



RegioneLombardia

PRGR-PRB
Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, comprensivo del
Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Dichiarazione di Sintesi

Autorità Procedente

Regione Lombardia

D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
U.O. Attività estrattive, bonifiche e pianificazione rifiuti

Autorità Competente per la VAS

Regione Lombardia

DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo
Struttura Fondamenti, strategie per il governo del territorio e VAS

PREMESSA

Il presente documento, che accompagna il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma Regionale Bonifiche (PRB) e il relativo Rapporto Ambientale (RA), costituisce la Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.lgs n.152/2006, Titolo II concernente la Valutazione Ambientale Strategica.

La presente dichiarazione sintetizza in che modo le considerazioni di carattere ambientale sono state integrate nel PRGR, come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni e delle osservazioni pervenute.

Il PRGR e la Valutazione Ambientale (VAS) hanno seguito un percorso comune, fin dalle fasi di orientamento e nel corso di tutte le attività svolte per l'elaborazione del Piano stesso.

La presente dichiarazione di sintesi si articola in un testo che raccoglie le decisioni assunte in merito alla sostenibilità ambientale nel PRGR, le strategie del programma e le modifiche intervenute a seguito del processo di osservazioni al programma e relative controdeduzioni fornite.

Ai fini di un'esaustiva informazione al pubblico ed ai soggetti istituzionali coinvolti circa lo svolgimento del processo e le decisioni assunte, questo documento:

- ✓ riepiloga sinteticamente il processo integrato del programma e della valutazione ambientale, elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;
- ✓ dà informazioni sulle consultazioni e sulla partecipazione, in particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;
- ✓ illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di programma;
- ✓ dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale;
- ✓ dichiara come si è tenuto conto del parere ambientale motivato e delle osservazioni pervenute.

1 IL PROCESSO INTEGRATO DI ELABORAZIONE DEL PRGR-PRB-RA

Autorità procedente

Regione Lombardia – D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – U.O. Attività estrattive, bonifiche e pianificazione rifiuti – Struttura Pianificazione dei rifiuti e delle bonifiche di Regione Lombardia (ex D.G. Territorio e Urbanistica, U.O. Programmazione Integrata e Valorizzazione dei Rifiuti).

Autorità competente per la VAS

Regione Lombardia – D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo – U.O. Strumenti per il Governo del Territorio – Struttura Fondamenti, Strategie per il Governo del Territorio e VAS di Regione Lombardia (ex D.G. Territorio Urbanistica, U.O. Programmazione e Pianificazione Territoriale – Struttura Strumenti per la Pianificazione).

Autorità competente per la VIC

Regione Lombardia – D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – U.O. Parchi, Tutela della biodiversità e Paesaggio – Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità di Regione Lombardia.

1.1 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1.1.1 ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con Deliberazione di Giunta regionale del 8/04/2019, n. XI/1512, la Giunta ha deliberato l'avvio del procedimento per l'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del programma di Bonifica delle Aree Inquinata (PRB) e delle relative Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (Vinca). Sono state inoltre individuate:

- l'**Autorità procedente** per l'approvazione dell'aggiornamento del PRGR-PRB nella Direzione Generale Ambiente e Clima, U.O. Economia Circolare, usi della Materia e Bonifiche;
- l'**Autorità competente in materia di VAS** nella Struttura Giuridico per il Territorio e VAS della DG Territorio e Protezione Civile;
- l'**Autorità competente in materia di Valutazione di Incidenza** nella Struttura Natura e Biodiversità della DG Ambiente e Clima.

Il Consiglio regionale con d.c.r. 980 del 21 gennaio 2020 ha poi approvato l'"Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e bonifiche "Piano verso l'economia circolare".

1.1.2 SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

Con d.d.u.o n. 3118 del 9 marzo 2020 sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla conferenza di Valutazione Ambientale nonché i soggetti e settori del pubblico interessati all'iter decisionale.

Soggetti competenti in materia ambientale [Allegato A del d.d.u.o n. 3118/2020]

- Direzioni Generali della Regione Lombardia: Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Direzione Generale Sviluppo Economico, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, Direzione Generale Welfare, Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Direzione Generale Infrastrutture, Traporti e Mobilità Sostenibile;
- Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Lombardia);
- Forze dell'ordine: Comando Regione Carabinieri Forestali, NOE - Nucleo tutela Ambientale sedi di Milano e Brescia, Comando interregionale nord-occidentale della Guardia di Finanza;
- ARPA Lombardia e dipartimenti Provinciali: Bergamo, Brescia, Como e Varese, Cremona e Mantova, Lecco e Sondrio, Lodi e Pavia, Milano e Monza e Brianza;
- ATS dipartimenti provinciali di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
- Enti Gestori dei Parchi Regionali e Naturali quali: Parco dello Stelvio, Parco Adda Nord, Parco Adamello, Parco Adda Sud, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Campo dei Fiori, Parco dei Colli di Bergamo, Parco del Mincio, Parco del Monte Barro, Parco del Monte Netto, Parco del Serio, Parco dell'Alto Garda Bresciano, Parco della Grigna Settentrionale, Parco della Valle del Lambro, Parco delle Groane, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco di Montevicchia e Valle del Curone, Parco Naturale Bosco delle Querce, Parco Nord Milano, Parco Oglio Nord, Parco Oglio Sud, Parco Orobic Bergamasche, Parco Orobic Valtellinesi, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Parco Spina Verde;
- Enti Gestori dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) quali: Comuni singoli o associati, Consorzi di Comuni, Comunità Montane;
- Enti Gestori delle riserve e dei monumenti naturali: Comuni, Comunità montane, Consorzi, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), Enti Parco, W.W.F. Italia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Gestione Beni ex A.S.F.D. Università di Pavia Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri;
- Enti Gestori dei Siti Natura 2000 quali: Enti Parco, Enti gestori delle riserve e dei monumenti naturali, Comunità Montane, Province e Azienda faunistico venatoria Valbelviso e Barbellino;
- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- Uffici d'Ambito delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e della Città Metropolitana di Milano;
- Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO);
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare.

Enti territorialmente interessati [Allegato B al d.d.u.o n. 3118/2020]

- Province lombarde (Direzioni Agricoltura, Ambiente e Territorio): Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese e la Città Metropolitana di Milano;
- Comunità Montane: Oltrepò Pavese, Parco Alto Garda Bresciano, Valle Sabbia, Valle Trompia, Valle Camonica, Sebino Bresciano, Val Seriana, Val di Scalve, Valle Brembana, Valle Imagna, Lario Orientale e Valle S. Martino, Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, Triangolo Lariano, Lario Intelvese, Alta Valtellina, Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno, Valchiavenna, Comunità

montana dei laghi bergamaschi, Valli del Lario e del Ceresio, Del Pianbello, Valli del Verbano;

- Comuni lombardi;
- Consorzi di Bonifica: Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di bonifica Est Ticino Villosesi, Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca, Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, Consorzio di bonifica Oglio Mella, Consorzio di bonifica Chiese, Consorzio di bonifica Garda Chiese, Consorzio di bonifica Territori del Mincio, Consorzio di bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano, Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado, Consorzio del Mincio - Ente di bonifica di II grado e di utilizzazione idrica, Consorzio di Bonifica Burana;
- Regioni confinanti: Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Trento
- Nazioni confinanti: Svizzera (Canton Ticino e Grigioni);
- Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione della Lombardia

Soggetti e settori del Pubblico interessati all'iter decisionale [Allegato C al d.d.u.o n. 3118/2020]

- Associazioni/Enti di rappresentanza: ANCI, UPL, UNCEM, UNIONCAMERE;
- CONSORZI: Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI: RICREA, CIAL, COMIECO, RILEGNO, COREPLA, COREVE), Centro di Coordinamento RAEE (sistemi collettivi: Apirae - Cobat RAEE - Consorzio RLG - Ecodom - Ecoem - Ecolamp - Ecolight - Ecoped - EsageRAEE - ERP - PvCycle Italia - Remedia - Ridomus), COBAT, Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU), Comitato Italiano Compostatori (CIC), CORIPET, Polieco, CONOE;
- Associazioni di categoria e partecipanti all'Osservatorio dell'Economia Circolare e la Transizione Energetica della Direzione Generale Ambiente e Clima: Federdistribuzione Lombardia, Federambiente, Federalimentare, Assofermet, Assolombarda, Assoamianto, Assopneus, Fise Assoambiente, Fise Unicircular, ECOPNEUS, ANCE Lombardia, ANEPLA, ANPAR, Confindustria Lombardia, Assorecuperi, Cisambiente, UTILITALIA, CONF SERVIZI, Associazione Industriale Bresciana (AIB), ASSOFOND, Federacciai, Confartigianato Lombardia, Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, Legacoop Lombardia, Confcooperative Lombardia, Confcommercio Lombardia, Federconsumatori, Confconsumatori, Codacons-Onlus, Adiconsum, Unione Nazionale Consumatori, Coldiretti, Unione Artigiani Lombardia, CIA Lombardia, CNA Lombardia, Confesercenti Lombardia, REMADE in Italy, Altroconsumo, AGCI Ass. Generale Coop. It. Lombardia, EFAR, Federchimica, LE2C Energy Cluster, Milano depur, Confapindustria Lombardia, Confesercenti Lombardia, Gestore dei Servizi Energetici S.p.A, COPAGRI Lombardia, ABI Lombardia, Confami Industria Lombarda, Assolavoro, ACAI, Unione Petrolifera, Fondazione Triulza, Federazione Gomma Plastica, Associazione Italiana Commercio Chimico, Istituto per la Promozione della Plastica da Riciclo, Confida, ASSOMET, Federlegnoarredo, Versalis, AIRES, NAD – Associazione Nazionale Demolitori, ASSO B E T O N, Banco Alimentare della Lombardia, Caritas Ambrosiana, Cooperativa sociale CAUTO, Fondazione Cariplo, , Camera di Commercio;
- Enti e Società funzionalmente interessati e prevalenti (individuati per numero di abitanti serviti): A2A S.p.A., Econord, Impresa Sangalli Giancarlo & C., Linea Gestioni, Gelsia Ambiente, G.Eco, SILEA - Società Intercomunale Lecchese Per L'ecologia e L'ambiente, Mantova Ambiente, Servizi Comunali S.p.A., AEMME Linea Ambiente, S.EC.AM. - Società per L'ecologia e L'ambiente, Ditta Colombo Biagio, Idealservice, San Germano S.r.l, Area Sud Milano S.p.A., AGESP, A.S.M. PAVIA, Garda Uno SPA, ASPEM, Energeticambiente, ISEDA;
- Gestori impianti di incenerimento: A2A Ambiente Brescia, ACCAM, ACSM-AGAM, Linea Ambiente Cremona, A2A Ambiente Milano, A2A Ambiente Bergamo, B.E.A, CORE, A2A Ambiente Cortelona, Lomellina Energia, PRIMA, REA Dalmine, SILEA;

- Gestori del servizio idrico integrato: Uniacque S.P.A., Cogeide S.P.A., A2a Ciclo Idrico S.P.A., Acque Bresciane S.R.L., Asvt Spa, Erogasmet, Como Acqua Srl, Acsm Agam Reti Gas Acqua Spa, Padania Acque S.P.A., Lario Reti Holding Spa, S.A.L. Srl, Aimag Spa, Sicam Srl, Tea Acque Srl, Cap Holding Spa, Metropolitana Milanese Spa, Brianzacque Srl, Pavia Acque S.C.A.R.L. , S.E.C.A.M. Spa, Alfa Srl;
- Università e Enti di ricerca: Politecnico di Milano, Università statale di Milano, Università Milano-Bicocca, L'Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Scuola agraria del Parco di Monza, Università degli Studi di Brescia, Università di Pavia ,Università degli Studi dell'Insubria, Università LIUC, Università di Bergamo, ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), Polis Lombardia, Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA), Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), Scuola Sant'Anna, Milan Center Food Law and Policy;
- Associazioni per la difesa dell'ambiente: Legambiente Lombardia, WWF Lombardia, Italia Nostra, Greenpeace, LIPU, Amici della terra, Fondo Ambiente Italiano (FAI);
- Infrastrutture Lombarde S.p.A.;
- ARIA S.p.A.;
- MM S.p.A.;
- Ufficio scolastico regionale;
- Ordini professionali: CROIL, Ordine degli architetti, Ordine dei consulenti in proprietà industriali, Collegio dei periti industriali, Ordine dei dottori agronomi e forestali, Ordine dei Geologi, Ordine interprovinciale dei chimici della Lombardia, Ordini degli avvocati della Lombardia, Fed. Regionale dottori agronomi;
- Sindacati: CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, UGL Lombardia

Si segnala che, in seguito al contributo pervenuto dal Ministero dell'Ambiente (T1 2021 0004933 del 19/01/2021), sono stati aggiunti tra i soggetti del pubblico interessati all'iter decisionale i soggetti promotori e sottoscrittori dei Contratti di fiume, Strumenti di Programmazione Negoziata per la pianificazione strategica finalizzata alla riqualificazione dei bacini fluviali.

1.2 ATTO DI INDIRIZZI

Con d.c.r. 980/2020 del 21 gennaio 2020 è avvenuta l'approvazione dell'Atto di indirizzi, ai sensi della L.r. 26/2003, che connota il Programma di Gestione dei Rifiuti come "PIANO VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE".

1.3 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

1.3.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La scheda-procedimento del PRGR-PRB su cui è stata messa a disposizione tutta la documentazione di Piano e relativa VAS, di seguito menzionata, è stata pubblicata sul sito web SIVAS (<https://www.sivas.servizirl.it/>).

1.3.2 DOCUMENTO DI SCOPING

Il documento di scoping è stato messo a disposizione in data 16/09/2020 per trenta giorni consecutivi entro cui tutti i soggetti interessati hanno potuto presentare contributi e osservazioni.

1.3.3 PROPOSTA DI PROGRAMMA, RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA

In data 21/12/2021, con deliberazione di Giunta regionale n. XI/5776 è avvenuta la presa d'atto della proposta di aggiornamento del PRGR comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB), in conformità all'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 19 della L.R. 26/2003.

Il PRGR si compone dei seguenti piani specifici:

- Programma di prevenzione (comprensivo del programma prevenzione degli scarti alimentari)
- Programma di gestione dei rifiuti da imballaggi
- Programma di riduzione dei RUB
- Programma di gestione dei fanghi
- Programma di gestione dei rifiuti contenenti amianto
- Programma PCB

A seguito della stessa, sono stati pubblicati gli elaborati costituenti la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica e chiunque ne abbia avuto interesse, ai sensi dell'art. 14, c.2, del D.Lgs. 152/06, ha potuto prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare le proprie osservazioni in forma scritta entro il 09/02/2022

1.3.4 CONFERENZE DI VALUTAZIONE

In data 28/10/2020 si è tenuta la prima Conferenza di valutazione in modalità telematica, così da poter coinvolgere il maggior numero di soggetti anche tramite la modalità di informazione in remoto, e il Forum Pubblico nel corso dei quali sono stati illustrati gli elaborati costituenti la proposta preliminare di piano e il documento di scoping. Il termine per la presentazione dei contributi è stato fissato per il 10 novembre 2020.

In data 20/01/2022, si è tenuta la seconda Conferenza di Valutazione e Forum Pubblico, nel corso dei quali sono stati presentati la proposta di piano e il rapporto ambientale.

Delle due conferenze sono stati redatti i relativi verbali, pubblicati sul sito web SIVAS (<https://www.sivas.servizirl.it/>).

Per la VAS del PRGR/PRB, si è deciso di affiancare ai momenti di consultazione standardizzati ulteriori momenti di partecipazione degli stakeholders. In particolare, sono stati avviati i seguenti confronti con l'Osservatorio sull'Economia circolare e i relativi tavoli tecnici di lavoro:

- "Tavolo spreco alimentare" (in data 17/12/2020);
- "Tavolo plastiche" (in data 02/02/2021);
- "Tavolo scorie di fusione" (in data 04/02/2021);
- "Tavolo inerti" (in data 11/02/2021);
- "Tavolo fanghi" (in data 21/01/2021);
- "Tavolo residui non recuperabili" (in data 18/02/2021).

In aggiunta all'attività in collaborazione con l'Osservatorio, sono stati organizzati dei momenti di confronto su particolari tematiche:

- "Riunione consorzi di filiera istituiti per il recupero delle principali tipologie di rifiuti" (nelle date 19/01/2021 e 16/02/2021);

- “Riunione con i gestore degli impianti di incenerimento e di TMB” (in data 25/02/2021);
- “Riunione Consorzio Italiano Compostatori (CIC)” (in data 09/03/2021);
- “Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell’esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di gestione dei rifiuti” (nelle date 23/02/2021 e 5/10/2021);
- Riunione con ANCI Lombardia (in data 09/02/2021).

Per garantire, il pieno coinvolgimento di tutte le competenze regionali, è stato istituito (con d.d.g n° 13097 del 02/11/2020) un gruppo di lavoro interdirezionale coinvolgendo le Direzioni Generali regionali (D.G.) interessate e gli enti del Sistema regionale coinvolti con la funzione di aggiornamento in ordine al procedimento di formazione del programma e di acquisizione di contributi utili alla definizione di un Programma coerente con gli indirizzi proposti per il PRGR/PRB e con i principali strumenti di pianificazione regionale. Sono stati svolti due incontri con tale gruppo di lavoro interdirezionale (nelle date 26/01/2021 e 21/10/2021).

1.3.5 OSSERVAZIONI

Nel corso della seconda Conferenza di Valutazione e Forum Pubblico (svolto in data 20/01/2022) sono state formulate 9 domande da alcuni dei soggetti intervenuti; nell’ALLEGATO 1 – DOMANDE II CONFERENZA VAS FORUM PUBBLICO” è riportato il riepilogo del contenuto e delle risposte fornite già in sede di incontro. Ulteriori contributi e osservazioni sono stati raccolti anche successivamente alla scadenza del termine di pubblicazione (09/02/2022), e comunque entro la data del 14/02/2022.

Sono pervenute n. 68 osservazioni che sono state valutate dall’autorità procedente di concerto con l’autorità competente per la VAS, e sono state oggetto di controdeduzioni allegate alla presente dichiarazione di sintesi (Allegato 3 – Esame delle osservazioni)

Le principali tematiche affrontate dalle osservazioni pervenute sono relative:

per la parte PRGR:

1. Criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – richiesta di modifiche, quali l’integrazione di maggiori deroghe e il superamento di criteri escludenti in specifici casi;
2. Criteri preferenziali – richiesta di disciplinare l’applicazione degli stessi;
3. Fasce di rispetto – richiesta di estensione della deroga in caso di valutazioni sito-specifiche;
4. “Fattore di pressione” – richiesta di modifica delle modalità di calcolo e delle modalità di applicazione, anche in relazione alla richiesta di favorire il “Landfill mining”;
5. Scenari di produzione – richiesta di modifica, soprattutto in relazione alle ricadute sulla produzione;
6. Fabbisogno di discarica – richiesta di modifica e incremento della stima di fabbisogno di discarica;
7. Fabbisogno di recupero energetico per rifiuti speciali pericolosi – richiesta di meglio specificare i deficit impiantistici e i conseguenti fabbisogni;
8. Fabbisogno di trattamento/smaltimento dei rifiuti prodotti dal recupero energetico – si chiede di garantire la presenza di impianti per la corretta chiusura del ciclo gestionale dei rifiuti sottoposti ad incenerimento;
9. “Distretti circolari” – richiesta di promozione della creazione di distretti circolari al fine di ottimizzare i cicli gestionali delle imprese;
10. Dati del Programma - richiesta di aggiornamento;

11. Trattamento della FORSU – richiesta di sottolineare la possibilità di libera circolazione di tale rifiuto;
12. Gestione delle terre e rocce da scavo – richiesta di facilitarne la gestione come sottoprodotti.

per la parte Programma Fanghi:

1. utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione – richiesta di modifiche al programma;
2. trattamento tramite mono incenerimento (connesso alla tematica del recupero del fosforo) e/o co-incenerimento - richiesta di verifica del fabbisogno impiantistico e relativa potenzialità installata e in sviluppo;
3. Dati del Programma - richiesta di aggiornamento.

per la parte PRB:

1. Osservazioni puntuali agli elenchi dei siti contaminati e bonificati (inserimenti, esclusioni, aggiornamenti);
2. Osservazioni/richieste di chiarimento su modalità di definizione delle priorità di intervento regionali;
3. Osservazioni/richieste di chiarimenti sulla gestione delle problematiche di inquinamento delle acque sotterranee;
4. Osservazioni/richieste di chiarimenti sui valori di fondo dei suoli e delle falde;
5. Richieste di chiarimenti /approfondimenti delle Norme Tecniche di Attuazione del PRB (NTA);
6. Proposte di semplificazione normativa e/o di definizione di Linee Guida regionali.

L’Autorità competente per la VAS regionale, in data 11/01/2022, ha invitato i componenti del Nucleo Tecnico Regionale VAS ad esaminare la proposta di PRGR-PRB e il relativo Rapporto Ambientale messi in consultazione e a fornire un proprio contributo entro il 09/02/2022. All’Autorità Competente per la VAS sono pervenuti contributi dai seguenti componenti del Nucleo Tecnico Regionale VAS, quasi tutte già trasmesse all’Autorità precedente:

1. DG Infrastrutture (del 09/02/2022);
2. ARPA Lombardia (del 25/02/2022);
3. DG Agricoltura (del 22/02/2022);
4. DG Welfare (del 09/03/2022);
5. DG Ambiente e Clima (del 14/03/2022).

2 LE ALTERNATIVE CONSIDERATE E LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLA PROPOSTA DI PIANO

PRGR

Sin dalla fase di elaborazione del Piano sono state affrontate e valutate diverse opzioni di costruzione e di scelta delle alternative, principalmente legate all'evoluzione del trend di produzione dei rifiuti.

La definizione degli scenari ha tenuto conto di molteplici variabili che influiscono direttamente o indirettamente sulla pianificazione dei rifiuti; per i rifiuti urbani sono stati considerati sia l'analisi storica della produzione totale di rifiuti, sia la produzione pro-capite per considerare separatamente le dinamiche legate alla variazione di popolazione. Per valutare l'andamento della produzione pro-capite, sono stati individuati:

- fattori esogeni, cioè indipendenti dalle azioni di Piano: indicatore di disaccoppiamento tra produzione di RU e spesa per consumi delle famiglie, invecchiamento della popolazione, presenza di stranieri, alleggerimento degli imballaggi, Covid-19,
- fattori endogeni, cioè potenzialmente legati alle azioni di Piano: azioni di prevenzione della produzione individuate nel relativo Programma.

Partendo da questi presupposti, sono stati identificati 3 scenari di produzione di RU con diversi valori di produzione pro-capite stimati al 2027. Sulla base degli obiettivi e delle azioni di Piano, sono stati quindi definiti i livelli di raccolta differenziata, di riciclaggio e i diversi flussi attesi a livello regionale nei 3 scenari al 2027.

Sono inoltre stati valutati 2 scenari di produzione dei RS, sulla base dei trend storici, dell'andamento del PIL, dello sviluppo della normativa di settore e delle azioni del PRGR.

Il Programma ha delineato quindi 3 scenari gestionali in cui la gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani si integra. Infatti, nel PRGR, si evidenzia come la gestione dei RU nei principali impianti loro dedicati preveda l'opportuna presenza contemporanea anche di RS al fine di un'ulteriore ottimizzazione dell'attuale gestione complessiva.

Un approfondimento per la verifica dell'autosufficienza regionale del trattamento del rifiuto urbano residuo è stato condotto considerando il parco impiantistico lombardo, che grazie alla potenzialità autorizzata riesce a coprire l'intero fabbisogno di trattamento nei diversi scenari ipotizzati.

Dalla stima dei fabbisogni di discarica discende la quantificazione dei volumi autorizzabili nell'orizzonte di Piano.

Nella fase di analisi delle alternative, i tre scenari previsti dalla pianificazione sono stati rappresentati da una serie di indicatori a carattere prestazionale-ambientale individuati tra quelli più rappresentativi della gestione dei RU e RS in Lombardia. Per ogni indicatore selezionato è stato indicato il trend ottimale per garantire la prestazione ambientale ed è stata fornita un'indicazione di massima sul carattere ambientale dell'indicatore stesso. È stato quindi sviluppato un confronto tra gli scenari attraverso un'analisi quantitativa dei valori assunti dagli indicatori; l'analisi ha quindi fatto emergere i punti di forza dello scenario ottimizzato, evidenziando in particolare i trend in miglioramento rispetto allo scenario obiettivo.

È stato pertanto scelto lo scenario ottimizzato che fornisce complessivamente prestazioni migliori.

PRB

L'obiettivo principale dell'attività regionale in materia di bonifica è l'individuazione e la classificazione dei siti contaminati e il conseguente risanamento degli stessi sia attraverso l'azione dei soggetti obbligati, sia attraverso incentivi per favorire la realizzazione degli interventi da parte di soggetti terzi interessati, sia prevedendo finanziamenti per la realizzazione d'ufficio delle operazioni di bonifica in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente.

Le criticità, in relazione a questo obiettivo, sono principalmente legate all'elevato numero di siti contaminati presenti sul territorio lombardo, che sovente interessano anche Comuni di piccole-medie dimensioni, e alla complessità degli interventi di bonifica, alla carenza di strumenti di prevenzione della contaminazione delle matrici ambientali e di elementi che favoriscano il ricorso a tecnologie di bonifica maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale che consentano anche la riduzione complessiva dei rifiuti prodotti dagli interventi, o comunque una loro migliore gestione; si aggiunge a questo quadro di problematiche il tema dei siti dismessi e degradati da bonificare e la necessità di promuoverne e favorirne la rigenerazione con le notevoli incertezze per i Comuni e gli operatori sulle procedure da seguire, anche in ragione delle recenti evoluzioni normative regionali in tema di rigenerazione e limitazione del consumo di suolo.

Tenendo conto di queste premesse, si sono prospettati due scenari possibili: lo scenario "inerziale", rappresentato dalla continuità delle attività condotte finora per la bonifica dei siti contaminati, e lo scenario "di piano", rappresentativo della futura attuazione delle azioni previste dal Programma.

La continuità delle attuali attività ipotizzata dallo scenario inerziale porterebbe al miglioramento solo parziale delle problematiche, non prevedendo azioni mirate, ad esempio, al miglioramento dell'acquisizione, aggiornamento e condivisione delle informazioni su siti contaminati e potenzialmente contaminati, alla promozione della riqualificazione ambientale e urbanistica contestuale alla bonifica e alla mappatura dei valori di fondo delle acque sotterranee e dei terreni, malgrado i risvolti sugli ordinari procedimenti di bonifica, o per estendere la gestione dei fenomeni di inquinamento diffuso delle acque di falda attualmente limitata ad una porzione del territorio regionale.

Le tecniche di bonifica applicate hanno tenuto conto solo parzialmente degli impatti sull'ambiente e, in particolare, sulla produzione di rifiuti, spesso destinati allo smaltimento off site presso impianti autorizzati.

Le incertezze normativo/regolamentari e tecnico-procedurali connesse alla disciplina della bonifica dei siti contaminati e alle recenti evoluzioni normative, limitano la capacità di gestione, specialmente da parte delle amministrazioni locali più piccole.

Lo scenario "di piano", tenendo conto delle carenze e delle criticità sopra esposte, è caratterizzato da un insieme organico e integrato di obiettivi e azioni:

Miglioramento generale delle conoscenze sui siti contaminati e potenzialmente contaminati attraverso: i) la riprogettazione della banca dati AGISCO (Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati) con la sua apertura ai soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nei singoli procedimenti di bonifica per l'implementazione e l'aggiornamento continuo delle informazioni tecnico-amministrative; e ii) semplificazione della procedura di definizione priorità regionali d'intervento estesa non soltanto ai siti contaminati classificati nell'Anagrafe per i quali non sono già in corso attività di bonifica, ma anche ai siti potenzialmente contaminati;

Monitoraggio e governance delle procedure tecnico - amministrative e avvio di un confronto continuo con gli Enti ("Tavolo di lavoro con Province e ARPA"), in modo tale da consentire a Regione di avere costantemente un quadro completo dei fattori critici a livello locale nell'attivazione e conduzione delle

attività legate alla bonifica dei siti contaminati e porre in essere le opportune attività d'indirizzo e regolamentari finalizzate a favorire il regolare avanzamento dell'iter procedurale.

Istituzione di una struttura di supporto regionale per le procedure ad evidenza pubblica per interventi a gestione diretta o interventi ex-officio in siti regionali e, su istanza delle amministrazioni comunali, per interventi d'ufficio o attività di bonifica di aree pubbliche nei piccoli Comuni o per il supporto tecnico giuridico per la gestione delle procedure di gara. Questa struttura potrà supportare i Comuni e Province anche nelle attività d'indagine necessarie alla gestione di plume di contaminazione e contaminazione diffusa delle acque sotterranee.

Nella gestione dei siti dismessi/degradati contaminati, particolare riguardo non soltanto agli aspetti relativi alla bonifica ma anche alla contestuale valorizzazione urbanistica delle aree quale opportunità di sviluppo socio economico locale e di riduzione il consumo di suolo, evidenziando le potenzialità di rigenerazione urbana e territoriale delle aree e stimolando gli investimenti da parte di operatori interessati.

Aggiornamento e semplificazione dei criteri e delle procedure tecnico - amministrative per affrontare i casi di inquinamento diffuso delle acque sotterranee, agevolandone l'estensione ad ulteriori contesti regionali ed alle situazioni di inquinamento diffuso dei suoli.

Rafforzamento delle attività di prevenzione della contaminazione delle matrici ambientali e riduzione della quantità dei rifiuti prodotti da bonifica, attraverso promozione di tecniche di bonifica in situ o comunque approcci volti a massimizzare il riutilizzo di materiali da attività di bonifica e le frazioni avviate a recupero.

Attività di indagine e studio, attraverso specifiche convenzioni con ARPA ed ERSAF, per la conoscenza e mappatura dei tenori di fondo naturale dei suoli e delle acque.

3 L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI DI PIANO

PRGR

Il PRGR redatto, fondamentalmente conserva la struttura del PRGR precedente, in quanto si configura come un aggiornamento al fine di recepire il “Pacchetto per l’Economia Circolare”. Per tale motivo, partendo dalle valutazioni ambientali con metodica LCA sviluppate dal PRGR precedente, le considerazioni ambientali di Piano sono state affrontate utilizzando un approccio con indicatori. In particolare, i tre scenari previsti dalla pianificazione sono stati rappresentati da una serie di indicatori a carattere prestazionale-ambientale individuati tra quelli più rappresentativi della gestione dei RU e RS in Lombardia. Per ogni indicatore selezionato è stato indicato il trend ottimale per garantire la prestazione ambientale ed è stata fornita un’indicazione di massima sul carattere ambientale dell’indicatore stesso. È stato quindi sviluppato un confronto tra gli scenari attraverso un’analisi quanti- qualitativa dei valori assunti dagli indicatori; l’analisi ha quindi fatto emergere i punti di forza dello scenario ottimizzato scelto, evidenziando in particolare i trend in miglioramento rispetto allo scenario obiettivo.

La valutazione degli impatti sull’ambiente del PRGR è stata condotta in modo da stimare la significatività degli impatti derivanti dalle interazioni identificate nell’ambito di influenza ambientale locale del Programma, ovvero ha permesso di stabilire se le azioni previste dal PRGR possono contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi ambientali pertinenti o, viceversa, ostacolare il perseguimento degli stessi.

Tale valutazione, di tipo qualitativo, è partita dall’individuazione della possibile interazione e ha considerato le specifiche caratteristiche dell’effetto fino ad arrivare alla definizione finale di significatività.

E’ stata quindi sviluppata l’analisi degli impatti (probabile/poco probabile, diretto/indiretto, reversibile/irreversibile) incrociando le criticità ambientali potenziali con le principali azioni previste dal PRG/PRB. L’analisi è stata condotta per lo Scenario di Piano, a confronto con l’alternativa zero.

PRB

Il Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata presenta alcuni caratteri innovativi quali, ad esempio, il tema della rigenerazione e della riqualificazione ambientale contestuale alla bonifica delle aree contaminate dismesse/degradate e maggiore attenzione rispetto alle tecniche di bonifica e soprattutto alla gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di bonifica.

Per le aree dismesse e degradate che oggi costituiscono centri di rischio per la qualità dell’ambiente e della salute pubblica il PRB propone azioni volte ad agevolare non soltanto i processi di bonifica e risanamento ambientale, ma anche ad evidenziarne i fattori attrattivi per l’insediamento di nuove funzioni urbane da parte di soggetti interessati, in attuazione e applicazione operativa alla politica regionale di riduzione del consumo di suolo.

Rispetto agli interventi di bonifica, il PRB promuove la gestione sostenibile dei materiali e dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica in un’ottica di economia circolare e di sostenibilità complessiva degli interventi stessi, attraverso politiche di riduzione della quantità di rifiuti da bonifica, indirizzando verso trattamenti in situ o che consentano quanto più possibile il riutilizzo dei materiali prodotti nel corso delle attività, con importanti benefici ambientali anche in termini di riduzione dei potenziali impatti durante la conduzione delle attività, che di fatto rappresenta per questi aspetti la fase più delicata del processo.

In continuità agli obiettivi della pianificazione vigente le misure del nuovo PRB delineano altresì una strategia integrata, finalizzata a:

- garantire il regolare svolgimento dei procedimenti di bonifica per siti contaminati, favorendo la diffusione delle informazioni fra i soggetti interessati e il confronto con ARPA e Enti Locali (nell'ambito del Tavolo con ARPA e Province) sugli aspetti di maggior criticità;
- consentire una più approfondita valutazione dello stato delle conoscenze dei siti contaminati o potenzialmente contaminati, permettendo agli operatori del settore (pubblico e privato) di distinguere tra aree adeguatamente presidiate sul territorio e aree dove le problematiche ambientali e/o amministrative possono costituire una potenziale criticità;
- prevenire le nuove contaminazioni;
- promuovere l'intervento di soggetti privati per la riqualificazione delle aree contaminate e dismesse;
- coordinare le azioni locali per i plume di contaminazione delle acque;
- semplificazione della strategia regionale per la gestione delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso per poterla più facilmente applicare sul territorio ed estenderla ai suoli.
- Avviare la mappatura dei valori di fondo di suoli e acque di falda.

Considerato quanto sopra, la Regione svilupperà, tra le altre, le seguenti azioni (elenco non esaustivo):

- Promozione di interventi di rigenerazione urbanistica e territoriale su aree oggetto di finanziamento regionale per interventi di rimozione rifiuti e bonifica e siti contaminati con procedimento in corso, tenendo conto del contesto territoriale del sito (promuovendo i siti per progetti di rigenerazione urbana, ma anche come aree per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili o interventi di rinaturalizzazione)
- promozione al ricorso di tecniche di bonifica e soluzioni in grado di minimizzare l'impatto sull'ambiente e di limitare pertanto anche la produzione di rifiuti, favorendo in particolare il trattamento in situ di terreni e acque di falda, e, ove non sia possibile prediligere quelle tecniche che permettano di minimizzare il quantitativo di rifiuti prodotti (es. trattamenti on site di soil washing per massimizzare le frazioni riutilizzabili, o nel caso delle acque riuso/reimmissione delle acque trattate).
- Promuovere, incentivare e sostenere tutte le operazioni ricadenti all'interno della procedura di bonifica, volte a minimizzare la produzione di rifiuti e migliorare la gestione dei rifiuti prodotti (anche in relazione al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali). Le attività possono comprendere a titolo di esempio il trattamento in situ e riutilizzo dei terreni trattati; eventuale promozione di accordi di programma tra soggetti pubblici e privati per la corretta gestione dei rifiuti prodotti;
- Promuovere attività di ricerca, procedure e progetti per la sperimentazione di nuove tecnologie
- Confronto con gli Enti (nell'ambito del Tavolo con ARPA e Province) per definizione di criteri/requisiti per vincere la diffidenza ad approvare ed autorizzare interventi poco consolidati (reimmissione in falda).

4 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La Struttura Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente presso la DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, responsabile del procedimento di Valutazione d'Incidenza, dopo aver acquisito il parere obbligatorio degli enti gestori dei Siti Natura 2000 ai sensi della d.g.r. 8.1.2007 n. 3798, ha espresso, con decreto n. 3419 del 16/03/2022 il parere obbligatorio relativo all'incidenza del Programma sui Siti Natura 2000.

Da esso risulta assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sull'integrità delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Programma Regionale Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinare (PRB), ferme restando le seguenti prescrizioni:

1. nella Tabella 5 "Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e modifiche esistenti" delle NTA in relazione all'oggetto "Aree prossime ai Siti Natura 2000" si faccia riferimento all'art.25bis, l.r. n. 86/1983;
2. si recepiscano i criteri e le mitigazioni ambientali previste dallo Studio di Incidenza, integrandoli nel documento di piano;
3. si integri lo studio di incidenza individuando anche l'impianto di piano ACSM-AGAM S.p.A tra quelli localizzati nei pressi di siti di Rete Natura 2000, con riferimento alla ZSC IT2020003 Palude di Albate e prevedendo opportune misure di monitoraggio ambientale;
4. si prevedano opportune misure di monitoraggio ambientale in relazione all'attività dell'inceneritore di Cremona "AEM gestione srl";
5. si aggiorni l'elenco dei siti contaminati prioritari da bonificare interessanti i siti Natura 2000 con l'inserimento delle aree oggetto di sversamenti da idrocarburi in tempi recenti (a titolo di esempio, per l'entità dello sversamento, quello che ha interessato la linea Eni SpA Oleodotto 10" - Sannazzaro Rho in Comune di Morimondo (MI) che ha interessato la ZPS - IT2080301 Boschi del Ticino e la ZSC IT2080002 Basso Corso e Sponde del Ticino);
6. in fase attuativa, qualora si ravvisi una potenziale interferenza con uno dei siti Natura 2000, i singoli progetti siano sottoposti a Valutazione di Incidenza.

5 PARERE MOTIVATO E RECEPIMENTO NEL PRGR-PRB

Nel corso dell'attività tecnico-istruttoria svolta dalla struttura regionale responsabile del procedimento di VAS con il supporto del Nucleo Tecnico Regionale VAS - costituito dalle Direzioni regionali interessate dal Programma e dalla Struttura regionale responsabile del procedimento di Valutazione d'Incidenza - è stata valutata la proposta di PRGR-PRB e il relativo Rapporto Ambientale, nonché i pareri, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ambientali pervenuti. È stato dunque acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità responsabile per la Valutazione d'Incidenza e i contributi delle Direzioni regionali facenti parte del Nucleo Tecnico Regionale.

Con d.d.s. n° 6600 del 13/05/2022, l'autorità competente ha quindi espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale del PRGR-PRB; in particolare, l'autorità nel capitolo 3 della relazione istruttoria dichiara che "si ritiene che il PRGR-PRB possa garantire un maggior livello di protezione dell'ambiente ed assicurare che le sue previsioni siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, a condizione che:

- 1) siano recepite le prescrizioni della VInCA (n.d.r. riportate nel cap. 4 del presente documento);
- 2) siano forniti indirizzi per le valutazioni sito specifiche finalizzate alle autorizzazioni per la localizzazione degli impianti tenendo in considerazione le indicazioni di cui al cap.2.1.2 (n.d.r. riportate nel cap. 5.2 del presente documento); riguardanti i criteri localizzativi ed escludenti. A tale proposito, l'Autorità procedente valuti l'opportunità che tali indirizzi, unitamente a quelli per le misure di mitigazione e compensazione ambientale presenti nell'*Appendice 1* al PRGR (pag. 578), costituiscano allegati delle NTA;
- 3) per la revisione del PRGR-PRB si tenga conto anche delle altre indicazioni e suggerimenti contenuti nelle osservazioni di cui al cap.2.1.2 (n.d.r. riportate nel cap. 5.2 del presente documento) e nei contributi del Nucleo Tecnico regionale VAS di cui al cap.2.2 (n.d.r. riportate nel cap. 5.3 del presente documento). In particolare, si presti attenzione alle indicazioni riguardanti l'uso agronomico dei fanghi di depurazione;
- 4) riguardo alle richieste contenute nel cap.2.1.1 (n.d.r. riportate nel cap. 5.1 del presente documento), l'eventuale accoglimento da parte dell'Autorità procedente comporti adeguate valutazioni integrative all'interno del Rapporto Ambientale rispetto ai possibili impatti ambientali, in quanto si configurerebbero come modifiche delle azioni previste dalla proposta di PRGR-PRB messa in consultazione."

5.1 OSSERVAZIONI SPECIFICHE DI SETTORE

Nell'ambito delle complessive osservazioni ricevute, si riporta la sintesi inserita all'interno della relazione istruttoria relativa alle "osservazioni specifiche di settore".

Documentazione

Un gruppo di osservazioni, in particolare di Comuni ed aziende del settore, riguarda richieste puntuali di modifiche/aggiornamenti di informazioni rispetto a specifici contenuti dei Programmi (norme nazionali, elenchi di siti/impianti, informazioni e dati riportati, etc.) e che non prefigurano ricadute sotto il profilo della valutazione ambientale (Comuni di Asola, Landriano, Bovezzo, Castel d'Ario, Cazzago Brabbia, Busto Garolfo, Consorzio di bonifica Dugali, Città metropolitana di Milano, Montello SpA).

Scenari di produzione

Gli Scenari di produzione sono stati oggetto di qualche critica in quanto ritenuti inferiori rispetto a quanto potrebbe derivare come effetti del PNRR, così come le stime di fabbisogno di smaltimento e le volumetrie

residue per i tre scenari al 2027 da considerarsi poco credibili perché non tengono in considerazione gli sviluppi del settore edilizio per i prossimi anni. All' Art. 2 "Obiettivi P.R.G.R. sezione rifiuti urbani e speciali" delle NTA si propone quindi l'integrazione della seguente lettera i): <<i>garantire l'adeguata presenza sul territorio di impianti di recupero attraverso un monitoraggio annuale delle volumetrie residue e dei fabbisogni dei settori industriali in funzione dell'andamento del mercato.>> (ANCE)

I criteri localizzativi

Come già detto alcuni soggetti richiedono maggiori deroghe (Fise Assoambiente) o lamentano la previsione di criteri eccessivi o troppo restrittivi ai fini dell'insediamento di nuovi impianti ovvero per l'ampliamento di quelli esistenti, ritenendo che alcune operazioni non necessitino di criteri localizzativi e chiedono quindi di superare i criteri escludenti (Confindustria, Cisambiente e A2A).

Alcuni territori montani si sentono penalizzati in quanto, a causa dei criteri localizzativi previsti, risultano esclusi dalla possibilità di realizzare impianti di smaltimento/recupero, per cui chiedono di poter ottenere delle deroghe mediante istanze motivate (C.M. della Valchiavenna).

I criteri localizzativi individuati dal PRGR sono ritenuti fortemente restrittivi, quindi, rischia di essere controproducente garantire la possibilità per le Province/Città Metropolitana di introdurre elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali.

Con riferimento alla definizione di "consumo di suolo" introdotta ai fini dell'applicazione dei Criteri ("Aumento del perimetro dell'area già autorizzata"), si ritiene che sarebbe opportuno esplicitare che non sarà considerato consumo di suolo il solo aumento della superficie coperta all'interno dell'area pertinenziale di impianti già autorizzati (Confindustria).

Si chiede di escludere dal campo di applicazione dei criteri localizzativi:

- le <<Operazioni di recupero, messa in riserva (R13) e adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER, funzionali alle attività di produzione di materiali per l'edilizia e per le infrastrutture stradali, operate all'interno del medesimo insediamento.>> motivando la richiesta con l'andamento positivo del settore delle costruzioni a seguito della realizzazione delle opere del PNRR e degli interventi di riqualificazione urbana e territoriale in Regione Lombardia (dai quali si ritiene deriverà una produzione di rifiuti ben superiore a quella stimata dal PRGR), e delle politiche regionali che puntano sia ad un minore conferimento a discarica dei rifiuti da C&D che ad un maggiore utilizzo di materiali che derivano da processi di recupero/riciclaggio (ANCE).

- le discariche di inerti, ritenendo che si dovrebbe tenere in debita considerazione il bassissimo potenziale di contaminazione, e il contestuale elevato potenziale di ricostruzione paesaggistica. Le discariche di inerti possono esercitare una funzione di ricomposizione paesaggistica utile e preziosa, ancor più agevolata anche dalla tipologia di rifiuti inerti (stabili dal punto di vista geotecnico e basso rilascio di contaminanti). Potrebbe essere preso in considerazione lo stralcio delle discariche di inerti dal fattore di pressione, oppure indicare nel documento di piano come una discarica per rifiuti inerti non sia soggetta alla disciplina ostativa dei criteri escludenti o, ancora, che almeno in tale caso possa essere permessa la corretta disciplina vincolistica di settore (Montana SpA).

- le discariche ubicate in aree caratterizzate da almeno due dei criteri preferenziali indicati dal Programma (Risorse Future).

I criteri escludenti

Alcune osservazioni ritengono che i criteri escludenti precludano la corretta disciplina dei vincoli pianificatori. Laddove la normativa di settore (es: tutela del paesaggio, rischio idrogeologico) prevede nella propria disciplina uno specifico procedimento valutativo e abilitativo, è fondamentale che tale procedimento possa essere sviluppato. Va pertanto superato l'approccio ostativo dettato dal PRGR-PRB che, in presenza di un criterio localizzativo escludente, invita l'autorità competente a non procedere, anche laddove una corretta

applicazione della disciplina di settore potrebbe consentire di risolvere il vincolo con proprio atto di assenso/abilitazione prodromico all'autorizzazione.

Riguardo al "Criterio localizzativo escludente per le discariche e per la modifica degli impianti a discarica esistenti" di cui al 1.6.3 delle NTA, si ritiene che vada reso penalizzante, e non escludente, il criterio "Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP", in analogia a quanto applicato al par. 1.6.2 a tutte le tipologie di impianto. In relazione a tale ambito di tutela, infatti, si ritiene che la progettazione delle discariche giovi di possibilità di gestione del rischio idraulico uguali o maggiori alle possibilità in capo alle altre tipologie impiantistiche. Tale possibilità è legata all'importanza delle opere in terra che accompagnano la realizzazione delle discariche, con ampia capacità di agire sull'assetto geomorfologico del territorio e del conseguente assetto idraulico. (Montana S.p.A.)

Con specifico riferimento agli impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA) (1.6.9 NTA), si propone di disapplicare il suddetto criterio localizzativo escludente (fascia di rispetto di 300 m -1.6.3 NTA), quando la discarica risulta ubicata in un'area classificabile con almeno tre criteri localizzativi preferenziali (1.6.8 -1.6.9 NTA). (Confindustria Cisambiente)

Si suggerisce di non imporre alcun limite spaziale alla possibilità di deroga conseguente alla valutazione sito-specifica e all'eventuale ottenimento di pareri favorevoli da parte degli Enti indicati (Risorse Future).

Criteri preferenziali

La società di ingegneria Montana SpA apprezza con favore il fatto che Regione Lombardia abbia introdotto uno specifico criterio preferenziale, valido per tutti gli impianti, che favorirebbe la localizzazione di impianti <<su aree da rigenerare e, in particolare, su aree dismesse, da bonificare, già bonificate o messe in sicurezza con fondi pubblici, (...), al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio>>.

Si sottolinea, infatti, come debba essere favorita l'autorizzazione di impianti che possano farsi carico di due obiettivi ambientali primari di interesse pubblico: la gestione in sicurezza dei rifiuti e il risanamento dei suoli. Si ritiene, tuttavia, necessario disciplinare l'applicazione dei "criteri preferenziali" in quanto non hanno oggi alcun peso significativo nei procedimenti valutativi. La conformità di un impianto, o di una discarica, a detti criteri preferenziali deve poter esercitare la propria azione positiva nell'ambito del procedimento valutativo, altrimenti è più serio eliminarli.

Per tale motivo si suggerisce di sostanziare la preferibilità (e la credibilità) di tale criterio, ad esempio, mediante l'inserimento dei volumi di rifiuti bonificati all'interno del calcolo del Fattore di Pressione. Se, infatti, i rifiuti interrati in discariche controllate e gestite a norma hanno impatti sostenibili, i materiali da bonificare sono, per propria natura, fonti di emissioni nell'ambiente. I metri cubi di materiale bonificato (rifiuti e/o terreni contaminati) potrebbero pertanto entrare come fattore negativo nel calcolo del Fv, in modalità differenti a seconda della propria natura.

Fasce di rispetto

È apprezzata la riduzione delle fasce di rispetto, che possono essere ridotte da 300 metri a 100 metri, a seguito di valutazioni sito-specifiche per Zone limitrofe alle aree coltivate a riso (art. 8 comma 7, L.r. 12/07) e Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07).

Si propone, però, di estendere la riduzione in deroga fino ad a 10m (Confindustria Cisambiente), ma anche fino a zero metri (Montana SpA) a seguito di valutazione sito-specifica, sulla base dei pareri non vincolanti dei Comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione, acquisiti dal proponente e trasmessi all'autorità competente.

Materiale da costruzione

Il tema del collocamento del surplus di materiale da costruzione risulta molto sentito. La D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile fa presente che in un contesto territoriale in cui le grandi infrastrutture vengono realizzate sempre più spesso in trincea/galleria, occorre valutare la possibilità di ampliare gli ambiti in cui poter trovare collocazione alle eccedenze di materiale, nonché di obbligare gli ambiti di cava/discarica soggetti a rinaturalizzazione e/o a ritombamento a dover accettare il materiale in esubero dei cantieri delle opere pubbliche. Ribadisce la mappatura regionale dei siti dove poter conferire materiale, con indicati i relativi quantitativi accettabili/necessari al fine di rendere più agevole tale attività.

Landfill mining

Anche la tecnica di *landfill mining* è stata oggetto di numerose osservazioni, molto differenti tra loro. Essa riguarda la rimozione dei rifiuti depositati in discarica ottenendo il recupero di materiali, di energia e di volume recuperabile nel sito. Prevede anche la realizzazione di un impianto *on site* di trattamento meccanico o l'invio delle frazioni separate a idoneo impianto di trattamento esterno.

Green Up ritiene che il criterio del calcolo del Fattore di Pressione non debba essere applicato in tutti quei casi in cui le attività - rendendo di fatto disponibili volumi, già esistenti, recuperati per nuovi fabbisogni di rifiuti - evitano drasticamente la necessità di avere a disposizione nuovi volumi di discarica in aree di nuova occupazione di suolo. Si propone, quindi, una modifica dell'art.20, c.8 al fine di consentire la possibilità di riutilizzare i volumi disponibili a seguito delle operazioni di *landfill mining* per la messa a dimora di rifiuti diversi da quelli recuperati, poiché, diversamente, l'applicazione del *landfill mining* trova pressoché impossibile applicazione pratica in tutte le discariche della Lombardia che, invece, potrebbero beneficiare di tale iniziativa.

Recupero di materia ed energia

Il principio di "...privilegiare il recupero di materia e di energia nel rispetto della gerarchia dei rifiuti" pare essere negato laddove si afferma che, in vigore di Piano non saranno concesse nuove autorizzazioni per gli impianti di trattamento, sia di Piano che non di Piano, che prevedano operazioni di recupero di energia dai RUR. Sia in ragione di una non piena autosufficienza del livello impiantistico regionale, specialmente per talune tipologie di RS, che delle tempistiche progettuali e realizzative di tali tipologie d'impianto, sarebbe preferibile non precludersi "ab origine" determinate possibilità, previste dalla gerarchia dei rifiuti, che potrebbero rivelarsi utili a far fronte a "vecchie" e nuove necessità. (CONFINDUSTRIA Lombardia)

Aree protette

Si chiede di valutare attentamente la possibilità offerta dall'art. 23 comma 1 di individuare obiettivi di bonifica ulteriormente restrittivi rispetto a quelli fissati dal Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 per i siti contaminati che ricadono in elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale. (Confindustria)

Discariche

Econord Ambiente evidenzia la scarsa disponibilità di discariche in cui conferire gli scarti dei trattamenti di recupero. Questo ha impatti sui costi di smaltimento, sulle emissioni in atmosfera e mette in difficoltà il tessuto industriale ed economico lombardo, nello specifico gli impianti che si occupano del recupero dei rifiuti.

Si suggerisce di agevolare/promuovere/programmare discariche "in conto proprio" per l'esclusiva gestione dei residui non recuperabili dello specifico processo produttivo; questi siti potrebbero altresì rivelarsi giacimenti di materiale da utilizzare e valorizzare nuovamente attraverso tecnologie innovative nel frattempo sviluppatasi (per attività di *land-fill mining* o similari).

Per alcune tipologie di rifiuti (es. "Rifiuti decadenti dagli impianti di incenerimento" o "scorie di acciaieria") nella Relazione di Piano si riporta che <<si può affermare che c'è buona copertura del fabbisogno teorico di

trattamento>>; tuttavia non si tiene in considerazione che gli impianti che effettuano attività di recupero menzionati nelle tabelle dalla Relazione (rif. Tab.11.65, 11.62; 11.90), producono materiali che vedono tra i principali destini proprio le discariche, per utilizzi quali materiali di copertura o per la formazione di strutture di servizio (piste e platee interne al corpo rifiuti, ecc.), per la formazione degli strati drenanti, ecc.

La riduzione delle discariche ipotizzata dal Programma ha perciò riflessi anche sulla disponibilità di sbocchi per i prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti degli impianti di incenerimento e delle attività di produzione dell'acciaio.

Si suggerisce, di rivedere la valutazione della copertura dei rispettivi fabbisogni nei diversi comparti sottraendo le quantità di rifiuti assorbite dall'esercizio delle discariche.

Programma fanghi

Il Comune di Monticelli Pavese ha concentrato le sue osservazioni sul Programma Fanghi, fornendo dettagliatissime indicazioni per: la correzione della Tabella 17.3 a pagina 602 - *Valori limite e concentrazioni caratterizzanti i fanghi di alta qualità ed i fanghi idonei avviati all'utilizzo in agricoltura*; il tema dell'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione di cui al §17.6.4 *Disponibilità di suoli agricoli*; il recepimento del D.L. 77/2021 art. 37bis nel §17.7.1.5 *Produzione di correttivi*; Mono-incenerimento eco-incenerimento - Recupero del fosforo (§17.7.1.5.1); i soggetti del processo decisionale nel §17.9 Obiettivi della pianificazione (pag. 637); l'adeguamento normativo di competenza regionale sulla gestione dei fanghi di depurazione limitando ulteriormente quelli ammissibili all'uso agronomico ed eliminando completamente la TabellaA4. I. nel §17.9 Obiettivi della pianificazione - Punto 1. *Criteri generali per i fanghi da destinare a uso agronomico* (pag. 638).

Il Centro di Ricerche Ecologiche (CRE) fa presente che la corrente normativa sull'utilizzo di fertilizzanti nelle aree agricole non prevede competenze in capo alla Regione e neppure potere di regolamentare e quindi di mappare e/o limitare tale attività. Inoltre, contesta il dato in merito all'esistenza di fanghi di alta qualità (come definiti dalla DGR 2031/14) pari al 37.9 %, ritenuti non disponibili sul mercato italiano.

Il Gruppo *Ricicla* segnala che non è chiaro il motivo dell'inserimento del cap. 17.6.6 che sembra erroneamente dichiarare che il recupero del fosforo dai fanghi è possibile solamente dopo l'incenerimento, laddove invece ne esistono altre possibilità di recupero.

A2A, in merito al destino dei fanghi di depurazione, condivide la posizione privilegiata concessa al mono incenerimento di rifiuti. Ritiene che il Piano dovrà garantire la possibilità di sviluppo di iniziative di combustione valorizzando anche gli *asset* esistenti sia in mono sia in co-combustione.

5.2 OSSERVAZIONI SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO CULTURALE E DELLA SALUTE UMANA

Nell'ambito delle complessive osservazioni ricevute, si riporta la sintesi inserita all'interno della relazione istruttoria relativa alle "osservazioni specifiche per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e della salute umana"; si tratta di una sintesi delle osservazioni ritenute più significative contenenti indicazioni, raccomandazioni e suggerimenti per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e della salute umana valutati positivamente dall'autorità competente.

5.2.1 Autorità con competenza ambientale

Ministero della Cultura

1. Si auspica che indici e criteri di qualità, relativi alla progettazione, gestione, recupero e salvaguardia del paesaggio siano applicati anche nelle aree al di fuori dei vincoli ministeriali.
2. Si segnala come nei capp. 6.2.5 e 9.2 mancano riferimenti del patrimonio archeologico; dovranno, invece, essere tenute in considerazione non solo le aree sottoposte a provvedimento di tutela ai sensi del Codice ma anche le aree interessate da ritrovamenti di interesse archeologico (anche tramite l'utilizzo della banca dati nazionale RAPTOR).
3. Si segnala che qualsiasi analisi di impatto sui beni archeologici non può prescindere anche dalla valutazione dal potenziale archeologico; si segnalano come aree ad elevato potenziale archeologico le seguenti: i nuclei di antica formazione, le cascate e i luoghi di culto storici, i tracciati viari e i percorsi storici, i terrazzi fluviali, gli agri centuriati, la fascia delle risorgive, le torbiere e le aree umide, l'area inframorenica gardesana.
4. Si ritiene che fra i criteri localizzativi e le valutazioni dei possibili impatti ambientali derivanti dalle attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti debba essere tenuta in considerazione anche la possibile alterazione del contesto territoriale in cui sono inseriti aree e parchi archeologici valorizzati e in caso di attività che prevedano alterazione del sottosuolo, il potenziale impatto distruttivo nei confronti di depositi e stratigrafia archeologica sepolta o di depositi paleontologici e nei confronti della percezione anche visiva degli stessi.
5. Si apprezza l'obiettivo di rimozione completa dell'amianto entro il 2027 e si rileva la ricaduta potenzialmente positiva dell'azione sulla qualità paesaggistica e sulla tutela del patrimonio monumentale. Si auspica una premialità per gli interventi di bonifica di edilizia storica che nel ripristino prevedano il reimpiego di materiali tradizionali.

Ministero della Transizione Ecologica

1. Il RA dovrebbe portare ad un ulteriore livello di approfondimento gli obiettivi di sostenibilità del PRGRB, mirando agli indirizzi di sostenibilità internazionali comunitari e nazionali più aggiornati.
2. I corridoi primari delle RER e le aree boscate dovrebbero essere considerati inidonei alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.
3. Il PRGR dovrebbe assumere a suoi obiettivi di sostenibilità il rispetto della RER e dei beni paesaggistici, indirizzando l'azione di bonifica prioritariamente su di essi e le aree ad essi limitrofe.
4. Il PRGR dovrebbe tenere conto del progetto per la rinaturazione dell'area del Po finanziato dal MiTE, considerando l'area interessata inidonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
5. Relativamente alla distanza tra discariche e coltivazioni di riso, si ritiene che le discariche dovrebbero essere ben più distanti dalle aree coltivate e che le risaie dovrebbero essere ancora più lontane in quanto oltremodo sensibili alla contaminazione derivante da percolato infiltrato nelle acque sotterranee.
6. Aggiungere nella mappa delle aree inidonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, oltre i gangli e gli elementi di primo e secondo livello della RER, tutti i corridoi primari ad alta e bassa antropizzazione, i varchi della rete ecologica, ed anche tutte le aree tutelate *ope legis*, con particolare riferimento ai corsi d'acqua anche minori, non qualificati come corridoi ecologici, compresi i canali e i navigli di rilevanza paesaggistica già inclusi nella tavola della RER del nuovo PTR del 2021.

7. Poiché le incidenze su siti Natura 2000 sono probabili, si raccomanda di redigere appositi studi di incidenza sito specifici, in accordo con quanto previsto dalle misure di conservazione e dai Piani di gestione delle aree Natura 2000 coinvolte e valutando l'adozione di soluzioni alternative di mitigazione e compensazione. Inoltre, andrebbe valutata l'insorgenza di eventuali impatti cumulativi, sulla base delle indicazioni delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU 303 del 28.12.2019) prevedendo, anche in tale caso, adeguate misure di mitigazione e di ripristino ambientale a seguito degli impatti diretti e indiretti prodotti, per come prospettato nello SdI.
8. Si ricorda che la realizzazione/modifica di una discarica non può imporsi con nessun Piano/Programma che non sia coerente con le norme vigenti e così pure le misure di mitigazione e compensazione, che dovranno essere dettate dal pertinente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione ed alla modifica della discarica.

ARPA Lombardia

Osservazioni sul R.A.

1. RA - Obiettivi di Sostenibilità Ambientale, Cap.4: è necessario inserire nella Strategia Regionale specifici indicatori che consentano la valutazione dell'andamento dei Rifiuti Speciali, magari con un focus particolare per i settori che non derivano dal trattamento dei Rifiuti Urbani e associando la provenienza interna o esterna alla Regione nonché i settori produttivi di destinazione (es. metalli ferrosi, fanghi).
2. Valutazione dei potenziali effetti ambientali del PRGR/PRB – ACQUE riguardo al destino della quota di fanghi potenzialmente utilizzabili in agricoltura (Rapporto Ambientale – Cap.5.2.4 Programma di gestione dei fanghi). In particolare, al Cap.9.2 fra le matrici ambientali potenzialmente impattate sono comprese le acque e fra le azioni da perseguire nel Piano è previsto anche l'incremento dell'utilizzo agronomico. Tale azione dà origine alla "Minimizzazione della produzione di scarti non recuperabili" cui si associa una valutazione di impatto positiva rispetto all'alternativa 0 (Tabella pag.159), senza peraltro inserire le acque superficiali fra gli "Indicatori di contesto ed effetto ambientale" (Cap.11.1.1.2) e considerare azioni per efficientare il controllo delle modalità di spandimento, che disattese portano all'infiltrazione degli inquinanti nelle falde ed al percolamento dei fanghi e liquami zootecnici nelle acque superficiali.
3. RA - AMBITO DI INFLUENZA DEL PROGRAMMA: ANALISI DI CONTESTO - QUALITA' DELL'ARIA, Cap. 6, si ribadiscono i seguenti punti: i) possibile impatto odorigeno legato agli impianti di trattamento rifiuti (trattamento frazione organica, ecc.); ii) minimizzazione possibilità di incendio di depositi temporanei di rifiuti; iii) ottimizzazione e corretta gestione del materiale differenziato raccolto (anche in relazione alla valutazione dell'eventuale impatto sulla qualità dell'aria dei trattamenti sviluppati in loco).
4. RA - AMBITO DI INFLUENZA DEL PROGRAMMA: ANALISI DI CONTESTO – ACQUE: manca un'analisi più approfondita degli aspetti quantitativi. Poiché le attività che trattano rifiuti e bonifiche sono da considerarsi potenzialmente impattanti sulla quantità delle acque sia sotterranee che superficiali e nell'eventualità che per la realizzazione di tali attività sia prevista la realizzazione o l'utilizzo di opere di derivazione di acqua da corpi idrici superficiali è necessario tener conto delle specifiche tecniche riportate nel Bilancio idrico regionale, che costituisce parte integrante del PTUA.
5. RA - AMBITO DI INFLUENZA DEL PROGRAMMA: ANALISI DI CONTESTO – SUOLO E SOTTOSUOLO: si propongono integrazioni al cap. 6.2.3.4 "Rischio idrogeologico e dissesti".

Indicazioni e suggerimenti per il R.A.

1. RA - AMBITO DI INFLUENZA DEL PROGRAMMA: ANALISI DI CONTESTO – INQUADRAMENTO CLIMATICO, Cap. 6: si ritiene opportuno che l'analisi meteorologica venga estesa ad un periodo più

ampio rispetto al biennio 2018-19; si suggerisce di tener conto nell'analisi degli ultimi 5 anni (sintesi meteorologiche effettuate da Arpa Lombardia: <https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Area-download.aspx>).

2. RA - AMBITO DI INFLUENZA DEL PROGRAMMA: ANALISI DI CONTESTO – BIODIVERSITÀ: occorre prestare particolare attenzione alla fase attuativa dei progetti di bonifica, che potrebbe determinare impatti negativi anche nell'intorno dei siti in cui sono previsti gli interventi, legati ad esempio alla gestione del cantiere e alla destinazione d'uso delle aree bonificate, inclusa la conseguente sistemazione ambientale. In particolare, la destinazione d'uso deve essere valutata in funzione delle caratteristiche ambientali del contesto territoriale in cui l'area si inserisce e deve essere compatibile con lo stesso. E' preferibile, come criterio generale, prevedere una destinazione a verde, tale destinazione deve necessariamente essere messa in atto per tutti i siti collocati in corrispondenza o in prossimità di aree ad elevato valore naturalistico (aree protette, siti della Rete Natura 2000, elementi delle reti ecologiche regionale, provinciale e locale), in modo da contribuire in maniera significativa alla tutela della biodiversità diffusa, delle connessioni ecologiche e dei valori naturalistici che tali aree ospitano.
3. VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI DEL PRGR/PRB - BIODIVERSITÀ: tra i possibili impatti generati dal PRB occorre considerare anche la tematica delle specie vegetali alloctone, in particolare di quelle invasive elencate nella DGR n. 2658 del 16 dicembre 2019 "Aggiornamento delle liste nere delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione"; si ritiene che occorra prevedere l'attuazione di specifici monitoraggi e la conseguente pianificazione di idonei interventi di contenimento o eradicazione delle specie alloctone censite.
4. BIODIVERSITÀ: tra i possibili impatti generati dal PRGR occorre prendere in considerazione anche il fatto che alcune tipologie di discariche di rifiuti possono attrarre individui di poche specie faunistiche opportuniste, con effetti negativi rispetto alla conservazione di altre specie faunistiche di interesse naturalistico e conservazionistico o comunque ecologicamente più sensibili. Occorre prevedere misure di mitigazione, ad esempio riducendo o eliminando la possibilità di accesso di questi animali alle discariche ed implementando una procedura di monitoraggio costante dell'avifauna e dei mammiferi spazzini.
5. RA - Contenuti del Programma Regionale dei Rifiuti e delle Bonifiche dei siti inquinati, Cap. 5.3: accanto al richiamo alle azioni di prevenzione, si propone di inserire anche un richiamo al tema del danno ambientale e delle connesse misure di riparazione, anch'esso di derivazione comunitaria, come ulteriore impulso per effettuare le azioni di bonifica. Si ritiene una tematica da rilevare anche nel PRB, in quanto anche se la competenza è del Ministero, le Agenzie regionali sono fortemente coinvolte su questa tematica nell'ambito della rete SNPA, garantendo supporto e fornendo dati.

Osservazioni sul PRGR

Si segnala che:

1. manca il dettaglio sulla potenzialità degli impianti che trattano/smaltiscono anche rifiuti provenienti da fuori regione. Non si comprende se siano necessari altri impianti e per quali tipologie di rifiuti;
2. manca azione di minimizzazione degli impatti localizzati sul territorio, attraverso il censimento della potenzialità impiantistica presente nel territorio e quantificazione della potenzialità massima necessaria ed autorizzabile al fine di soddisfare il fabbisogno regionale delle diverse tipologie di rifiuti, tenendo come obiettivi prioritari quello ambientale e di limitazione di consumo di suolo assunti quali obiettivi strategici dalla Regione Lombardia. Le previsioni di eventuali nuove necessità impiantistiche (che dai contenuti del Rapporto ambientale paiono non esserci anche riferendosi alle sole quantità trattate) devono essere approfondite anche in riferimento alla reale capacità

autorizzata ed impiantistica, infatti, un sovradimensionamento della capacità regionale finisce per attrarre sempre maggior flussi di rifiuti di provenienza extraregionale ed extranazionale che determinano ulteriori impatti aggiuntivi (traffico indotto con maggior distanze di percorrenza, impatto localizzato degli impianti, impatto indotto derivante dallo smaltimento in discarica dei rifiuti residuali non recuperabili).

3. *Appendice 1 - Indicazioni di buone prassi per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale*: si esprime perplessità sull'uso di specie alloctone in quanto, seppur spontanee o naturalizzate, potrebbero prevalere sulla componente autoctona e compromettere la riuscita dell'intervento di inserimento ambientale; se le specie esotiche vengono proposte al fine dell'arricchimento del suolo, si fa presente che tale obiettivo può essere raggiunto prevedendo un intervento preliminare di inerbimento.

Indicazioni e suggerimenti per il PRGR

1. Si suggerisce l'individuazione di misure correttive finalizzate a garantire l'adozione di politiche efficaci di minimizzazione della produzione di imballaggi.
2. Si ritiene necessario prevedere espressamente la preclusione del consumo di suolo di nuove aree agricole o inserite nella rete verde regionale e provinciale del PTR e PTCP, indirizzando quindi gli eventuali interventi necessari a garantire il soddisfacimento delle esigenze programmatiche su superfici urbanizzate ed aree della rigenerazione compatibili con la destinazione di tali impianti coerentemente alla DCR n° XI/411 del 19/12/2018 relativa ai criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo ai sensi della L.r. 31/2014.
4. Nelle NTA del PRGR risulta essere stato eliminato il capitolo 14.7/1,2,3,4,5,6,7,8 che introduceva le modalità per l'individuazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale collegate alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento o smaltimento rifiuti. In assenza di tali norme si evidenzia che mancano importanti riferimenti di tutela e salvaguardia ambientale nella valutazione ed individuazione di prescrizioni all'interno dei procedimenti di valutazione ambientale. Si ritiene importante reintrodurre tali norme o quantomeno prevedere che nelle NTA vengano inserite indicazioni in merito alle mitigazioni e compensazioni da progettare per i nuovi impianti comportanti consumo di suolo, prevedendo in sede di svolgimento dei procedimenti di valutazione ambientale, adeguate misure di mitigazione e compensazione attraverso il conferimento di aree almeno con analogo valore biologico rispetto a quelle sottratte, secondo i criteri tecnici previsti nel capitolo 14.7 e relativi alle "Linee guida di valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale" approvate con deliberazione della Giunta regionale n.3838 del 20 dicembre 2006 e con i criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale di cui D.d.g. n° 4517 del 7 maggio 2007 che costituiscono un valido riferimento tecnico al riguardo della quantificazione e modalità di progettazione delle opere di mitigazione e compensazione.
3. Si chiede di inserire come criterio escludente non solo i corridoi regionali primari della RER ma la RER nel suo complesso (ovvero tutti gli elementi di primo livello e di secondo livello), oltre alle reti ecologiche a scala provinciale (in genere definite all'interno dei PTCP) e a scala locale (definite all'interno dei PGT).
5. Si richiede di inserire nelle NTA un rimando all'Appendice che riporta indicazioni e buone prassi per l'individuazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale; si segnala inoltre che alcune delle indicazioni restituite dalla suddetta appendice risultano meritevoli di una migliore definizione.

ATS Brianza

1. Cap. 1.6.7 "Tutela della Popolazione" dell'Allegato I alle NTA del PRGR: dall'esame del paragrafo emerge la previsione di distanze minime da rispettare solo in fase di verifica di compatibilità per la localizzazione dei nuovi impianti di trattamento dei rifiuti o per la modifica degli esistenti, al fine di garantire la tutela della popolazione/insediamenti sensibili che successivamente verranno ad insediarsi nelle vicinanze dei suddetti impianti, si ritiene che le suddette distanze debbano essere rispettate ugualmente anche per la fattispecie in cui è prevista la realizzazione di future abitazioni/insediamenti sensibili nelle vicinanze dei suddetti impianti a seguito di eventuali nuove previsioni urbanistiche.
2. "*Distanza minima dagli ambiti residenziali*": Si chiede di ridefinire la distanza per quanto concerne gli "Impianti per il trattamento dei rifiuti di cui a codice EER 170302 con produzione di miscele bituminose a caldo (RS e R12)" viste le caratteristiche delle emissioni di tali impianti, le quali presentano una forte componente odorigena in aggiunta alla componente chimica (ancorché non trascurabile, ma non immediatamente percepibile dalla popolazione) le quali costituiscono fonte di molestia odorigena per la popolazione. Infatti, è ben noto che attualmente la maggior parte degli impianti esistenti sul territorio, presenta situazioni conflittuali con la popolazione, anche se gli impianti sono collocati ad alcune centinaia di metri dagli edifici residenziali. Pertanto, al fine di garantire maggior tutela della popolazione dalle molestie olfattive, si chiede che tale distanza minima di 100 m, la quale è da ritenersi del tutto esigua, venga incrementata al pari della distanza minima prevista per le "discariche rifiuti non pericolosi putrescibili" ossia di 500 m (ancorché da supportare comunque da uno studio di approfondimento del disturbo olfattivo indotto sul territorio).
3. "*Distanza minimo dalle funzioni sensibili*": per quanto concerne gli "Impianti per il trattamento dei rifiuti di cui a codice EER 170302 con produzione di miscele bituminose o caldo RS e R12" stante la maggiore suscettibilità al fenomeno della molestia olfattiva da parte della popolazione sensibile, si chiede di incrementare il valore 100 m al pari della distanza minima prevista per le "discariche rifiuti non pericolosi putrescibili" ossia di 1000 m.
4. Cap.1.6.9 "*Criteri focalizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA)*" - "*Distanza da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del tessuto urbano consolidato*": per quanto concerne tali impianti per la definizione del "criterio localizzativo preferenziale", si ritiene che il valore di 100 m della distanza del sito da fabbricati residenziali sia troppo esiguo, pertanto si chiede che tale valore sia portato a 500 m in analogia con le distanze previste per le discariche di cui al punto 1.6.7 dell'Allegato I alle NTA del PRGR.
5. "*Distanza minima dagli ambiti residenziali*": si suggerisce di incrementare la distanza minimo da impianti quali: "Discariche di inerti (Tab.1 DM 27/09/11)" dai 50 m previsti, ad almeno 100m ritenendo tale misura più tutelante per la popolazione dalle ricadute delle emissioni di polveri, essendo le medesime di difficile controllo poiché l'attività lavorativa non è di tipo puntuale.

ATS Pavia

1. In relazione ai fabbisogni di trattamento, si suggerisce di prevedere entro l'orizzonte temporale del 2025 la realizzazione di impianti di inertizzazione e solo in secondo ordine la realizzazione di nuove volumetrie di abbancamento sul territorio regionale.
2. Tab. in 15.6.9 "*Distanza di 100 metri da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del contesto urbano consolidato*":
 - a) non si ritiene opportuno discriminare tra destinazioni d'uso residenziali che risulterebbero oggetto di tutela e destinazioni di altro tipo (es. commerciali, produttive, ecc.) che non vengono considerate, in ragione della necessità di tutelare qualsiasi individuo potenzialmente esposto a fibre

di amianto;

b) non si ritiene adeguato il rispetto della distanza di 100 metri da edifici atteso che l'ubicazione degli impianti debba essere individuata mediante modelli di ricaduta al suolo delle polveri (fibre) eventualmente disperse in atmosfera rispetto ai potenziali ricettori contermini. Nel caso in cui si voglia optare comunque per il solo criterio geometrico, sulla base dell'esperienza maturata, si consiglia di non prevedere una distanza inferiore a 1000 metri.

5.2.2 Parchi regionali

Parco Agricolo Sud Milano

Si ritiene che i territori del *Parco Agricolo Sud Milano*, proprio per la loro preminente destinazione agricola, rientrino complessivamente tra i "criteri escludenti" definiti al paragrafo 1.6.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.R. – "Destinazione urbanistica" – "Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi". Il criterio richiamato, tuttavia, non si applica alle discariche e agli impianti connessi, agli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, agli impianti di trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura e alla produzione di fertilizzanti.

Indicazioni

1. Per le aree agricole parte del sistema delle aree regionali protette, ai sensi dell'art. 142, lettera f) del d.lgs. 42/2004, il criterio escludente deve essere applicato anche alle discariche, al fine di escludere la localizzazione di impianti ad elevato impatto ambientale in aree di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole, al mantenimento dell'equilibrio ecologico dell'area metropolitana e della fruizione sociale del Parco regionale.
2. paragrafo 1.6.5 delle Norme Tecniche di Attuazione recante i "Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia": si richiede di integrare la sezione riferita al "Sistema delle aree regionali protette" prevedendo specifiche misure mitigative, in sede di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di rifiuti già esistenti, finalizzate a migliorarne l'inserimento ambientale, contribuendo, con l'inserimento di fasce di vegetazione arboreo-arbustiva autoctona, a ridurre l'impatto paesaggistico delle strutture rispetto al contesto.
3. in relazione ai criteri escludenti, con riferimento alle "categorie agricole", si richiede di integrare le "marcite e i prati marcitori" tutelati (art. 44, NTA P.T.C.) dal P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano per il loro valore di testimonianza della storia, del paesaggio agrario e per la loro importanza sotto il profilo naturalistico.
4. Con riferimento ai "Beni culturali di cui agli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. 42/2004" e ai "Beni paesaggistici individui e d'insieme, di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/2004", si richiede di prevedere l'inserimento di una fascia di rispetto, di adeguata consistenza, finalizzata a garantire la tutela, non solo dell'elemento puntuale in sé, ma anche del suo contesto paesaggistico di appartenenza.

Parco Lombardo della Valle del Ticino

1. si chiede che sia prevista nel Piano, una migliore armonizzazione delle norme relative ai criteri di localizzazione degli impianti, anche rispetto agli strumenti di pianificazione dei parchi. In particolare, riguardo al punto 1.1. (competenze) delle N.T.A si richiede, laddove si cita testualmente "le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale" l'inserimento di una disposizione di coordinamento delle procedure con i Piani Territoriali di Coordinamento delle Aree

Protette. I Piani territoriali di coordinamento dei Parchi siano citati anche nell'elenco di cui al paragrafo 1.4 (pag. 18 delle NTA).

2. si ritiene opportuno integrare come criterio escludente (tab. 1.6.2), tra i beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 c.1 del Dlgs 42/2004 anche la lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (nel Piano inserita solo come criterio penalizzante).
3. sia valutata, in territorio di Parco Regionale, l'opportunità di estendere il criterio escludente anche per agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti, ricadenti in aree agricole strategiche ex-art. 59 L.r. 12/2005.
4. sia regolamentata in termini di pianificazione la disciplina dello smaltimento dei fanghi da depurazione in agricoltura, in relazione alle sensibilità agroambientali dell'area protetta ed alla sostenibilità dei territori già gravati dalla presenza di altre forme di smaltimento di tali rifiuti: si consiglia di prevedere l'individuazione di aree non idonee al riutilizzo agronomico dei rifiuti, condizione questa non considerata, in termini appunto di pianificazione, dalle norme vigenti in materia.
5. sia incentivato il ricorso a tecnologia innovativa a basso impatto improntata sul fito risanamento e l'utilizzo di bioindicatori di monitoraggio, associato al recupero naturalistico di aree degradate e contaminate.

5.2.3 Parchi locali di interesse sovracomunale

Parco dei Mughetti

1. art. 1.6.2 - In tabella, alla riga contenente "Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale (D.G.R.10962/2009)" si chiedono le seguenti modifiche:
 - nella prima colonna aggiungere **Parchi Locali d'Interesse Sovracomunale (PLIS), Parchi Regionali, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale;**
 - nella seconda colonna, al primo periodo aggiungere <<**e alle aree per le quali il Piano delle attività estrattive (ex Piano Cave) dovesse prevedere un recupero ambientale di tipo agricolo o naturalistico**>>;
 - nella seconda colonna eliminare l'ultimo periodo: <<**Non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti o alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo**>>;
2. art. 1.6.3: Nella tabella dei criteri escludenti si chiede di aggiungere i seguenti elementi per la Tutela dell'ambiente naturale:
 - **Parchi Regionali, Parchi naturali, Riserve naturali, Monumenti naturali, Parchi Locali d'Interesse Sovracomunale (PLIS) e siti della Rete Natura 2000;**
 - **Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale;**
3. art. 1.6.4.: Nella tabella dei criteri escludenti si chiede di aggiungere i seguenti elementi:
<<**i) Parchi Regionali, Parchi naturali, Riserve naturali, Monumenti naturali, Parchi Locali d'Interesse Sovracomunale (PLIS) e siti della Rete Natura 2000; ii) Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale.**>>

5.2.4 Consorzi di bonifica

Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

1. si ritiene opportuno considerare tra gli strumenti di pianificazione, normativa e vincolistica, anche i Piani comprensoriali di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale vigenti sui comprensori consortili che, si ricorda, sono sovraordinati rispetto ai PGT comunali;
2. tabella 15.6.2 *“Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia”*: in relazione al fatto che i canali demaniali relativi al Reticolo Principale e al Reticolo Minore sono inclusi nella Tab. 15.6.2, si chiede di valutare l’inserimento anche dei canali demaniali appartenenti al Reticolo di bonifica (RIB).
3. tra le Azioni compensative previste sempre nella tabella 15.6.5 vengono previste le piantumazioni per la realizzazione di aree boscate o fasce tampone lungo i corsi d’acqua. Relativamente ai canali consortili (RIB) si rammenta la necessità del rispetto del R.R. n. 3/2010.

5.2.5 Province

Provincia di Bergamo

1. *Criteri escludenti/penalizzanti*: si segnala una possibile incoerenza tra la tab. 14.6.2 (voce categorie agricole) e la tab. 14.6.5 (voce ambiti agricoli). In particolare, si segnala che le categorie declinate nella tabella n. 14.6.2 possono essere riconosciute come di “particolare rilevanza dell’attività agricola”, per cui sembra incoerente l’inclusione degli AAS tra i criteri penalizzanti anziché escludenti.
2. *Interventi di compensazione/mitigazione*: si ritiene potrebbe essere aggiunto un riferimento a forme di perequazione/compensazione di scala territoriale eventualmente contenute in strumenti di maggior dettaglio (es. PTCP, PLIS, etc.) che potrebbero aiutare gli operatori nella scelta degli interventi più opportuni.

Provincia di Como

1. Tab. 2 Criteri escludenti per i nuovi impianti o modifica degli esistenti: in relazione all’inserimento dei “corridoi regionali primari della rete ecologica regionale” nei criteri escludenti, si chiede di non limitare tale applicazione alle sole aree a destinazione “agricola” ma di estenderla a tutte le aree con destinazioni urbanistiche dei PGT riconducibili ad ambiti naturali e/o seminaturali allo scopo di preservare nella sua integrità l’importante funzionamento di connessione rappresentato da tali aree.
2. Tab. 5 Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e modifiche esistenti: in relazione ai criteri delle “aree prossime ai Siti Natura 2000 d.g.r. n.14106 del 2003”: si chiede di inserire anche la d.g.r. n. 4488 del 29 marzo 2021 quale riferimento normativo per le procedure di valutazione incidenza.

Provincia di Cremona

1. *Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia*: per tali impianti di gestione rifiuti non esclusi nei Corridoi, si ritiene opportuna la previsione, in tutti i casi e non solo in quelli che allo stato attuale sarebbero soggetti a penalizzazione, di adeguate forme di mitigazione/compensazione;
2. *Criteri penalizzanti uso del suolo*:
 - nella colonna “Mitigazioni /Compensazioni” è opportuno che sia specificato che, in ogni caso, il bosco trasformato dovrà essere compensato con interventi di imboscamento a carico dei richiedenti, eseguiti su una superficie non inferiore a quella del bosco esistente prima della trasformazione.

- Si ritiene che la presenza del bosco dovesse ricadere fra i criteri escludenti. Si suggerisce quindi di modificare la colonna "Oggetto" aggiungendo la frase "superfici che rientrano nella definizione di bosco stabilita dal D.lgs. 34/2018 e, dove non in contrasto, dalla L.r. 31/2008.";
- 3. *Criteri penalizzanti – Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale* (art. 17, L.R. n. 26/1993). Devono essere introdotte forme di mitigazione/compensazione, almeno nel caso di coinvolgimento delle "Oasi di protezione" faunistica.
- 4. *Criteri penalizzanti – Tutela dell'ambiente naturale*
 - Rispetto al tema delle "Aree prioritarie per la biodiversità", si rileva che eventuali sovrapposizioni fra di esse e gli impianti di trattamento/gestione rifiuti non sono state inserite fra i criteri penalizzanti e si suggerisce che questa opzione venga valutata per apportare eventuali integrazioni dei criteri.
 - Non si condivide che la nuova formulazione depenni gli elementi di secondo livello dalle aree che comportano penalizzazione, introducendo quindi una innovazione che appare peggiorativa rispetto alle misure di tutela sinora garantite dal P.R.G.R.; appare inopportuno urbanizzare queste porzioni della RER senza adeguate compensazioni della connettività ecologica territoriale.
- 5. *Criteri penalizzanti – Aree prossime ai Siti Natura 2000* Dgr n. 7/14106/03 (allegati C e D): si segnala che l'"Oggetto" inserito nell'Aggiornamento è riferito ad una normativa (DGR 14106/2002) che ha cessato la propria efficacia con la pubblicazione della DGR 4488/2021.
- 6. *un impianto all'interno della RER*: si ritiene che lo Studio avrebbe potuto esprimere specifiche valutazioni in merito all'eventualità del verificarsi di impatti derivanti dal mantenimento nel tempo di tale attività in quello specifico contesto; avrebbe potuto dedicare al caso specifiche attenzioni (ad es., stabilire apposite misure di monitoraggio, prevedere azioni mitigative, ecc.).
- 7. Si propone di stabilire che, in caso l'applicazione della Valutazione di incidenza non consenta di escludere il verificarsi di incidenze negative determinate dalla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti in prossimità di un sito "Natura 2000", siano da realizzare preferibilmente, anche a titolo precauzionale, <<Interventi mitigativi di natura ambientale realizzati in prossimità dell'area, o su un'area alternativa appartenenti alle reti ecologiche, purché di pari estensione a quella sacrificata per la realizzazione dell'impianto>>.

Provincia di Monza e Brianza

1. Considerato il rafforzamento dei criteri localizzativi riferiti alla RER e alle aree agricole, tra le aree della RER in cui applicare il criterio escludente si propone di comprendere anche gli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS) dei PTCP (non solo aree agricole da PGT o da PTC dei parchi) e le porzioni di Rete Verde comprese nel Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica (CTRV, Tav. 6a, art. 32 delle Norme del PTCP MB).
2. Verificata la logica preferenziale per le localizzazioni "collocazione in ambiti già interessati da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse nel PRG/PGT", si ritiene che il ricorso alle aree dismesse e degradate da rigenerare debba essere attentamente valutato in ragione delle caratteristiche territoriali, delle sensibilità e delle interferenze ambientali e, non ultimo, del livello di accessibilità.
3. Si ritengono utili le seguenti modifiche apportate dal PRGR:
 - rispetto alle distanze dalle aree residenziali, l'introduzione di un'analisi degli effetti generati dai nuovi impianti in luogo del solo criterio riferito alla distanza geometrica;
 - per i Siti Natura 2000 l'eliminazione del buffer stabilito in modo aprioristico a favore di un'analisi del contesto ambientale e territoriale nel quale l'impianto andrà a collocarsi.

Città Metropolitana di Milano

Considerare la re immissione in falda come ipotesi eccezionale, da valutare attentamente e solo nel caso in cui non siano disponibili altri recettori in quanto costituisce deroga al generico divieto di scarico diretto in acque sotterranee/sottosuolo (art. 104 c. 1 del d.lgs. 152/06).

5.2.6 Comuni

Comune di Bovezzo

Aggiornare il Rapporto Ambientale, prevedendo riferimenti anche alle casistiche delle discariche di cui all'art. 17 ter della L. 26/03, estendendo alle stesse le indicazioni riferite alle sole bonifiche e, segnatamente, al cap. 3.3.2. del PRB.

Comune di Calcinato

Al fine di verificare lo stato di attuazione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il monitoraggio del Piano sia basato su un quadro conoscitivo analitico, univoco e quantitativo del comparto sovralocale e locale, condiviso ai vari livelli istituzionali e di garantire, attraverso l'impiego di sistemi digitali, il coinvolgimento e la partecipazione diretta degli stakeholder.

Comune di Casorezzo e Parco del Roccolo

Appendice 1– CRITERI LOCALIZZATIVI delle NTA

1. al §1.6.2 delle NTA PRGR "*Criteria escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia*", nella tabella, alla riga contenente <<Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale (D.G.R. 10962/2009)>> si chiedono le seguenti modifiche:
 - nella prima colonna aggiungere: <<**Parchi Locali d'Interesse Sovracomunale (PLIS), Parchi Regionali, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale**>>;
 - nella seconda colonna, al primo periodo aggiungere: <<**e alle aree del Piano delle attività estrattive (ex Piano Cave) che prevedono un recupero ambientale di tipo agricolo o naturalistico**>>;
 - nella seconda colonna eliminare l'ultimo periodo: <<**Non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti o alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo**>>.
2. al §1.6.3 delle NTA PRGR "*Criteria escludenti per le sole discariche e per la modifica degli impianti a discarica esistenti*" (operazioni: D1, D5), nella tabella dei criteri escludenti si chiede di aggiungere i seguenti elementi per la tutela dell'ambiente naturale:
 - <<**Parchi Regionali, Parchi naturali, Riserve naturali, Monumenti naturali, Parchi Locali d'Interesse sovracomunale (PLIS) e siti della Rete Natura 2000;**
 - **Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale.**>>
3. al §. 1.6.4 "*Criteria escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti*"; si chiede di aggiungere: <<**Parchi Regionali, Parchi naturali, Riserve naturali, Monumenti naturali, Parchi Locali d'Interesse Sovracomunale (PLIS) e siti della Rete Natura 2000; Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale**>>.

Comune di Leno

1. Preservare dalla collocazione di nuovi impianti di qualsiasi genere le aree agricole individuate dai PGT comunali oltre alle aree agricole strategiche (che vengono individuate dai PTCP);
2. Perseguire una distribuzione degli impianti il più possibile uniforme nelle diverse province e nei diversi Comuni introducendo, a cascata, un concetto di "Autosufficienza provinciale", preservando e tutelando in particolare i territori più vulnerabili dal punto di vista ambientale.

Comune di Monticelli Pavese

Nel Programma Fanghi, al capitolo 17.11 *Conclusioni* (pag. 644), la parte iniziale delle conclusioni portano a pensare che l'unico problema determinato dall'uso agronomico dei fanghi di depurazione sia rappresentato dalle molestie olfattive, non facendo alcun cenno alle criticità (citate nei capitoli precedenti) dovute all'arretratezza normativa che non tiene conto di tutte le sostanze inquinanti presenti (o potenzialmente presenti) in grado di produrre effetti negativi sulle matrici ambientali e di conseguenza sull'uomo. Si chiede che tutte le criticità vengano esposte nelle conclusioni.

ANCI Lombardia

1. Relativamente alla riduzione della produzione dei rifiuti, si suggerisce di destinare risorse economiche verso settori generatori di rifiuti quali gli imballaggi (sperimentazioni che comportino il riutilizzo degli imballaggi).
2. *Fanghi di depurazione* – Si ritiene che le dotazioni impiantistiche previste a breve termine per l'incenerimento dei fanghi siano insufficienti all'effettivo fabbisogno e sia quindi opportuno prevedere il potenziamento della capacità di trattamento industriale dei fanghi di depurazione, poiché lo smaltimento in agricoltura tende a sovrapporsi con l'impiego di reflui zootecnici generando condizioni di sovraccarico, soprattutto nelle aree vulnerabili alle problematiche dei nitrati, e a causare problematiche di molestie olfattive a danno dei cittadini.
3. *Rimozione dell'amianto* - Si ravvedono criticità nell'individuazione di siti potenzialmente idonei ad ospitare l'asbesto rimosso, anche alla luce dei criteri per la localizzazione degli impianti che tenderebbero a riproporre le discariche per l'amianto in territori già martoriati dalla presenza di altre infrastrutture ad elevato impatto ambientale.
4. *Landfill mining* - Riguardo all'introduzione nel Programma del concetto di discarica-miniera, si ricorda che i territori che hanno ospitato discariche in passato hanno già subito un pesante danno ambientale e non è quindi opportuno interrompere un processo di recupero ambientale che faticosamente sta restituendo quelle zone alla normalità. Si ritiene che lo sfruttamento di vecchie discariche per il recupero di materiali possa avvenire solo previo parere favorevole vincolante dei Comuni interessati e comunque evitando di danneggiare le opere di recupero ambientale già realizzate.

5.2.7 Regioni e province autonome confinanti

Regione Piemonte

Per i siti contaminati presenti entro 1 Km di distanza dal confine regionale piemontese, si auspica una condivisione delle attività di bonifica che venissero attivate anche con le province limitrofe.

Provincia Autonoma di Trento

Riguardo alla revisione dei criteri localizzativi per eventuali nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, si invita a verificare gli eventuali impatti sul territorio trentino qualora in fase attuativa fossero localizzati o ampliati impianti in prossimità dei confini provinciali o con potenziali ricadute, anche indirette, su lunghe distanze. |

5.2.8 Associazioni ambientaliste

Legambiente

1. Coerentemente con gli scenari e le gerarchie inquadrate a livello europeo, si richiede di massimizzare la priorità al recupero di materia rispetto a quello energetico, e per questo definire in modo separato gli obiettivi di recupero di materia ed energia.
2. Nei comuni con forte frequentazione di turisti giornalieri dovrebbero essere favorite campagne informative per educare la popolazione a riportare a casa i rifiuti e differenziarli correttamente. Nelle aree ad alta frequentazione pedonale andrebbero favoriti dispositivi di raccolta appositamente studiati per la

separazione dei rifiuti facilmente riciclabili ed hanno alto valore (bottiglie in PET, lattine in alluminio e vetro).

5.2.9 Università

Gruppo Ricicla

Con riferimento al Programma Fanghi segnala che il cap. 17.7.1.2 "Spandimento su suolo agricolo" appare contraddittorio con il cap. 17.6.1 per quanto concerne la definizione di "fanghi idonei" e "fanghi non idonei"; sarebbero utili approcci alla misura dell'eventuale tossicità/ecotossicità.

5.2.10 Società di gestione dei rifiuti

A2A

Si fa presente che nel Piano è presente un'appendice "Appendice 1 – Indicazioni di buone prassi per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale", riportata a pag 578 del PRGR Relazione di piano, mentre sarebbe opportuno che fosse presente nelle NTA.

Si suggerisce di inserire nelle NTA, delle "Linee di indirizzo per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale".

5.2.11 Aziende per servizi ambientali

Green Evolution (Consulenza ambientale Brescia, Milano, Bergamo)

1. NTA - Pag. 6 - proposta di modifica: <<**progressivo ulteriore miglioramento delle modalità di gestione dei rifiuti speciali prevedendo la contrazione dello smaltimento in discarica a favore del recupero di materia e del recupero energetico per i rifiuti compatibili, nonché favorendo la realizzazione di impianti di recupero e, in via residuale, di smaltimento, a Km0, di filiera corta o dotati di connessione diretta alla rete ferroviaria.**>> Il PRGR potrebbe introdurre le modifiche proposte al fine di favorire la realizzazione di impianti di filiera corta e diminuire gli impatti legati ai trasporti.

2. NTA -Pag. 19 - Proposta di modifica: <<**impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale. Nel perimetro esistente di impianti dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la gestione dei rifiuti di propria produzione**>>. L'introduzione del criterio consentirebbe alle Società maggiormente strutturate e con massimo livello di tutela sotto il profilo ambientale di procedere al recupero dei propri scarti di produzione.

6. NTA -Pag. 34 - Proposta di modifica: <<[...] **Funzioni sensibili: micronidi, asili nido, centri prima infanzia, strutture scolastiche, strutture sanitarie e strutture di riabilitazione extra ospedaliera con degenza, Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA), Comunità alloggio Socio Sanitarie per disabili (CSS) e Residenze Sanitarie Assistenziali per disabili (RSD), stabilimenti per la produzione alimentare ad uso umano, già previste nel P.R.G./P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto [...]**>>. La proposta è finalizzata a rendere il criterio proposto maggiormente conservativo e, alla stregua di quanto viene previsto per le zone con vocazione agricola, vitivinicola, etc., di assicurare un elevato grado di tutela verso la produzione di alimenti per l'uomo.

5.3 CONTRIBUTI DEL NUCLEO TECNICO VAS

Nell'ambito delle complessive osservazioni ricevute dal nucleo tecnico VAS, si riporta la sintesi inserita all'interno della relazione istruttoria dei contributi ritenuti significativi per un miglioramento del PRGR-PRB sotto il profilo ambientale.

DG Ambiente e Clima di Regione Lombardia

1. Per quanto riguarda gli indicatori, sarebbe opportuno, ove possibile, scindere l'indicatore AT.15 "Recupero di materia ed energia" evidenziando separatamente il recupero di materia e quello di energia.
2. In merito al paragrafo 10.5.5 si segnala che, il progetto INTERREG Europe CircE in corso, approfondisce specificamente il settore tessile; potrà quindi fornire utili spunti per una ulteriore definizione dello scenario di dettaglio del settore, nonché per supportare le azioni individuate.
3. In merito al paragrafo 12.4.1 relativo al Portale delle buone pratiche, si valuti l'opportunità di inserire una sezione dedicata ai "metodi" utilizzabili per supportare politiche di prevenzione, in cui potrebbero trovare spazio, in modo anche incrementale nel tempo, sistemi di supporto alle decisioni, tecniche di analisi delle filiere, specifici impieghi di *life cycle based tools*, anche proposti in forma di esempi e buone pratiche.
4. Nella parte introduttiva del capitolo 14 "Strumenti e azioni" potrebbero trovare spazio:
 - un paragrafo o un capoverso nel quale vengano indicati alcuni metodi di riferimento che, per loro natura, possono garantire risultati di valore nell'orientare le azioni e nell'individuare obiettivi di dettaglio da perseguire, coerenti con gli obiettivi generali del Programma. A titolo di esempio e ai fini della chiarezza: <<Regione Lombardia stimola, valorizza e promuove l'utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni, metodi di analisi delle filiere, LC based tools come validi strumenti per supportare l'attuazione di azioni coerenti con gli obiettivi del Programma>>.
 - un passaggio che espliciti l'opportunità di arricchire e perfezionare le azioni presentate anche sulla base dei risultati di progetti europei in corso, in cui è coinvolta Regione Lombardia, in tal modo accreditando e contemplando i risultati dei progetti come possibili riferimenti utili, se coerenti con gli obiettivi del Programma.

D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia

1. RA – ANALISI DI CONTESTO, SUOLO: Nel Rapporto Ambientale il consumo di suolo (che si sa essere prevalentemente agricolo) viene considerato solo dal punto di vista urbanistico con il riferimento al PTR (l.r. 31/2014), mentre non si dice nulla a proposito della perdita di superfici agricole sia in riferimento alle funzioni economiche produttive, sia in riferimento alle funzioni ambientali (permeabilità, fertilità, stoccaggio di carbonio, etc.) delle stesse.
2. Integrare il Rapporto Ambientale nelle parti relative al consumo di suolo, tenendo conto della presenza di aree agricole, con particolare attenzione alle aree agricole di interesse strategico.

DG Welfare di Regione Lombardia

Nel Rapporto ambientale inserire il Piano Regionale della Prevenzione tra i Piani da considerare per valutare la coerenza. Pertanto, si chiede di fare le seguenti puntuali integrazioni a pag. 27 del RA:

- Aggiungere all'ultimo punto dell'elenco dei piani: "Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025"
- Aggiungere un nuovo paragrafo 7.2.1.14 come segue:

<<7.2.1.14 Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025-DCR 2395/2022

La proposta di Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 (PRP), previa valutazione positiva da parte del Ministero della Salute, è stata approvata dalla Giunta con DGR XI/5389 del 18.10.2021. L'assunzione del PRP da parte del Consiglio regionale è avvenuta con DCR 2395/2022.

Il PRP comprende diversi programmi predefiniti dal Piano Nazionale della Prevenzione. Il Programma predefinito 9 (PP9) è dedicato ad Ambiente Clima e Salute.

Il PP9 in linea con gli orientamenti europei e internazionali, e tenendo conto delle politiche di riduzione degli impatti ambientali, nonché dei nuovi LEA e in continuità con il PRP 2014-2019 propone una strategia regionale intersettoriale ed integrata finalizzata a realizzare sinergie tra i servizi sanitari e ambientali in un'ottica di approccio One Health, con l'obiettivo di ridurre gli effetti negativi sulla salute e il benessere delle persone e degli animali correlati all'impatto ambientale. Il programma è volto ad incrementare la capacità di lettura e di intervento sistemico sul territorio delle Amministrazioni e degli Enti Locali, integrando le informazioni ambientali con quelle per la tutela della salute dei cittadini. Il programma interviene, inoltre, nel supportare l'azione del sistema sanitario in coordinamento con i servizi ambientali e di protezione civile nei confronti dei rischi per la salute associati ai cambiamenti climatici e agli eventi estremi e alle catastrofi naturali.

Il PP9 oltre a perseguire obiettivi trasversali in tema di intersettorialità, formazione, comunicazione ed equità, si compone di un ampio numero di obiettivi specifici a cui corrispondono le seguenti azioni:

- la realizzazione di una rete regionale integrata ambiente e salute, per facilitare l'integrazione e la sinergia tra i servizi sanitari e ambientali nonché adottare interventi condivisi per la prevenzione e riduzione delle esposizioni ambientali e antropiche dannose per la salute*
- la formalizzazione di un documento regionale di indirizzi e criteri per l'applicazione della valutazione componente salute pubblica in procedimenti ambientali e in piani e programmi regionali*
- la programmazione e realizzazione interventi di controllo in materia di sicurezza chimica trasversale agli ambienti di vita e di lavoro, e su prodotti immessi sul mercato:*
- la formalizzazione del piano d'azione regionale amianto, ottimizzando l'attività dei COR al fine di censire le esposizioni ad amianto pregresse della popolazione e migliorare la sorveglianza epidemiologica sull'andamento delle esposizioni all'amianto, migliorare il coordinamento trasversale delle attività sia a livello regionale (DG Ambiente e Clima) che tra diverse ATS e ASST-UOOML*
- la predisposizione, adozione e diffusione di buone pratiche igienico-sanitarie in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione, ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici*
- il supporto ad interventi intersettoriali di urban health, attraverso indirizzi regionali per la partecipazione a tavoli tecnici interistituzionali regionali e locali e l'espressione di pareri integrati.>>*

6 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs 152/06, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, il Programma è stato adeguato a seguito delle risultanze emerse dalle indicazioni del Parere Motivato e dalle osservazioni pervenute.

Nell'ambito dei lavori per la revisione del Programma, sono state recepite tutte le richieste di modifica o integrazione pervenute ritenute pienamente coerenti con gli obiettivi principali del Programma derivanti dalla normativa vigente e dall'Atto di indirizzi.

Relativamente alle conclusioni del Parere Motivato di VAS, eventuali scostamenti o impossibilità di accoglimento sono stati debitamente motivati. Qui di seguito viene puntualmente dato riscontro delle modifiche apportate in seguito al recepimento o meno di ciascuna delle 4 condizioni riportate nelle conclusioni del Parere Motivato (riportate nel cap. 5)

6.1 ADEGUAMENTO A SEGUITO DEL PARERE MOTIVATO

6.1.1 Condizione n. 1

Il Parere motivato pone come prima condizione che "siano recepite le prescrizioni della VInCA". Le stesse sono esaminate puntualmente nel seguito.

- 1) Nella Tabella 5 "Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e modifiche esistenti" delle NTA in relazione all'oggetto "Aree prossime ai Siti Natura 2000" si faccia riferimento all'art.25bis, l.r. n. 86/1983;

Si riporta l'estratto della "Tabella 5 – Criteri penalizzanti per nuovi impianti e modifiche esistenti" in cui è evidenziata in giallo la modifica richiesta.

Tutela dell'ambiente naturale			
Aree prossime ai Siti Natura 2000 DGR 5523/21 e DGR 4488/21 (allegati C e D) Art.25bis, l.r. n. 86/1983	Zone di protezione speciale (ZPS), pSIC, Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone speciali di conservazione (ZSC) Aree prossime ai Siti Natura 2000, procedura di valutazione di incidenza come da DGR 5523 del 16 novembre 2021 e DGR. n. 4488 del 29 marzo 2021	Geoportale di Regione Lombardia	Interventi di mitigazione individuati nell'ambito della valutazione di incidenza

- 2) Si recepiscono i criteri e le mitigazioni ambientali previste dallo Studio di Incidenza, integrandoli nel documento di piano;

Si riporta quanto inserito nel PRB, cap. 14.1.2, in recepimento alla prescrizione:

"Si rimanda allo Studio di Incidenza, capitolo 8, paragrafo 1 "Orientamenti per la sostenibilità", per le misure di mitigazione da attuare nei casi di potenziali effetti di Siti di Rete Natura2000 derivanti dall'interferenza di siti contaminati, fine di indirizzare alcuni orientamenti generali per la sostenibilità. Il paragrafo 8.1 riporta, in particolare, una tabella con indicazioni inerenti alla selezione delle tecniche di bonifica e alle categorie di habitat con priorità di conservazione (Individuate nel Progetto Life IP Gestire 2020, Azione C4) al fine di

mettere in relazione i potenziali impatti derivanti dall'attuazione del PRB con gli elementi di maggiore fragilità presenti sul territorio regionale.”

Si riporta quanto inserito nell'Appendice 1, cap. 5, del PRGR, in recepimento alla prescrizione:

“Si rimanda allo Studio di Incidenza, capitolo 8, per le misure di mitigazione degli impatti da attuare nei casi di potenziali effetti su Siti di Rete Natura2000, sia in fase di valutazione delle potenziali interferenze in merito alla realizzazione futura di nuovi impianti sia per la gestione virtuosa di impianti già esistenti.”

- 3) Si integri lo studio di incidenza individuando anche l'impianto di piano ACSM-AGAM S.p.A tra quelli localizzati nei pressi di siti di Rete Natura 2000, con riferimento alla ZSC IT2020003 Palude di Albate e prevedendo opportune misure di monitoraggio ambientale;


Si riporta quanto inserito nel cap. 6.1 della VInCA, in recepimento alla prescrizione:

“Come si può notare dall'immagine, nessuno dei dieci Impianti di Piano ricade all'interno di un'area di Rete Natura 2000, tre impianti sono invece collocati nei pressi di siti di Rete Natura 2000 e di seguito rappresentati:

- il termovalorizzatore Silea di Valmadrera è situato nei pressi delle ZSC IT2030003 e ZPS IT2030301 Monte Barro;
- il termovalorizzatore ACSM-AGAM di Como è situato nei pressi della ZSC IT2020003 Palude di Albate;
- il termovalorizzatore Linea Ambiente di Cremona è situato nei pressi delle ZSC IT20A0501 Spiaggioni Po di Spinadesco e IT20A0015 Bosco Ronchetti e alle ZPS IT20A0016 Spinadesco e IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti.”

Sono state inoltre aggiunte le figure a seguire:

Figura 6-3: Il termovalorizzatore ACSM-AGAM a Como e la ZSC Palude di Albate e, più lontana la ZSC Spina Verde (fonte: Geoportale di Regione Lombardia e nostra elaborazione)



LEGENDA

- Impianti di piano
- ▨ ZSC

Figura 6-4: Il termovalorizzatore Linea Ambiente a Cremona la ZSC Spiaggioni Po di Spinadesco e ZPS Spinadesco e, più lontana la ZSC/ZPS Bosco Ronchetti (fonte: Geoportale di Regione Lombardia e nostra elaborazione)



LEGENDA

- Impianti di piano
- ▨ ZSC
- ZPS

- 4) Si prevedano opportune misure di monitoraggio ambientale in relazione all'attività dell'inceneritore di Cremona "AEM gestione srl";

Si riporta quanto inserito nel cap. 8.2 della VInCA, in recepimento alla prescrizione:

“Nella tabella a seguire si riportano anche le categorie degli habitat con priorità di conservazione (Individuate nel Progetto Life IP Gestire 2020, Azione C4) al fine di mettere in relazione i potenziali impatti derivanti dall’attuazione del PRGR con gli elementi di maggiore fragilità presenti sul territorio regionale, l’attenzione è da considerarsi estesa anche alle popolazioni della fauna e avifauna presenti negli Habitat di riferimento, in modo particolare si suggerisce di monitorare la situazione dell’Habitat dell’Emys orbicularis che si trova nei pressi dell’impianto di Cremona “AEM gestione srl”. Si suggerisce inoltre di prestare particolare attenzione e di monitorare l’andamento dei parametri relativi alla biodiversità degli Habitat presenti nel sito ZSC IT2020003 Paludi di Albate nei pressi dell’impianto ACSM-AGAM situato a Como.”

- 5) Si aggiorni l’elenco dei siti contaminati prioritari da bonificare interessanti i siti Natura 2000 con l’inserimento delle aree oggetto di sversamenti da idrocarburi in tempi recenti (a titolo di esempio, per l’entità dello sversamento, quello che ha interessato la linea Eni SpA - Oleodotto 10" Sannazzaro - Rho in Comune di Morimondo (MI) che ha interessato la ZPS IT2080301 Boschi del Ticino e la ZSC IT2080002 Basso Corso e Sponde del Ticino);

Si riporta quanto inserito nel cap. 6.2 della VInCA, in recepimento alla prescrizione:

“Nel PRB l’elenco dei siti prioritari contaminati e potenzialmente contaminati è stato valutato al 31 dicembre 2020 da ARPA Lombardia. A seguito delle osservazioni pervenute in fase di VAS, è stato inserito tra i siti prioritari l’ulteriore sito contaminato relativo allo sversamento della linea Eni SpA - Oleodotto 10" Sannazzaro - Rho in Comune di Morimondo (MI), per il quale è stato effettuato un affondo del sito Rete Natura e si rimanda ai dovuti approfondimenti di valutazione in fase autorizzativa.”

- 6) In fase attuativa, qualora si ravvisi una potenziale interferenza con uno dei siti Natura 2000, i singoli progetti siano sottoposti a Valutazione di Incidenza;

Si riporta quanto inserito nel cap. 6 della VInCA, in recepimento alla prescrizione:

“Si specifica che in qualsiasi fase attuativa, qualora si ravvisi interferenza con uno o più siti delle Rete Natura 2000, ivi compresi con quelli delle regioni contermini, ogni tipo di progetto/trasformazione sarà sottoposto ad una specifica valutazione di incidenza.”

6.1.2 Condizione n. 2

Il Parere motivato pone come seconda condizione che “siano forniti indirizzi per le valutazioni sito specifiche finalizzate alle autorizzazioni per la localizzazione degli impianti tenendo in considerazione le indicazioni di cui al cap.2.1.2 riguardanti i criteri localizzativi ed escludenti. A tale proposito, l’Autorità procedente valuti l’opportunità che tali indirizzi, unitamente a quelli per le misure di mitigazione e compensazione ambientale presenti nell’Appendice 1 al PRGR (pag. 578), costituiscano allegati delle NTA”.

In recepimento a tale richiesta, è introdotto l’art. 10bis nelle NTA di seguito riportato:

“Art 10 bis Valutazione siti specifiche per il rilascio dell’autorizzazione

1. Le valutazioni sito specifiche, eseguite dalle autorità competenti in fase di valutazione ambientale o autorizzatoria, dovranno anche considerare le indicazioni per la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e della salute umana, di cui al cap.2.1.2 del Parere Motivato VAS approvato con d.d.s n° 6600 del 13/05/2022, tenendo conto di quanto indicato nelle controdeduzioni riportate

nell'Allegato 3 della Dichiarazione di Sintesi approvata con il presente aggiornamento del programma.”

6.1.3 Condizione n. 3

Il Parere motivato pone come terza condizione che “per la revisione del PRGR-PRB si tenga conto anche delle altre indicazioni e suggerimenti contenuti nelle osservazioni di cui al cap.2.1.2 e nei contributi del Nucleo Tecnico regionale VAS di cui al cap.2.2. In particolare, si presti attenzione alle indicazioni riguardanti l'uso agronomico dei fanghi di depurazione”.

Le osservazioni richiamate nel Parere Motivato sono riportate, unitamente a tutte le osservazioni pervenute, all'interno della tabella riportata in Allegato 3. Per ognuna di esse è indicato se è stata ACCOLTA/NON ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/NON PERTINENTE con la relativa motivazione. Nella medesima tabella è inoltre riportato il capitolo del Programma eventualmente oggetto di modifica.

Relativamente alle indicazioni riguardanti i fanghi di depurazione, si segnala che il PRGR contiene apposito Programma Gestione Fanghi (sezione 7 del PRGR) in cui viene posta particolare attenzione all'uso agronomico dei fanghi; il Programma è stato modificato nei capitoli richiamati nella tabella in Allegato 3, in funzione alle osservazioni accolte/parzialmente accolte.

Per quanto concerne le modifiche apportate ai criteri localizzativi, si faccia riferimento all'Allegato 2.

6.1.4 Condizione n. 4

Il Parere motivato pone come quarta condizione che “riguardo alle richieste contenute nel cap.2.1.1, l'eventuale accoglimento da parte dell'Autorità procedente comporti adeguate valutazioni integrative all'interno del Rapporto Ambientale rispetto ai possibili impatti ambientali, in quanto si configurerebbero come modifiche delle azioni previste dalla proposta di PRGR-PRB messa in consultazione.”.

In relazione alla modifica della proposta di PRGR-PRB, nel Rapporto Ambientale sono state sviluppate valutazioni integrative rispetto ai possibili impatti ambientali. In particolare, le modifiche hanno riguardato gli impatti associati alla modifica dei Criteri Localizzativi.

Si riporta a seguire l'estratto delle “Considerazioni conclusive” (cap. 9.3.2.10 del RA), in cui le modifiche apportate sono evidenziate in giallo.

Cap. 9.3.2.10 Considerazioni conclusive

Si procede nel seguito ad una valutazione ambientale delle principali modifiche introdotte dal nuovo PRGR in termini di criteri localizzativi sopra sintetizzate. Premesso che, come sopra discusso, tutte le modifiche proposte sono volte a garantire una maggior tutela del territorio, con le diverse tonalità di verde si fornisce un'indicazione sul carattere ambientale delle modifiche proposte.

	Risponde pienamente ai criteri di sostenibilità ambientale proposti dal presente RA
	Costituisce un elemento di miglioramento delle condizioni ambientali soprattutto alla scala locale
	Non determina immediati benefici ambientali ma rappresenta uno strumento per garantire analisi e valutazioni ambientali sito-specifiche.

Tabella 9.3-4: Sintesi delle Valutazioni Ambientali condotte in merito ai criteri localizzativi

Modifiche	Motivazione della modifica	Valutazione ambientale	
Impianti di stoccaggio	Deriva da indicazioni dell'Atto di Indirizzo	Il limitare la proliferazione degli impianti di stoccaggio determina una maggior protezione del territorio e dell'ambiente con ricadute sulla minimizzazione del consumo di suolo	
Ampliamenti di impianti di recupero esistenti (max 10%) aventi determinate caratteristiche	In allineamento con i principi dell'Economia Circolare	Si intende sostenere i principi legati all'economia circolare ottimizzando i cicli gestionali di specifici distretti attraverso la massimizzazione dell'attività di recupero e chiusura del ciclo secondo il "principio di prossimità"	
Nuovi impianti di recupero rifiuti nel perimetro o in aree adiacenti ad impianti esistenti produttivi o di trattamento rifiuti			
Impianti R13 e, D15 realizzati in aree di cantiere esclusivamente per i codici EER 17 non pericolosi			
Impianti di depurazione e trattamento fanghi	Specificato sulla base delle indicazioni del Piano Fanghi	L'integrazione dei processi di trattamento rifiuti garantisce un'ottimizzazione del sistema con conseguenti benefici ambientali	
Elementi della rete ecologica	Introduzione di elementi di maggior tutela in termini di limitazione di consumo di suolo naturale. Previsto anche dall'Atto di Indirizzo Regionale.	Garantire una maggior tutela delle aree naturali e maggiormente sensibili dal punto di vista ambientale costituisce un elemento di valorizzazione del PRGR	
Aree agricole strategiche	Recepimenti normativi e previsto nell'Atto di Indirizzo Regionale e previsto nell'Atto di Indirizzo Regionale	Il risparmio del consumo di suolo agricolo è uno dei principi sul quale si fonda la pianificazione territoriale e urbanistica, oltre a quella ambientale, degli ultimi dieci anni. In tal senso il PRGR risponde ampiamente alle esigenze espresse dalla normativa e dalla politica rafforzando ulteriormente i criteri di limitazione del consumo di suolo agricolo già presenti nella pianificazione previgente.	
Fascia di 300 m da aree DOC DOCG e da zone coltivate a riso	Recepimenti normativi	Pur cercando di limitare il consumo di suolo agricolo, il PRGR cerca di rispondere alle esigenze impiantistiche del territorio senza impedire lo sviluppo di tali impianti necessari per soddisfare il fabbisogno regionale, fornendo strumenti utili per la corretta e migliore localizzazione degli impianti.	
Landfill mining	In allineamento con i principi	Tale principio si allinea con l'obiettivo di massimizzazione del recupero di materia che sta alla base dell'economia circolare, sposando allo	

Modifiche	Motivazione della modifica	Valutazione ambientale
	dell'Economia Circolare	stesso tempo il concetto di "risparmio" di suolo. Le tecnologie e le modalità di realizzazione del <i>landfill</i> che deve, tuttavia, garantire la minimizzazione di generazione di potenziali impatti locali, determina, in termini di strategia a più ampia scala, evidenti benefici ambientali.
Distanza dalle aree residenziali		Introdurre sistemi di analisi che permettano una valutazione del criterio non solo in modo puramente geometrico, ma che tengano conto delle peculiarità delle aree in cui si dovrebbe andare ad inserire un impianto, rappresenta senz'altro un elemento di equilibrio tra la tutela ambientale e i fabbisogni territoriali.
Buffer Siti Natura 2000		L'eliminazione del buffer aprioristico non costituisce un elemento immediato di tutela, tuttavia, garantisce la possibilità di valutare caso per caso la necessità o meno di predisporre una valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente sulla base delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto e delle sensibilità dell'area tutelata potenzialmente impattata (in modo comunque indiretto).
Introduzione dei criteri prevalenti	Introduzione di criteri in linea con i principi dell'economia circolare	L'introduzione di questi criteri permette di cogliere alcune opportunità localizzative e a discapito di potenziali impatti locali che devono comunque essere minimizzati e resi tali da garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, si determina un beneficio ambientale complessivo ad ampia scala che assume carattere strategico, nel solco dei principi dell'economia circolare

6.2 ADEGUAMENTO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Tutte le osservazioni pervenute sono riportate all'interno della tabella riportata in Allegato 3. Per ognuna di esse è indicato se è stata ACCOLTA/NON ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/NON PERTINENTE con la relativa motivazione. Nella medesima tabella è inoltre riportato il capitolo del Programma eventualmente oggetto di modifica.

ALLEGATO 1 – DOMANDE II CONFERENZA VAS FORUM PUBBLICO

Si riporta un sintetico riepilogo delle domande poste e delle risposte fornite già in sede di incontro.

Rif.	Soggetto	Ambito intervento	Tematica e sintesi contributo	Risposta fornita
1	Baroni Sergio Associazione futuro sostenibile in Lomellina	Forum pubblico	PRB E' possibile conoscere elenco dei siti abbandonati e/o da bonificare della provincia di Pavia come chiesto dal prefetto Visconti.	Gli elenchi dei siti contaminati e bonificati per Provincia sono pubblicati in allegato all'aggiornamento del PRB (Allegati 3 e 4). Gli elenchi dei siti contaminati e bonificati sono inoltre aggiornati e pubblicati annualmente sul sito web di RL
2	Comune di Cologno Monzese	Conferenza VAS Allegato B Enti territorialmente interessati	PRGR/PRB Si chiede se sarà resa disponibile la registrazione della conferenza	La registrazione dell'evento sarà resa disponibile sul sito di Regione Lombardia alla pagina dedicata al PRGR/PRB
3	Andrea Eboli Silea	Forum Allegato C	NTA Le NTA del PRGR in valutazione, al paragrafo 1.6.2, prevedono “criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia“. Al paragrafo 1.5 è invece indicata la definizione di “modifica degli impianti esistenti”, che comprende: - “la modifica dell’autorizzazione esistente che implica consumo di suolo come da definizione successiva; - la modifica dell’attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova “tipologia impiantistica” (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento, da recupero metalli a trattamento rifiuti liquidi, da recupero rifiuti da costruzione e demolizione a inertizzazione rifiuti pericolosi, da digestione anaerobica ad autodemolizione, etc...); - la modifica che comporta l’assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.” Si ritiene che alcune modifiche al ciclo produttivo di impianti esistenti, che comportano anche l’introduzione di nuove attività impiantistiche, possano avere carattere migliorativo delle performance d’impianto e che quindi debbano essere incentivate. Ne è un esempio l’introduzione del trattamento di recupero di materia, volto all’ottenimento di materiali con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter D.lgs 152/06, in impianti dove tali rifiuti erano precedentemente unicamente oggetto di stoccaggio e/o pre-trattamento (es. da solo stoccaggio/selezione a trattamento di recupero di materia). Tale casistica, infatti, rispecchia i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’art.179 D.lgs 152/06 e comporta una diminuzione degli impatti ambientali complessivi della filiera di gestione di alcuni rifiuti (es. diminuzione del traffico indotto dato si evita un passaggio di solo stoccaggio).	Nella versione attuale le modalità di applicazione dei criteri localizzativi alle modifiche impiantistiche sono immutate rispetto al PRGR vigente; la questione è da valutare attentamente per evitare che possano localizzarsi impianti in aree in cui potrebbero creare problemi; una valutazione specifica di eventuali eccezioni potrà essere fatta a seguito di osservazione

Rif.	Soggetto	Ambito intervento	Tematica e sintesi contributo	Risposta fornita
4	Maurizio Guidorzi - Commissione Ambiente Consorzio Oltrepò Mantovano	Conferenza VAS Allegato B Enti territorialmente interessati	PRGR - Mi pare tralasciato il problema del trattamento in regione di rifiuti esterni, in grado di generare residui che poi rimangono sul territorio. Qui è a nostro avviso necessaria una pianificazione degli impianti, che eviti concentrazioni eccessive di impianti in un ambito limitato.	Nel capitolo 6.5 del Piano è stato sviluppato il tema dei rifiuti importati ed esportati. Si ricorda peraltro che la normativa permette la libera circolazione dei RS e dei flussi differenziati dei RU. Per quanto concerne l'impiantistica, il Piano ha analizzato tutte le principali banche dati disponibili e descritto la capacità impiantistica dei principali impianti di trattamento dei rifiuti (capp. 4.6.3 e 7). Nell'art. 20 delle NTA sono posti i limiti alle autorizzazioni delle discariche; per quanto riguarda la localizzazione di tali impianti, i più impattanti del ciclo gestionale, si deve tener conto anche del Fattore di Pressione secondo quanto stabilito dalle NTA.
5	Reduzzi Mario - Direttore consorzio di bonifica media pianura bergamasca	Conferenza VAS - Allegato B Enti territorialmente interessati	PRGR - nel piano dove sono inseriti i fanghi di dragaggio rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla pulizia di rogge e canali artificiali	Nel piano non è previsto un focus specifico su tali rifiuti, ma entrano anch'essi nelle stime complessive di produzione e gestione
6	Anonimo		PRB - tematica inquinamenti storici: si potranno prevedere dei contributi specifici anche per i comuni che agiscono ai sensi dell'art.250? in particolar modo per quelle situazioni in cui il responsabile dell'inquinamento è deceduto e il proprietario è incolpevole	La linea di finanziamento regionale a favore delle Amministrazioni comunali per interventi d'ufficio ex art. 250 del D.Lgs. 152/2006 è attiva da oltre 20 anni con oltre 300 MLN di euro già erogati. Ogni anno, sulla base delle istanze comunali, vengono fatte due deliberazioni di programmazione economico finanziaria (richieste alla pec ambiente_ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it). Gli uffici sono sempre disponibili per incontri preliminari con i comuni per individuare la linea di finanziamento più opportuna (bonifiche/17 bis / 17 ter)
7	Anonimo		PRB - nei piccoli comuni il privato difficilmente agisce	Il problema è noto e per questo, oltre al supporto economico finanziario ai comuni per interventi d'ufficio, RL ha avviato altre azioni quali la possibilità di avvalersi della società ARIA s.p.a. per la realizzazione degli interventi e le azioni per promuovere la rigenerazione dei siti dismessi, con l'individuazione di soggetti terzi interessati alle aree
8	Eliana Francescon Comune di Castel d'Ario (MN)	Conferenza VAS Allegato B Enti territorialmente interessati	PRB - nella piattaforma agisco gli enti locali non possono accedere	RL e ARPA hanno già avviato nel corso del 2021 il progetto di apertura di AGISCO a EE.LL. e soggetti obbligati, che dovrebbe concludersi entro fine 2023. Saranno organizzati corsi rivolti agli EE.LL.
9	Nadia Bianchini Comune Sondrio	Conferenza VAS Allegato B Enti territorialmente interessati	Faccio riferimento ai "mancati" obiettivi di RD riscontrati nelle zone montane (es. Provincia di Sondrio e altre citate). Non si pensa che possano essere dovuti alle produzioni locali cosiddette a Km. zero o biologiche o di produzione familiare, senza uso di conservanti e a consumo più immediato per così dire, che necessitano di minori imballaggi... con la conseguente riduzione dei rifiuti messi in circolazione?	Il procapite in provincia di Sondrio è generalmente più basso ma la RD dell'umido potrebbe comunque innalzare la %. la minore produzione di rifiuti dovuta a pratiche di prevenzione non esula dal raggiungimento degli obiettivi di RD. Ad esempio, il compostaggio domestico viene conteggiato nella RD

ALLEGATO 2 – REVISIONE DELLE NTA

PROGRAMMA REGIONALE GESTIONE DEI RIFIUTI

(legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, artt. 14 e 19)

(decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 199)

Norme Tecniche di Attuazione

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, inquadramento normativo e contenuti

1. La pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti comprende: l'Atto di Indirizzi, il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, il Programma di bonifica delle aree inquinate e relative Norme Tecniche di Attuazione.
2. Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, di seguito P.R.G.R., attua, secondo i contenuti e criteri dell'Atto di Indirizzi approvato dal Consiglio Regionale lombardo (D.C.R. 21 gennaio 2020, n. XI/980), le disposizioni normative della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. Il P.R.G.R. coordina e indirizza, attraverso una serie di strumenti ed azioni da mettere in atto con scenario temporale all'anno 2027, il sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti nel rispetto della salute umana e della tutela dell'ambiente.
5. Il P.R.G.R., ai sensi dell'art 199 comma 10 del d.lgs 152/06, è sottoposto alla valutazione della necessità del suo aggiornamento almeno ogni sei anni.
6. Le Province e la Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con Regione Lombardia, raccordano l'attività dei Comuni per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.R.G.R.
7. Il Programma è comprensivo di:
 - Programma Bonifiche delle Aree Inquinata;
 - Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - Programma di Gestione dei Rifiuti da Imballaggi;
 - Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti;
 - Piano Amianto;
 - Piano gestione fanghi da depurazione;

- Programma per la decontaminazione, la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB) soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.lgs 209/99.
8. Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PARTE PRIMA) si compone di:
- RELAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI costituita dalle seguenti sezioni:
 - Sezione 1 - Introduzione e inquadramento normativo
 - Sezione 2 – Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali
 - Parte Prima – Lo stato di fatto gestionale
 - Parte Seconda – La proposta di pianificazione
 - Sezione 3 – Programma di prevenzione
 - Sezione 4 – Strumenti e azioni
 - Sezione 5 – Criteri localizzativi
 - Sezione 6 - Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica
 - Sezione 7 – Programma di gestione fanghi
 - Sezione 8 - Programma regionale di gestione degli imballaggi
 - Sezione 9 – Programma di gestione dei rifiuti contenenti amianto
 - Sezione 10 – Programma PCB
 - ALLEGATI, come di seguito dettagliati:
 - ALLEGATO 1: Database riassuntivo rifiuti speciali (file Excel)
 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

Titolo II

OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 2 – Obiettivi P.R.G.R. sezione rifiuti urbani e speciali

1. Il P.R.G.R, in attuazione delle indicazioni contenute nell'atto d'indirizzi, si prefigge gli obiettivi di seguito indicati per il cui dettaglio si rimanda agli approfondimenti di cui al capitolo 8 del P.R.G.R.:
 - a) riduzione della produzione di rifiuti urbani e speciali;
 - b) raggiungimento, per la gestione dei rifiuti urbani, a livello regionale al 2027 dell'83,3% di raccolta differenziata e non inferiore al 65% a livello comunale; tali obiettivi saranno conseguiti attraverso l'ottimizzazione del sistema delle raccolte prevedendo la progressiva ulteriore estensione del "modello omogeneo", il miglioramento qualitativo, nonché l'estensione delle raccolte a nuove frazioni merceologiche come previsto dalla normativa di riferimento;
 - c) ampio superamento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio previsti dalla normativa per i rifiuti urbani (67,8% all'anno 2027 per lo Scenario Ottimizzato) e per i rifiuti da C&D (90,0% per lo Scenario Ottimizzato);
 - d) recupero di materia ed energia, con priorità per il recupero di materia nel rispetto della gerarchia della gestione;

- e) mantenimento dell'autosufficienza regionale nel trattamento del Rifiuto Urbano Residuo (EER 200301, di seguito R.U.R.);
- f) miglioramento dell'impiantistica regionale anche funzionale al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio;
- g) strategie di gestione finalizzate alla diffusione della tariffazione puntuale, a favorire sistemi di gestione in grado di ridurre i gas climalteranti, a promuovere il mercato dei prodotti ottenuti da riciclaggio e la lotta all'illecito;
- h) progressivo ulteriore miglioramento delle modalità di gestione dei rifiuti speciali prevedendo la contrazione dello smaltimento in discarica a favore del recupero di materia e del recupero energetico per i rifiuti compatibili.

Art. 3 – Strumenti P.R.G.R. sezione rifiuti urbani e speciali

1. Strumenti attuativi degli obiettivi di cui all'art. 2 sono:
 - a) le azioni contenute nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
 - b) il supporto alla ulteriore estensione del modello omogeneo per la raccolta differenziata;
 - c) le campagne di sensibilizzazione;
 - d) gli strumenti incentivanti di tipo economico finanziario;
 - e) gli strumenti di governance;
 - f) l'ecotassa;
 - g) le linee guida finalizzate al miglioramento delle prestazioni degli impianti;
 - h) il mantenimento del sistema regionale per gli impianti di incenerimento per garantire l'autosufficienza del trattamento del R.U.R (codice EER 200301);
 - i) gli indirizzi operativi per la corretta gestione di specifici flussi di rifiuti speciali;
 - j) gli strumenti autorizzativi.

Il contenuto operativo degli strumenti sopra richiamati è dettagliato nella Sezione 4 del PRGR "Strumenti e Azioni".
2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate sia attraverso aggregazioni volontarie di Enti Locali che possono essere incentivate da Regione Lombardia mediante opportune forme di sostegno, sia attraverso la collaborazione con altri attori, istituzionali e non, con cui implementare azioni funzionali al conseguimento degli obiettivi

Art. 4 – Obiettivi e strumenti del P.R.G.R.

1. Il P.R.G.R., nelle sezioni
 - a) Programma di prevenzione
 - b) Programma regionale di gestione degli imballaggi,
 - c) Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica,
 - d) Programma fanghi
 - e) Piano Amianto
 - f) Piano PCB

indica, nel rispetto ed in attuazione dell'atto d'indirizzi e della gerarchia di gestione dei rifiuti dettata dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, una serie di obiettivi ed azioni per il cui

dettaglio si rimanda ai capitoli 8.1, 10, 11, 14 del documento di P.R.G.R e a quanto riportato schematicamente al Titolo III.

Titolo III

LINEE DI INTERVENTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 5 – Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti

1. Il Programma gestione rifiuti, grazie alle azioni previste dal Programma prevenzione si pone l'obiettivo, nello Scenario ottimizzato, di una contrazione della produzione pro-capite di rifiuti urbani pari all'8,9% rispetto alla produzione registrata nel 2019; il programma definisce azioni di prevenzione anche relativamente alla produzione di Rifiuti Speciali classificati in diverse macrocategorie in relazione alle potenzialità di intervento e di attuazione di politiche di prevenzione; la Regione, le Province e la Città Metropolitana di Milano concorrono con Regione per il raggiungimento degli obiettivi e all'attuazione delle azioni previste dal Programma di Prevenzione dei Rifiuti di cui alla Sezione 3 del PRGR.

Art. 6 – Potenziamento della raccolta differenziata di rifiuti urbani

- 1) Regione ha già rispettato l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dalla norma statale (65% al 2012) a livello regionale e lo assicura in ciascun Comune; si prefigge inoltre un obiettivo più ambizioso a livello regionale entro l'anno 2027 pari all'83,3% (Obiettivo Scenario Ottimizzato). A tal fine la Regione provvede:
 - a) a diffondere ulteriormente il modello omogeneo di raccolta differenziata sul territorio regionale, da adattarsi nelle diverse realtà tenendo conto sia delle caratteristiche territoriali ed insediative che di innovazioni tecnico organizzative implementabili per conseguire l'ottimizzazione gestionale;
 - b) ad estendere le tipologie di frazioni raccolte (garantendo la raccolta almeno di carta, metalli, plastica, vetro, tessili, rifiuti organici, legno, imballaggi, RAEE, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili), al fine di conseguire il complessivo miglioramento della gestione, sia in termini di potenzialità di recupero, che in termini di servizi aggiuntivi per gli utenti;
 - c) a promuovere con i Comuni idonee campagne di sensibilizzazione degli utenti alla raccolta differenziata;
 - d) a definire strumenti per favorire la raccolta differenziata.

Art. 7 – Incremento riciclaggio, massimizzazione del recupero di materia e di energia e minimizzazione dello smaltimento in discarica

1. Regione assicura il rispetto degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio UE (55% al 2025 e 60% al 2030) e si prefigge un obiettivo più ambizioso a livello regionale entro il 2027 pari al 67,8%.
A tal fine la Regione provvede:
 - a) ad attivare azioni tese al miglioramento delle raccolte differenziate sul territorio;
 - b) a emanare linee guida finalizzate al miglioramento dei livelli prestazionali degli impianti di recupero di materia;
 - c) a fornire indirizzi per la “preparazione per il riutilizzo”.
2. Ai fini di massimizzare il recupero energetico, e di avviare i rifiuti a tale destino sono definiti i criteri autorizzativi per l’accesso agli impianti di recupero energetico di cui al Titolo V delle presenti NTA.
3. Sono avviati a smaltimento in discarica i soli residui non valorizzabili in termini di materia o energia così come definito al Titolo V delle presenti NTA. Per conseguire tale obiettivo, la Regione provvede ad aggiornare la disciplina dell’ecotassa, in modo da disincentivare il destino finale in discarica dei rifiuti.

Titolo IV

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Art. 8 – Criteri localizzativi e competenze

1. Ai sensi del D.lgs 152/2006 art. 199, comma 3, lettera l) sono definiti i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Capitolo 15 del P.R.G.R. e Appendice n. 1 alle NTA). Le Province e la Città Metropolitana di Milano individuano le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis della l.r. n. 26/2003.
2. Le verifiche della compatibilità dei progetti rispetto ai criteri di cui al comma 1 sono effettuate secondo le modalità definite nella tabella di cui al paragrafo 1.3 – Procedure di individuazione delle aree non idonee e idonee per la realizzazione e la gestione degli impianti dell’Appendice 1 – Criteri localizzativi, al presente documento.

Art. 9 – Applicazione dei criteri localizzativi

1. I criteri localizzativi indicati si applicano, secondo quanto riportato nell'Appendice 1, alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentati successivamente all'entrata in vigore del presente P.R.G.R., coincidente con la pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione dell'aggiornamento del programma¹.
2. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente P.R.G.R. e il cui procedimento non sia ancora concluso, saranno applicati i criteri localizzativi vigenti al momento della presentazione dell'istanza.
3. L'autorità competente, su richiesta del proponente, applica i nuovi criteri localizzativi rispetto a quelli vigenti al momento della presentazione dell'istanza autorizzatoria.
4. Istanze di modifiche e varianti saranno assoggettate ai criteri localizzativi solo quando rientranti nella definizione di "modifica degli impianti esistenti" di cui all'Appendice 1.

Art. 10 – Verifica delle autorizzazioni vigenti a seguito dell'identificazione delle aree caratterizzate da criterio escludente

1. Le Autorità competenti a seguito dell'identificazione delle aree caratterizzate da criterio escludente, verificano, in sede di rinnovo o riesame con valenza di rinnovo, le autorizzazioni vigenti che prevedono la gestione di impianti di recupero/smaltimento rifiuti localizzati in tali aree.
2. Le verifiche di cui al comma 1 sono svolte secondo la seguente procedura:
 1. analisi e valutazione, in relazione alla tipologia di criterio localizzativo escludente rilevato, delle possibili interazioni negative derivanti dal permanere dell'impianto; in caso di fattore escludente relativo a pericolosità idraulica, la "possibile interazione negativa" deve essere valutata attraverso una verifica di compatibilità idraulica redatta e valutata ai sensi degli art. 19 bis, 38 bis e 62 delle N.d.A. del PAI;
 2. definizione dei possibili interventi di mitigazione delle eventuali criticità connesse al permanere dell'esercizio dell'impianto in queste aree.

Art 10 bis Valutazione siti specifiche per il rilascio dell'autorizzazione

1. Le valutazioni sito specifiche, eseguite dalle autorità competenti in fase di valutazione ambientale o autorizzatoria, dovranno anche considerare le indicazioni per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e della salute umana, di cui al cap.2.1.2 del Parere Motivato VAS approvato con d.d.s n° 6600 del 13/05/2022, tenendo conto di quanto indicato nelle controdeduzioni riportate nell'Allegato 3 della Dichiarazione di Sintesi approvata con il presente aggiornamento del programma².

¹ Precisazione

² In recepimento del Parere Motivato VAS, condizione n. 2

Art. 11 – Censimento discariche

1. Le Province e Città Metropolitana di Milano provvedono al completamento del censimento delle discariche secondo quanto previsto nel capitolo 3.3.7 del PRGR entro 6 mesi dalla data di approvazione del Programma.

Titolo V

CRITERI AUTORIZZATIVI

Art. 12 – Rilascio dei titoli autorizzativi

1. Le Autorità competenti, nel rilascio dei titoli autorizzativi, verificano e assicurano il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'Art. 179 del D.Lgs. 152/2006 (Prevenzione, Preparazione per il riutilizzo, Riciclaggio, Recupero di altro tipo, Smaltimento) e si attengono alle disposizioni seguenti.

Art. 13 – Impianti di piano

1. Sono impianti di piano gli impianti autorizzati per il trattamento del R.U.R. (codice EER 200301), mediante operazioni di incenerimento (D10/R1), così come riportati nell'elenco di cui Appendice n. 2, che viene eventualmente aggiornato con decreto dirigenziale regionale.
2. Gli impianti di piano sono quelli che assicurano l'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani e dei decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani. Agli impianti di piano si applicano le priorità di trattamento di cui all'art. 17.
3. Nel periodo di vigenza del P.R.G.R. le eventuali istanze di riconversione o chiusura degli impianti di piano di cui al comma 1, dovranno essere preventivamente comunicate a Regione al fine di valutare che tale chiusura/riconversione non pregiudichi l'autosufficienza regionale nel trattamento del R.U.R. Regione si esprimerà entro 60 giorni dalla trasmissione della richiesta fatta salva la richiesta di documentazione integrativa.

Art. 13-bis – individuazione impianti aggiuntivi e minimi

1. La classificazione degli impianti come "aggiuntivi" o "minimi" secondo la delibera Arera 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF è quella di cui alla d.g.r. n. 5777 del 21/12/2021 e può essere modificata ed aggiornata con delibere di Giunta anche a valle di eventuali successive modifiche e integrazioni del provvedimento di ARERA³.

³ In adempimento a quanto previsto dalla delibera ARERA 363

Art. 14 – Limitazioni alle nuove autorizzazioni per il R.U.R.

1. Nel periodo di vigenza del P.R.G.R., non saranno autorizzati nuovi impianti/attività di trattamento del R.U.R. (codice EER 200301) di piano e non di piano, che prevedano operazioni di incenerimento (D10/R1) o trattamento meccanico/biologico TM/B (D8/R3/R12/D13/D14), le cui istanze siano pervenute successivamente all'entrata in vigore della l.r. 9/2013.
2. Nel caso di autorizzazioni di nuovi impianti/attività di trattamento del R.U.R. che prevedano operazioni di incenerimento (D10/R1) o trattamento meccanico/biologico TM/B (D8/R3/R12/D13/D14) rilasciate prima dell'entrata in vigore del P.R.G.R. e relative ad istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della l.r. 9/2013, l'Autorità competente provvederà, ai sensi del comma 24 bis dell'art 55 della l.r. 26/2003, alla rivalutazione del provvedimento mediante stralcio dei quantitativi di R.U.R. autorizzato.
3. Nel periodo di vigenza del P.R.G.R., non possono altresì essere intraprese con procedure semplificate le attività di trattamento del R.U.R. previste alla tipologia 14.1 dell'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, le cui comunicazioni di avvio siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del P.R.G.R. di cui alla DGR 1990/2014.

Art. 15 – Modifica e rinnovo dell'impiantistica esistente per il trattamento del R.U.R.

1. La modifica e il rinnovo di tutta l'impiantistica esistente, di piano e non di piano, per il trattamento del R.U.R. potrà essere autorizzata ammettendo solo:
 - a) rinnovi senza modifiche / varianti, fatto salvo l'adeguamento alle BAT;
 - b) varianti e modifiche migliorative dal punto di vista della tecnologia e dell'impatto ambientale;
 - c) adeguamenti impiantistici funzionali all'ottimizzazione gestionale anche nella previsione dei nuovi flussi di rifiuti che si prevede siano trattati dagli impianti;
 - d) miglioramento delle prestazioni ambientali anche grazie all'implementazione o al potenziamento di opere connesse quali le reti di teleriscaldamento urbano al fine dell'ottimizzazione energetica;
 - e) aumenti di potenzialità che non riguardino il R.U.R.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica alle istanze pervenute successivamente all'entrata in vigore della l.r. 9/2013.

Art. 16 – Esclusioni dalle limitazioni alle nuove autorizzazioni per il R.U.R.

1. È possibile rilasciare nuove autorizzazioni per il trattamento del R.U.R. nei seguenti casi:
 - a) nuovi impianti o ampliamenti di impianti esistenti, che sostituiscano capacità di trattamento già autorizzate in impianti non più operanti, laddove tale capacità sia dimostrata necessaria al mantenimento dell'autosufficienza regionale;

- b) nuovi impianti o ampliamenti di impianti esistenti, che sostituiscano capacità di trattamento già autorizzata in impianti per i quali si prevede la contestuale dismissione all'avvio del nuovo impianto o ampliamento, laddove tale capacità sia dimostrata necessaria al mantenimento dell'autosufficienza regionale. La certezza della contestualità tra la dismissione della pregressa attività e l'avvio della nuova deve essere dimostrata, durante l'iter autorizzatorio, anche mediante impegni contrattuali tra le parti; potrà comunque essere previsto un periodo transitorio all'interno del quale nuova e vecchia attività coesistano ed operino senza incrementi della quantità complessiva di rifiuti trattati rispetto all'autorizzato, fermo restando che entro la data di messa a regime del nuovo impianto dovrà avvenire la completa dismissione di quello vecchio;
- c) impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del d.lgs 152/2006, al fine di favorire lo sviluppo tecnologico;
- d) impianti innovativi ai sensi dell'art. 17, comma c-bis della l.r. 26/2003, e atti integrativi e applicativi per il recupero di materia o energia, che comportino significativi miglioramenti delle prestazioni ambientali rispetto all'impiantistica esistente.

Art. 17 – Priorità di trattamento negli impianti del sistema regionale

1. Gli impianti di piano inceneritori devono rispettare la seguente gerarchia per il trattamento:
 - a) R.U.R. prodotto in Lombardia;
 - b) altri rifiuti urbani non recuperabili come materia prodotti in Lombardia;
 - c) rifiuti, non ulteriormente recuperabili come materia, decadenti dal trattamento di rifiuti urbani prodotti in Lombardia.
2. A saturazione delle capacità di trattamento agli impianti di piano inceneritori sono conferiti:
 - a) rifiuti ospedalieri prodotti in Lombardia, destinabili a termovalorizzazione;
 - b) fanghi da depurazione prodotti in Lombardia non altrimenti valorizzabili e non avviabili a mono-incenerimento con recupero del fosforo;
 - c) rifiuti speciali prodotti in Lombardia non altrimenti valorizzabili, per i quali il recupero energetico si presenti come opzione alternativa, tecnicamente perseguibile, allo smaltimento in discarica;
 - d) rifiuti speciali non altrimenti valorizzabili, per i quali il recupero energetico si presenti come opzione alternativa, tecnicamente perseguibile, allo smaltimento in discarica.
3. Stanti le necessità di ottimizzazione gestionale e considerata la complessiva capacità di trattamento di recupero energetico, il RUR viene prioritariamente avviato a tale destino; i TMB svolgono pertanto ruolo marginale, e possono essere di supporto nei contesti territoriali privi di impianti di recupero energetico o con funzione di mutuo soccorso in caso di parziale indisponibilità impiantistica.
4. Previa eventuali necessità di adeguamento impiantistico, i TMB sono funzionali ai trattamenti di valorizzazione, recupero di materia o produzione di CSS, da operare sui flussi di rifiuti di idonee caratteristiche merceologiche e chimico fisiche.
5. Le autorizzazioni dei singoli impianti (incluse quelle relative ad istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.) dovranno dare riscontro delle priorità indicate nel presente articolo.
6. Gli impianti di piano inceneritori devono comunicare a Regione l'intenzione di sottoscrivere nuovi contratti relativi al ricevimento di flussi di RUR e/o di rifiuti aventi codice EER 191212 decadenti dal trattamento di rifiuti urbani, provenienti da fuori regione, al fine di valutare che tali flussi non pregiudichino l'autosufficienza regionale.

Art. 18 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in inceneritori e TM/B

1. Non sono autorizzate le operazioni D10/R1/D8 per i rifiuti aventi i codici CER: 200101, 150101 (carta e cartone), ad eccezione di casi specifici, come ad esempio la distruzione tramite incenerimento (D10/R1) di documenti riservati contenenti dati sensibili, 200139 e 150102 (plastica).
2. Non è autorizzata l'operazione D10 per il CDR/CSS (EER 191210 o CSS-combustibile).
3. Le limitazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere recepite negli atti autorizzativi (inclusi quelli relativi ad istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.) dei nuovi impianti, degli ampliamenti di impianti esistenti, nonché in occasione dell'eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 19- Valutazioni relative a modifiche e a nuove realizzazioni di impianti di trattamento di rifiuti speciali

1. Il P.R.G.R. rileva una rete impiantistica di trattamento rifiuti speciali adeguata alla produzione interna delle principali categorie di rifiuti speciali con l'obiettivo di conseguire una tendenziale autosufficienza; l'impiantistica è volta prioritariamente a tipologie di trattamento che privilegino il recupero di materia e, in subordine, il recupero energetico.
2. Per il conseguimento di detti obiettivi Regione favorisce e sostiene il costante adeguamento tecnologico degli impianti esistenti anche attraverso riconversione degli stessi perseguendo strategie coerenti con i principi dell'"Economia Circolare".
3. Gli adeguamenti del sistema impiantistico regionale, per quanto necessari alla luce dei fabbisogni evidenziati, dovranno essere prioritariamente volti alla ulteriore strutturazione del sistema impiantistico per l'effettivo trattamento con le finalità di conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio; in questo senso va contenuta la realizzazione di impianti dedicati al solo stoccaggio, se non funzionali a successive effettive operazioni di valorizzazione.
4. I rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E' consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14. Tale previsione dovrà essere recepita negli atti autorizzativi (inclusi quelli relativi ad istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.)

dei nuovi impianti, degli ampliamenti di impianti esistenti, nonché in occasione dell'eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione, eventualmente adattandola o dettagliandola ai casi specifici.

5. Nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale e di autorizzativi di impianti di trattamento rifiuti speciali, si dovrà tenere conto della gerarchia comunitaria di gestione, del principio di prossimità e dei fabbisogni impiantistici definiti dal programma.

Art. 20 – Impianti di discarica

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dello smaltimento in discarica e di perseguire con la presente pianificazione la migliore opzione ambientale attraverso l'applicazione dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti definiti dall'art. 179 del d.lgs. 152/2006, le disponibilità autorizzate per le discariche (operazioni D1/D5) devono essere limitate ai fabbisogni stimati dal Piano, secondo le procedure del presente articolo.
2. Le istanze di nuove autorizzazioni o gli ampliamenti di impianti per le discariche per rifiuti dovranno:
 - a) fornire indicazioni, relativamente a tutti i flussi di rifiuti cui è riferita l'istanza autorizzativa, dalle quali risulti che gli stessi non siano altrimenti recuperabili, e dalle quali risulti l'effettiva necessità di quanto richiesto rispetto ai fabbisogni regionali di smaltimento;
 - b) prevedere il collocamento in discarica della sola frazione biostabilizzata a ridotta fermentescibilità, non idonea al recupero energetico.
3. A partire dalla data della delibera di cui al comma 5 e per il periodo di vigenza del Piano possono essere rilasciate autorizzazioni per nuove volumetrie di discarica, sia in nuovi impianti che in ampliamenti di volumetria, soltanto entro il quantitativo indicato al par. 9.2 (scenario ottimizzato) per ciascuna tipologia di discarica (inerti, non pericolosi, pericolosi, mono-rifiuto per rifiuti contenenti amianto) fatto salvo quanto previsto al comma 5. Tale limitazione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del PRGR.
4. Nel 2025 è definita, con delibera di Giunta, una volumetria aggiuntiva di discarica autorizzabile per assicurare la copertura dei fabbisogni per il periodo successivo al 2027, considerati i tempi tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione ed alla realizzazione degli impianti di discarica. Con delibera di Giunta può essere, altresì, motivatamente rivisto il quantitativo massimo autorizzabile riferito al periodo di vigenza del Piano, sulla base del monitoraggio triennale del PRGR/PRB o sulla base del monitoraggio annuale delle volumetrie residue.
5. Con delibera di Giunta, entro 90 giorni dall'approvazione del piano, sono stabilite le modalità di dettaglio di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda:
 - a) modalità e tempistiche di comunicazione e monitoraggio relativamente alle istanze presentate, alle autorizzazioni rilasciate ed alla volumetria massima autorizzabile disponibile;
 - b) criteri per applicare il divieto di autorizzazione una volta che il volume massimo autorizzabile sia raggiunto e conseguenze per i procedimenti in corso;
 - c) criteri di applicazione nel caso di più procedimenti diversi prossimi alla chiusura in un arco

- temporale ristretto, con individuazione di eventuali aspetti preferenziali;
- d) eventuali tolleranze al volume massimo autorizzabile, comunque entro un massimo del 5%, nel caso di motivate esigenze tecnico-ambientali riferite allo specifico progetto;
- e) modalità di applicazione nel caso di landfill mining.
6. Quanto riportato ai commi 1 e 2 si applica anche alle istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.
7. Per superare le criticità connesse alla allocazione dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica di siti contaminati o di attività di prevenzione della contaminazione da rifiuti sul territorio regionale e per la quale si opererà mediante finanziamenti pubblici, nell'ambito della procedura di VIA e/o di AIA per la realizzazione di progetti di discariche di rifiuti, dovrà essere valutata la possibilità di richiedere al proponente, quale compensazione ambientale, di individuare e dedicare un volume della discarica allo smaltimento di tali tipologie di rifiuti. Le volumetrie dovranno essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nei Comuni interessati dalla discarica e, in mancanza o insufficienza di questi, a seguire per i rifiuti prodotti nella Provincia interessata e, infine, in tutto il territorio regionale.
8. Regione promuove, in accordo con il territorio interessato, il landfill mining delle vecchie discariche come strumento per recuperare aree, ridurre gli impatti sul territorio, destinare al recupero rifiuti originariamente smaltiti, riutilizzare quota di volumi recuperati per eventuali nuovi fabbisogni di rifiuti⁴.

Art. 21 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in discarica

1. Le seguenti tipologie di rifiuti non possono essere oggetto di smaltimento in discarica (operazioni D1/D5):
- a) R.U.R. (EER 200301);
- b) Fanghi da depurazione delle acque reflue urbane (EER 190805);
- c) R.A.E.E. (indicativamente i EER 090111* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603; 090112 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111; 160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209; 160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC; 160212* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere; 160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212; 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213; 200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi; 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi; 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135);
- d) Imballaggi recuperabili (150101 imballaggi in carta e cartone; 150102 imballaggi in plastica; 150103 imballaggi in legno; 150104 imballaggi metallici; 150107 imballaggi in vetro; 150109 imballaggi in materia tessile);
- e) Batterie e accumulatori (160601* batterie al piombo; 160602* batterie al nichel-cadmio; 160603* batterie contenenti mercurio; 160604 batterie alcaline (tranne 160603); 160605 altre batterie ed accumulatori; 200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché

⁴ In recepimento dell'osservazioni n. 38 (Green up)

batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie; 200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133);

- f) Rifiuti da raccolta differenziata (200101 carta e cartone; 200102 vetro; 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense; 200110 abbigliamento; 200111 prodotti tessili; 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137; 200139 plastica; 200140 metalli);
 - g) CDR/CSS (191210 rifiuti combustibili);
 - h) Veicoli fuori uso e rifiuti recuperabili da VFU (160103 pneumatici fuori uso; 160104* veicoli fuori uso; 160117 metalli ferrosi; 160118 metalli non ferrosi; 160119 plastica; 160120 vetro).
 - i) rifiuti non trattati, esclusi i rifiuti per i quali il trattamento non sia tecnicamente possibile o non contribuisca a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire o non riduca i rischi per la salute umana o l'ambiente, secondo le previsioni del D.lgs n. 36/2003 e s.m.i⁵.
2. Le limitazioni di cui al precedente comma sono recepite negli atti autorizzativi delle nuove discariche, degli ampliamenti delle discariche esistenti o delle discariche esistenti in occasione dell'eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo e si applicano anche alle domande già in istruttoria alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Revisione del P.R.G.R.

1. Sulla base degli esiti del monitoraggio, la Giunta potrà rivedere il P.R.G.R., in particolare riguardo agli obiettivi, agli strumenti ed alle limitazioni relative alle autorizzazioni.

⁵ Precisazione normativa

Appendice 1 – CRITERI LOCALIZZATIVI

1 Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1.1 Competenze

Il processo di individuazione delle aree per la localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e di individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitarli prevede la partecipazione di Regione, Province e la Città Metropolitana di Milano, ai sensi degli art. 196, 197 e 199 del D.lgs. 152/06 e della L.r. 26/03.

Ai sensi dell'art 16 della l.r 26/2003, entro un anno dall'approvazione dell'aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono agli uffici regionali competenti una cartografia che individua, ai sensi dell'articolo 197 del d.lgs. 152/2006, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e possono proporre, altresì, mediante trasmissione di una relazione di dettaglio, elementi di salvaguardia aggiuntiva definiti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 196, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006 e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito, o, per la Città metropolitana di Milano, del piano territoriale metropolitano.

In particolare, spetta alla Regione definire i "Criteri per l'individuazione", da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano devono individuare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Regione e sulla base delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ⁶ (PTCP) o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, e delle previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del Dlgs 152/06, le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone idonee alla localizzazione di tali impianti. La procedura di individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano deve:

- conformarsi ai criteri stabiliti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R);
- evitare di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate;
- derivare da previsioni esplicite del PTCP o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale;

I criteri provinciali possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, nei termini sopra esposti, e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri stabiliti nel P.R.G.R.

In caso di particolari criticità territoriali legate a gestioni di specifici flussi di rifiuti, per evitare il verificarsi di emergenze gestionali, il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana può chiedere, in via eccezionale e con istanza motivata, a Regione Lombardia la deroga ai criteri escludenti di localizzazione relativi a modifiche di impianti esistenti o a nuovi impianti di recupero/smaltimento rifiuti.

La Giunta regionale, verificata la richiesta, a valle di specifica istruttoria e nel rispetto del principio della concorrenza e trasparenza, può concedere con Delibera tale deroga ai criteri escludenti nei limiti del rispetto della normativa sovraordinata, prevedendo eventuali prescrizioni ed indicazioni.

⁶ di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

È fatta salva l'istruttoria, dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sulle condizioni sito specifiche⁷.

1.2 Criteri generali per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti

L'individuazione delle aree per la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti deve tenere conto di vincoli e limitazioni di natura principalmente tecnica ed ambientale, ma non può tralasciare anche aspetti economico-sociale.

Sul piano sociale, l'inserimento nel territorio di queste infrastrutture suscita da sempre nell'opinione pubblica conflittualità e resistenze per via di una "radicata diffidenza" da parte della popolazione verso tutto ciò che riguarda la problematica dei rifiuti. Tale diffidenza è del resto legata ad esempi negativi e macroscopici del passato che hanno dato luogo al degrado di vaste aree in tutta Italia. Fra le ragioni che provocano il "dissenso sociale" per queste infrastrutture si osserva la propensione a credere che la gestione dei rifiuti costituisca una sorgente di rischi per la salute e per l'ambiente, maggiore rispetto ad altre attività antropiche (peraltro a volte maggiormente inquinanti, si pensi ad esempio al traffico veicolare o ad alcune attività industriali o al riscaldamento civile). Inoltre, nel contesto lombardo attuale, caratterizzato da impianti di grandi dimensioni non omogeneamente distribuiti sul territorio, ma in grado di smaltire e recuperare rifiuti provenienti da vasti bacini di utenza, emerge il problema dell'accettazione, da parte delle comunità locali insediate in prossimità di questi impianti, dei rifiuti prodotti in altri contesti.

La normativa vigente in materia, del resto, è sempre più attenta alla sostenibilità delle attività antropiche, assicurando un livello molto elevato di tutela dell'ambiente e della salute.

1.3 Procedura di individuazione delle aree non idonee e idonee per la realizzazione e la gestione degli impianti

L'individuazione dei siti idonei e non idonei nell'ambito della programmazione è fondamentale per la successiva realizzazione delle infrastrutture. Il processo, che coinvolge più Enti pubblici ed imprese private, è molto complesso soprattutto per quanto riguarda la disamina dei limiti/vincoli territoriali ed ambientali di riferimento.

La tabella seguente sintetizza il processo in quattro fasi.

Fasi	Azioni	Competenze
Fase A	Formulazione dei "criteri per l'individuazione, delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" che stabiliscono, per tipologia impiantistica le: <ul style="list-style-type: none">- aree non idonee (fattori escludenti);- aree la cui idoneità deve essere verificata nello specifico (fattori penalizzanti);- aree in cui la localizzazione è preferibile (fattori preferenziali).	Regione: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.);
Fase B	Individuazione di eventuali criteri provinciali aggiuntivi, secondo i criteri precedentemente esposti (paragrafo 1.1) e trasmissione a Regione dei relativi shape file, oltre a quelli disponibili per i criteri regionali.	Provincia/CM: relazione di dettaglio
Fase C	Presentazione della domanda: il proponente presenta all'Autorità competente la domanda di autorizzazione o la comunicazione di avvio attività corredata da un	Autorità competente ai sensi della normativa rifiuti

⁷ In recepimento dell'osservazione n. 13 (Comunità montana della Valchiavenna)

	<p>apposito documento contenente la verifica di ciascun criterio localizzativo per la tipologia impiantistica di interesse.</p> <p>In caso di PAU, l'Autorità competente al rilascio del titolo di settore rifiuti verifica gli eventuali motivi ostativi dovuti ai criteri localizzativi (R.r. n. 2/2020, art. 4, comma 1, lettera c).</p> <p>In caso diverso dal PAU, L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione verifica i criteri localizzativi.</p> <p>Ai sensi della d.g.r. 5223/2021, le verifiche dovranno essere effettuate in fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.</p>	
Fase D	<p>Qualora si verifichi la compatibilità localizzativa, si prosegue con l'istruttoria del progetto ai fini dell'autorizzazione o iscrizione.</p>	<p>Autorità competente all'autorizzazione o iscrizione</p>

Tabella 1 – Procedura di individuazione delle aree idonee e non idonee

L'individuazione cartografica è effettuata tramite l'applicativo regionale online ed ha valore puramente indicativo e di supporto all'istruttoria: la verifica dei criteri andrà fatta puntualmente per ciascuna istanza.

1.4 Strumenti di pianificazione, normativa e vincolistica

Per garantire il corretto inserimento degli impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio è necessaria un'analisi integrata ed interdisciplinare del contesto ambientale e territoriale, partendo dagli strumenti di programmazione ambientale/territoriale vigenti; il punto di partenza è senz'altro la conoscenza del sistema vincolistico e normativo vigente, oltre allo stato delle componenti ambientali, delle tendenze evolutive in atto e delle situazioni di rischio reale o potenziale. Tale approccio consente di delineare più ipotesi localizzative ed adeguate misure di compensazione. L'inquadramento territoriale cui fare riferimento nell'analisi deve essere definito in base al tipo di impianto che si intende localizzare ed alle componenti ambientali coinvolte.

In quest'ottica è necessario approfondire tutti gli strumenti di pianificazione che insistono sull'area di interesse, verificando la normativa di riferimento e i differenti gradi di tutela attribuiti, avvalendosi anche dell'infrastruttura per l'Informazione Territoriale (IIT) messa a disposizione da Regione Lombardia.

Gli strumenti di pianificazione/programmazione da considerare sono:

- Piano Territoriale Regionale/Piano Paesaggistico Regionale e piani di settore;
- Pianificazione di bacino, Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PdG), Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI), Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR);
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.) e piani di settore;
- Piani di Governo del Territorio (PGT) e piani di settore.
- **I Piani territoriali di coordinamento dei Parchi⁸.**

⁸ In recepimento dell'osservazione n. 68 (Parco Lombardo della Valle del Ticino)

1.5 Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione dei presenti "criteri", occorre fare riferimento alle seguenti definizioni e presupposti:

Nuovo impianto:

- nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di un impianto in un'area non edificata;
- nuove attività di trattamento rifiuti da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture quindi in un'area già edificata.

Modifica degli impianti esistenti:

- la modifica dell'autorizzazione esistente che implica consumo di suolo come da definizione successiva;
- la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova "tipologia impiantistica" (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento, da recupero metalli a trattamento rifiuti liquidi, da recupero rifiuti da costruzione e demolizione a inertizzazione rifiuti pericolosi, da digestione anaerobica ad autodistruzione, etc...);
- la modifica che comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.

Consumo di suolo: aumento del perimetro dell'area già autorizzata.

Edifici e infrastrutture: costruzioni edilizie durevoli e non rimovibili ivi comprese le pertinenze.

Sono assoggettati ai presenti criteri:

1. discariche – (operazioni: D1, D5);
2. impianti di incenerimento – (operazioni: D10, R1);
3. impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12);
4. messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER.

Esclusioni dal campo di applicazione dei presenti "criteri", fatte salve le norme sovraordinate:

- centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs 152/06, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento RAEE ai sensi del dm n. 65 del 8 marzo 2010);
- impianti di produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D.lgs 75/2010;
- compostaggio sul luogo di produzione (autocompostaggio e compostaggio di comunità);
- operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER realizzati in aree di cantiere esclusivamente per i codici EER 17 non pericolosi ⁹.
- utilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies, D.lgs 152/06;
- nel perimetro di impianti di depurazione di acque reflue urbane, il trattamento di fanghi, di rifiuti prodotti dalla depurazione di acque reflue urbane, di rifiuti prodotti dal trattamento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane (comprese le ceneri), di rifiuti liquidi e di rifiuti organici biodegradabili;
- trattamento di rifiuti ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 152/2006;
- campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.lgs 152/06;
- recupero ambientale (R10);

⁹ In recepimento dell'osservazione n. 23 (ANCE Lombardia)

- utilizzo fanghi in agricoltura (R10 - fase di spandimento in campo, in quanto vigono già i divieti localizzativi del D.lgs 99/92 e delle norme regionali)
- rilevati, sottofondi e riempimenti (R5);
- preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi 214-ter, comma 2 del D.lgs 152/06;
- impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;
- discariche e impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica o messa in sicurezza dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;
- Ampliamenti di impianti di recupero esistenti per una superficie non superiore al 10% della superficie dell'impianto oggetto di ampliamento, esclusivamente per attività volte a realizzare operazioni di miglioramento dell'attività di recupero nella prospettiva dell'economia circolare e per una volta sola nell'arco di vigenza del presente aggiornamento di piano ¹⁰.
- Nuovi impianti di recupero rifiuti, nella prospettiva dell'economia circolare, nel perimetro o in aree adiacenti ad impianti esistenti produttivi o di trattamento rifiuti, dedicati esclusivamente al recupero finale (operazioni da R1 a R11) degli scarti decadenti da tali impianti, per una superficie pari al massimo al 50% dell'impianto adiacente e comunque non superiore a 50.000 mq¹¹.

L'esclusione dall'applicazione dei criteri localizzativi non pregiudica l'applicazione di eventuali divieti non superabili dall'autorizzazione dell'impianto.

1.6 Aree non idonee e aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed alla modifica degli impianti esistenti

1.6.1 Premesse

Le tabelle seguenti attribuiscono a ciascun criterio un diverso grado di cogenza in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al tipo di impatto che potrebbe comportare sulle caratteristiche ambientali/paesaggistiche preesistenti.

I criteri previsti sono di quattro tipologie:

- **ESCLUDENTE**: esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti;
- **PENALIZZANTE**: non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti, in ogni caso devono essere preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni/pareri. Il criterio implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l'indicazione; l'ente competente autorizza solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici;
- **PREVALENTI**: esprime la possibilità, da valutarsi in fase di presentazione dell'istanza, da parte dell'autorità competente, di superare alcuni specifici criteri escludenti, secondo quanto previsto al par. 1.6.8. I criteri escludenti superati dalla presenza di quelli prevalenti dovranno comunque essere valutati in fase istruttoria dell'autorità competente come criteri penalizzanti¹².

¹⁰ In recepimento delle osservazioni n. 37 (FISE Assoambiente)

¹¹ In recepimento delle osservazioni n. 37 (FISE Assoambiente)

¹² In recepimento delle osservazioni n. 14 (Confindustria Cisambiente), n. 15 (Risorse future), n. 33 (Confindustria lombardia), n. 34 (Consorzio imprenditori dell'economia circolare), n. 36 (Econord Ambiente), n. 37 (FISE Assoambiente), n. 59 (Green up), n. 61 (Ministero della transizione ecologica), n. 62 (Montana), n. 64 (prov. Bergamo)

- **PREFERENZIALE:** esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica/ambientale, la preferenzialità del sito.

1.6.2 Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Categorie agricole	Aree interessate da frutteti, frutti minori, colture orticole di pregio IGP, vigneti, oliveti, castagneti da frutto e risaie.	“Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali” (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal “Geoportale” di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all’istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un’adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell’istanza.
Tutela delle risorse idriche		
Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 D.lgs. n.152/06, art. 42 L.r. 26/2003) e aree di salvaguardia opere di captazione delle acque minerali disciplinate dalla l.r. n. 44/80	Zona di tutela assoluta - area immediatamente esterna alla captazione/derivazione con un'estensione di 10 metri di raggio dalla stessa Zona di rispetto - area esterna alla captazione/derivazione individuata con un raggio di 200 metri di raggio dalla stessa o come individuata nello strumento urbanistico (nelle more della definizione, vanno considerati i 200 m). Uguale tutela è prevista anche per le acque minerali.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.). Piani d’Ambito Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato
Corsi d’acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore (Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e Dgr 4229 del 23/10/2015 “Riordino dei reticoli idrici” e s.m.i)	Fasce di rispetto art. 96 lettera f) del R.D. n. 523/04: 10 metri inedificabili validi sino al recepimento del Documento di polizia idraulica nello strumento urbanistico comunale (Dgr 4229/15 allegato D); i comuni possono definire una fascia di rispetto in deroga a quella definita per legge, previa realizzazione di appositi studi idraulici ai sensi della L.r. n. 12/2005 (art. 57) e della Dgr 2616 del 30/11/2011 e s.m.i.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica
Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali		
Aree soggette a rischio idraulico (art. 29, 30, 31, 38 bis delle NdA del PAI)	Fasce fluviali A, B e C (se delimitata con segno grafico indicato come “limite di progetto tra Fascia B e Fascia C”) del PAI	Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)

<p>Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi, valanghe (art. 9 e 19 delle NdA del PAI)</p>	<p>Aree interessate da</p> <ul style="list-style-type: none"> - frane attive a pericolosità molto elevata ed elevata (Fa - Fq) - esondazioni a pericolosità molto elevata ed elevata (Ee – Eb) - conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti o parzialmente protette (Ca - Cp) - valanghe (Ve, Vm) 	<p>Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RP (Reticolo principale di pianura e fondovalle) delle mappe di pericolosità del PGRA.</p> <p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSCM (Reticolo secondario collinare e montano) delle mappe di pericolosità del PGRA.</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia; Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura (Titolo IV NdA PAI e NdA PS267)</p>	<p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona 1: aree instabili con un elevata probabilità di coinvolgimento in tempi brevi - Zona 2: aree potenzialmente interessate dal manifestarsi di fenomeni di instabilità a modesta intensità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti - Zona Bpr e Zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. 	<p>Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Territorio coperti da boschi di protezione individuati dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi del r.d. 3267/1923 e recepiti nel PGT dei Comuni interessati</p>		<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
Tutela dell'ambiente naturale		
<p>Aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/91 art. 2, L.r. n. 86/1983 art.1 lettera a/c/d e art 142 comma 1, lett. f) D.Lgs n. 42/2004, DPR 184/87)</p>	<p>Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali, Zone Ramsar</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>

<p>Habitat naturali e seminaturali, flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (2009/147/CE) DPR 357/97 DM 184/2007 D.G.R. 14106/03 Dgr 5119/07 L.r. 12/07 D.M. 17 Ottobre 2007</p>	<p>Siti Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone di protezione speciale (ZPS) - Siti di importanza comunitaria (SIC), pSIC e Zone speciali di conservazione (ZSC) - 300 metri di rispetto misurati dal perimetro esterno dei SIC/ZSC e delle ZPS (in questi ambiti sono consentite le sole discariche per rifiuti di inerti come definite dal D.Lgs. 36/2003 al fine di consentire il riempimento delle depressioni generate dall'attività di cava; l'eventuale progetto dovrà prevedere la messa in opera di misure volte alla riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area nel suo complesso, da stabilirsi nello studio di incidenza e validate/integrate dall'Ente competente al rilascio della V.I.) 	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>
<p>Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale (D.G.R. 10962/2009)</p>	<p>Si applica nelle aree a destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi Non si applica per gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura; produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010; impianti di recupero che trattano esclusivamente rifiuti aventi codice EER della famiglia 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti; tali impianti sono comunque sottoposti all'applicazione delle misure di mitigazione/compensazione ambientale previste per gli elementi di primo livello della RER considerati penalizzanti¹³.</p> <p>Il criterio non si applica inoltre agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.</p>	<p>PTR Geoportale di Regione Lombardia</p>
<p>Tutela dei beni culturali e paesaggistici</p>		
<p>Ambiti di "elevata naturalità" del territorio lombardo tutelati dal Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010 (Art. 17 Norme Tecniche Attuazione)</p>	<p>Vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata (volume 2 "I Paesaggi della Lombardia", repertori).</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>

¹³ In recepimento dell'osservazione n. 67 (prov. Cremona)

	Nelle aree di cave attive è consentita la localizzazione di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (operazione R5).	
Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi Dcr n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art.20, comma 6, L.R.12/05) - Tav. n. 2 PTR	Fascia di tutela di 100 metri inedificabile lungo entrambe le sponde dei navigli identificata dai Comuni all'interno dei PGT (limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del DLGS n. 42 del 2004)	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Beni culturali (art. 10, 12 e 13 del D.Lgs n. 42/2004 e "Codice dei Beni culturali e del paesaggio").	Beni culturali: cose immobili e mobili appartenenti alla P.A. o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che: - presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; - per i quali sia intervenuta la "dichiarazione dell'interesse culturale" - siano stati eseguiti da oltre 50 anni (se mobili) e da oltre 70 anni (se immobili) previa verifica dell'interesse culturale. Nel solo caso dei beni immobili, il criterio si applica a tutta la loro estensione, ivi comprese le relative aree di pertinenza (giardini, cortili etc.), se individuate.	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) Sito web "Lombardia Beni Culturali" Sito web "I.D.R.A." Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Beni paesaggistici "individui" (art. 136, comma 1, lettere a, b del D.Lgs n. 42/2004) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 140	a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza. Il criterio si applica anche alle aree di pertinenza, se individuate dalle Sovrintendenze.	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142, comma 1 D.Lgs n. 42/2004)	b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lettera b) d) montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole e) i ghiacciai ed i circhi glaciali Zone umide (lettera i) incluse nell'elenco previsto dal DPR 448/1976 m) Zone di interesse archeologico	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Sponde ed area golenale del fiume Po e relativa fascia di rispetto	In base alla d.g.r. n. 2727/2011, relativamente al fiume Po l'ambito assoggettato a tutela paesaggistica riguarda il corso del fiume e si estende,	

(D.Lgs n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) e Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010	dal corso del fiume medesimo, sino a comprendere una fascia di 150 metri misurata dal piede esterno dell'argine maestro e, dove questo manchi, l'ambito assoggettato a tutela comprende una fascia di 150 metri misurata a partire dalla linea che definisce il limite tra le fasce fluviali B e C, indicate sull'elaborato n° 2, del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Destinazione urbanistica		
Destinazione urbanistica individuata dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)	<ul style="list-style-type: none"> - centri e nuclei storici; - ambiti residenziali consolidati; - ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale. 	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi	Tale criterio vale per tutte le tipologie impiantistiche, eccetto: discariche ed impianti tecnicamente e funzionalmente connessi; impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura; produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010; impianti di recupero che trattano esclusivamente rifiuti aventi codice EER della famiglia 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacultura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti. Non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) o PTC dei parchi
Zone di rispetto cimiteriali	Zone di rispetto cimiteriale come individuate dallo strumento urbanistico in base al regolamento regionale n. 6/2004.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)

Tabella 2 – Criteri escludenti per i nuovi impianti o modifica degli esistenti

1.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Zone limitrofe alle aree coltivate a riso (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)	<p>300 metri misurati dal perimetro esterno dalle aree coltivate a riso</p> <p>La fascia di rispetto può essere ridotta fino a 100 metri a seguito di valutazione sito-specifica, sulla base dei pareri vincolanti dei Comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione, acquisiti dal proponente e trasmessi all'autorità competente.</p> <p>Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>Tele aspetto deve comunque essere valutato nell'ambito della fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione anche in caso di deroga.</p>	<p>"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni).</p> <p>Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza</p>
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)	<p>Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse.</p> <p>La fascia di rispetto può essere ridotta fino a 100 metri a seguito di valutazione sito-specifica, sulla base dei pareri vincolanti dei Comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione, acquisiti dal proponente e trasmessi all'autorità competente.</p> <p>Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>Tele aspetto deve comunque essere valutato nell'ambito della fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione anche in caso di deroga.</p>	<p>Disciplinari MIPAF: le aree sono rintracciabili sul geoportale.</p>

<p>Distanza dalle discariche esistenti (Art. 8, comma 7, L.r. 12/07)</p>	<p>50 metri (misurati in pianta e a bordo vasca) Nel caso di discariche preesistenti o comunque già autorizzate, le nuove istanze dovranno rispettare la distanza da tali impianti. Tra le discariche esistenti non si considerano le discariche ante-norma come definite dall'art. 17-ter della l.r. n. 26/2003.</p> <p>Qualora sulla medesima area insistano più istanze, il criterio si applica all'istanza depositata per ultima, che dovrà quindi garantire il rispetto dei 50 m dal perimetro altra istanza.</p> <p>Il rispetto di questa distanza non si applica per gli ampliamenti rispetto alla discarica esistente che viene ampliata. Il criterio non si applica inoltre agli interventi di landfill mining ed agli eventuali riempimenti conseguenti, nei confronti della discarica stessa o di sue parti non oggetto di intervento¹⁴.</p>	<p>Censimento delle discariche art. 14-bis NTA PRGR del 2014 e art. 13 NTA PRGR vigente e CGR web</p> <p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia; Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>

Tabella 3 – Criteri escludenti per le discariche

Fattore di pressione

Continua ad applicarsi il fattore di pressione approvato con d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017.

Nei casi di landfill mining i volumi escavati vanno detratti dal calcolo del FP, sia comunale che areale, che sono di conseguenza modificati¹⁵.

Nel caso in cui l'operazione di landfill mining preveda oltre all'escavazione dei rifiuti anche il riutilizzo della volumetria per nuovi conferimenti di rifiuti, tale volumetria viene calcolata per l'aggiornamento del FP, ma il riempimento specifico nella cavità ricavata con lo svuotamento non è assoggettato all'applicazione del criterio FP, se sono rispettate contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la superficie interessata dal conferimento rifiuti (superficie vasche in pianta) non viene incrementata;
- la discarica (o il lotto se il progetto non è relativo a tutta la discarica) oggetto dello svuotamento è stata autorizzata precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs 36/2003;
- i nuovi volumi conferiti nel volume liberato non superano il 90% del volume originariamente autorizzato incluso il ricollocamento obbligatorio in situ dei rifiuti non recuperati;

¹⁴ In recepimento dell'osservazione n. 20 (Green evolution)

¹⁵ In recepimento delle osservazioni n. 27 (A2A), n. 34 (Consorzio imprenditori dell'economia circolare), n. 37 (FISE Assoambiente), n. 59 (Green up), n. 62 (Montana)

- il profilo di fine conferimento del nuovo riempimento non supera il profilo della vecchia discarica come alla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi eventuali adeguamenti minimi necessari ad assicurare le adeguate pendenze per il ruscellamento delle acque meteoriche;
- è prevista una significativa quota di recupero di materia dai rifiuti scavati;
- l'istanza è corredata dal parere positivo del Comune di ubicazione dell'intervento¹⁶.

1.6.4 Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.)	Disciplinari MIPAF: e le aree sono rintracciabili sul geoportale.

Tabella 4 – Criteri escludenti per gli inceneritori

1.6.5 Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo			
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e Compensazioni
Superfici interessate da boschi, foreste o selve o da aree ad essi assimilabili determinate dai PIF. Nelle more dell'approvazione o alla scadenza dei Piani di indirizzo forestale, le superfici determinate ai sensi dell'art. 42, comma 1 e 2 della l.r. 31/2008 (art. 42 e 43 della L.r. 31/08) I boschi sono sottoposti anche a tutela paesaggistica, anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboscimento (art. 142 del D.lgs 42/2004)	Sono vietati gli interventi di trasformazione del bosco non autorizzati. L'autorizzazione forestale alla trasformazione del bosco è rilasciata da Regione Lombardia o dagli altri Enti forestali (Parchi regionali, Riserve regionali, ecc.), per il territorio di competenza. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco è coordinata a specifica autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004) e la competenza per l'esercizio di tali funzioni paesaggistiche spetta agli enti individuati, secondo i casi, dall'art. 80 della L.r. 12/2005 ¹⁷	PIF (Province/Città metropolitana e Comunità Montane) Livello informativo relativo alla "Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" DUSAF (Geoportale di Regione Lombardia), Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	Le trasformazioni del bosco autorizzate, comportano interventi compensativi a carico dei richiedenti, specificati nell'art. 43 della L.r. 31/08, definiti dai PIF o dagli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione e per territorio di competenza
Categorie agricole L.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis	Seminativo, orticoltura, floricoltura e vivai di essenze e	"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema	Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono

¹⁶ In recepimento dell'osservazione n. 25 (ANCI Lombardia)

¹⁷ In recepimento dell'osservazione n. 67 (prov. Cremona)

	legnose agrarie forestali, prati stabili	informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza	superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni e da destinare obbligatoriamente e a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità
Aree già individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) Aree indicate negli albi delle aziende biologiche e nell'albo degli operatori agrituristici provinciali (D.lgs. n. 228/2001 art. 21 comma 1 lettera a), b) e c) L.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis	Aree di pregio agricolo: -DOP (eccetto il vitivinicolo) -IGP -IGT vitivinicolo -aree interessate da agricoltura biologica -aree annesse ad attività agrituristica	Agriturismi: elenchi regionali consultabili nel sito web della DG Agricoltura – sezioni "Agricoltura Biologica" e "Agriturismi" L'operatività va verificata con il supporto con gli Uffici competenti Regionali/Provinciali ¹⁸	Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni e da destinare obbligatoriamente e a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità
Tutela della risorsa idrica			
Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003	Zone di riserva di idrostruttura sotterranea superficiale (ISS), idrostruttura sotterranea di fondovalle (ISF), idrostruttura sotterranea intermedia (ISI), idrostruttura sotterranea profonda (ISP)	Geoportale di Regione Lombardia	L'istante dovrà produrre valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi
	Aree di ricarica relative esclusivamente a ISF, ISI e ISP: Zone di ricarica e zone di ricarica/scambio, zone di ricarica/scambio con ISI, zone	Geoportale di Regione Lombardia	L'istante dovrà produrre valutazioni particolarmente dettagliate sulla

¹⁸ In recepimento dell'osservazione n. 64 (prov. Bergamo)

	di ricarica, zona di ricarica da ISS		<p>vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi.</p> <p>La realizzazione di fasce tampone boscate o aree boscate lungo il perimetro (o sue porzioni) dell'insediamento, da realizzarsi conformemente al manuale "Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale". Inoltre, fermo restando il rispetto dei regolamenti regionali per la disciplina degli scarichi e dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, per gli impianti di nuova costruzione, o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere previsti interventi volti al rispetto del principio dell'invarianza idraulica e, laddove possibile, idrologica, attraverso la riduzione della formazione di deflussi delle</p>
--	--------------------------------------	--	--

			<p>acque meteoriche (riduzione delle superfici scolanti, realizzazione di tetti verdi, sistemi di ritenuta e sistemi di riuso delle acque meteoriche).</p> <p>Compensazioni : Per gli impianti di nuova costruzione o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere realizzati, nel territorio del comune (o dei comuni) in cui risiede l'impianto, interventi finalizzati a una gestione sostenibile delle acque di drenaggio urbano (ad esempio tetti verdi, disimpermeabilizzazioni di aree impermeabili, aree / trincee filtranti lungo piazzali o strade...) e/o opere a verde quali ad esempio aree boscate, fasce tampone lungo corsi d'acqua.</p>
Tutela da dissesti e calamita'			

<p>Aree individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) (art. 31 comma 4)</p>	<p>Aree in fascia fluviale C potenzialmente soggette ad inondazione per piena catastrofica in caso di rottura degli argini Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regolamentano le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>L'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali specifiche prescrizioni ed alla predisposizione di un piano di evacuazione</p>
<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio</p>	<p>Sono da rispettare i divieti e le prescrizioni previste dalle norme di attuazione del PAI e dalle disposizioni regionali sull'attuazione del PGRA (Dgr 6738/2017)</p>
<p>Aree interessate da alluvioni rare delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Aree interessate da alluvioni rare nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE per gli ambiti territoriali RP, RSCM, RSP e ACL</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio</p>	<p>Sono da rispettare i divieti e le prescrizioni previste dalle norme di attuazione del PAI e dalle disposizioni regionali sull'attuazione del PGRA (Dgr 6738/2017)</p>
<p>Regio Decreto 3267/23 - Aree individuate da LR. 31/08 art. 34 e 44 - funzioni conferite alle province/Città metropolitana, alle comunità montane e agli Enti parco ed ai comuni</p>	<p>Aree in vincolo idrogeologico Gli interventi di trasformazione d'uso del suolo (modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico) sono subordinati ad autorizzazione, rilasciata in conformità alle indicazioni/informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>l'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni poste dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione</p>

<p>LR. 31/08 art. 78, 79, 80 – funzioni dei Consorzi di bonifica R.R. di polizia idraulica n. 3 dell'8/02/10 (art. 3, art. 4 comma 2, 4) - distanza dai canali e dalle altre opere di bonifica Dgr 4287 del 25/10/2012 - riordino dei reticoli idrici</p>	<p>Fasce di rispetto inedificabili 5- 10 metri Il R.R. specifica le attività consentite e/o vietate, nonché le eventuali opere soggette a concessione/ autorizzazione dal Consorzio di Bonifica di riferimento (es.: tombinature/modifiche canali)</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica</p>	<p>L'autorizzazione è subordinata al parere positivo ed al rispetto delle eventuali prescrizioni del Consorzio di bonifica competente sulle eventuali opere soggette a concessione/aut orizzazione da parte del medesimo Consorzio.</p>
Tutela dell'ambiente naturale			
<p>Sistema delle aree regionali protette (L.r. n. 86/1983 art. 1 e 2), sottoposte anche a tutela paesaggistica (art. 142, lettera f) del D.lgs 42/2004). Rete ecologica regionale, provinciale e locale (DGR 10962 del 30/12/2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna (se individuati); - Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS); - zone di particolare rilevanza naturale; - Elementi di primo livello della RER non già considerate escludenti dai presenti criteri 	<p>Geoportale di Regione Lombardia PTCP, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>Interventi compensativi o mitigativi (es: l'inserimento di fasce di vegetazione arboreo- arbustiva autoctona)¹⁹ di natura ambientale realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto o dal suo ampliamento in caso di impianti esistente, da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta o con la Provincia/Città metropolitana o con il Comune competente negli altri casi. Tali aree devono essere o cedute o vincolate a tali misure compensative con l'obbligo di</p>

¹⁹ In recepimento dell'osservazione n. 18 (Parco Agricolo Sud Milano)

			manutenzione ventennale da parte del gestore dell'impianto. Eventuali esclusioni esplicitate previste dai PTC dei parchi regionali hanno valore escludente.
Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (art. 17, L.R. n. 26/1993)	“Oasi di protezione”, aziende faunistico venatorie e “zone di ripopolamento e cattura”, sono istituite o revocate dalla Provincia/Città metropolitana	Piano faunistico venatorio provinciale, Siti web di Regione/Province	
Aree prossime ai Siti Natura 2000 DGR 5523/21 e DGR 4488/21 (allegati C e D) Art.25bis, l.r. n. 86/1983 ²⁰	Zone di protezione speciale (ZPS), pSIC, Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone speciali di conservazione (ZSC) Aree prossime ai Siti Natura 2000, procedura di valutazione di incidenza come da DGR 5523 del 16 novembre 2021 e DGR. n. 4488 del 29 marzo 2021 ²¹	Geoportale di Regione Lombardia	Interventi di mitigazione individuati nell'ambito della valutazione di incidenza
Tutela dei beni culturali e paesaggistici			
Beni paesaggistici tutelati per legge: (art. 142, comma 1, D.Lgs n. 42/2004)	c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna h) aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	Dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica

²⁰ In recepimento del decreto VINCA

²¹ In recepimento dell'osservazione n. 16 (prov. Como), n. 67 (prov. Cremona)

<p>Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi Dcr n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art.20, comma 6, L.R.12/05) - Tav. n. 3 PTR</p>	<p>Fascia di tutela di 500 metri dalle sponde dei Navigli, che definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete ambientale, naturalistica e paesistica</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>In questi contesti è necessario salvaguardare gli elementi del paesaggio agrario (filari, macchie boscate, fontanili, edifici rurali); qualora la fascia venga interrotta, è necessario mettere in opera adeguate misure di mitigazione volte al mantenimento della connettività ecologica in supporto alla Rete ecologica regionale</p>
<p>Beni paesaggistici "d'insieme" (art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs n. 42/2004) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree</p>	<p>c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici tutelati paesaggisticamente. d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>In tali aree possono essere realizzati solo impianti di trattamento che abbiano acquisito l'autorizzazione paesaggistica²².</p>
Vincoli urbanistici ed infrastrutturali			
<p>Classi di fattibilità geologica Dgr 2616/11</p>	<p>Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni. La realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico è consentita solo se non altrimenti localizzabili ma va valutata caso per caso e rapportata al tipo di rischio o dissesto, dietro presentazione di relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la situazione di rischio presente</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>E' richiesto un piano di emergenza ed il rispetto di eventuali specifici divieti e prescrizioni dettati dal PGT e dalla relazione geologica e geotecnica richiesta</p>
<p>Zone e fasce di rispetto "infrastrutturali": stradale, ferroviaria, aeroportuale, militare. Zone e fasce di rispetto "tecnologiche": reti del sottosuolo ed infrastrutture lineari energetiche aeree</p>	<p>Di norma, la presenza di queste infrastrutture limita gli usi e le attività consentite nei territori prossimi alle stesse; ciò premesso, contestualmente alla presentazione dell'istanza deve essere presentata domanda all'ente gestore e l'assenso è necessario prima del rilascio dei</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) Parere dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura</p>	<p>Prescrizioni a cura del proprietario o gestore dell'infrastruttura</p>

²² In recepimento delle osservazioni n. 27 (A2A), n. 37 (FISE Assombiente)

	provvedimenti di autorizzazione.		
Aree individuate ai sensi del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 Dgr n. 3753/12	Zone a rischio di incidente rilevante Acquisizione delle valutazioni degli effetti associati alle relative probabilità di accadimento delle aziende R.I.R. e della loro compatibilità sul territorio - verifica delle distanze di sicurezza individuate	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (ERIR) redatto dai comuni con interessati stabilimenti R.I.R.	Dovranno essere rispettate le prescrizioni dell' E.R.I.R
Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (art. 15, comma 4, l.r. n. 12/2005)	Non si applica agli impianti di compostaggio aerobico e digestione anaerobica gestiti da imprese agricole e finalizzati alla lavorazione di frazioni organiche	PTCP Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) o PTC dei parchi	

Tabella 5 – Criteri penalizzanti per nuovi impianti e modifiche esistenti

1.6.6 Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

Tutela qualità dell'aria		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Fascia 1 (ex area critica) Dgr n. 2605 del 30/11/11 "zonizzazione del territorio per la valutazione della qualità dell'aria DGR n. 3934 del 06/08/2012 "criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"	L'installazione di nuovi impianti di incenerimento o coincenerimento e/o il potenziamento (incremento di potenza termica nominale) di impianti esistenti è ammesso, ad una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Teleriscaldamento: impianti al servizio di reti di teleriscaldamento/raffrescamento a carico termico trainante con eventuale produzione di energia elettrica; • Cogenerazione: la cogenerazione, in impianti nuovi o oggetto di modifica, è ammessa solo se sono rispettate le condizioni di "cogenerazione" previste dalla normativa vigente in materia dell'autorità per l'energia elettrica ed il Gas ed è comprovato l'effettivo utilizzo del calore prodotto (riscaldamento/raffrescamento, utilizzo nel ciclo produttivo). 	Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica

Tabella 6 – Criteri penalizzanti per gli impianti di incenerimento

1.6.7 Tutela della popolazione

A garanzia della tutela della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione da eventuali molestie olfattive correlate ad alcune tipologie di rifiuti ed operazioni di trattamento, nella tabella seguente vengono stabilite delle distanze minime da rispettare nella localizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e per la modifica degli impianti esistenti, relativamente a:

- Ambiti residenziali: ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.G.T. o individuati come Ambiti di trasformazione a destinazione prevalente residenziale;
- Funzioni sensibili: micronidi, asili nido, centri prima infanzia, strutture scolastiche, strutture sanitarie e strutture di riabilitazione extra ospedaliera con degenza, Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA), Comunità alloggio Socio Sanitarie per disabili (CSS) e Residenze Sanitarie Assistenziali per disabili (RSD), già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- Edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato, come definito nel PGT, già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

Distanze Minime Dagli Ambiti Residenziali (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e il confine dell'ambito residenziale)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 All. 4 al D.lgs 36/2003)	50 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	100 m*
Discariche rifiuti non pericolosi (artt 7-quinquies e 7-sexies del D.lgs 36/2003.) non putrescibili ²³	200 m
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 7-quinquies e 7-sexies del D.lgs 36/2003) putrescibili	500 m****
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	500 m***
Discariche rifiuti pericolosi (art. 7-septies del D.lgs 36/2003)	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura (compresa la produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010 con l'utilizzo di fanghi)	500 m****
Inceneritori	variabile**
Impianti di trattamento del rifiuto di cui al codice EER 170302 con produzione di miscele bituminose a caldo (R5, R12)	100 m
<p>*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.</p> <p>**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.m 60/2002 e dal D.lgs 152/06. Va considerata anche la possibilità di sfruttare il teleriscaldamento.</p> <p>*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.</p> <p>**** Per gli impianti che possano dare luogo a molestie olfattive, la proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento per verificare l'entità del disturbo olfattivo in rapporto alla presenza di eventuali recettori sul territorio circostante, per il quale un utile riferimento è costituito dalle linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle</p>	

Sono considerati rifiuti "non putrescibili" i rifiuti aventi IRD inferiore o uguale a 1000 mgO₂/kg SV h (determinato secondo la norma UNI/TS 11184).

emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR 3018/2012). La distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.²⁴

EDIFICI RESIDENZIALI SPARSI AL DI FUORI DAL TESSUTO URBANO

In presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori dal tessuto urbano consolidato, le distanze minime specificate per gli ambiti residenziali sono derogabili ma, la domanda di autorizzazione dovrà contenere una puntuale verifica delle ricadute sugli stessi e il progetto dovrà anche prevedere la messa in opera di specifiche misure di mitigazione degli impatti.

DISTANZA MINIMA DALLE FUNZIONI SENSIBILI

(spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e la recinzione dell'area che ospita la funzione sensibile)

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 All. 4 al D.lgs 36/2003)	200 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	200 m*
Discariche rifiuti non pericolosi non putrescibili	500 m
Discariche rifiuti non pericolosi putrescibili	1000 m
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	1000 m***
Discariche rifiuti pericolosi	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura (compresa la produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010 con l'utilizzo di fanghi)	500 m**** ²⁵
Inceneritori	variabile**
Impianti di trattamento del rifiuto di cui al codice EER 170302 con produzione di miscele bituminose a caldo (R5, R12)	100 m

*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.

**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati, deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 60/2002, dal D.lgs 152/06.

*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

****Per gli impianti che possano dare luogo a molestie olfattive, la proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento per verificare l'entità del disturbo olfattivo in rapporto alla presenza di eventuali recettori sul territorio circostante, per il quale un utile riferimento è costituito dalle linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR 3018/2012). La distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.²⁶

Tabella 7 – Distanze minime da abitazioni, funzioni sensibili.

Le distanze minime dagli ambiti residenziali e le distanze minime dalle funzioni sensibili possono essere ridotte per istanze corredate dai pareri favorevoli sulla derogabilità da parte del Comune sede dell'impianto da autorizzare e dei Comuni interessati da ambiti residenziali o funzioni sensibili. Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, a seguito di valutazione sito-specifica in relazione agli aspetti morfologico-territoriali. È fatta salva l'istruttoria sulle condizioni sito specifiche.

²⁴ Correzione

²⁵ Correzione

²⁶ Correzione

1.6.8 Criteri prevalenti

Nella tabella sottostante è riportato l'elenco dei criteri prevalenti e dei criteri escludenti eventualmente superabili in fase di presentazione dell'istanza da parte dell'autorità competente, qualora presente almeno uno dei criteri prevalenti elencati. Tali criteri escludenti dovranno essere valutati in fase istruttoria dall'autorità competente come criteri penalizzanti.

CRITERI PREVALENTI ²⁷

Collocazione in aree individuate come aree degradate o dismesse nel P.G.T., ai sensi dell'articolo 10, comma e) bis, della L.r. 12/05 o aree funzionali alla realizzazione di un progetto di recupero e/o rigenerazione condiviso con le amministrazioni interessate.
Su aree da bonificare, con bonifica con oneri a carico dell'operatore Per impianti funzionali e contigui a tale bonifica, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Per le discariche adiacenti ed esclusivamente a servizio di impianti produttivi o di trattamento rifiuti che producono scarti non recuperabili come materia e energia.

In presenza di almeno uno di tali criteri prevalenti è possibile derogare:

- fino ad una distanza pari a 10 metri, il criterio escludente per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti discarica esistenti relativo alle zone limitrofe a quelle coltivate a riso;
- fino ad una distanza pari a 10 metri, il criterio escludente per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti relativo alle zone limitrofe alle aree di pregio vitivinicole (DOC e DOCG);
- Il Criterio escludente "Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi", per i soli impianti di recupero materia.

1.6.9 Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

La tabella seguente sintetizza alcune informazioni e considerazioni aggiuntive di natura logistico / economica / strategica, che possono rendere "preferibile" alcuni siti piuttosto che altri.

Vicinanza ad altri impianti di gestione dei rifiuti connessi all'attività proposta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e l'utilizzo di assi viabilistici non già congestionati
Preesistenza della rete dei sottoservizi e di sottostazioni elettriche o facilità di accesso alle stesse
Per gli inceneritori con recupero di calore: vicinanza ai centri urbani (fermo restando quanto specificato nel paragrafo 13.7.7), al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e sfruttare il teleriscaldamento (se previsto) o l'immissione di energia elettrica in rete
Preesistenza di reti di monitoraggio delle varie componenti ambientali
Per le discariche: ridotta permeabilità del suolo e del sottosuolo sottostante la barriera di confinamento, nel rispetto di quanto indicato dal Dlgs 36/03
Per le discariche, presenza di una cavità pregressa da attività estrattiva

Tabella 8 – Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

²⁷ In recepimento delle osservazioni n. 14 (Confindustria Cisambiente), n. 15 (Risorse Future), n. 33 (Confindustria Lombardia), n. 34 (Consorzio Imprenditori dell'economia circolare), n. 36 (Econord Ambiente), n. 37 (FISE Assoambiente), n. 59 (Green up), n. 61 (Ministero della transizione ecologica), n. 62 (Montana), n. 64 (prov. Bergamo).

1.6.10 Criteri localizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA)

Fermi restando i criteri preferenziali sopra evidenziati, validi per tutti gli impianti, di seguito si riportano ulteriori elementi che possono rendere preferibile la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto.

Localizzazione	Discarica	Impianto Inertizzazione	Riferimento/Fonte
Distanza da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del tessuto urbano consolidato	100 m ^(a) X	100 m ^(a) X	Valutazione sito specifica sulla base della cartografia più aggiornata a disposizione, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) e di sopralluoghi
Assenza di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA) a livello provinciale	X	X	Catasto Georeferenziato dei Rifiuti (CGR WEB)
Siti contaminati da bonificare (La bonifica deve essere realizzata preliminarmente alla realizzazione dell'impianto ed a carico al soggetto istante)	X	X	Anagrafe dei siti contaminati- DG Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile
Adeguata accessibilità dall'area dell'impianto (Dlgs n. 285/92): <ul style="list-style-type: none"> – Accesso ad Autostrade/Strade extraurbane principali entro 500 m; – Accesso a Strade extraurbane secondarie/Strade urbane di scorrimento entro 400 m; – Accesso a Strade urbane di quartiere/strade locali entro 300 m) – Accesso a scali merce ferroviari con attrezzature idonee alla movimentazione e all'interscambio di container entro 500 m 	X	X	Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Aree intercluse derivanti dalla realizzazione di infrastrutture, difficilmente utilizzabili a scopo agroforestale o edificatorio	X	X	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere, nel caso in cui l'istante si impegni a trattare per almeno il 75% RCA provenienti da tali zone.	X	X	-

Tabella9 – Criteri preferenziali per impianti di recupero e /o smaltimento amianto

(a) Non applicabile nel caso in cui la casa non sia abitata o in cui il proponente ne acquisisca la disponibilità prima dell'avvio dei conferimenti e garantisca che non sia abitata.

Appendice 2 – IMPIANTI DI PIANO

Ragione sociale	Comune	Tipologia
A2A Ambiente S.P.A.	Brescia (BS)	Inceneritore
NEUTALIA S.R.L.	Busto Arsizio (VA)	Inceneritore
ACSM-AGAM S.p.A.	Como (CO)	Inceneritore
AEM GESTIONI S.R.L.	Cremona (CR)	Inceneritore
REA DALMINE S.p.A.	Dalmine (BG)	Inceneritore
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.	Desio (MB)	Inceneritore
A2A Ambiente s.p.a. (SILLA DUE)	Milano (MI)	Inceneritore
LOMELLINA ENERGIA	Parona (PV)	Inceneritore
PRIMA SRL	Trezzo sull'Adda (MI)	Inceneritore
SILEA SPA	Valmadrera (LC)	Inceneritore

ALLEGATO 3 – ESAME DELLE OSSERVAZIONI

A seguito dell'esame condotto in merito ai contributi pervenuti, gli uffici regionali hanno predisposto le controdeduzioni ai contributi nonché le conseguenti modifiche ovvero integrazioni degli elaborati di piano.

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	data – protocollo dg ambiente e clima	Argomento	Sintesi	RISPOSTA	Modifiche a testo/allegati
1	Confservizi CISPEL Lombardia	12/01/2022 T1.2022.0002481	PRGR	Si chiede di sostituire la denominazione "Confservizi" con "Confservizi CISPEL Lombardia" (riferimento: pag 116 - paragrafo 4.5.5.1)	ACCOLTA è apportata la modifica richiesta.	Modificato cap. 4.5.5.1
2	Comune di Landriano	13/01/2022 T1.2022.0003089	PRB	Vengono segnalate delle imprecisioni relative allo stabilimento "BITOLEO S.P.A. - CHIMICA ECOLOGICA" (pag 79. dell'elaborato "Allegati"). In particolare si segnala come tale stabilimento abbia assunto il nome di "Itelyum Purification S.p.A.", che la valutazione dell'AdR è stata positivamente conclusa (det. 131 del 25 febbraio 2021) e che è attualmente in corso la valutazione del progetto di MISO/POB.	ACCOLTA Gli allegati mostrano la situazione al 31/12/2020. Si procederà all'aggiornamento al 31/12/2021, apportando le modifiche segnalate per il sito cod. Agisco PV078.0005	Allegato 4a - Elenco dei siti contaminati
3	Ufficio Territoriale Regionale Insubria	24/01/2022 T1.20220006318	PRGR, PRB	Si evidenzia la necessità di verificare che le scelte operate nella redazione del PRGR e PRB siano coerenti con le disposizioni regionali relative al Piano di gestione del rischio alluvione, come prescritto dalla DGR 6738 del 19.06.2017 e dalla normativa sulla Invarianza idraulica, nonché con quanto previsto dalla DGR 5714 del 15 dicembre 2021 in materia di Polizia idraulica.	PRESA D'ATTO. La coerenza con il PGRA è stata considerata nel § 7.2.1.13 del RA. Inoltre nel definire i criteri localizzativi sono stati considerati sia i Piani, quali PAI e PGRA, che le fasce di rispetto del reticolo idrografico in tema di polizia idraulica. Per quanto concerne l'invarianza idraulica si ritiene che nello specifico il tema non sia strettamente sinergico con gli obiettivi strategici del PRGR e PRB nonostate sia sicuramente un elemento che dovrà essere tenuto in debito conto nella fase di progettazione e di valutazione di impatto ambientale degli impianti di gestione rifiuti e nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati. PRB: NON ACCOLTA - Nell'ambito dell'approvazione del progetto di bonifica vengono verificate tutte le prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, in funzione della peculiarità, dei vincoli e delle caratteristiche territoriali dell'area oggetto di intervento. L'approvazione del progetto comporta dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, in quanto indirizzata alla tutela della salute dei fruitori dell'area, aspetto primario ed essenziale per le politiche di gestione del territorio. Si ricorda, inoltre, che le aree con terreni contaminati rientrano, in accordo all'art. 14 (Modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica) del r.r. n. 7 del 23 novembre 2017 a seguito delle modifiche apportate con art. 1 del r.r. 8/2019, fra le casistiche di aree "non adatte o poco adatte all'infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo" che i Comuni identificano entro il proprio studio comunale della gestione del rischio idraulico o il documento semplificato del rischio idraulico comunale, a seconda del livello di criticità idraulica del proprio territorio, da recepire nel PGT ai sensi dell'articolo 5 comma 3 e comma 4, quinto periodo, della l.r. 31/2014.	NTA PRB art. 9 è stato aggiunto comma 13, per ricordare che "Ai sensi dell'art. 14, comma 7 lettera a e 8 lettera a, punto 3bis del r.r. 7/2017 come integrato con r.r. 8/2019, le aree con terreni contaminati sono da considerare "porzioni del territorio "non adatte o poco adatte all'infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo".
4	Comune di Bovezzo	26/01/2022 T1.2022.0006837	PRB	1. Si chiede che il sito "STEFANA - REGOLI - SLM" sia incluso tra quelli oggetto di finanziamento regionale di cui all'All. 5, con conseguente modifica della Tav. 6. 2. Si chiede di integrare i documenti con la previsione delle misure e della mappatura anche delle discariche ante norma o abusive, ricadenti nel disposto e in particolare venga aggiornato il doc. di scoping cap 4.5.2 inserendovi quale campo di applicazione dei concetti di circolarità e rigenerazione anche i siti interessati dalle fattispecie di cui all'art. 17 ter L. 26/03	ACCOLTA 1. Allegato 5 e Tavola 6 sono riferiti ai siti già oggetto di finanziamento negli anni passati (è stata aggiunta una precisazione per chiarire); il sito STEFANA - REGOLI - SLM (cod. agisco PS025.0001) segnalato è correttamente incluso in All.9 fra i siti contaminati sospesi prioritari; tali siti potranno essere valutati ai fini dei finanziamenti regionali, su istanza comunale e nel rispetto della normativa vigente (l.r. 26/2003; r.r. 2/2012). 2. Al cap. 12 del PRB ("Riqualificazione ambientale delle aree contaminate dismesse") fra i siti prioritari per la rigenerazione sono incluse anche le discariche ante norma o abusive oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06. Con DGR 4423 del 17/03/2021 è stata definita la procedura operativa che armonizza i procedimenti relativi alle discariche in rapporto agli interventi di bonifica. Nelle NTA del PRB si è proceduto all'aggiornamento dell'art. 26 richiamando anche l'art. 17 ter della l.r. 26/2003.	1. Relazione PRB: par. 5.1.1, 5.2.1 e 5.3.1 ultimo capoverso "In Allegato 5 si riporta l'elenco dei siti lo stato di avanzamento dell'iter [...] al 31/12/2021 e eventuali risorse finanziarie attribuite nell'ambito della programmazione economico finanziaria regionale fra il 2000 ed il 2020" par. 7.2.1. pag. 81 2. NTA: art. 26, c. 5 - introduzione dell'art. 17 ter
4	Comune di Bovezzo	26/01/2022 T1.2022.0006837	NTA PRB	Si chiede di integrare i documenti con la previsione delle misure e della mappatura anche delle discariche ante norma o abusive, ricadenti nel disposto e in particolare che vengano aggiornate le NTA del PRB, che si occupa indirettamente della fattispecie agli artt. 9 c.10 e all'art. 12, evidenziando in un'apposita norma il coordinamento tra le diverse procedure e l'applicazione delle misure di rigenerazione anche a tali siti;	ACCOLTA. 2.2 RL ha già disciplinato con DGR 4423 del 17/03/2021 la definizione di procedure operative e amministrative per la risoluzione delle criticità ambientali e territoriali derivanti dalla presenza sul territorio di vecchie discariche, nel rispetto dei criteri generali della normativa ambientale e tenendo conto delle specificità del territorio regionale. Un richiamo a detta norma è stato inserito nelle NTA all'art. 9 c.10, mentre relativamente alla loro rigenerazione, l'art. 26 è stato aggiornato includendo anche la fattispecie dell'art. 17 ter della l.r. 26/2003.	Modifiche alle NTA PRB art. 9 comma 10 e 26.
4	Comune di Bovezzo	26/01/2022 T1.2022.0006837	VAS, RA	Si chiede venga aggiornato il RA prevedendo riferimenti anche alle casistiche delle discariche di cui all'art. 17 ter della L. 26/03, estendendo alle stesse le indicazioni riferite alle sole bonifiche, e segnatamente al cap. 3.3.2.	ACCOLTA Il testo del RA sarà aggiornato per includere riferimenti alle casistiche di cui all'art. 17 ter	Modificato RA, cap. 3.3.2
5	Comune di Castel d'Ario	26/01/2022 T1.2022.0006960	PRB	Si comunica che: a. all'interno della proprietà RONCAIA PAOLO - Fg. 8 mappale 582 - il comune sta provvedendo alla pulizia dei fondami delle vasche con residui di idrocarburi, nonché alla predisposizione di piano di caratterizzazione per la zona circostante. b. all'interno della proprietà SOCIETA' HOUSE & DREAM (ex TM COSTRUZIONI) - Fg. 9 mappale 221 - il comune sta procedendo ad aggiornare e integrare i dati relativi alla caratterizzazione dell'area. c. è stato approvato il piano di caratterizzazione dell'area verde di via Carazza - Fg. 9 mappale 216. Per poter far fronte agli ingenti costi, si chiede pertanto che il Comune di Castel d'Ario sia inserito negli elenchi dei finanziamenti regionali per le attività di bonifica e per le attività propedeutiche alla stessa. In particolare che venga posta attenzione alle procedure che gli enti territoriali devono attivare in via sostitutiva come previsto dall'art. 250 del D.Lgs. 152/06.	ACCOLTA - Si prende atto che per i siti indicati il Comune sta agendo in via sostitutiva al soggetto obbligato. I siti RONCAIA PAOLO (cod. AGISCO MN014.0001) e SOCIETA' HOUSE & DREAM (ex TM COSTRUZIONI) (cod. MN014.0002) sono già inclusi fra i siti prioritari in Allegato 10 del PRB - nel 2021 i due siti sono confluiti in un unico procedimento con codice AGISCO MN014.0001, collegato anche al procedimento per il sito area verde di via Carezza (cod. MN014.0006), aperto nell'agosto 2021. Per quanto riguarda gli interventi avviati dal Comune in sostituzione e in danno, i siti inclusi negli Allegati 9 e 10 possono essere oggetto di eventuale finanziamento regionale nel rispetto dei disposti dell'art. 21 della l.r. 26/2003 e suoi regolamenti attuativi	Allegato 10
6	Comune di Busto Garolfo	27/01/2022 T1.2022.0007405	PRB	Si chiede che il sito AREA PESSINA & SALA (Codice Agisco MI041.0020 - CODICE REGIONALE 5780) venga stralciato dall'Allegato 4) elenco dei siti contaminati, in quanto è già stato condotto e completato l'intervento di bonifica (come da certificazione dirigenziale della prov. di Milano raccolta generale n. 6503/2014 del 20/06/2014)	PRESA d'ATTO: Gli elenchi dei siti contaminati (Allegato 4) e dei siti bonificati (Allegato 3) allegati al PRB, saranno aggiornati secondo le informazioni presenti in AGISCO al 31.12.2021	Allegati 3 e 4 (con aggiunta dell'elenco dei siti potenzialmente contaminati)
7	Consorzio di Bonifica Dugali	27/01/2022 T1.2022.0007250	VAS, RA	1. si fa presente che la citata DGR 4287 del 25/10/2012 inerente il riordino dei reticoli idrici è stata superata dalla DGR 5714 del 15/12/2021. 2. si chiede che tra gli strumenti di pianificazione, normativa e vincolistica vengano considerati anche i Piani comprensoriali di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale vigenti sui consorzi consortili, sovraordinati rispetto al PGT comunali.	1. ACCOLTA. Si aggiorna il riferimento normativo 2. ACCOLTA. Si recepisce il contributo modificando il RA.	2. modificato RA cap. 7.2.1.11
7	Consorzio di Bonifica Dugali	27/01/2022 T1.2022.0007250	criteri localizzati	1. in relazione al fatto che i canali demaniali relativi al Reticolo Principale e al Reticolo Minore sono inclusi nella tab. 15.6.2 "Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia", si chiede di valutare l'inserimento anche dei canali demaniali appartenenti al Reticolo di Bonifica (RIB), attualmente inseriti nella tab. 15.6.5 "Criteri penalizzanti...". 2. relativamente ai canali consortili (RIB) e alle azioni compensative, si rammenta la necessità del rispetto del R.r. n. 3/2021.	1. NON ACCOLTA. Si ritiene congrua una differenziazione del livello di tutela tra tipologie diverse. 2. PRESA D'ATTO.	-
8	Comune di Vigevano	02/02/2022 T1.2022.0008947	PRB/PRGR	Si chiede se è possibile accedere ai finanziamenti regionali per gli interventi di bonifica da effettuare presso il sito di Vigevano "Aguzzafame" (discarica).	NON ACCOLTA: L'amministrazione comunale per la specifica situazione può fare richiesta di finanziamento ex art. 17 ter l.r. 26/2003, come già comunicato con nota del 04/02/2022, senza alcuna modifica del PRGR/PRB. Con l'art. 17 ter e la sua DGR attuativa, DGR 4423 del 17/03/2021, sono, infatti definite le procedure operative e amministrative dettagliate per la risoluzione di criticità ambientali e territoriali derivanti dalla presenza di discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, nel rispetto dei criteri generali della normativa ambientale e tenendo conto della specificità del territorio.	-
9	Consorzio di Bonifica della media pianura bergamasca	02/02/2022 T1.2022.0009068	PRGR	1. Si chiede conferma circa le procedure adottate dallo scrivente relativamente allo smaltimento del materiale proveniente dalla pulizia ed il dragaggio del fondo alveo eseguito su canali naturali e artificiali consortili (...). 2. Si chiede che il materiale dragato dal fondo alveo possa essere classificato come rifiuto speciale pericoloso e pertanto trovi riscontro nel testo in itinere.	1. NON PERTINENTE 2. PARZIALMENTE ACCOLTA I fanghi da dragaggio EER 170505 sono rifiuti speciali pericolosi e pertanto sono stati considerati all'interno dei RS pericolosi e trattati nei capp. 6.3 e 6.4. I quantitativi prodotti (ca. 20.000 t/a) e la relativa gestione (sono prevalentemente avviati a operazione RS) possono essere visualizzati all'interno del foglio excel specifico sui RS (Allegato 1 al PRGR). Non si ritiene di sviluppare ulteriori approfondimenti visto il limitato peso di tale tipologia di rifiuto rispetto al complesso della produzione di RS pericolosi.	-
10	Comune di Milano	04/02/2022 T1.2022.0009901	PRGR	Si chiede di evidenziare il ruolo che assumono le c.d. "Riciclerie" (Centri di raccolta) all'interno della gestione dei rifiuti del Comune di Milano e in particolare di esaltare maggiormente il ruolo che hanno i centri di raccolta nelle attività di preparazione per il riutilizzo.	ACCOLTA L'importante ruolo dei Centri di Raccolta è stato più volte evidenziato all'interno del documento di Piano. Si provvede ad inserire l'indicazione anche nel modello omogeneo di raccolta (Par. 8.2.2.2) citando anche le Riciclerie del Comune di Milano	Modificato cap. 8.2.2.2
11	Provincia di Cremona	04/02/2022 T1.2022.0009960	PRB	1. per la determinazione dei valori di fondo naturale per le acque sotterranee e per la matrice di suolo insaturo, si prende atto che la Regione ha accolto le istanze delle province e ha dichiarato l'intenzione di avviare percorsi di approfondimenti in tali ambiti; a tal proposito si conferma la disponibilità a collaborare nell'ambito di specifici casi di studio pilota; 2. relativamente a situazioni di inquinamento diffuso nelle acque sotterranee, si riferisce che la Regione ha destinato fondi dedicati all'approfondimento conoscitivo della situazione di contaminazione delle acque sotterranee da solventi clorurati rilevata nelle Prov. di BG e CR. Si evidenzia inoltre l'opportunità di incrementare il numero di punti della rete regionale di monitoraggio di ARPA Lombardia valutando la possibilità di prevedere almeno un punto in falda superficiale per ciascun comune. Relativamente a pag. 7 dell'All. 12 del PRB, si evidenzia che le province attualmente non dispongono di settori dedicati all'agricoltura. 3. relativamente alla necessità di razionalizzare la gestione del procedimento di bonifica con il supporto di strumenti informatici, si prende atto dell'implementazione del database AGISCO e si segnala la necessità di adeguata azione formativa-informativa da parte di Regione o ARPA; 4. si apprezza l'avvio del Tavolo regionale permanente con frequenza bimestrale e si invita ad utilizzare gli strumenti di comunicazione anche per informare le province in merito alle nuove disposizioni regionali in materia di siti contaminati; 5. per quanto riguarda la necessità di supporto amministrativo da parte dei comuni per la gestione di procedimenti inerenti i Siti d'Interesse Comunale, si prende atto dell'azione di Piano di fornire un accompagnamento procedurale da parte della competente struttura regionale; a tal proposito si chiede di dare diffusione riguardo agli appositi strumenti di contatto e si propone di mantenere aperto un canale di confronto diretto con le amministrazioni comunali; 6. relativamente a settore autorizzativo per le attività produttive, si sottolinea come sia emersa la necessità di omogeneizzare a livello regionale le indicazioni sulle caratteristiche della rete piezometrica di monitoraggio delle acque sotterranee in aziende autorizzate; 7. per quanto riguarda l'interazione dei siti contaminati con le aree naturali, si chiede di mettere a disposizione un idoneo supporto cartografico che permetta di visualizzare eventuali sovrapposizioni (ad es. tramite AGISCO); 8. relativamente alla comunicazione ai cittadini, per evitare allarmismi, si chiede di individuare forme di comunicazioni efficaci in materia di gestione dei siti contaminati (anche con il supporto dei dati di AGISCO).	1. Si prende atto. 2. PARZIALMENTE ACCOLTA. Si procederà a correggere pag. 7 dell'All.12. In merito all'attuale rete di monitoraggio regionale di ARPA Lombardia, definita nell'ambito del PTUA 2016, l'osservazione NON E' PERTINENTE in quanto tale attività rientra tra le esclusive competenze del PTUA medesimo; si comunica comunque che l'osservazione è stata condivisa con le competenti strutture regionali. 3. ACCOLTA - sono già previsti e saranno organizzati a cura di Regione e ARPA momenti informativi e formativi all'uso della banca dati AGISCO. 4. ACCOLTA - il tavolo delle Province rappresenta proprio il luogo di concertazione tra Regione e Amministrazioni Provinciali anche al fine di predisporre nuove disposizioni in materia di bonifiche. 5. Si prende atto e si conferma che le Strutture Regionali sono a disposizione delle amministrazioni comunali. 6. SI PRENDE ATTO - Tale proposta sarà valutata in fase di attuazione del PRB, con particolare riferimento all'azione di cui al comma 2 dell'art. 22, delle NTA, con il coinvolgimento del Tavolo delle Province. 7. PARZIALMENTE ACCOLTA - gli shapefile puntuali dei siti contaminati, aggiornati periodicamente ma non completi, sono disponibili dal geoportale regionale e all'interno dell'applicativo di Agisco è presente un apposito viewer geografico sempre relativo alle coordinate del sito. In attuazione del PRB è inoltre prevista l'implementazione della banca dati con l'inserimento dei perimetri in capo direttamente ai soggetti obbligati, con possibilità di renderli disponibili anche agli EE.LL. 8. ACCOLTA - sarà posta attenzione nella comunicazione rivolta verso i cittadini in materia di gestione dei siti contaminati. A tal proposito proprio a scopo informativo e di comunicazione dei contenuti del Piano, unitamente ad esso, verrà pubblicato anche un quaderno divulgativo, appositamente predisposto a scopo informativo e di comunicazione ai cittadini in tema di rifiuti e bonifiche.	2. All. 12 alla Relazione: a pag 7 è stato eliminato per le province il riferimento a settori dedicati all'agricoltura.

12	Comune di Milano	07/02/2022 T1.2022.0010348	PRB	<p>Si segnala che il comune di Milano utilizza una numerazione dei siti sottoposti a procedimento di bonifica (concordata con tutti gli Enti competenti) diversa da quella riportata nel PRB; pertanto non è stato possibile fare un confronto sistematico e completo delle banche dati. Dal parziale confronto effettuato emerge quanto segue:</p> <p>Allegato 2</p> <p>1. Tra i SIR risulta mancante il sito ricadente nei comuni di Milano e Sesto San Giovanni comprendente l'ex alveo Fontanile Moli Tuono, in prossimità del Parco Adriano;</p> <p>Allegato 9</p> <p>2. sito "ex Electrocleaning" ns codice 151460527 (codice agisco MI146.1559): lo stato è "in corso", in quanto sono in corso gli interventi di bonifica in forza della DD art 242bis rilasciata dallo Scrivente in data 22.02.2021;</p> <p>3. sito ex Dollmar Via Barona 31 cod. 151460138B (codice agisco MI146.0372): lo stato pratica è "progetto operativo di bonifica da approvare" in quanto è in corso la relativa CdS, mentre è stata autorizzata la prova pilota per la matrice satura. Stato procedimento "in corso";</p> <p>4. sito "Ditta Lorenzi A. Sri Via Carlo Bazzi 12" cod. 15146342 codice agisco MI146.0410: lo stato procedimento è sospeso;</p> <p>5. sito IMGA cod. 151460762 codice agisco MI146.3062: lo stato è "in corso" in quanto a settembre 2021 l'operatore ha comunicato l'avvio dei lavori in forza dell'aut N 566/152;</p> <p>6. "area Ferrari" demanio comunale ricicleria AMSA cod. 151461621 (codice agisco MI146.3160): lo stato pratica è "progetto operativo di bonifica approvato" in quanto è stata rilasciata l'autorizzazione, ma i lavori non sono stati ancora avviati;</p> <p>7. sito "Franchini e Zambotti" via Chiesa Rossa sversamento cod. 151461345 (codice agisco MI146.0947): lo stato procedimento è "in corso";</p> <p>8. sito "Soleil" (Via Caduti di Marcinelle 11) cod. 151461234 (codice agisco MI146.3537): è statarilasciata voltura a nuovo soggetto nel dicembre 2021;</p> <p>9. sito di via verro 43 cod. 151461619 (agisco MI146.4266): è stato certificato in data 30.08.2021.</p> <p>Allegato 10</p> <p>10. Sito ex cava Quarenghi area comunale Parco Via Quarenghi cod. 151460240A (codice agisco MI146.3865) lo stato del procedimento è "sospeso" e lo stato pratica "piano di caratterizzazione da approvare";</p> <p>11. Cava Lucchini (Pettinato) cod. 151460147 (codice agisco MI146.0004): stato del procedimento "sospeso";</p> <p>12. Catania autodemolizioni Via Calchi taeggi 21 cod. 20000252 (codice agisco MI146.0398): è stato inglobato nel sito del PII Calchi taeggi cod. 151460006B, che è in corso;</p> <p>13. Parco delle favole cod. 151461140 (codice agisco MI146.3369): stato del procedimento "sospeso";</p> <p>14. Autodemolizioni Magni sas cod. 151460279 (codice agisco MI146.0558): stato del procedimento "sospeso";</p> <p>15. Area parrocchia S Maria Ausiliatrice di via della ferrera 11 cod. 151460928 (codice agisco MI146.2822): stato del procedimento "sospeso";</p>	<p>SI PRENDE ATTO del diverso sistema di codifica dei siti da parte del Comune di Milano</p> <p>1. ACCOLTA si procederà all'aggiornamento dell'allegato 2 con la situazione dei siti di interesse regionale al 2021, con l'inserimento del sito ROGGIA MOLINO TUONO, PARCO ADRIANO (cod. MI146.4468)</p> <p>2.-9. ACCOLTE. Gli elenchi dei siti contaminati (Allegato 4) e dei siti bonificati (Allegato 3) allegati al PRB, saranno aggiornati secondo le informazioni presenti in AGISCO al 31.12.2021. Inoltre, per i siti segnalati dal Comune di Milano si è proceduto l'aggiornamento al 2021 le informazioni sullo stato dell'iter riportate in Allegato 9, tenendo conto delle indicazioni fornite</p> <p>10.-31.- ACCOLTE - Gli elenchi dei siti contaminati (Allegato 4) e dei siti bonificati (Allegato 3) allegati al PRB, saranno aggiornati secondo le informazioni presenti in AGISCO al 31.12.2021. Inoltre, per i siti segnalati dal Comune di Milano si è proceduto l'aggiornamento al 2021 dell'elenco in All.10, tenendo conto delle informazioni fornite</p>	<p>1. Allegato 2: inserimento siti ROGGIA MOLINO TUONO fra i SIR</p> <p>2-31. Allegati 3, 4, 9 e 10</p>
13	Comunità montana della Valchiavenna	07/02/2022 T1.2022.0010473	criteri localizzati	<p>Si segnala che i criteri localizzativi limitano la realizzazione di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti in tutta l'intera piana della Valchiavenna; queste restrizioni comportano pesanti conseguenze in termini di impatto ambientale ed evidenti costi. Si propongono pertanto le seguenti modifiche ai criteri localizzativi:</p> <p>1. "In caso di particolari criticità territoriali legate a gestioni di (specifici) flussi di rifiuti e nei territori montani sottoposti a vincolo idrogeologico o limitrofi ai SIC/ZSC/ZPS - rete Natura 2000 il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana, può chiedere, con istanza motivata, a Regione Lombardia:</p> <p>- la deroga ai criteri escludenti di localizzazione relativi a modifiche di impianti esistenti o a nuovi impianti di recupero/smaltimento rifiuti;</p> <p>- non applicabilità (operabilità) nei territori montani sottoposti a vincolo idrogeologico o limitrofi ai SIC/ZSC/ZPS - rete Natura 2000 dei criteri escludenti per modifiche di impianti esistenti o a nuovi impianti di recupero/smaltimento rifiuti.</p> <p>La Giunta, verificata la richiesta, può concedere con Delibera tale deroga nei limiti del rispetto della normativa sovraordinata."</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA. La previsione oggetto di osservazione viene meglio dettagliata per renderne più chiara l'applicazione, ma viene mantenuta a valenza generale per tutto il territorio regionale.</p>	<p>Modificati CL, cap. 1.1</p>
14	Confindustria Cisambiente	07/02/2022 T1.2022.0010540	criteri localizzati	<p>1. Con riferimento al criterio localizzativo (1.6.3 NTA), per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti, si propone di estendere la riduzione in deroga fino ad almeno 10 m, subordinando la stessa deroga a valutazione sito-specifica (e quindi anche ambientale) vincolante, dei comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura;</p> <p>2. Con riferimento agli impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA) (1.6.9 NTA), si propone di disapplicare il criterio localizzativo escludente in oggetto (fascia di rispetto di 300 m -1.6.3 NTA), quando la discarica risulta ubicata in un'area classificabile con almeno tre criteri localizzativi preferenziali (1.6.8 -1.6.9 NTA).</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Viene introdotta la nuova fattispecie dei "criteri prevalenti" (relativi ad aree degradate, cave cessate, bonifiche ed impianti a servizio di attività produttive o di trattamento rifiuti) che superano alcuni dei criteri escludenti (distanze da risaie, distanze da aree DOC/DOCG, destinazione urbanistica agricola) rendendoli penalizzanti, con la finalità di favorire la rigenerazione territoriale e lo sviluppo dell'economia circolare.</p> <p>2. PARZIALMENTE ACCOLTA. Si veda punto 1.</p>	<p>Modificati CL, cap. 1.6.1, introdotto cap. 1.6.8</p>
15	Risorse future	07/02/2022 T1.2022.0010401	criteri localizzati	<p>1. Con riferimento alla possibilità di deroga al criterio localizzativo escludente 1.6.3 NTA si suggerisce di non imporre alcun limite spaziale alla possibilità di deroga conseguente alla valutazione sito-specifica e all'eventuale ottenimento di pareri favorevoli da parte degli Enti indicati;</p> <p>2. in considerazione della finalità dichiaratamente programmatica del criterio localizzativo escludente 1.6.3 NTA e dell'esistenza di criteri per l'individuazione di localizzazione preferenziali (1.6.8 - 1.6.9 NTA), si suggerisce la totale disapplicazione del criterio localizzativo escludente in esame per le discariche ubicate in aree caratterizzate da almeno due dei criteri preferenziali indicati.</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Si veda controdeduzione ad osservazione n. 14.</p> <p>2. PARZIALMENTE ACCOLTA. Si veda controdeduzione ad osservazione n. 14.</p>	<p>Modificati CL, cap. 1.6.1, introdotto cap. 1.6.8</p>
16	Provincia di Como	08/02/2022 T1.2022.0010900	criteri localizzati	<p>1. Tab. 2 Criteri escludenti per i nuovi impianti o modifica degli esistenti: in relazione all'inserimento dei "corridoi regionali primari della rete ecologica regionale" nei criteri escludenti, si chiede di non limitare tale applicazione alle sole aree a destinazione "agricola" ma di estenderla a tutte le aree con destinazioni urbanistiche dei PGT riconducibili ad ambiti naturali e/o seminaturali allo scopo di preservare nella sua integrità l'importante funzionamento di connessione rappresentato da tali aree.</p> <p>2. Tab. 5 Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e modifiche esistenti: in relazione ai criteri delle "aree prossime ai Siti Natura 2000 d.g.r. n.14106 del 2003", si chiede di inserire anche la d.g.r. n. 4488 del 29 marzo 2021 quale riferimento normativo per le procedure di valutazione incidenza.</p>	<p>1. NON ACCOLTA si ritiene che i criteri localizzativi abbiano adeguatamente tutelato l'ambiente naturale con specifici criteri escludenti, inoltre, gli elementi di primo livello della RER, non considerati escludenti, sono considerati penalizzanti, con la previsione di interventi compensativi. Eventuali esclusioni esplicite sono possibili se previste dai PTC dei parchi regionali. Si fa presente che i criteri localizzativi devono garantire un bilanciamento tra esigenze di tutela ambientale e la possibilità di realizzare gli impianti necessario di gestione rifiuti</p> <p>2.ACCOLTA</p>	<p>2. Modifica CL, modificato cap. 1.6.5</p>
17	Parco Regionale Oglio Sud	08/02/2022 T1.2022.00109821	VAS, RA	<p>Si esprime parere favorevole per quanto di competenza, alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti comprensivo del programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate</p>	<p>PRESA D'ATTO</p>	-
18	Parco Agricolo Sud Milano	08/02/2022 T1.2022.0010784	criteri localizzati	<p>1. Si ritiene che i territori del Parco Agricolo Sud Milano rientrino complessivamente tra i "criteri escludenti" definiti al paragrafo 1.6.2 NTA "destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale". Si sottolinea tuttavia come il criterio richiamato non si applichi alle discariche e agli impianti connessi, agli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, agli impianti di trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura e alla produzione di fertilizzanti. Si chiede invece che per le aree agricole parte del sistema delle aree regionali protette, tale criterio venga applicato anche alle discariche.</p> <p>2. Con riferimento al 1.6.5 NTA "Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia" si richiede di integrare la sezione riferita al "Sistema delle aree regionali protette" prevedendo specifiche misure mitigative in sede di rinnovo delle Autorizzazioni all'esercizio di impianti di rifiuti già esistenti, finalizzate a migliorarne l'inserimento ambientale, contribuendo, con l'inserimento di fasce di vegetazione arborea-arbustiva autoctona, a ridurre l'impatto paesaggistico delle strutture rispetto al contesto.</p> <p>3. In relazione agli elementi escludenti, con particolare riferimento alle "categorie agricole" si richiede di integrare richiamando altresì le "marcite e i prati marcoriti" tutelati (art. 44, n.t.a. P.T.C.) dal P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano.</p> <p>4. Con riferimento ai "Beni culturali di cui agli articoli 10, 12 e 13 del d.lgs. 42/2004" e ai "Beni paesaggistici individuati e d'insieme, di cui all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004", si richiede di prevedere l'inserimento di una fascia di rispetto, di adeguata consistenza, finalizzata a garantire la tutela, non solo dell'elemento puntuale in sé, ma anche del suo contesto paesaggistico di appartenenza.</p>	<p>1. NON ACCOLTA. Le discariche, come particolare tipologia impiantistica, sia in termini di caratteristiche fisiche che di spazi occupati, difficilmente possono trovare collocazione in aree produttive, mentre la collocazione in aree agricole consente l'individuazione di siti ottimali anche in considerazione delle distanze dai centri abitati. La tutela delle aree protette è inoltre già garantita dagli specifici criteri.</p> <p>2. PARZIALMENTE ACCOLTA i criteri localizzati sono stati modificati prevedendo l'inserimento di interventi di mitigazione</p> <p>3. PRESA D'ATTO si fa presente che per il sistema delle aree regionali protette prevede, come disciplinanti dai criteri penalizzanti per tutti gli impianti, prevede che eventuali esclusioni esplicite previste dai PTC dei parchi regionali che abbiamo valore escludente</p> <p>4. NON ACCOLTA si ritiene che tali aree siano adeguatamente tutelate. Si fa presente che è sempre necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Si fa presente che i criteri localizzativi devono garantire un bilanciamento tra esigenze di tutela ambientale e la possibilità di realizzare gli impianti di gestione rifiuti</p>	<p>2. Modificati CL, cap. 1.6.5</p>
19	Gruppo Ricicla	08/02/2022 T1.2022.0010831	Programma fanghi	<p>1. Si segnala che nel cap. 17.2.1 "Piano di tutela delle acque" sarebbe utile riferirsi all'intero sistema depurativo e non solo ai fanghi.</p> <p>2. Si sottolinea come nel documento riportato manchi qualsiasi accenno a tutto quanto porta alla produzione dei fanghi, la cui qualità dipende da quanto accade o non accade a monte della loro produzione: nel documento non si fa riferimento all'up-grading dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque che consentirebbero una miglior qualità del fango, si suggerisce inoltre di evidenziare la riduzione del contenuto degli inquinanti lavorando sugli scarichi industriali.</p> <p>3. Si segnala che nel cap. 17.2.3 "Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria" sarebbe utile ricordare che l'azoto dei fanghi rappresenta una piccola frazione dell'azoto totale utilizzato in agricoltura e che il concetto di stabilità biologica risulta importante e fondamentale per il corretto recupero delle biomasse in agricoltura a prescindere dalla loro provenienza.</p> <p>4. Si segnala che non è chiaro il motivo dell'inserimento del cap. 17.6.6 che sembra erroneamente dichiarare che il recupero del fosforo dai fanghi è possibile solamente dopo l'incenerimento, laddove invece ne esistono altre possibilità di recupero.</p> <p>5. Si segnala che il cap. 17.7.1.2 "Spandimento su suolo agricolo" appare contraddittorio con il cap. 17.6.1 per quanto concerne la definizione di "fanghi idonei" e "fanghi non idonei"; sarebbero utili approcci alla misura dell'eventuale tossicità/ecotossicità.</p> <p>6. Si segnala come l'opzione di trattamento termico "mono-incenerimento" sia da perseguire quale processo integrativo; alcune affermazioni a supporto di tale soluzione destano alcune perplessità.</p>	<p>1. E 2. NON ACCOLTE. Il tema non attiene al programma di gestione dei fanghi, ma è di pertinenza del servizio idrico.</p> <p>3. NON ACCOLTA. Nel programma si dice che le emissioni di ammoniaca in agricoltura derivano soprattutto da altre fonti e in più punti si ricorda la necessità di una buona stabilizzazione da comprovare con la messa a punto di indici di stabilità specifici per i fanghi (diversi da quelli previsti per altre matrici). La messa a punto di questi metodi non è materia di questo Piano.</p> <p>4. ACCOLTA. Si aggiunge un frase che precisa anche il contenuto nei fanghi tal quali e nella frazione liquida.</p> <p>5. NON ACCOLTA. Il piano si limita a riportare indicazioni su temi che sono oggetto di discussione e ricerca per l'emanazione di normative che superino l'attuale D.Lgs 99/92 come emendato dalla l. 130/2018 art. 41.</p> <p>6. NON ACCOLTA. In più punti nel testo si fa riferimento al mono-incenerimento come a una delle opzioni di trattamento possibili, insieme ad altre. Al punto 17.10 si indicano i fanghi non idonei e con codici CER non ammessi a uso agronomico "inviati al mono-incenerimento o ad altri trattamenti finalizzati al recupero di materia ed energia".</p>	-

20	Green Evolution	08/02/2022 T1.2022.0010899	NTA, criteri localizzati	<p>1. Norme Tecniche di Attuazione - Pag. 6 - proposta di modifica: "progressivo ulteriore miglioramento delle modalità di gestione dei rifiuti speciali prevedendo la contrazione dello smaltimento in discarica a favore del recupero di materia e del recupero energetico per i rifiuti compatibili, nonché favorendo la realizzazione di impianti di recupero e, in via residuale, di smaltimento, a Km0, di filiera corta o dotati di connessione diretta alla rete ferroviaria." Il PRGR potrebbe introdurre le modifiche proposte al fine di favorire la realizzazione di impianti di filiera corta e diminuire gli impatti legati ai trasporti.</p> <p>2. Norme Tecniche di Attuazione - Pag. 19 - Proposta di modifica: "impianti di produzione di ammendante vegetale semplice, ammendante compostato verde ai sensi del D.lgs 75/10, nonché di biomasse legnose ai sensi della norma UNIENISO 17225".</p> <p>3. Norme Tecniche di Attuazione - Pag. 19 - Proposta di modifica: "nel perimetro di impianti di depurazione di acque reflue urbane e/o industriali esistenti, il trattamento di fanghi, di rifiuti prodotti dalla depurazione di acque reflue urbane, di rifiuti prodotti dal trattamento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane (comprese le ceneri), di rifiuti liquidi e di rifiuti organici biodegradabili"; con la modifica proposta, si andrebbe a favorire il recupero, la valorizzazione e l'impiego di strutture e impianti presenti sul territorio regionale prevenendo ulteriore consumo di suolo e prevenendo un'eccessiva discriminazione tra pubblico, a cui di norma è affidata la gestione delle acque reflue urbane, e privato.</p> <p>4. Norme Tecniche di Attuazione -Pag. 19 - Proposta di modifica: "impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale. Nel perimetro esistente di impianti dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la gestione dei rifiuti di propria produzione". L'introduzione del criterio sopra riportato consentirebbe alle Società maggiormente strutturate e con massimo livello di tutela sotto il profilo ambientale di procedere al recupero dei propri scarti di produzione.</p> <p>5. Norme Tecniche di Attuazione -Pag. 26 - Proposta di modifica: "[...] Qualora sulla medesima area insistano più istanze, il criterio si applica all'istanza depositata per ultima, che dovrà quindi garantire il rispetto dei 50 m dal perimetro altra istanza. Il rispetto di questa distanza non si applica per gli ampliamenti rispetto alla discarica esistente che viene ampliata. Il criterio non si applica ad impianti di landfill mining [...]"</p> <p>6. Norme Tecniche di Attuazione -Pag. 34 - Proposta di modifica: "[...] Funzioni sensibili: micronidi, asili nido, centri prima infanzia, strutture scolastiche, strutture sanitarie e strutture di riabilitazione extra ospedaliera con degenza, Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA), Comunità alloggio Socio Sanitarie per disabili (CSS) e Residenze sanitarie Assistenziali per disabili (RSA), stabilimenti per la produzione alimentare ad uso umano, già previste nel P.R.G./P.G.T. da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto [...]" La specifica proposta consente di rendere il criterio proposto maggiormente conservativo e, alla stregua di quanto viene previsto per le zone con vocazione agricola, vitivinicola, etc., di assicurare un elevato grado di tutela verso la produzione di alimenti per l'uomo.</p> <p>7. Norme Tecniche di Attuazione -Pag. 19 - Proposta di modifica: "[...] emerge il problema dell'accettazione, da parte delle comunità locali insediate in prossimità di questi impianti, dei rifiuti prodotti in altri contesti. In un simile contesto, è quanto mai opportuno introdurre criteri generali sovraordinati che consentano valutazioni che esulino dalla logica NIMBY. La normativa vigente in materia, del resto, è sempre più attenta [...]"</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA sono state apportate delle modifiche ai criteri localizzativi al fine di favorire "impianti a filiera corta"</p> <p>2. NON ACCOLTA non si ritiene di estendere ulteriormente il campo di esclusione dell'applicazione dei criteri, in considerazione dei potenziali impatti delle specifiche attività in relazione ai criteri individuati</p> <p>3. NON ACCOLTA non si ritiene di estendere ulteriormente il campo di esclusione dell'applicazione dei criteri, in quanto la valutazione specifica riferita ai depuratori deriva dalle considerazioni fatte all'interno del piano fanghi</p> <p>4. PARZIALMENTE ACCOLTA. E' stata introdotta la nuova esclusione per il trattamento dei rifiuti decadenti dalla propria attività</p> <p>5. ACCOLTA con riformulazione del testo</p> <p>6. NON ACCOLTA. Non si evidenziano specifiche esigenze di tutela per la tipologia di cui si propone l'inserimento, anche in considerazione delle tutele già esistenti per alcune tipologie di aree agricole e del fatto che le procedure valutative ambientali assicurano la considerazione degli impatti per le tipologie più significative.</p> <p>7. PRESA D'ATTO</p> <p>8. NON PERTINENTE. La disciplina delle autorizzazioni è già disciplinata dalla norma nazionale, che prevede esplicitamente quanto riportato nell'osservazione, ossia che l'autorizzazione comporta variante automatica allo strumento urbanistico (PGT), eccetto i soli casi in cui la destinazione urbanistica è assunta dal PRGR come criterio localizzativo</p>	1. e 4. Modificati CL, cap. 1.6.3
21	Comune di Cazzago Brabbia	08/02/2022 T1.2022.0010801	PRB	Si chiede di poter inserire l'area ex Fornace in Cazzago Brabbia (VA) nella graduatoria del PRB di cui trattasi e pertanto nella procedura Radar.	ACCOLTA Si è proceduto all'applicazione della metodologia SER-APHIM per il sito ex Fornace (cod. VA049.0001), includendolo in All.10 - potenzialmente contaminati prioritari	Allegato 10
22	Comune di Asola	08/02/2022 T1.2022.0010756	PRB	Si chiede di valutare l'inserimento del sito MN002.0017 EX-FLUCOSIT - ACQUE SOTTERRANEE come sito prioritario all'interno della graduatoria dei siti contaminati di cui all'allegato 9 del PRB.	ACCOLTA. Il sito MN002.0017 è già incluso in All.9 e pertanto può già essere valutato ai fini dei finanziamenti regionali nel rispetto dei disposti dell'art. 21 della L.R. 26/2003 e suoi regolamenti attuativi. Sarà inserito un passaggio nella relazione per chiarire che tutti i siti inclusi negli elenchi in All.9 e 10 l'amministrazione comunale può presentare istanza di finanziamento.	Relazione di piano, par.8.3 chiarimenti su allegati 9 e 10 , in particolare è stato aggiunto che "In ogni caso è facoltà dei Comuni presentare istanza di finanziamento regionale, nel rispetto dei disposti dell'art. 21 della l.r. 26/2003 e suoi regolamenti attuativi, per tutti i siti presenti in Allegato 9 o Allegato 10, anche se non ricompresi nel gruppo dei siti con priorità più elevata. " Relazione PRB: par. 8.3 pag 88 e tabella 11.1
23	ANCE Lombardia	08/02/2022 T1.2022.0010895	PRGR	<p>1. Si ritiene che gli scenari inerziali e obiettivo per il macrogruppo 17 (cap. 8.3.1) siano inferiori rispetto a quanto potrebbe derivare come effetti del PNRR. I dati andranno rivisti annualmente sulla base del monitoraggio dell'andamento del settore delle costruzioni al fine di garantire una pronta risposta al rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di recupero e smaltimento o per ampliamenti.</p> <p>2. Si ritiene che le stime di fabbisogno di smaltimento siano poco credibili (cap. 9.2) perchè basate sui dati 2018-2019. Si sottolinea inoltre come sia impossibile azzerare il conferimento dei rifiuti inerti in discarica, soprattutto Tra le esclusioni dal campo di applicazione dei criteri localizzativi si chiede di inserire il seguente punto: - Operazioni di recupero, messa in riserva (R13) e adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER, funzionali alle attività di produzione di materiali per l'edilizia e per le infrastrutture stradali, operate all'interno del medesimo insediamento, quelli riconducibili al codice EER 170904.</p> <p>3. Si chiede di citare lo studio "indicazioni e criteri per l'utilizzo degli aggregati riciclati nel settore edile, stradale e ambientale" (dipartimento DICATAM, Università degli Studi di Brescia). Si chiede inoltre di modificare la sintesi dello studio Mater.</p> <p>4. Si chiede di chiarire maggiormente il secondo punto del cap. 13.6.1, nello specifico la frase "promozione di sinergie tra strumenti di misurazione della circolarità a livello aziendale". Si suggerisce la modifica del secondo punto del cap. 13.6.1.</p> <p>5. Relativamente al tema dell'amianto, si chiede di riproporre e stabilizzare iniziative di finanziamento per la rimozione dell'amianto estendendo tra i beneficiari anche le imprese in quanto il cemento amianto è presente per il 70% sulle coperture di insediamenti industriali, artigianali e commerciali (modifica cap. 19.8). Si pone inoltre l'attenzione sulla necessità di approvazione di criteri costruttivi e gestionali per la costruzione di nuovi sistemi impiantistici e l'individuazione di aree idonee.</p> <p>6. Si richiedono una serie di modifiche puntuali al testo del cap. 11.4.3, in coerenza con le osservazioni sul tema poste nei punti precedenti.</p> <p>7. si richiede a Regione in accordo con ARPA di promuovere la digitalizzazione della procedura per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti tramite la realizzazione di un applicativo dedicato.</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Le stime di produzione e fabbisogno di trattamento sono state svolte in base ai dati disponibili al momento dell'elaborazione del Piano. Si segnala che, relativamente al fabbisogno di smaltimento, le NTA nell'art.20 c 4 già prevedano una possibile revisione del quantitativo massimo autorizzabile sulla base del monitoraggio triennale del PRGR/PRB o sulla base del monitoraggio annuale delle volumetrie residue.</p> <p>2. PARZIALMENTE ACCOLTA Relativamente ai fabbisogni di discarica, si faccia riferimento al punto 1. Il Piano non prefigura un azzeramento dello smaltimento in discarica ma una sua riduzione.</p> <p>3. ACCOLTA. Si inserisce il riferimento allo studio dell'Università di Brescia. Si modifica il testo relativamente allo studio Mater.</p> <p>4. ACCOLTA. Si rende più chiaro il concetto espresso nel secondo punto. Si accoglie il suggerimento di modifica del settimo punto.</p> <p>5. ACCOLTA. E' inserito nel Programma un esplicito riferimento a possibili finanziamenti alle imprese.</p> <p>6. PARZIALMENTE ACCOLTA Le modifiche testuali suggerite sono valutate puntualmente garantendo la coerenza con le altre osservazioni.</p> <p>7. ACCOLTA : nella fase di attuazione del programma si valuterà, in collaborazione con ARPA, la realizzazione dell'applicativo proposto</p>	<p>3. Modificato cap. 11.4.3</p> <p>4. modifica cap. 13.6.1</p> <p>5. modifica cap. 19.8</p> <p>6. modifica capp. 11.4.1 e 11.4.3</p> <p>7. modifica cap. 11.4.3</p>
23	ANCE Lombardia	08/02/2022 T1.2022.0010895	NTA	<p>1. Si chiede di modificare i criteri localizzativi. In particolare, tra le esclusioni dal campo di applicazione dei criteri localizzativi si chiede di inserire il seguente punto: ". Operazioni di recupero, messa in riserva (R13) e adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER, funzionali alle attività di produzione di materiali per l'edilizia e per le infrastrutture stradali, operate all'interno del medesimo insediamento." La richiesta si basa su: andamento positivo del settore delle costruzioni a seguito della realizzazione delle opere del PNRR e degli interventi di riqualificazione urbana e territoriale in Regione Lombardia, politiche regionali che puntano sia ad un minore conferimento a discarica dei rifiuti da C&D che a un maggiore utilizzo di materiali che derivano da processi di recupero/riciclaggio.</p> <p>2. Si chiede di modificare l'art. 2 delle NTA "obiettivi PRGR sezione rifiuti urbani e speciali" integrando il seguente testo:" i) garantire l'adeguata presenza sul territorio di impianti di recupero attraverso un monitoraggio annuale delle volumetrie residue e dei fabbisogni dei settori industriali in funzione dell'andamento del mercato. " in quanto si ritiene che il tema del soddisfacimento del fabbisogno impiantistico regionale debba essere evidenziato maggiormente.</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA i criteri localizzativi prevedono già la possibilità di esclusione dal campo di applicazione per le operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti , operate all'interno del medesimo insediamento. La valutazione caso per caso è correttamente demandata all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Si introduce una esclusione per le attività di stoccaggio fatte per rifiuti da C&D non pericolosi nelle aree di cantiere.</p> <p>2. NON ACCOLTA. Si ritiene che non sia pertinente l'aggiunta di un ulteriore obiettivo in quanto ridondante rispetto agli altri obiettivi già presenti.</p>	1. Modificati CL, cap 1.5

23	ANCE Lombardia	08/02/2022 T1.2022.0010895	PRB	<p>sulla gestione di terre e rocce da scavo, di cui al precedente punto 7 di commento al PRGR</p> <p>2. istituzione di un elenco di laboratori di analisi accreditati a supporto delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti ed allineamento del prezzario analisi ARPA ai prezzi di mercato dei laboratori privati.</p> <p>3. Cap. 13.3 (gestione sostenibile di rifiuti da bonifica) si propone di inserire il seguente punto, già richiamato nel PRGR al Cap.11.4.3: "Promuovere la realizzazione di una piattaforma informatica pubblica che colleghi i produttori di terre e rocce da scavo con i soggetti interessati al loro ricevimento per riutilizzo presso altri siti o impianti di recupero"</p> <p>NTA PRB</p> <p>4. Art. 1 c.: si propone di rimuovere il riferimento ai "rifiuti urbani" per attenersi a quanto indicato nel capitolo 1.2 della Relazione (privilegiare il ricorso a materiali di recupero).</p> <p>5. Art.2 Valutare il dimezzamento del periodo di aggiornamento del piano indicato (6 anni) in ragione del fatto che Lombardia è tra le Regioni con più procedimenti di bonifica in corso e dei tempi medi dei procedimenti di bonifica (3 anni) e, di conseguenza, dell'opportunità di aggiornare previsioni e prescrizioni di Piano.</p> <p>6. art.3, comma 2 punto g: si propone l'integrazione richiamando in coda al periodo "quali ad esempio il PNRR e i piani per i grandi eventi)".</p> <p>7. art.8, si richiama l'osservazione fatta al punto 3. (Relazione di Piano Cap.13.3)</p> <p>8. art.9, valutare l'opportunità di indicare quale sarà la cadenza degli incontri del Tavolo.</p> <p>9. art. 10, comma 1: a) si chiede di inserire fra i possibili beneficiari di finanziamento anche soggetti non responsabili della contaminazione (fermo restando l'azione di rivalsa);</p> <p>10. art. 10, comma 1: b) si chiede di poter inserire anche il riferimento esplicito ad eventuali monitoraggi decisi dai tavoli tecnici per inquinamento diffuso;</p> <p>11. art. 11, comma 2: a) si chiede di integrare le situazioni di priorità includendo "siti contaminati o potenzialmente contaminati riferiti al PNRR e ai piani per i grandi eventi" e "Interventi relativi alla gestione dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee";</p> <p>12. art. 11, comma 2: b) si chiede di dettagliare maggiormente le priorità per la rigenerazione considerando il riferimento agli areali della rigenerazione definiti dal PTR troppo generico.</p> <p>13. art. 13, comma 1: si chiede di integrare il periodo specificando che "Sarà compito della Task force Bonifiche definire, inoltre, le modalità di gestione del periodo di transitorietà tra l'avvenuta bonifica dei suoli e l'avvio delle attività di bonifica delle acque sotterranee per inquinamento diffuso."</p> <p>14. art.13.3. Si suggerisce nella frase "la task force potrà fornire [...] supporto amministrativo [...] per la gestione delle procedure" di aggiungere accanto a amministrativo anche "tecnico e giuridico"</p> <p>15. Si chiede di mettere a disposizione le professionalità della Task force anche ai privati non responsabili della contaminazione, aggiungendo un ulteriore punto all. art.13 "6. La Task force Bonifiche potrà essere di supporto anche ai privati non responsabili della contaminazione che intervengono nelle operazioni di bonifica"</p>	<p>1. NON PERTINENTE. Le terre e rocce da scavo non rientrano nell'applicazione del PRB. Sarà comunque richiamato il fatto che, come indicato al cap. 11.4.3 del PRGR, Regione promuove la gestione informatizzata delle terre e rocce da scavo e la raccolta dei dati di qualità delle terre e rocce gestite sul territorio.</p> <p>2. NON PERTINENTE. Regione ha già proposto una modifica normativa al D. Lgs. 152/06 al fine di consentire l'accreditamento di laboratori privati. Tale proposta è stata condivisa dalla Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni e assentita dalla Conferenza stessa. Il Ministero della Transizione Ecologica non ha accolto tale proposta.</p> <p>3. NON PERTINENTE. Sarà inserito un richiamo al paragrafo 11.4.3 del PRGR.</p> <p>NTA PRB</p> <p>4. ACCOLTA. Il testo sarà modificato come suggerito.</p> <p>5. NON ACCOLTA. I tempi di aggiornamento di PRGR/PRB sono fissati con legge regionale; Regione comunque provvede annualmente ad aggiornare gli elenchi dei siti contaminati e bonificati (Allegati 3 e 4 del PRB), ogni 3 anni invece sono aggiornati gli elenchi dei siti prioritari contaminati e potenzialmente contaminati (Allegati 9 e 10 del PRB).</p> <p>6. ACCOLTA si integrerà il testo come suggerito.</p> <p>7. NON PERTINENTE vedi risposta a punto 3.</p> <p>8. NON PERTINENTE - La modalità di funzionamento del Tavolo è definita con apposito provvedimento amministrativo regionale. Si comunica comunque che è prevista attualmente una cedenza bimestrale.</p> <p>9. NON ACCOLTA. Gli interventi finanziati con fondi pubblici sono oggetto di azioni di rivalsa sia nei confronti del responsabile della contaminazione, secondo il principio comunitario "chi inquina paga" e sia nei confronti del proprietario incolpevole. Il Codice Ambientale prevede esclusivamente l'assistenza finanziaria a soggetti pubblici per la realizzazione di interventi finalizzati alla bonifica ex officio. Per quanto sopra non è configurabile un'assistenza finanziaria in capo a soggetti privati anche soggetti non responsabili dell'inquinamento, in quanto un eventuale finanziamento si configurerebbe, in virtù del ritorno del beneficio finanziario quali, "prestito" non configurabile da parte di un Ente Pubblico. Tutto ciò premesso si sottolinea che Regione Lombardia nell'ambito del bando "Bodifiche/Rigenerazione" prevede il finanziamento anche a soggetti interessati non responsabili della contaminazione per la caratterizzazione e lo studio di fattibilità urbanistica, oggetto di restituzione, nell'ambito dell'attività di rigenerazione territoriale specificatamente prevista dalle norme regionali ovvero dal bando stesso.</p> <p>10. ACCOLTA - Al punto elenco 3 del comma 1 dell'art. 10 sono ricomprese tutte le misure definite dal Tavolo sull'inquinamento diffuso di cui al successivo art. 17, comprensive di eventuali monitoraggi periodici delle acque sotterranee;</p> <p>11. ACCOLTA Le casistiche di inquinamento diffuso sono già previste. Si integrerà il testo come suggerito "siti contaminati e potenzialmente contaminati inclusi in aree oggetto di piani per grandi eventi di interesse internazionali, nazionale e regionale" e siti PNRR;</p> <p>12. NON PERTINENTE: Osservazione relativa al PTR;</p> <p>13. PARZIALMENTE ACCOLTA. La task force potrà supportare anche attività connesse a monitoraggi/gestione dell'inquinamento diffuso, ma non definire procedure e modalità di gestione di fasi transitorie, che eventualmente potranno essere trattate nell'ambito dei Tavoli Tecnici.</p>	<p>1. -</p> <p>2. -</p> <p>3. Par. 13.3 pag. 149, 3 pto elenco è stata specificato il richiamo al PRGR per la gestione dei rifiuti da bonifica "anche avvalendosi degli strumenti specifici proposti nel programma di gestione dei rifiuti (PRGR cap. 11.4.3);"</p> <p>4. NTA art. 1, comma 2, pto c) dell'elenco: corretto, eliminando il richiamo ai rifiuti urbani;</p> <p>5. -</p> <p>6. NTA art. 3, comma 2, pto g) dell'elenco: modificato in "g. ogni altro strumento di pianificazione territoriale, programmazione e attuazione in grado di incidere sulle attività di bonifica e sulla riqualificazione ambientale e urbanistica delle aree contaminate (quali ad esempio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed i piani per i grandi eventi)."</p> <p>7., 8., 9. -</p> <p>10. NTA art. 10 comma 1: il testo è stato modificato specificando (3 pto dell'elenco) "le misure di intervento, comprese le attività di monitoraggio, definite nei tavoli tecnici di coordinamento regionale per la"</p>
24	Direzione generale agricoltura	08/02/2022 T1.2022.0009787	criteri localizzati	<p>App. 1 ca. 1.6.3: Modifica richiesta: "La fascia di rispetto può essere ridotta fino a 100 metri a seguito di valutazione sito-specifica, su istanza presentata dal soggetto proponente alla DG Ambiente e Clima che acquisisce il parere vincolante sulla base dei pareri vincolanti dei Comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione, acquisiti dal proponente e trasmessi all'autorità competente."</p>	<p>NON ACCOLTA: non si ritiene di appensantire il procedimento amministrativo vincolando il proponente a presentare un'ulteriore istanza, oltre a quella all'Autorità competente, alla DG Ambiente e Clima, peraltro Direzione non competente in tale materia</p>	-
24	Direzione generale agricoltura	08/02/2022 T1.2022.0009787 e e-mail del 22/02/2022	VAS, RA	<p>Si chiede di integrare il Rapporto Ambientale nell'analisi di contesto per la componente suolo considerando la presenza di aree agricole, con particolare attenzione alle aree agricole di interesse strategico, riferendosi alla M1.2020.0229504 del 05/11/2020 riferita al Rapporto Ambientale Preliminare.</p>	<p>1. ACCOLTA. Si recepisce il contributo modificando l'RA.</p>	1. Modificato RA cap. 6.2.3.1
25	ANCI Lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011818	PRGR	<p>1. Si segnala che il modello di gestione dei RU basato sui singoli comuni presenta punti di fragilità che rischiano di comprometterne l'efficacia. Si suggerisce pertanto che Regione assuma tra i propri obiettivi strategici quello di stimolare le aggregazioni volontarie, riconoscendone l'importanza per la realizzazione del PRGR, promuovendo la formazione di competenze tecniche al loro interno e adoperando perché, insieme ad ARERA, vengano definite linee guida che consentano il riconoscimento di queste aggregazioni volontarie come Enti Territorialmente Competenti (ETC).</p> <p>2. Si condivide la decisione di non aumentare la dotazione regionale di impianti di termovalorizzazione. D'altra parte si evidenzia la situazione di oligopolio nella proprietà degli impianti che necessita di un intervento da parte di Regione. A tal proposito si chiede che Regione Lombardia intervenga attraverso forme di regolazione pubblica: gli impianti di Piano dovrebbero essere obbligati a ritirare una quota minima di RU provenienti dai Comuni lombardi circostanti ad un prezzo massimo fissato da Regione Lombardia in modo tale che i vantaggi della disponibilità degli impianti riguardino l'intera comunità lombarda. Inoltre, la distribuzione territoriale non omogenea dell'impiantistica impone a certi territori elevati costi di trasporto; si chiede pertanto che nel PRGR sia esplicito l'obbligo per gli impianti di Piano di sopprimere prioritariamente alle necessità dei Comuni senza impianto di conferimento, anche tramite "riserve di funzionalità".</p> <p>3. Relativamente alla riduzione della produzione dei rifiuti, si segnalano limitate azioni dirette verso settori generatori di rifiuti quali ad es. gli imballaggi. Si suggerisce a tal proposito di destinare risorse economiche a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sperimentazioni che comportino il riutilizzo degli imballaggi; - forme di accompagnamento al ripristino di forme di deposito cauzionale; - studi di fattibilità propedeutici all'attivazione della tariffa puntuale. 	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Come riportato nell'art. 3 c. 2 delle NTA, le aggregazioni volontarie tra Enti Locali potranno essere favorite da Regione. Non è prevista la stesura delle Linee Guida richieste. Si integra il cap. 4.5.5.1 citando le opportunità di aggregazione nell'ambito della regolamentazione ARERA</p> <p>2. NON ACCOLTA. La tariffa degli impianti non è regolamentabili, anche per la scelta condivisa di non classificarli come "impianti minimi", come da dgr XI / 5777 del 21/12/2021</p> <p>3. PRESA D'ATTO. Verranno valutate condivisioni di buone pratiche nei settori richiamati.</p>	1. Modificato cap. 4.5.5.1
25	ANCI Lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011818	PRGR/fanghi	<p>Fanghi di depurazione: si evidenzia come le dotazioni impiantistiche previste a breve termine per l'incenerimento dei fanghi siano insufficienti all'effettivo fabbisogno e quindi sia opportuno prevedere il potenziamento delle capacità di trattamento industriale dei fanghi di depurazione.</p>	<p>NON ACCOLTA. Il PRGR prevede, nelle sue linee di indirizzo, nuove capacità di trattamento, coerenti con le quantità di fanghi che non trovino utilizzo a beneficio dell'agricoltura (si veda il punto 17.10)</p>	-
25	ANCI Lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011818	criteri localizzati	<p>1. Discariche amianto: si evidenziano possibili criticità nell'individuazione di siti potenzialmente idonei allo smaltimento dell'amianto, anche alla luce dei criteri localizzativi che tendono a riproporre le discariche per l'amianto in territori già martoriati dalla presenza di altre infrastrutture ad elevato impatto ambientale.</p> <p>2. Discariche: si ritiene che il "landfill mining" possa avvenire solo previo parere favorevole vincolante dei Comuni interessati e comunque evitando di danneggiare le opere di recupero ambientale già realizzate.</p>	<p>1. NON ACCOLTA. Il fattore di pressione evita l'eccessiva concentrazione di discariche in un territorio e gli impatti cumulativi sono già valutati nelle procedure di valutazione ambientali</p> <p>2. PARZIALMENTE ACCOLTA. Il parere del Comune nel procedimento autorizzatorio non può essere reso vincolante dal PRGR, in quanto tale aspetto è disciplinato dalla norma statale, ma viene introdotto un parere vincolante nel caso in cui il landfill mining avvenga con successivo riempimento a cui non si applichi il fattore di pressione. Considerato che il landfill mining può essere particolarmente positivo nelle vecchie discariche, in quanto contenenti più materiali recuperabili e realizzate con criteri costruttivi superati, un divieto di intervenire sulle opere di ripristino già fatte in passato sarebbe controproducente, impedendo proprio tali interventi</p>	2. Modificati CL, cap. 1.6.3
25	ANCI Lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011818	PRB	<p>si ritiene necessaria una fase di divulgazione delle leve attivabili dai Comuni e di formazione del personale tecnico per le quali ANCI si rende disponibile a collaborare attivamente.</p>	<p>PRESA D'ATTO. Regione anche per il tramite del tavolo attivato con Province ed Enti di controllo, valuterà le modalità più opportune per la diffusione delle informazioni relative agli strumenti messi a disposizione delle amministrazioni comunali, avvalendosi sicuramente della collaborazione di ANCI.</p>	-
26	Città Metropolitana di Milano	10/02/2022 T1.2022.0011665	PRGR/criteri localizzati	<p>1. si ricorda l'importanza di raccordare e coordinare quanto più possibile definizioni, contenuti ed indicazioni del Piano con altri Piani e norme settoriali Regionali per gli aspetti di disciplina e gestione dei rifiuti (in particolare per quanto concerne definizioni, pianificazione delle possibili localizzazioni di alcune tipologie di impianti, stoccaggi, tipologie di materiali prodotti, terre e rocce da scavo, rifiuti di estrazione, sottoprodotti)</p> <p>2. si auspica che venga dato rilievo ad un efficace coordinamento delle diverse banche dati relative ai materiali di cui al punto prededente, prevedendo codifiche semplificazioni delle procedure ma anche vincoli ed obblighi di utilizzo</p> <p>3. si auspica che venga reso obbligatorio l'utilizzo della sezione "Market inerti" dell'applicativo web ORSO per favorire l'incontro tra domanda e offerta di materiali inerti per l'edilizia derivanti dal recupero di rifiuti inerti e di fornire agli Enti deputati al controllo ed alla pianificazione dati certi e affidabili sul reale utilizzo di materiali alternativi in sostituzione degli aggregati inerti naturali di nuova estrazione.</p> <p>4</p> <p>Anche le indicazioni del Piano che disciplinano tipologie, criteri escludenti, aree preferenziali, vincoli assolutamente o parzialmente limitativi,... dovrebbero tenere conto delle altre diverse pianificazioni affinché non si verifichino situazioni di contrasto. Si ritiene utile a questo proposito ricordare quanto previsto a livello nazionale dal "Documento di orientamento comunitario del luglio 2010 - predisposto dalle DG Enterprises e Environment della Commissione Europea", relativo ai rapporti tra l'attività estrattiva e NATURA 2000, per inserire gli obiettivi di tutela della biodiversità all'interno del sistema autorizzativo e concessorio. In particolare, dovrà essere attuato il principio, confermato a livello comunitario, della non preclusione delle attività estrattive all'interno del perimetro dei siti di "Natura 2000" e quindi la necessità di indicazioni sui livelli di prevalenza tra gli strumenti pianificatori che vigono oggi sul territorio lombardo ed i Regolamenti interni, Piani di Coordinamento,... di diverso ordine e genere ciascuno con i suoi criteri preferenziali e divieti.</p>	<p>1. PRESA D'ATTO</p> <p>2. PRESA D'ATTO</p> <p>3. NON ACCOLTA in quanto il market inerti è uno strumento volontario per agevolare l'incontro tra domanda e offerta, che imporrebbe un inutile onere nel caso in cui i due soggetti siano già in contatto.</p> <p>4. PRESA D'ATTO. Il piano ed i criteri localizzativi tengono conto delle diverse pianificazioni e sono con esse coerenti, come evidenziato nel rapporto ambientale.</p>	-
26	Città Metropolitana di Milano	10/02/2022 T1.2022.0011665	PRGR	<p>Autorizzazione di impianti di depurazione acque reflue urbane al trattamento di rifiuti liquidi (art. 110 c.2 D. Lgs. 152/06): si ritiene necessaria una regolamentazione puntuale delle situazioni di gestione di rifiuti presso gli impianti di depurazione, che integrando il RR 6/2019, preveda precisi requisiti e modalità di gestione integrata dei procedimenti</p>	<p>NON PERTINENTE</p>	-

26	Città Metropolitana di Milano	10/02/2022 T1.2022.0011665	RA, PRB	Nel RA si prevede di attivare un "confronto con gli Enti (nell'ambito del tavolo con ARPA e Province" per la definizione di criteri/requisiti per vincere la diffidenza ad approvare ed autorizzare interventi poco consolidati, fra i quali la reimmissione in falda". A tal proposito si rammenta che la reimmissione in falda costituisce deroga al generico divieto di scarico diretto in acque sotterranee/sottosuolo (art. 104, c. 1 del d.lgs. 152/06) e va pertanto considerata ipotesi eccezionale, da valutare attentamente e solo nel caso in cui non siano disponibili altri recettori autorizzabili in via ordinaria o in deroga alla normativa regionale. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 243 del d.lgs. 152/06 "Gestione delle acque sotterraneeemunte", il barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di bonifica, inoltre in particolare, rispetto al recapito in falda, devono essere preferiti il riutilizzo nei cicli produttivi e/o il recapito in corso d'acqua/in fognatura. Non si ravvisano vantaggi ambientali nella reimmissione in falda, rispetto al riutilizzo dell'acqua nei cicli produttivi, che dovrebbe essere realmente incentivato, o allo scarico in corso d'acqua superficiale o in fognatura.	PARZIALMENTE ACCOLTA. Si procederà a modificare il testo in modo da evitare fraintendimenti. Si concorda sul fatto che, ove ve ne sia la possibilità, alla reimmissione diretta in falda siano da preferire impieghi delle acque emunte in cicli produttivi al fine di preservare la risorsa; si ritiene tuttavia che la reimmissione in falda delle acque di falda risanate in deroga all'art. 104 c. 1, fatti salvi altri vincoli o divieti locali non derogabili (ad esempio quelli previsti dall'art. 94 dello stesso D. Lgs. 152/06), non sia da ritenersi una possibilità eccezionale, purchè il processo venga adeguatamente progettato e condotto in condizioni controllate secondo quanto previsto dall'art. 243 c.5 del D. Lgs. 152/06 che, come riporta Città Metropolitana, cita: "In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego". Si ritiene, anzi, che nelle situazioni in cui non sia previsto/possibile un riuso delle acque, emunte ai fini della bonifica, la reimmissione sia da privilegiare dal punto di vista ambientale, intendendo l'intervento di bonifica come azione per il risanamento di una matrice naturale inquinata che mira, nello spirito del Titolo III, alla salvaguardia e tutela, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, della risorsa sotterranea; la reimmissione di acque bonificate in tal senso si reputa possa configurarsi quale restituzione al corpo idrico da cui è stata prelevata di una matrice naturale risanata e che in quest'ottica vada interpretata la deroga introdotta dal d.lgs. 152/06 alla disciplina degli scarichi. L'esigenza di confronto con gli Enti sul tema della reimmissione scaturisce anche dal divieto posto dal RR 6/2019 (art. 5 c.8) al recapito in fognatura di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento, dando facoltà all'ufficio d'ambito, solo in caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura, di derogare al divieto definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.	Modificato RA, cap. 9.2.2.2
27	AZA	10/02/2022 T1.2022.0011828	PRGR	1. ruolo TMB: Si ritiene che un semplice impianto di selezione non sia sufficiente per produrre CSS e CSS_C, in quanto sprovvisto della fase di bioessiccazione inoltre si segnala come non sia chiaro come avvenga la conversione di TMB in impianti di selezione per produzione di materia, atteso che attualmente il recupero di materia dai flussi di rifiuti speciali non hanno molti esempi applicativi. 2. fabbisogni RSP: si segnala come, nella valutazione dei fabbisogni di R1, non siano stati considerati alcuni codici EER, talvolta di difficile collocazione in impianti italiani 3. ceneri/scorie da termovalorizzazione: si fa presente la criticità di trovare impianti regionali/italiani per il trattamento di tali rifiuti: la mancanza di sbocchi finali interni mette però a rischio la tenuta dell'intero sistema regionale, anche legato al trattamento del rifiuto urbano. 4. riciclo chimico cap. 4.6.6.1: non si condividono le classificazioni di riciclaggio, recupero e recupero energetico. Si propone l'inserimento di un'integrazione che definisca come solo le tecnologie di riciclaggio chimico della plastica che producono materiali polimerici o chemicals possano essere definite come "tecnologie di riciclaggio". 5. tariffe di trattamento RUR e 191212: l'analisi dei trend dei prezzi non può prescindere dall'analisi dei costi di gestione sopportati dagli impianti di termovalorizzazione (ad es. smaltimento ceneri, adeguamenti impiantistici) 6. modello raccolta: si segnala che le modalità di gestione dovrebbero rimanere in capo ai gestori stessi. Infatti, è solo con l'esperienza nella gestione e con la conoscenza del territorio che si potranno ottimizzare i servizi di raccolta. 7. cap 4.6.5.2: inserire la descrizione del nuovo termovalorizzatore a griglia autorizzato nel 2019 (sito di Corteolona); 8. tab 2.5: i rifiuti ingombranti e le terre da spazzamento sono raccolti separatamente e non devono essere inseriti in questa tabella che riguarda il RUR	1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Si specifica meglio il ruolo dei TMB, per quali non è stata definito nessun obbligo di dismissione, ma solo indicazioni sulla necessità di miglioramento tecnologico. 2. ACCOLTA. Si specificano meglio i fabbisogni di trattamento derivanti dalle analisi svolte nel cap. 8.3.2 3. ACCOLTA. Si condivide l'importanza di impianti di destino per le scorie e ceneri degli inceneritori, dando priorità al recupero di materia rispetto alla discarica, ove possibile. 4. PARZIALMENTE ACCOLTA. Il PRGR contiene una distinzione tra diverse forme di recupero chimico della plastica. Si considera comunque che i diversi trattamenti siano complementari. 5. NON ACCOGLIBILE. I costi di gestione degli impianti non sono nella disponibilità della Regione, anche per la scelta condivisa di non classificarli come "impianti minimi". Lo scopo delle valutazioni è quello di evidenziare il trend delle tariffe di trattamento 6. NON ACCOLTA. Regione nel PRGR fornisce delle indicazioni che non vincolano i Comuni sulla scelta del modello da seguire, ma danno solo delle indicazioni di buone pratiche. Già nel vigente PRGR viene definito come modello ottimale il "modello omogeneo" basato sul porta a porta; tale modello, infatti, è quello che garantisce la migliore qualità dei rifiuti raccolti, necessaria a garantire il rispetto degli obiettivi di riciclaggio previsti dalla direttiva UE. Il PRGR lascia tuttavia la possibilità di sviluppare modelli alternativi misti che permettano di conseguire gli obiettivi di Piano (ad es. illustra il modello a calotta). E' la norma statale, e quindi anche quella regionale, ad attribuire alle Regioni la competenza a regolamentare la raccolta differenziata, insieme ai Comuni. 7. ACCOLTA. Inserita la modifica richiesta 8. NON ACCOLTA. La tabella riporta l'andamento dell'indicatore AT.21 riguardante l'indifferenziato (non il solo RUR), che comprende i rifiuti da spazzamento e ingombranti destinati a smaltimento in coerenza con quanto illustrato nei rapporti di monitoraggio del PRGR.	1. Modificati capp. 8.2.5.3 e 9.1.2 2. aggiunta cap. 9.1.1.1 3. modifica cap. 11.5.3 7. modifica cap. 4.6.5.2
27	AZA	10/02/2022 T1.2022.0011828	PRGR/fanghi	destino fanghi di depurazione: Si condivide la posizione privilegiata concessa al monoincenerimento di rifiuti; il Piano dovrà garantire la possibilità di sviluppo di iniziative di combustione valorizzando anche gli asset esistenti sia in mono sia in co-combustione;	PRESA D'ATTO	-
27	AZA	10/02/2022 T1.2022.0011828	NTA, criteri localizzati	1. NTA art. 17: Si ritiene che l'introduzione della gerarchia di trattamento dei rifiuti negli inceneritori sia in contrasto con la normativa nazionale che consente la libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti classificati speciali e che debba essere il mercato a regolare la gestione di tali impianti seguendo la legge di domanda/offerta. Inoltre la "priorizzazione" è ritenuta di difficile applicazione. Si segnala inoltre la mancanza di un criterio con il quale determinare quando un rifiuto non è recuperabile come materia. Si evidenzia infine l'essenza del trattamento dei RU extra-regionali, possibilità prevista dal decreto "Sblocca Italia"; 2. NTA art. 17 c.6: si ritiene che l'obbligo di comunicare a Regione l'intenzione di sottoscrivere contratti relativi al ricevimento di RUR o 191212 decadenti da RU da fuori regione presenti criticità. si ritiene che Regione possa richiedere ai gestori una comunicazione a scopo informativo in merito alla gestione di RUR e 191212, ma non possa in nessun modo fungere da regolatore nella gestione dei rifiuti speciali, anche decadenti dai rifiuti urbani, che per loro natura sono soggetti a libero mercato. 3. criteri localizzativi: Si ritiene che i nuovi criteri localizzativi abbiano confermato alcune problematiche dei criteri inclusi nel Piano precedente, creandone di nuove. 3a. si ritiene non condivisibile il nuovo criterio di verifica, in fase di rinnovo/riesame dell'autorizzazione, delle possibili interazioni negative causate dagli impianti esistenti che ricadono in aree escludenti. 3b. si evidenzia come il riferimento alla destinazione d'uso indicata nel PGT sembra in contraddizione con la norma contenuta nell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 3c. si ritengono eccessive e talvolta ridondanti o contraddittorie le numerose restrizioni per quanto riguarda le aree agricole, in particolare Pag.561 - Criterio escludente – categorie agricole (frutteti, vigneti, risaie...); Pag.563 - criterio escludente – corridoi regionali primari della RER; Pag. 565 - criterio escludente - destinazione urbanistica agricola da PGT o PTC parchi; Pag.574 -criterio penalizzante – ambiti destinati all'Attività Agricola di Interesse Strategico; Pag.565-566 - criterio escludente per sole discariche - zone limitrofe a risaie e aree pregio agricolo; Pag. 566: criterio escludente per sole discariche; 3d. non risulta chiaro il significato del criterio Pag.574 - criterio penalizzante – beni paesaggistici d'insieme; 3e. si ritiene corretto lo sviluppo del landfill mining e si propone di escludere dai criteri localizzativi gli impianti di discarica che effettuano tale prassi, nonché gli impianti di nuova autorizzazione che già la concepiscono per il futuro. 4. nelle NTA non sono riportate le "Linee di indirizzo per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale", che dovrebbero costituire appendice, mentre sono presenti nel Piano come una nuova appendice 1 "Indicazione di buone prassi per l'individuazione..." riportata a pag 578	1.NON ACCOLTA La definizione di priorità di accesso agli impianti di incenerimento, stabilite dall'art 17 delle NTA hanno lo scopo di garantire l'obiettivo di autosufficienza nel trattamento dei rifiuti urbani e dei decadenti dal loro trattamento. In tale gerarchia sono, inoltre, contemplate anche particolari categorie di rifiuti speciali, al fine di evitare situazioni emergenziali quali i rifiuti ospedalieri e i fanghi non recuperabili come materia prodotti in Lombardia. Sono inoltre ricompresi altri rifiuti speciali non recuperabili come materia, al fine di considerare come ultimo destino possibile lo smaltimento in discarica. I riferimenti alla regione di produzione sono introdotti per assicurare il rispetto del principio di prossimità, pur non vietando l'ingresso di rifiuti extraregionali. La priorità ha anche a funzione di evitare il rischio che l'ingresso eccessivo di rifiuti decadenti da fuori regione possa comportare un innalzamento delle tariffe per gli utenti lombardi; il corretto funzionamento del mercato lombardo dei rifiuti e il mantenimento di tariffe basse sono due presupposti alla base della scelta di non individuare "impianti minimi" ai sensi della delibera Arera, che sarebbero soggetti a regolazione tariffaria 2 NON ACCOLTA. Tale previsione delle NTA non prevede nessuna autorizzazione regionale, ma solo una ricognizione dei possibili futuri flussi extra regionali, al fine di poter avere un quadro conoscitivo e il controllo del rispetto dell'obiettivo di autosufficienza regionale nel trattamento del ciclo degli urbani. La previsione si integra con la gerarchia di cui al punto precedente anche nell'ottica di una garanzia di tariffe adeguatamente basse per gli utenti lombardi. 3.a NON ACCOLTA. L'art. 10 delle NTA prevede, in continuità con le NTA precedenti, che la verifica in fase di rinnovo/riesame degli impianti esistenti ricadenti in aree escludenti sia finalizzata ad eventuali mitigazioni, non alla chiusura dell'impianto, per ridurre gli impatti complessivi secondo principi di sostenibilità e ragionevolezza. 3.b NON PERTINENTE. Fatto salvo il fatto che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 costituisce variante automatica allo strumento urbanistico, è possibile che alcuni specifici elementi urbanistici vengano assunti dal PRGR anche quali criteri localizzativi nell'ambito delle competenze disciplinate dal d.lgs 152/06, dando pertanto loro un valore prescrittivo. 3.c. NON ACCOLTA Con riferimento alle diverse disposizioni sulle aree agricole, non sono in contrasto tra di loro, ma solo volte a dettagliare in modo specifico diverse aree del territorio, anche se a volte parzialmente ridondanti per la stratificazione di diverse richieste di tutela 3.d ACCOLTA il criterio localizzativo è stato modificato 3.e PARZIALMENTE ACCOLTA. Si introduce un'eccezione nell'applicazione del fattore di pressione ai casi di landfill mining, laddove ci sia recupero di materia, parere favorevole del Comune, volumetria del successivo riempimento inferiore a quella autorizzata precedentemente, mantenimento di superficie e profilo, intervento su discarica antecedente all'entrata in vigore del d.lgs 36/2003 La deroga a tutti i criteri localizzativi risulterebbe eccessiva nel bilanciamento dei diversi aspetti. 4. NON ACCOLTA non si ritiene di riportare tali indicazioni nelle NTA ma di mantenerle come indicazioni e buone prassi nel documento di piano	3d. Modificati CL, 1.6.5 3e. Modificato CL, cap. 1.6.3 - fattore di pressione
28	Acqua&Sole srl	10/02/2022 T1.2022.0011683	Programma fanghi	Si descrive l'impianto di co-digestione anaerobica termofila di fanghi ed altri rifiuti organici sito nel comune di Vellezzo Bellini (PV). Si evidenzia quanto segue: 1. Con riferimento alla normativa regionale vigente, DGR X/2031 e ss.mm.ii, si evidenzia che le valutazioni qualitative sul fango non trattato per decidere se esso possa essere avviato alla filiera del recupero agricolo vanno effettuate rispetto ai limiti di tabella 5.1 della DGR medesima, riportante i limiti di "ammissibilità" del fango alle piattaforme di trattamento, non su quelli rappresentati dalla tabella 5.2, rispetto alla quale, invece, vengono valutati i fanghi trattati e pronti per l'utilizzo agricolo; 2. le considerazioni effettuate in merito al parco impiantistico regionale risultano datate, il riferimento è infatti agli allegati della DGR X/2031, ovvero ad una disamina che risale a quasi 10 anni fa, e non vengono considerati impianti evoluti avviati nel frattempo, come quello descritto tra le premesse; 3. l'impianto descritto in premessa, rispetto alla prospettiva attuale del Piano, è equiparato ai trattamenti chimici, esclusivamente perché il digestato viene utilizzato ancora in applicazione della normativa sui rifiuti (attività R10), non essendo prevista (né necessaria, date le condizioni di processo e la modalità di distribuzione per iniezione, che minimizza ulteriormente le emissioni ed è compatibile con l'agricoltura conservativa) una fase di separazione solido-liquido con successivo compostaggio. Di fatto quindi il Centro, impianto di digestione innovativo, non verrebbe iscritto alla tipologia della digestione, esclusivamente per ragioni "amministrative". Inoltre si ricorda che il permanere della normativa dei rifiuti nell'ambito dell'utilizzo del digestato in campo consente la tracciabilità dell'intera filiera; 4. l'unica reale problematica inerente l'impiego di fertilizzanti di natura organica è rappresentata dalle potenziali molestie olfattive ad essi associate, ma tale problema è semplicemente oviabile stabilizzando adeguatamente le matrici recuperate: sarebbe auspicabile, pertanto, definire e promuovere il rispetto di indici più specifici rispetto a quelli attualmente in uso (rapporto SSV/SST), quali, ad esempio, quelli indicati per i digestati dal nuovo Regolamento Europeo per i fertilizzanti (n. 1009/2019).	1. NON ACCOLTA. E' ben vero che i limiti per l'ammissibilità sono quelli della Tabella 5.2. Il Piano ha tuttavia fatto una stima valutativa considerando il caso più cautelativo. Ciò si è tradotto nella "forbice" tra lo scenario 1 e lo scenario 2 del capitolo 17.10 2. ACCOLTA PARZIALMENTE. La mutata situazione rispetto a quanto riportato negli allegati alla dgr citata è riflessa negli scenari del cap. 17.10 che considerano la possibilità del potenziamento delle capacità dei trattamenti di stabilizzazione dei fanghi. A pag. 619 è stata aggiunta la frase: "Dopo l'indagine cui si riferiscono gli allegati alla DGR X/2031, si rileva che il parco impiantistico dei trattamenti di stabilizzazione si è certamente ampliato e ammodernato, anche se non è disponibile un aggiornamento dettagliato" 3. PRESA D'ATTO 4. NON ACCOLTA. Si è consapevoli della necessità di indici di stabilità dei fanghi che ne riducano sostanzialmente il potenziale odorigeno; pur dello stesso tipo di quelli prospettati nel regolamento europeo 1009/2019, le metodiche analitiche devono essere studiate e messe a punto in modo specifico per i fanghi. Questo tema è presente e sarà affrontato nelle sedi opportune, che sono diverse da questo Piano.	2. Modificato cap. 17.6.2
29	Agrinatura	10/02/2022 T1.2022.0011765	PRGR	Al paragrafo 4.6.5.1. tra i nuovi impianti di digestione anaerobica FORSU in progetto si chiede di inserire l'impianto Agrinatura Srl previsto nel Comune di Leno (BS) per 55.000 t/anno di FORSU più verde.	NON ACCOLTA. Il progetto risulta bocciato dall'Ente competente.	-
30	ATS Brianza	10/02/2022 T1.2022.0011922	criteri localizzati	All 1 NTA, 1. cap 1.6.7: si ritiene che le distanze minime debbano essere rispettate anche per la fattispecie in cui è prevista la realizzazione di future abitazioni/insediamenti sensibili nelle vicinanze dei suddetti impianti a seguito di eventuali nuove previsioni urbanistiche; 2. "Distanza minima dagli impianti residenziali", si suggerisce di aumentare la distanza minima da "discariche di inerti (tab 1 DM27/09/11) ad almeno 100m; si richiede di aumentare la distanza minima da "impianti per il trattamento dei rifiuti di cui al codice EER 170302 con produzione di miscele bituminose a caldo" ad almeno 500 m (ancorchè da supportare comunque da uno studio di approfondimento del disturbo olfattivo indotto sul territorio); 3. cap 1.6.9: si chiede che la "Distanza da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del tessuto urbano consolidato" sia da aumentare a 500 m.	1. PRESA D'ATTO. Le distanze della tabella dagli "ambiti residenziali" fanno già riferimento sia al tessuto urbano consolidato che agli ambiti di trasformazione 2. NON ACCOLTA. Si ritengono le distanze individuate come congrue per assicurare il corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela dei recettori e la necessità che sia possibile individuare un sufficiente numero di impianti di gestione rifiuti sul territorio. Si ricorda comunque che le distanze individuate sono minime e sono fatte salve le valutazioni sito-specifiche in sede di valutazioni ambientali ed in sede autorizzativa. 3. NON ACCOLTA. Si ritengono le distanze individuate come congrue per assicurare il corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela dei recettori e la necessità che sia possibile individuare un sufficiente numero di impianti di gestione rifiuti sul territorio. Si ricorda comunque che le distanze individuate sono minime e sono fatte salve le valutazioni sito-specifiche in sede di valutazioni ambientali ed in sede autorizzativa..	-

31	Brianza Energia Ambiente	11/02/2022 T1.2022.0012135	PRGR	Si segnalano alcune inesattezze contenute nella tabella 4.31 al cap. 4.6.3.1. In particolare, l'anno di costruzione dell'impianto sarebbe più correttamente 1976-2016, il carico termico sarebbe 42 MW (149.260 MJ/h) anziché 30 MW ed il recupero energetico nel 2019 è stato pari a 85.771 MWh.	ACCOLTA. Si modifica la tabella 4.31	Modificato cap. 4.6.3.1
32	Confindustria cisambiente (addendum)	11/02/2022 T1.2022.0012251	Programma fanghi	1. Disomogeneità rispetto all'impianto normativo regionale esistente; 2. Aggiornamento delle tecnologie per il recupero agricolo dei fanghi; 3. Pianificazione assunta sulla base di istanze aprioristiche del mercato 4. Mancata definizione di idonei parametri per la valutazione della stabilità dei fanghi recuperati dopo il trattamento Conclusioni a) La principale problematica connessa al recupero dei fanghi in agricoltura è connessa ai disagi olfattivi che si arrecano al territorio se essi non sono adeguatamente stabilizzati mediante i trattamenti attuati e utilizzati in modo opportuno anche in campo; b) Il recupero dei fanghi in agricoltura, attuato con processi spinti di stabilizzazione ed igienizzazione, regolamentato con parametri di stabilità desumibili ad esempio dal Regolamento Europeo 2019/1009 per evitare qualsiasi problematica olfattiva, si pone in sinergia e simbiosi con le esigenze di una moderna agricoltura sostenibile e del suolo, in quanto consente l'indipendenza dai fertilizzanti chimici fossili, tutela e promuove la fertilità e la biodiversità del suolo, contribuisce al carbon sink, ed ottimizza i consumi di acqua, grazie al miglioramento della struttura e della capacità di ritenzione idrica del suolo. Il recupero per via biologica spinta è inoltre autosufficiente dal punto di vista energetico e non necessita di ulteriori processi a valle o di gestire ulteriori sovraccarichi; c) Si nutrono forti perplessità rispetto alla fattibilità e sostenibilità tecnica, economica ed ambientale delle opzioni prospettate in alternativa al recupero in agricoltura per una significativa quota del fabbisogno regionale, in nome di una necessità di diversificazione non altrimenti giustificata: esse non sembrano coerenti con la gerarchia europea della gestione dei rifiuti e necessitano di ulteriori discariche a valle, privando l'agricoltura di quella che, se ben gestita e opportunamente trattata, è un'importante risorsa dal punto di vista sia ambientale che economico.	1. NON ACCOLTA. La nota si riferisce alla gerarchia delle priorità per la gestione dei rifiuti. L'impianto normativo regionale è più volte richiamato nel documento e ad esso si fa costante riferimento. Per la gerarchia si veda la risposta alla conclusione c) sotto riportata. 2. NON ACCOLTA. Il Piano fornisce indirizzi che lasciano aperta la possibilità di sviluppo e applicazione di ogni tecnologia di trattamento dei fanghi. Ne è fornito un elenco non esaustivo nel cap. 17.7. 3. NON ACCOLTA. Il Piano ha censito alcune tendenze a livello regionale (cap. 17.8), ha identificato gli obiettivi della pianificazione (cap. 17.9) e, su queste basi ha ipotizzato due scenari riportati al cap. 17.10 4. NON ACCOLTA. Si è consapevoli della necessità di indici di stabilità dei fanghi che ne riducano sostanzialmente il potenziale odorigeno; pur dello stesso tipo di quelli prospettati nel regolamento europeo 1009/2019, le metodiche analitiche devono essere studiate e messe a punto in modo specifico per i fanghi. Questo tema è presente e sarà affrontato nelle sedi opportune, che sono diverse da questo Piano. CIRCA LE CONCLUSIONI a) PRESA D'ATTO b) PRESA D'ATTO c) NON ACCOLTA. La gerarchia è rispettata, laddove si citano in primis gli interventi per la riduzione della produzione (cap. 17.7), successivamente il recupero di materia sia a beneficio dell'agricoltura per i fanghi idonei sia da ceneri di fanghi per quelli non idonei all'utilizzo agricolo; infine non si prevede alcun conferimento a discarica per le ceneri che, dopo estrazione del fosforo possono essere ulteriormente utilizzate, ad esempio come inerti per costruzioni stradali.	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	NTA, criteri localizzati	1. verificata la generale criticità di accettazione delle infrastrutture dedicate alla gestione e al trattamento dei rifiuti, si propone la progettazione di un percorso di conoscenza, sensibilizzazione e condivisione del PRGR-PRB su tutto il territorio regionale che coinvolga decisori politici, attività economiche, associazioni ambientali e non e cittadini. 2. impiantistica: Sia in ragione di una non piena autosufficienza del livello impiantistico regionale, specialmente per talune tipologie di RS, che delle tempistiche progettuali e realizzative di tali tipologie d'impianto, sarebbe preferibile non porre divieti (o ostacolare con criteri localizzativi troppo restrittivi) alla realizzazione di nuova impiantistica che potrebbe rivelarsi utile a far fronte a "vecchie" e nuove necessità. 3. (cap. 1.1) relativamente ai criteri localizzativi, si segnala il rischio di essere controproducente la possibilità di garantire per le Province/Città Metropolitana di introdurre elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali; 4. (cap. 1.5) relativamente alla nuova definizione di "consumo di suolo", si segnala che la stessa sembra non coerente con gli altri strumenti regionali di programmazione del territorio (PTR). Sarebbe opportuno esplicitare che non sarà considerato consumo di suolo il solo aumento della superficie coperta all'interno dell'area pertinenziale di impianti già autorizzati.	1.ACCOLTA . Nella fase di attuazione del programma verranno realizzati momenti di condivisione e diffusione dei suoi contenuti 2.PARZIALMENTE ACCOLTA. sono state introdotte modifiche volte a consentire la realizzazione di impianti di recupero funzionali allo sviluppo dell'economia circolare 3.NON ACCOLTA : la possibilità delle Province e della Città Metropolitana di definire criteri localizzati e stabilita dall'art 197 del d.lgs 152/2006 4. NON ACCOLTA ai fini dell'applicazione dei criteri localizzati si ritiene di considerare come riferimento l'area autorizzata ai sensi del d.lgs 152/2006	Modificati CL, cap. 1.6.1, introdotto cap. 1.6.8
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	NTA PRB	1. Art.11 La gerarchizzazione dei siti contaminati al fine della definizione di priorità di intervento valuta l'inclusione dei siti contaminati che ricadono negli areali della rigenerazione definiti nel Piano Territoriale Regionale – PTR. Si tratta di un indicatore territoriale molto generico e rischia di essere insufficiente rispetto alla volontà di includere considerazioni di tipo territoriale nella gerarchizzazione. In aggiunta, infatti, nessuna valutazione è introdotta, per esempio, in relazione alla dimensione del sito, nemmeno una dimensione minima di intervento. Ulteriori considerazioni sulle potenzialità di riuso dei siti, in funzione per esempio al grado di accessibilità, alla domanda insediativa – residenziale e non - locale, sono tutte rimandate a successive valutazioni. 2. Art. 23 - Aree protette. In considerazione del fatto che la normativa italiana è allo stato attuale più restrittiva rispetto a quella degli altri Paesi, si chiede di valutare attentamente la possibilità offerta dall'art. 23 comma 1 di individuare, per i siti contaminati che ricadono in elementi di primo livello della RER, obiettivi di bonifica ulteriormente restrittivi rispetto a quelli fissati dal Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, più restrittivi rispetto a quelli di altri Paesi. 3. Art. 26 –Promozione della riqualificazione di siti contaminati. Si condividono pienamente gli obiettivi del programma e l'attivazione del Tavolo di confronto interdirezionale previsto dal PRB, sulla cui attivazione e lavori si chiede di essere costantemente aggiornati.	1.NON ACCOLTA. La gerarchizzazione dei siti contaminati è basata su una procedura di analisi di rischio relativo finalizzata a individuare le principali criticità ambientali relative ai siti contaminati e potenzialmente contaminati e non a definire le priorità di intervento ai fini della rigenerazione territoriale, competenza specifica del PTR e degli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica. La presenza di siti oggetto di procedimento di bonifica all'interno degli areali della rigenerazione definiti dal PTR (APR) è valutata ai fini delle successive azioni per la promozione della rigenerazione urbana di siti contaminati dismessi/degradati. In tema di rigenerazione il PRB non esclude anche azioni su aree esterne, ad esempio per insediamento di impianti FER o interventi di rinaturalizzazione. Ulteriori analisi si sono ritenute in questa sede premature in ragione delle incertezze sull'uso effettivo delle aree a seguito degli interventi di bonifica effettuati (la Banca dati Agisco è finalizzata a monitorare l'andamento del procedimento di bonifica e non registra le successive azioni di riqualificazione a procedimento concluso). Il PRB prevede l'attivazione di un Tavolo Bonifiche istituito presso l'osservatorio Economia Circolare al quale verranno chiamati tutti i soggetti portatori di interesse sulla tematica in argomento, tra cui Confindustria Lombardia, i quali saranno invitati a portare al Tavolo approfondimenti, valutazioni, analisi che possano consentire di rendere più esaustivi e approfonditi gli obiettivi dati dal PRB. 2. NON PERTINENTE. Nell'ambito dell'approvazione del progetto di bonifica vengono verificate tutte le prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, in funzione della peculiarità, dei vincoli e delle caratteristiche territoriali dell'area oggetto di intervento. In particolare in sede di Conferenza di servizi decisoria verranno chiamati a esprimersi tutti i soggetti titolari della tutela del vincolo della RER, presa in esame l'eventuale documentazione necessaria per consentire un'adeguata valutazione in merito all'intervento di bonifica da effettuarsi in tale area. 3. Si PRENDE ATTO delle osservazioni, accogliendo la richiesta con riferimento al Tavolo bonifiche istituito presso l'osservatorio Economia Circolare	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	Si segnala che realizzare impianti di incenerimento incontra sempre molteplici difficoltà, soprattutto di tipo comunicativo ed impatto sociale. Si evidenzia la necessità pertanto di una pianificazione in tal senso ed un supporto delle istituzioni per la loro realizzazione.	PRESA D'ATTO	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	1. Par. 17.1.1 pag. 596 - La DGR X/2031 e ss.mm.ii, già prevede l'obbligo di utilizzo in relazione alle necessità culturali e tutte le matrici rinnovabili dovrebbero avere priorità di utilizzo rispetto ai fertilizzanti fossili/chimici, agendo sulle politiche in aggiornamento del PSR.	PRESA D'ATTO	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	2. Par. 17.1.3 Tabella 17.3 Pag 602 - Confusione tra classificazione dei fanghi in uscita dai produttori (ovvero ingresso ai successivi trattamenti) e uscita dalle piattaforme di trattamento. Nella DGR X/2031, giustamente, l'idoneità al recupero agricolo (previo trattamento) è regolamentata dalla tabella Tabella 5.1 - Pertanto l'idoneità al recupero agricolo sul fango tal quale (ovvero così come uscente dal produttore) deve essere valutata sulla base della tabella 5.1	NON ACCOLTA. Il Piano ha fatto una stima valutativa considerando il caso più cautelativo. Ciò si è tradotto nella "forbice" tra lo scenario 1 e lo scenario 2 del capitolo 17.10. La Tabella 17.3 è quella che riporta i valori per i fanghi da avviare all'utilizzo in agricoltura, come uscente dal trattamento di chi lo avvia all'utilizzo agricolo, ed è coerente con il testo che precede.	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	3. Par. 17.3 pag. 606 - "con valore medio del 25%", aggiungere "di sostanza secca"	ACCOLTA. Trattasi di errore di trascrizione.	Modificato cap. 17.3
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	4. Part. 17.6.1 - pag 617 - stessa osservazione del punto 2. (fanghi prodotti / fanghi trattati)	NON ACCOLTA. Il Piano ha fatto una stima valutativa considerando il caso più cautelativo. Ciò si è tradotto nella "forbice" tra lo scenario 1 e lo scenario 2 del capitolo 17.10	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	5. Par. 17.6.2 - pag 619 - scarsa stabilizzazione fanghi - Tale criticità è ovviabile promuovendo a valle dei depuratori trattamenti biologici spinti, non è sufficiente per rinunciare al recupero di materia, al carbon sink, alla tutela della fertilità del suolo ed al miglioramento della biodiversità.	PRESA D'ATTO	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	6. Par. 17.6.2 - pag 619 - stabilizzazione fanghi - digestione anaerobica termofila	ACCOLTA. A pag. 619 si è aggiunta la frase: "Dopo l'indagine cui si riferiscono gli allegati alla DGR X/2031, si rileva che il parco impiantistico dei trattamenti di stabilizzazione si è certamente ampliato e ammodernato, anche se non è disponibile un aggiornamento dettagliato"	Modificato cap. 17.6.2
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	7. Par. 17.6.2 - pag 619 - emissioni odorigene - auspica maggiore stabilizzazione e indici integrativi del rapporto SV/ST	NON ACCOLTA. Si è consapevoli della necessità di indici di stabilità dei fanghi che ne riducano sostanzialmente il potenziale odorigeno; pur dello stesso tipo di quelli prospettati nel regolamento europeo 1009/2019, le metodiche analitiche devono essere studiate e messe a punto in modo specifico per i fanghi. Questo tema è presente e sarà affrontato nelle sedi opportune, che sono diverse da questo Piano.	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	8. Par. 17.6.2 - Pag 620 - Indagine riportata nell'Allegato 3 alla d.g.r. 2031/2014 (figura 4.18) è assai datata (circa 10 anni) e riferita ad un panorama impiantistico vetusto, tra cui, tra l'altro non era attivo nessun impianto di digestione anaerobica termofila.	ACCOLTA. A pag. 619 è stata aggiunta la frase " "Dopo l'indagine cui si riferiscono gli allegati alla DGR X/2031, si rileva che il parco impiantistico dei trattamenti di stabilizzazione si è certamente ampliato e ammodernato, anche se non è disponibile un aggiornamento dettagliato"	Modificato cap. 17.6.2
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	9. Par. 17.6.2 - Pag 621 - ricerche in corso, nella disponibilità di Regione Lombardia, hanno evidenziato l'assenza di eco-tossicità in suoli fertilizzati con matrici organiche di recupero evidenziando tra l'altro in alcuni casi risultati ampiamente assimilabili, se non migliorativi, per i fertilizzanti rinnovabili, ottenuti da recupero di rifiuti, tra cui fanghi, rispetto ai fertilizzanti chimici.	NON ACCOLTA. Si concorda che l'osservazione vale per i fanghi idonei, soprattutto se di alta qualità. Circa gli aspetti ecotossicologici e tossicologici, il piano si limita a riportare indicazioni su temi che sono oggetto di discussione e ricerca per l'emanazione di normative che superino l'attuale D.Lgs 99/92 come emendato dalla l. 130/2018 art. 41.	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	10. Par. 17.6.2 - Pag 621 - l'enorme valore agronomico dei fanghi non sta nel fosforo, che ne rappresenta una minima parte, ma l'intero complesso di macro, meso e micronutrienti, oltre alla sostanza organica.	PRESA D'ATTO	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	11. Par. 17.6.2 - Pag 621 - ...allargando le possibilità di destinazione a usi diversi da quello agronomico: L'opportunità di diversificazione deve comunque rispondere alla gerarchia derivante dalle norme europee per la gestione dei rifiuti e valutare a 360° le considerazioni tecniche e scientifiche applicabili, senza distorsioni artificiose del mercato e degli obiettivi comunitari	NON ACCOLTA. vedi risposta alla conclusione b); inoltre il Piano non impone alcuna scelta, ma, sulla base dei dati raccolti ha potuto delineare gli scenari descritti al cap. 17.10	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	12. Par. 17.7.1.2 - Pag 627 - nota 97: Relativamente all'eco-tossicità, una valutazione completa del tema è stata svolta nell'ambito del progetto Biomass-hub, co-finanziato da Regione Lombardia, che ha escluso problematiche in relazione alle attività indagate. Relativamente all'indicata presenza di patogeni, PFAS e microinquinanti emergenti, dati su scala reale di impianti lombardi consolidati evidenziano, a valle di un trattamento spinto di digestione, la non rilevabilità analitica dei contaminanti indicati (ad es. PFAS)	NON ACCOLTA. Si concorda che le considerazioni riportate valgono se si riferiscono a fanghi "a valle di digestione anaerobica spinta", situazione al momento non generalizzabile. I dati cui si fa riferimento circa lo studio Biomass-hub non sono ad oggi noti.	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	13. Par. 17.7.1.4 - pag 627 - Non si capisce perché si contempli solo la co-digestione presso i digestori degli impianti di depurazione e non come trattamento a sé in impianti altamente specializzati e dedicati, ancorché essa sia specificatamente contemplata dalla DGR X/2031	ACCOLTA. Al paragrafo 17.7.1.4 è stata aggiunta la frase: "Alla codigestione presso impianti di depurazione, vanno considerate anche le esperienze in atto di impianti di trattamento di co-digestione in impianti altamente specializzati e dedicati, come specificatamente contemplata dalla DGR X/2031."	Modificato cap. 17.7.1.4

33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	14. Par. 17.7.1.4 - pag 628 - co-digestione qui contemplata è quella tipicamente attuata presso gli impianti di depurazione... Presso impianti dedicati, come alcuni esempi ben consolidati in Regione Lombardia dimostrano, si attua una co-digestione con un contenuto di sostanza secca di circa il 15% compatibile con l'agricoltura conservativa e rende l'impatto delle operazioni in termini emissivi e di dilavamento, come dimostrato da numerosi studi dell'Università di Milano, anche inferiore rispetto a quello dei fertilizzanti chimici. In assenza di necessità di separazione anche la fase aerobica risulta non necessaria, anzi diventa perfino controproducente.	ACCOLTA: frase modificata nel testo	Modificato cap. 17.7.1.4
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	15. Par. 17.7.1.4 - pag 629 - le richieste da parte del mondo agricolo, vista la qualità del digestato e del servizio di fertilizzazione, sono in costante crescita, tanto che non riescono ad essere soddisfatte tutte. Relativamente alla tutela degli investimenti privati, inclusi quelli delle società partecipate dal pubblico, ci si chiede se sia opportuno che la pianificazione rischi di distorcere il libero mercato dei rifiuti speciali, tra l'altro privilegiando investimenti ancora da fare rispetto ad investimenti già in corso. Inoltre si ribadisce che non si può sostenere che il mono-incenerimento (con recupero di energia, e non di materia, e/o con un recupero di fosforo dalle ceneri mai applicato su scala industriale e che ha avuto esito negativo di fattibilità in diversi studi svolti dall'Università di Pavia, possa essere iscritto all'economia circolare.	NON ACCOLTA. Il piano non può distorcere il libero mercato, in quanto non contiene prescrizioni cogenti. Il Piano ha considerato l'evoluzione della gestione dei fanghi sotto il profilo normativo e tecnologico e ha delineato possibili probabili scenari. Saranno gli operatori del settore a valutare le opzioni da mettere in campo per soddisfare le richieste dei produttori di fanghi. A pag. 638 il Piano riporta la seguente frase: "Saranno gli operatori (gestori del SII e aziende che trattano i fanghi) a valutare quale sia la soluzione più conveniente nell'ambito di un mercato aperto e libero, pur soggetto a controlli (sui fanghi, sui prodotti ottenuti da trasformazione dei fanghi in correttivi/ammendanti, sulle emissioni), che eviti distorsioni monopolistiche che portino a ingiustificati incrementi dei prezzi per il trattamento finale dei fanghi che si traducono in maggiori costi per gli utenti del Servizio Idrico."	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	16. Par. 17.7.1.5.1 - pag 629 - Il contenuto di sostanza secca altrove nel testo è indicato nel 25%, valore corretto, di cui a sua volta solo l'80% combustibile, valore quest'ultimo che sembra incoerente con un valore SSV/SST del 60% circa, altrove riportato nel testo. Inoltre ci si chiede se siano stati opportunamente computati, per una valutazione complessiva della filiera come alternativa, i fabbisogni energetici necessari per essiccare i fanghi (che hanno il 75% di contenuto d'acqua) per poter essere avviati alle camere di combustione in modo tecnicamente compatibile con l'impiantistica, o se i costi connessi a tali fabbisogni vengano automaticamente imputati all'impianto di depurazione, ovvero trasferiti sul cittadino e quindi non considerati ai fini delle valutazioni effettuate.	NON ACCOLTA. Il testo si riferisce alle tecnologie di incenerimento, dando una indicazione del potere calorifico dei fanghi corrispondente a un determinato tenore di secco. Per raggiungere il tenore di secco sufficiente a mantenere la combustione ad almeno 850°C (valore di legge) senza combustibili ausiliari, si fornisce un valore indicativo del 35% di secco per fanghi non stabilizzati con rapporto VS/TS = 80%. Per fanghi con valori di secco e di rapporto VS/TS inferiori avranno un potere calorifico inferiore e si indica un range tra il 38 e il 42%, che si riferisce a fanghi stabilizzati. Il testo inoltre fa esplicito riferimento all'impianto di Zurigo Werthoelzi per il quale sono noti da tempo i bilanci energetici. L'impianto è in funzione dal 2015. In Germania, già nel 2014, erano in funzione 24 impianti di mono-incenerimento.	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	17. Par. 17.7.1.5.1 - pag 629 - Il trattamento termico è ideale, in alternativa alla discarica, per la quale la Comunità Europea sta giustamente imponendo una drastica riduzione, per quei fanghi che non possono essere in alcun modo (perché non ammissibili ai sensi della DGR X/2031) avviati a processi di recupero sicuri che consentano il recupero di sostanza organica, micro, meso e macro elementi in agricoltura e l'implementazione del carbon sink. Di fatto, a valle dell'estrazione del fosforo dalla cenere, essa dovrà essere comunque smaltita in discarica o nelle cave di salgemma in Germania, in contrasto con i principi di autosufficienza ed indipendenza nazionale ed in violazione della direttiva comunitaria in merito alla riduzione dell'utilizzo della discarica come modalità di gestione dei rifiuti.	NON ACCOLTA. In Germania nelle miniere di salgemma vengono mandate le ceneri da impianti di incenerimento di rifiuti diversi dai fanghi. Per le ceneri di fanghi da mono-incenerimento, dai quali secondo l'ordinanza tedesca del 2017 (https://www.bmuv.de/en/law/sewage-sludge-ordinance) è obbligatorio recuperare il fosforo, si prevedono siti di stoccaggio ad hoc che consentano il successivo recupero di fosforo. In Germania è in costruzione un impianto a Schkopau per trattare 30.000 t di ceneri all'anno. Se ne prevede l'avvio entro il 2024. In Germania entro il 2030 si prevedono da 3 a 6 impianti per trattare 300 mila tonnellate di ceneri all'anno e dai quali recuperare circa 25 mila tonnellate di fosforo. I depositi temporanei potranno essere autorizzati come R13 avendo previsto impianti di recupero, sugli esempi già in atto in Germania e in Svezia. Si ribadisce che non si tratta di discariche. Se nel breve tempo non fossero disponibili impianti di recupero delle ceneri, queste possono essere comunque utilizzate come inerti in ceneriterie o come materiali per costruzioni stradali (si veda ad es: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09565053X13000123). Il Piano, negli scenari del cap. 17.10, ribadisce che la destinazione in agricoltura è sempre possibile per i fanghi che, dopo trattamento, siano idonei.	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	18. Par. 17.7.1.5.1 - pag 631 - ribadisce i concetti di cui al punto precedente	NON ACCOLTA. Il Piano, in questi paragrafi, si prefigge di descrivere le opzioni tecnologiche praticate in Europa. Non è opportuno ignorarle. Saranno poi gli operatori del settore ad applicare le tecnologie che riterranno più appropriate per soddisfare la domanda dei produttori di fanghi, specie se appartenenti a categorie per le quali non è ammesso l'utilizzo agricolo.	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	19. Par. 17.7.1.5.1 - pag 631 - 100-110 Euro/kg è un refuso: 100 - 110 Euro/t; verifica reale dei costi effettivi che paiono comunque, in caso di refuso, sottostimati ancorché rappresentati da soli costi operativi (ovvero senza includere gli ammortamenti dell'impianto). Per quanto consta (gare pubbliche di Water Alliance) attualmente il costo di smaltimento di fanghi non idonei in termovalorizzatori lombardi presenta un costo di circa il doppio (200 €/t) rispetto a quello prospettato nel Piano.	ACCOLTA. Vedi frase modificata nel testo.	Modificato ca. 17.7.1.5.1
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	20. Par. 17.7.1.5.1 - pag 632 - In Italia tali siti sono discariche. Anche perché, per quanto consta e sia dimostrabile, non c'è ancora alcuna tecnologia implementata su scala industriale che abbia dimostrato la reale fattibilità del recupero dalle ceneri. Riprende concetti già espressi al punto 17	NON ACCOLTA. Si veda quanto scritto al punto 17.	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	21. Par. 17.7.1.5.1 - pag 632 - struvite: Il recupero in fase acquosa è il solo tecnicamente, ambientalmente ed economicamente sostenibile (cfr. osservazioni 18 e 20) attuato presso l'impianto di depurazione, ottenendo tra l'altro un fertilizzante completo e di elevatissimo valore agronomico.	ACCOLTA. vedi frase modificata nel testo.	Modificato ca. 17.7.1.5.1
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	22. Par. 17.7.1.5.1 - pag 632 - inopportuno trasferire un costo sul consumatore, tra l'altro già vessato attualmente da consistenti rincari di energia, gas e benzina, e basandosi esclusivamente su un processo mai attuato su scala industriale e che anche in scala di laboratorio non ha superato le prime valutazioni di fattibilità.	NON ACCOLTA. Il Piano ha voluto soltanto quantificare l'entità del sovracosto, che potrebbe facilmente essere compensato da interventi di efficientamento del servizio. La scelta sui soggetti cui imputare tali costi non rientra nelle indicazioni del Piano. Si osserva che anche un intervento di recupero della struvite dalla frazione liquida, comporterebbe sovracosti per i soggetti che gestiscono l'impianto di trattamento, in quanto il costo di produzione della struvite è molto superiore al prezzo di vendita.	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	23. Par. 17.7.1.5.2 - pag 632 - stoccaggio ceneri = discarica - supera tempi per depositi provvisori	ACCOLTA con precisazioni. Il Piano non ha potere normativo su tale aspetto e si limita ad auspicare, come in altri Paesi della UE, di arrivare alla definizione normativa di questi depositi, che potrebbero assumere la forma di depositi temporanei autorizzati (R13) per specifiche destinazioni al recupero, con tempi massimi definiti. Negli scenari indicati nel Piano la massa di fanghi destinati a mono-incenerimento al 2027 è stimata indicativamente tra 254 e 290 mila t/anno (su base umida equivalente, con il 25% di secco). Ipotizzando un valore medio del rapporto VS/TS = 70%, gli inerti sarebbero compresi tra 19 e 22 mila tonnellate annue. Considerando le esperienze estere oggi conosciute, si può pensare a uno o due depositi regionali R13 adiacenti a uno o due impianti di recupero del fosforo dalle ceneri, a servizio dell'intero fabbisogno lombardo. Ipotizzando uno spessore di 2 m e una densità apparente di circa 1 t/mc (dopo il deposito, con conseguente assestamento, e dopo esposizione all'atmosfera e conseguente umidificazione, la densità potrebbe arrivare anche a oltre 1,3 t/mc), la superficie necessaria, per un deposito della durata di un anno, sarebbe pari a circa un ettaro per tutta la regione Lombardia (o due depositi da circa mezzo ettaro).	Modificato ca. 17.7.1.5.2
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	24. Par. 17.8 - Pag 637 - contesta l'affermazione del Programma "Queste e altre iniziative in corso sono in grado di fornire (entro 2-3 anni) una capacità di mono- o co-incenerimento di circa il 50% dei fanghi 190805 prodotti in Lombardia", che attribuisce a una aprioristica volontà, non supportata da dati tecnici correttamente interpretati secondo le norme regionali,	NON ACCOLTA. Il Piano non individua puntualmente gli impianti, ma ha fatto degli scenari e ha preso atto delle iniziative in atto, conseguenti alla carenza di impianti per il trattamento dei fanghi che sono esclusi dall'utilizzo agricolo e che oggi hanno gravi difficoltà di collocazione. Saranno gli operatori del settore a valutare la congruità e l'adeguatezza delle proposte in base alla domanda dei produttori di fanghi.	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	25. Par. 17.9 - Pag. 638 - Questa proposta pare incoerente con quanto indicato all'osservazione 22, cui si rimanda, qui gli incrementi delle tariffe devono essere evitati. La valutazione sull'essere o meno giustificati gli incrementi introduce forti elementi di soggettività.	NON ACCOLTA. Si rimanda a quanto detto per l'osservazione 22	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	26. Par. 17.9 - Pag. 638 - Sulla frase "Il criterio generale è di limitare l'uso agronomico ai fanghi efficacemente stabilizzati che, oltre ad essere idonei, apportino effettivi benefici ai terreni ai quali verranno applicati." commenta: definire cosa sia da considerarsi "efficacemente stabilizzato". L'unico vero problema dell'attività è l'impatto odorifero, facilmente superabile con l'adozione dei processi più innovativi, che sarebbero da premiare e non da penalizzare, definendo indicatori di stabilità realmente significativi e stringenti, quali quelli proposti dalla Comunità Europea nel Regolamento 2019/1009 per i digestati	NON ACCOLTA. Si è consapevoli della necessità di indici di stabilità dei fanghi che ne riducano sostanzialmente il potenziale odorifero; pur dello stesso tipo di quelli prospettati nel regolamento europeo 1009/2019, le metodiche analitiche devono essere studiate e messe a punto in modo specifico per i fanghi. Questo tema è presente e sarà affrontato nelle sedi opportune, che sono diverse da questo Piano.	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	27. Par. 17.9 - Pag. 638 - circa il coordinamento con Regioni vicine commenta: Il fattore limitante dovrebbe, più ragionevolmente, essere il fabbisogno agricolo di fertilizzanti chimici da sostituire. Altrimenti, paradossalmente, per evitare importazione di fanghi da altre Regioni si impedirebbe al mondo agricolo di attuare l'economia circolare alla fertilizzazione, in contrasto con tutta la normativa, anche regionale, sul tema. Ad oggi più del 40% dei terreni coltivati, in Regione, utilizza fertilizzanti chimici, mentre la transizione ad una fertilizzazione organica rinnovabile apporterebbe solo benefici all'agricoltura in termini ambientali, economici, di sostenibilità e di tutela di acqua, suolo ed aria, come indicato dalla Linea Guida europea per la nuova PAC.	ACCOLTA. Vedi frase modificata nel testo	Modificato cap. 17.9
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	28. Par. 17.10 - Pag. 640 - consiglia di adottare indicatori idonei a valutare stabilizzazione dei fanghi. Si rammenta che il REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 indica, per i fertilizzanti europei di origine organica i seguenti indicatori e limiti in tema di stabilità: •Basso di assorbimento dell'ossigeno [mmol O2/kg di materia organica/h]; •Potenziale di produzione di biogas residuo [l di biogas / g di solidi volatili] La disponibilità di terreni idonei, inoltre, è già ad oggi un obbligo di legge per i fanghi recuperati in agricoltura come attività R10, ovvero senza uscire dal regime (e dalle stringenti norme) dei rifiuti, e senza conseguire qualifica di "End of Waste".	NON ACCOLTA. Si è consapevoli della necessità di indici di stabilità dei fanghi che ne riducano sostanzialmente il potenziale odorifero; pur dello stesso tipo di quelli prospettati nel regolamento europeo 1009/2019, le metodiche analitiche devono essere studiate e messe a punto in modo specifico per i fanghi. Questo tema è presente e sarà affrontato nelle sedi opportune, che sono diverse da questo Piano.	-
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	29. Par. 17.10 - Pag. 640 - Non si capisce perché venga considerato il solo co-compostaggio e non la co-digestione anaerobica, anch'essa un processo biologico i cui pregi peculiari sono stati ampiamente e più volte riportati nel corso del presente testo.	ACCOLTA. Vedi frase modificata nel testo	Modificato cap. 17.10
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	30. Par. 17.10 - pag. 641 - Alla frase "I maggiori quantitativi ammessi all'utilizzo agricolo nel 2018 sono stati possibili in quanto i gestori di terzi hanno accettato fanghi con un valore SV/ST superiore a quello ammesso per l'uso agronomico, senza tuttavia garantirne la efficace stabilizzazione", commenta: Considerando che viene ipotizzata una violazione di legge (non ci risultano infatti deroghe ai valori in uscita dalle piattaforme nel 2018) ci si chiede su quali dati oggettivi si fondi questa gravissima affermazione	ACCOLTA. Vedi frase modificata nel testo	Modificato cap. 17.10
33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	31. Par. 17.10 - Pag. 644 - L'analisi di ERSAF conferma quanto già detto in merito al fabbisogno agricolo regionale. Se ci sono fanghi e processi che possono consentire (ne sono un esempio impianti regionali ben conosciuti e premiati anche in ambito europeo) l'applicazione virtuosa dell'economia circolare in agricoltura non si capisce perché essa debba essere limitata, se, come dimostrato dagli studi sull'eco-tossicità, sicura e non impattante sul territorio.	PRESA D'ATTO	-

33	Confindustria lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011863	Programma fanghi	32. Par. 17.11 - Pag. 644 - Se il rapporto SSV/SST non è sufficiente, si individui, normandolo, un nuovo indicatore e se si vuole risolvere davvero il problema delle molestie olfattive si promuovano con azioni concrete i processi biologici spinti.	NON ACCOLTA. Si è consapevoli della necessità di indici di stabilità dei fanghi che ne riducano sostanzialmente il potenziale odorigeno; pur dello stesso tipo di quelli prospettati nel regolamento europeo 1009/2019, le metodiche analitiche devono essere studiate e messe a punto in modo specifico per i fanghi. Questo tema è presente e sarà affrontato nelle sedi opportune, che sono diverse da questo Piano.	-
34	Consorzio Imprenditori dell'economia circolare	10/02/2022 T1.2022.0011781	PRGR	1. fabbisogno discarica: si segnala una sottostima del fabbisogno e criteri localizzativi estremamente restrittivi che si ripercuotono negativamente sulle capacità di riciclo/recupero dei rifiuti (per l'incertezza di poter correttamente smaltire le matrici generate dai trattamenti effettuati), sul traffico per le necessità di trasporto a distanza dei rifiuti e sui costi. Si dimostra come nel breve tempo si realizzerà una drastica carenza impiantistica, in contrasto con il criterio di prossimità di localizzazione degli impianti. Si sottolinea come tale circostanza permetta di profilare una non conformità del nuovo assetto pianificatorio al principio comunitario di prossimità: la sentenza n. 5025 del 1° luglio 2021 del Consiglio di Stato ha infatti ribadito la necessità di tenere conto del criterio di prossimità per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti anche nel caso si tratti di rifiuti "speciali". 2. Scenario di Piano: si dichiara che lo SCENARIO OTTIMIZZATO presuppone azioni ed evoluzioni del tutto visionarie confidando su miglioramenti della produzione e gestione dei rifiuti condizionati da fattori la cui evoluzione è lenta, difficile e richiede profondi cambiamenti culturali, economici e sociali non realizzabili nel breve periodo e soprattutto dipendenti solo in minima parte dalle politiche della Regione Lombardia; si ritiene sia pertanto azzardato basarsi, nel delineare il fabbisogno di discariche, sull'inverosimile Scenario ottimizzato. 3. fabbisogni discarica RSP: si segnala come la riduzione del fabbisogno di volumi per le discariche per rifiuti pericolosi delineato dallo scenario ottimizzato/obiettivo è irrealistico e basato su previsioni e presupposti errati. 4. rifiuti da incenerimento: si segnala che i rifiuti sono sottoposti a R5 e successivamente completano il loro recupero all'interno delle discariche come materiali di copertura o per la formazione di strutture di servizio. Si segnala pertanto che la riduzione dei volumi delle discariche ipotizzata per lo Sc. ottimizzato ha riflessi sulla gestione di tale tipologia di rifiuti: la valutazione di soddisfacimento dei fabbisogni va rivalutata sottraendo le quantità di rifiuti assorbite dall'esercizio delle discariche.	1. PARZIALMENTE ACCOLTA. I criteri localizzativi sono rivisti. Per quanto concerne il fabbisogno di smaltimento in discarica, le NTA nell'art.20 c 4 già prevedano una possibile revisione del quantitativo massimo autorizzabile sulla base del monitoraggio triennale del PRGR/PRB o sulla base del monitoraggio annuale delle volumetrie residue. 2. PRESA D'ATTO. Regione adeguerà la volumetria di discarica massima autorizzabile eseguendo regolare monitoraggio, come descritto nell'art. 20 c.4 delle NTA 3. PRESA D'ATTO. Regione adeguerà la volumetria di discarica massima autorizzabile eseguendo regolare monitoraggio, come descritto nell'art. 20 c.4 delle NTA 4. PARZIALMENTE ACCOLTA. Si condivide l'importanza di garantire impianti di destino per le scorie e ceneri degli inceneritori, dando priorità al recupero di materia rispetto alla discarica, dove possibile. Si modifica di conseguenza il cap. 11.5	1. modificati criteri localizzativi 4. Modificato cap. 11.5.3
34	Consorzio Imprenditori dell'economia circolare	10/02/2022 T1.2022.0011781	VAS, RA	VAS comparazione scenari RS: si segnala come per i rifiuti speciali si ripropongono in modo spoglio le assunzioni teoriche già illustrate nella Relazione di Piano, senza alcuna giustificazione o valutazione degli effetti ambientali. La sintesi degli impatti di cui al cap. 9.2.2.1 non appare giustificata; non si considerano gli eventuali effetti negativi che lo Scenario ottimizzato potrebbe portare nel caso di mancato completamento (ad es. impatti transfrontalieri).	NON ACCOLTA. Il Rapporto Ambientale fornisce una valutazione delle alternative per l'oggetto di effettiva pianificazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Regionali, ovvero sia i rifiuti urbani. Per i rifiuti speciali, per i quali il PRGR fornisce delle linee di indirizzo ma che poi sono oggetto di altre dinamiche legate prevalentemente al mercato, non è possibile fornire un'analisi comparativa dello stesso tipo. L'RA ha comunque fornito una valutazione dei potenziali impatti che gli indirizzi pianificatori individuati possono generare sia in termini di impatti positivi che negati. Nella tabella del § 9.2.1 si sintetizzano le attività afferenti al PRGR per le quali sono state condotte le valutazioni dei potenziali impatti. Si riportano nel seguito quelle che riguardano anche i rifiuti speciali. • Contrazione della produzione di rifiuti • Massimizzare il recupero di materia dai diversi flussi di rifiuti con benefici diretti ed indiretti grazie alla sostituzione di materie prime • Massimizzare il recupero energetico anche grazie all'utilizzo locale del calore con conseguente sostituzione di combustibili fossili • Efficientamento dei processi di selezione e riciclo con riduzione della produzione degli scarti ed incremento dell'effettivo riciclo • Mantenimento dell'attuale parco impiantistico di trattamento e recupero rifiuti per garantire autosufficienza regionale nel rispetto del principio di prossimità, • Conversione dell'impiantistica esistente a favore di soluzioni volte a garantire corretti trattamenti come da obiettivi • Contrazione dei fabbisogni annui di smaltimento contenendo le volumetrie di discarica Si ritiene pertanto non accoglibile l'osservazione.	-
34	Consorzio Imprenditori dell'economia circolare	10/02/2022 T1.2022.0011781	NTA, criteri localizzativi	1. NTA/criteri localizzativi: l'applicazione dei "criteri preferenziali" e delle azioni per promuovere iniziative a favore dell'ambiente non si traducono in nessuna prescrizione od indicazione; in particolare si ritiene che il criterio escludente del fattore di pressione impedisce sul nascere qualsiasi valutazione da parte delle Autorità competenti. Si ricorda che il principio di prossimità è da applicare anche ai RS. 2. NTA cap. 1.1: Si ritiene che le iniziative per la gestione delle crisi attese debbano essere attivate su iniziativa della stessa Regione "nel rispetto della normativa sovraordinata".	1. PARZIALMENTE ACCOLTA Sono stati modificati i criteri localizzativi prevedendo dei criteri PREVALENTI, anche la fine di favorire il principio di prossimità . Il fattore di pressione è nato con lo scopo di evitare l'eccessiva pressione ambientale sul territorio già compromesso. 2. NON ACCOLTA. E' corretto che la segnalazione di particolari criticità venga attribuita ai territori interessati. E' competenza di Regione verificare tale richiesta a seguito di specifica istruttoria	1. Modificati CL, introdotto cap. 1.6.8
34	Consorzio Imprenditori dell'economia circolare	10/02/2022 T1.2022.0011781	criteri localizzativi	PROPOSTE OPERATIVE 8. Fattore di pressione: Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei siti già interessati da discariche esistenti e dalla relativa infrastrutturazione, si propone di escludere l'applicazione del criterio del Fattore di Pressione per gli ampliamenti degli impianti in questione, laddove avvengano all'interno del sedime autorizzato; 9. Landfill mining: valorizzare l'attività di svuotamento di talune discariche, finalizzato al recupero dei rifiuti riciclabili, permettendo l'utilizzo dell'invaso per l'abbancamento di nuovi rifiuti (escludere dal conteggio del fattore di pressione); 10. discariche di servizio: si auspica che i criteri escludenti, ivi compreso il fattore di pressione, siano mitigati per l'insediamento di discariche che ricevano rifiuti in via esclusiva dall'impianto di recupero asservito; 11. criteri localizzativi "specifici settori": si suggerisce che i vincoli disposti da diverse discipline di settore coincidano con un criterio penalizzante, la cui presenza potrebbe giustificare, in sede di microlocalizzazione, un'approfondita istruttoria sull'effettiva esigenza di tutela, secondo una sorta di "principio procedimentale". 12. criteri escludenti: Sarebbe pertanto utile definire: a. Criteri escludenti di I livello – con valenza di tutela ambientale, anche in applicazione delle norme nazionali e comunitarie, non derogabili b. Criteri escludenti di II livello – criteri che vanno a tutelare aspetti in qualche modo mitigabili o superabili con opportune scelte progettuali e che, nel caso la microlocalizzazione evidenzi il rispetto di tutti i criteri preferenziali applicabili alla specifica tipologia, possono essere oggetto di deroga in fase di valutazione istruttoria dell'istanza di VIA/PAUR.	8. NON ACCOLTA 9. PARZIALMENTE ACCOLTA : Nei criteri localizzativi è stata disciplinata l'esclusione dall'applicazione del FP nel caso di landfill mining 10. PARZIALMENTE ACCOLTA : Per le discariche adiacenti ed esclusivamente a servizio di impianti produttivi o di trattamento rifiuti che producono scarti non recuperabili come materia e energia è stata definita la possibilità di superare alcuni definiti criteri escludenti . 11. PARZIALMENTE ACCOLTA : Sono stati modificati i criteri localizzativi prevedendo specifici criteri prevalenti in grado superare specifici criteri escludenti. Sono comune sempre fatte salve le valutazioni istruttorie dell'autorità competente 12. PARZIALMENTE ACCOLTA : i criteri localizzativi sono stati modificati individuando specifici criteri prevalenti in grado di superare specifici criteri escludenti	9-12. Modificati CL, capp. 1.6.1, 1.6.3, introdotto cap. 1.6.8
35	D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile	10/02/2022 T1.2022.0011713	PRB	1. La tematica connessa al riconoscimento degli extracosti per l'individuazione dei soggetti responsabili rimane un importante elemento da approfondire, assieme al tema di fissare meccanismi che assicurino una maggiore tempestività di coordinamento tra gli enti preposti all'individuazione dei suddetti soggetti responsabili. 2. Ampliare e velocizzare le attività e i progetti volti all'individuazione dei valori di fondo naturali da assimilare alle CSC, nonché alla delimitazione degli ambiti territoriali con fondo naturale, per velocizzare l'attuazione delle opere infrastrutturali	PRB 1. PRESA D'ATTO. Si prende atto e si condivide l'opportunità di approfondimenti sulla tematica della ricerca dei soggetti responsabili e sul coordinamento fra gli Enti preposti all'individuazione dei soggetti responsabili. Tale tematica sarà oggetto dei lavori del tavolo tecnico con le Province e di un confronto con la DG Infrastrutture. 2. PRESA D'ATTO. Si auspica il coordinamento e la partecipazione diretta della DG Infrastrutture nelle attività che Regione porterà avanti insieme ad ARPA e ERSAF sui valori di fondo nei terreni.	-
35	D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile	10/02/2022 T1.2022.0011713	PRGR	1. Si sottolinea l'importanza di favorire il recupero dei materiali inerti, minimizzando il conferimento in discarica. In particolare, si sottolinea che il Progetto di legge citato nel cap. 11.4 è stato approvato come Legge regionale 20/2021; la tematica è trattata nell'art. 4 c.2: "l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, limitando il ricorso alle cave di riserva per opere pubbliche di cui all'articolo 20, commi 1 e 6, lettera f), la Regione rende disponibile una banca dati di tali materiali che costituisce una sezione specifica dell'applicativo web di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 [...]". Tale banca dati indica quantità e tipologie dei materiali disponibili presso gli impianti di recupero rifiuti e il suo aggiornamento è effettuato dai gestori degli stessi impianti". In coerenza con la proposta di Piano, si ribadisce che la creazione e implementazione di strumenti operativi, quali la piattaforma informatica prevista nelle sopracitate norme e azioni attuative del P.R.G.R., e l'individuazione di meccanismi virtuosi dal punto di vista amministrativo per lo snellimento procedurale connesso alla possibilità di riuso del materiale, sono di assoluta priorità. 2. Per ridurre gli impatti dovuti alla realizzazione di grandi infrastrutture, si suggerisce di valutare la possibilità di ampliare gli ambiti in cui poter trovare collocazione alle eccedenze di materiale, nonché di obbligare gli ambiti di cava/discarica soggetti a rinaturalizzazione e/o a ritombamento a dover accettare il materiale in esubero dei cantieri delle opere pubbliche. In aggiunta, la sopra mappatura regionale dei siti dove poter conferire materiale, con indicati i relativi quantitativi accettabili/necessari, renderebbe più agevole tale attività.	1. PRESA D'ATTO 2. PARZIALMENTE ACCOLTA . Per facilitare la gestione di tale rifiuti, in collaborazione con ARPA, si valuterà di promuovere la digitalizzazione della procedura per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti tramite la realizzazione di un applicativo dedicato. Si introduce tale indicazione nel Piano	2. Modificato cap. 11.4.3

36	Econord Ambiente	10/02/2022 T1.2022.0011816	PRGR	<p>1. si evidenzia la scarsa disponibilità di discariche in cui conferire gli scarti dei trattamenti di recupero. Questo ha impatti sui costi di smaltimento, sulle emissioni in atmosfera e mette in difficoltà il tessuto industriale ed economico lombardo, nello specifico gli impianti che si occupano del recupero dei rifiuti. Si suggerisce di agevolare/promuovere/programmare discariche "in conto proprio" per l'esclusiva gestione dei residui non recuperabili dello specifico processo produttivo; questi siti potrebbero altresì rivelarsi giacimenti di materiale da utilizzare e valorizzare nuovamente attraverso tecnologie innovative nel frattempo sviluppatasi.</p> <p>2. Si evidenzia come le "Azioni per la minimizzazione dello smaltimento in discarica" definite al punto 14.5 della relazione PRGR sono 4 azioni piuttosto generiche senza nulla di realmente strutturale (errato rimando all'art.22 delle NTA, da correggere con art. 21).</p> <p>3. Si evidenzia come non sia condivisibile l'assunzione di considerare lo Scenario Ottimizzato come riferimento per le autorizzazioni di nuove volumetrie di discarica in quanto "non governabile e fortemente influenzato da fattori esterni"; su questo non possono poggiare le basi per una corretta pianificazione che, invece, dovrebbero seriamente tenere conto della mancanza di nuove tecnologie e nuovi processi di recupero e dell'esigenza di avere adeguati volumi di discarica per lo smaltimento in prossimità. Le volumetrie residue di discarica riportate nel Piano sono datate e non rispecchiano l'attuale disponibilità impiantistica; i tempi per la realizzazione di una nuova discarica sono molto lunghi (almeno 6/7 anni) e non compatibili con le tempistiche previste dal Piano.</p> <p>4. Si segnala che lo scenario ipotizzato risulta sovrastimare i quantitativi di rifiuti recuperabili nei prossimi anni, in quanto non tiene in debita considerazione il fatto che la presenza di impianti di recupero sul territorio non è sufficiente a priori: serve che il prodotto generato trovi destino. A tal proposito il Piano non contiene azioni concrete atte a ridurre la resistenza verso l'uso di questi prodotti.</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA. I criteri localizzativi sono rivisti, in quanto individuato un criterio prevalente per le discariche adiacenti ed esclusivamente a servizio di impianti produttivi o di trattamento rifiuti che producono scarti non recuperabili come materia e energia. Per quanto concerne il fabbisogno di smaltimento in discarica, le NTA nell'art.20 c 4 già prevedono una possibile revisione del quantitativo massimo autorizzabile sulla base del monitoraggio triennale del PRGR/PRB o sulla base del monitoraggio annuale delle volumetrie residue.</p> <p>2. PRESA D'ATTO. Si corregge il riferimento errato.</p> <p>3. PARZIALMENTE ACCOLTA. Il Piano è stato redatto utilizzando i dati più aggiornati al momento disponibili. Per quanto concerne il fabbisogno di smaltimento in discarica, le NTA nell'art.20 c 4 già prevedono una possibile revisione del quantitativo massimo autorizzabile sulla base del monitoraggio triennale del PRGR/PRB o sulla base del monitoraggio annuale delle volumetrie residue.</p> <p>4. ACCOLTA. Si introduce specifica azione di comunicazione al fine di ridurre la resistenza dei cittadini e delle imprese verso l'uso di prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti.</p>	<p>1. modificati criteri localizzativi</p> <p>2. Modificato cap. 14.5</p> <p>4. Modificato cap. 14.1.2</p>
36	Econord Ambiente	10/02/2022 T1.2022.0011816	criteri localizzativi	<p>1. Criteri localizzativi: si segnala l'importanza di differenziare i criteri escludenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criteri escludenti di I livello – non derogabili, con valenza di tutela ambientale, anche in applicazione delle norme nazionali e comunitarie; - Criteri escludenti di II livello – derogabili che vanno a tutelare aspetti in qualche modo mitigabili o superabili con opportune scelte progettuali: nel caso l'analisi a livello microlocale evidenzia il rispetto della maggior parte dei criteri preferenziali applicabili alla specifica tipologia di impianto di gestione rifiuti, tali criteri escludenti di II livello possono essere oggetto di deroga in fase di valutazione istruttoria dell'istanza di VIA/PAUR. <p>Si chiede che i criteri escludenti, basati su areali definiti in via teorica, possano essere superati con deroghe "ad hoc" supportate dalla verifica puntuale sito specifica (in conformità con D.Lgs. 36/2003).</p> <p>2. NTA, art. 1.4 e 1.6: in relazione all'inserimento di nuovi impianti per il trattamento di rifiuti, nel PRGR dovrebbe essere chiarito e esplicitato che non può essere un piano subordinato a definire ulteriori criteri escludenti generici, oltre a quelli già recepiti dal PRGR.</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA: i criteri localizzativi sono stati modificati prevedendo che specifici criteri PREVALENTI possano superare specifici criteri ESCLUDENTI</p> <p>2. NON ACCOLTA: La normativa nazionale di riferimento prevede che le Province e la Città Metropolitana art 197 del d.lgs 152/2006, possano definire criteri localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti</p>	<p>1. Modificati CL, cap. 1.6.1, introdotto cap. 1.6.8</p>
37	FISE Assoambiente	10/02/2022 T1.2022.0011800	criteri localizzativi	<p>1. Criteri escludenti: Si ritiene che i nuovi criteri localizzativi abbiano confermato alcune problematiche dei criteri inclusi nel Piano precedente, creandone di nuove.</p> <p>1a. Si ritiene non condivisibile il nuovo criterio di verifica, in fase di rinnovo/riesame dell'autorizzazione, delle possibili interazioni negative causate dagli impianti esistenti che ricadono in aree escludenti: tale operazione non solo limita lo sviluppo dell'impiantistica esistente in ottica di miglioramento continuo, ma potrebbe compromettere il sistema di gestione esistente che opera in funzione di autorizzazioni rilasciate ai sensi delle norme allora vigenti e pertanto rischia di risultare ingiustificato.</p> <p>1b. Si evidenzia che il riferimento alla destinazione d'uso indicata nel PGT sembra in contraddizione con la norma contenuta nell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006: vincolare al PGT i criteri localizzativi comporta una riduzione della forza dell'art. 208 e di conseguenza va incontro ai desideri della pianificazione locale (soggetta all'effetto NIMBY) a discapito di impianti necessari a una pianificazione sovralocale.</p> <p>1c. Si ritengono eccessive e talvolta ridondanti o contraddittorie le numerose restrizioni per quanto riguarda le aree agricole (si veda la nota per il dettaglio);</p> <p>1d. per quanto riguarda le restrizioni che interessano le aree soggette a beni paesaggistici di insieme, il criterio penalizzante a pag 574 non risulta chiaro.</p> <p>1e. Si ritiene corretto lo sviluppo del landfill mining previsto nel Piano e per dare maggiore forza e applicabilità a tale pratica, si propone di escludere dai criteri localizzativi gli impianti di discarica che effettuano tale prassi, nonché gli impianti di nuova autorizzazione che già la concepiscono per il futuro.</p> <p>1f. Si ritiene sarebbe opportuno prevedere la possibilità di predisporre istruttorie sito-specifiche al fine di valutare, puntualmente (non aprioristicamente), se un'area dismessa, seppur in prossimità di un sito produttivo, possa essere destinata alla costruzione di impianti dedicati a gestire particolari flussi di rifiuti lombardi derivanti da trattamento dei rifiuti urbani o di derivazione dal trattamento dei rifiuti urbani, come anche da particolari attività produttive collocati anche nelle zone limitrofe. Si propone una modifica del testo (si veda la nota per il dettaglio)</p> <p>1g. Si chiede di aggiungere alle "Esclusioni dal campo di applicazione dei presenti "criteri" il seguente punto: "Gli ampliamenti di impianti industriali o di impianti recupero rifiuti, entrambi esistenti, su aree contigue, solo se finalizzati a rendere l'attività esistente più sostenibile alla luce dei principi sull'economia circolare ad esempio previa presentazione di studio LCA. Gli ampliamenti del presente punto possono essere concessi una sola volta nella durata del Programma Regionale Rifiuti."</p> <p>2. criteri localizzativi impianti e discariche: si ritiene che il nuovo Piano Rifiuti non sia in grado di soddisfare il fabbisogno di discariche, questo in non conformità con il principio di autosufficienza e prossimità dell'Atto di indirizzo di regione Lombardia e vincolando il territorio regionale a disponibilità e costi offerti dagli impianti ubicati fuori dal territorio nazionale. Si tenga conto dell'esigenza di un'equilibrata offerta impiantistica, correggendo quelle disposizioni che finiscono per essere ostacolo al soddisfacimento del fabbisogno della stessa. Si richiede pertanto una revisione della proposta di Piano:</p> <p>2a. correzione dei Fattori di Pressione: si suggerisce di ridefinire i coefficienti, riducendoli in via generalizzata, per reinserire un correttivo che consenta di tutelare le aree a maggiore densità abitativa, a fronte di una maggiore flessibilità in aree a bassa densità ove la popolazione non subisce impatti. Si propone di escludere l'applicazione del criterio dei Fattori di Pressione per gli ampliamenti degli impianti in questione, laddove avvengano all'interno del sedime autorizzato.</p>	<p>1.a NON ACCOLTA Si veda risposta osservazione A2A</p> <p>1.b NON ACCOLTA Si veda risposta osservazione A2A</p> <p>1.c NON ACCOLTA Si veda risposta osservazione A2A</p> <p>1.d PARZIALMENTE ACCOLTA Si veda risposta osservazione A2A</p> <p>1.e PARZIALMENTE ACCOLTA. Si veda risposta osservazione A2A</p> <p>1.f PARZIALMENTE ACCOLTA : modificati i criteri localizzativi</p> <p>1.g PARZIALMENTE ACCOLTA modificati criteri localizzativi.</p> <p>2</p> <p>2.a NON ACCOLTA il FP è stato introdotto per tutelare territorio già compromessi dal relizzazione/ampliamento di discariche, per ridurre gli impatti sul territorio derivanti dalla realizzazione di tali tipologie impiantistiche. Si fa presente chi valori sogli sono stati introdotti a partire da un'analisi dei dati contesto relativi a situazioni territoriali già compromesse</p> <p>2.b PARZIALMENTE ACCOLTA. modificate le modalità di applicazione del fattore di pressione in caso di landfill mining</p> <p>2.c PARZIALMENTE ACCOLTA modificati i criteri localizzativi</p> <p>3. PARZIALMENTE ACCOLTA modificati i criteri localizzativi</p> <p>4. PARZIALMENTE ACCOLTA modificata i criteri localizzativi</p>	<p>Modificati CL, capp. 1.5, 1.6.1, 1.6.3, 1.6.5, introdotto cap. 1.6.8</p>
37	FISE Assoambiente	10/02/2022 T1.2022.0011800	PRGR	<p>1. fabbisogno incenerimento RS (cap. 6.7): In questo scenario, pertanto, non trovano destino finale diverse tipologie di rifiuti pericolosi tra i quali: 190204*, 070503*, 050109*, 100120*, 050106*, 110198*, 170303*, 050103*, tabelle 8.22 (pag. 309 e seg.)</p> <p>2. Scenari impiantistici (cap. 8.2.5): nella proposta di Piano l'importanza degli impianti TMB sembra venire meno. Si fa presente tuttavia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un semplice impianto di selezione non sia sufficiente per produrre CSS e CS5_C, in quanto sprovvisto della fase di bioessiccazione; - non è chiaro come avvenga la conversione di TMB in impianti di selezione per produzione di materia, atteso che attualmente il recupero di materia dai flussi di rifiuti speciali, tra cui i decadenti dai trattamenti della RD, non hanno molti esempi applicativi. <p>3. Impianti finali per ceneri e scorie da termovalorizzazione: Un punto critico del sistema impiantistico regionale è da ricercare nella capacità di trattamento delle ceneri (pesanti e leggere), rifiuti speciali decadenti anche dal trattamento degli stessi rifiuti urbani. Le ceneri attualmente possono essere inviate in parte a recupero di materia e in parte sono ancora legate allo smaltimento in discarica, attualmente in esaurimento sul territorio nazionale: la mancanza di sbocchi finali interni mette però a rischio la tenuta dell'intero del sistema regionale.</p> <p>4. riciclo chimico cap. 4.6.6.1: si ritiene necessario inserire una chiara distinzione tra "riciclaggio chimico plastico e recupero chimico plastico". Si propone l'inserimento di un'integrazione che definisca come solo le tecnologie di riciclaggio chimico della plastica che producono materiali polimerici o chemicals possano essere definite come "tecnologie di riciclaggio".</p> <p>5. Modello di raccolta: è espresso parziale disaccordo circa l'obiettivo che fissa il Piano di estensione al 100% del modello di raccolta omogeneo porta a porta su tutto il territorio regionale, ammesso il sistema "misto" solo se questo garantisce i livelli in termini di RD e di qualità merceologica, di tutte le frazioni, paragonabile al PaP. si ritiene che le modalità di gestione con cui ottenere tali risultati dovrebbero rimanere in capo ai gestori stessi.</p> <p>6. tariffe di trattamento RUR e 191212: l'analisi dei trend dei prezzi non può prescindere dall'analisi dei costi di gestione sopportati dagli impianti di termovalorizzazione (ad es. smaltimento ceneri, adeguamenti impiantistici)</p> <p>7. richiesta modifica cap. 4.6.4.1 "L'efficienza del recupero", imp. Montello per modifica dell'autorizzazione dell'impianto in data 23/12/2021;</p> <p>8. richiesta modifica cap. 4.6.7 "Considerazioni di sintesi emergenti dall'analisi dello stato di fatto gestionale", in relazione alla modifica autorizzativa dell'impianto di Montello del 23/12/2021;</p> <p>9. richiesto inserimento nel cap. 4.6.7 "Considerazioni di sintesi emergenti dall'analisi dello stato di fatto gestionale": "favorire il recupero energetico dei residui (scarti) ottenuti dalle attività di riciclo in materia direttamente negli impianti di riciclo da cui sono generati, consentendo così a tali impianti di autoprodursi l'energia elettrica e termica per sostenere i propri fabbisogni energetici a chiusura del ciclo produttivo e nel pieno rispetto dei principi di Economia Circolare, massimizzando il recupero energetico di tali residui in impianti "dedicati" (considerato che attualmente una parte di essi è conferita in discarica) e favorendo al contempo anche la creazione dei c.d. "distretti circolari";</p> <p>10. richiesta modifica cap. 10.1.4 "Criticità attuali e temi specifici" con le parti riportate in grassetto:</p>	<p>1. ACCOLTA. Si specificano meglio i fabbisogni di trattamento derivanti dalle analisi svolte nei capp. 6.7 e 8.3.2</p> <p>2. PARZIALMENTE ACCOLTA. Si specifica meglio il ruolo dei TMB, per quali non è stata definito nessun obbligo di dismissione, ma solo indicazioni sulla necessità di miglioramento tecnologico.</p> <p>3. ACCOLTA. Si condivide l'importanza di garantire impianti di destino per le scorie e ceneri degli inceneritori, dando priorità al recupero di materia rispetto alla discarica, dove possibile.</p> <p>4. PARZIALMENTE ACCOLTA. Il PRGR contiene una distinzione tra diverse forme di recupero chimico della plastica. Si considera comunque che i diversi trattamenti siano complementari.</p> <p>5. NON ACCOLTA. Regione nel PRGR fornisce delle indicazioni che non vincolano i Comuni sulla scelta del modello da seguire, ma danno solo delle indicazioni di buone pratiche. Già nel vigente PRGR viene definito come modello ottimale il "modello omogeneo" basato sul porta a porta; tale modello, infatti, è quello che garantisce la migliore qualità dei rifiuti raccolti, necessaria a garantirne il rispetto degli obiettivi di riciclaggio previsti dalla direttiva UE. Il PRGR lascia tuttavia la possibilità di sviluppare modelli alternativi misti che permettano di conseguire gli obiettivi di Piano (ad es. illustra il modello a calotta). E' la norma statale, e quindi anche quella regionale, ad attribuire alle Regioni la competenza a regolamentare la raccolta differenziata, insieme ai Comuni.</p> <p>6. NON ACCOGLIBILE. I costi di gestione degli impianti non sono nella disponibilità della Regione, anche per la scelta condivisa di non classificarli come "impianti minimi". Lo scopo delle valutazioni è quello di evidenziare il trend delle tariffe di trattamento.</p> <p>7. NON ACCOLTA. Per omogeneità dell'aggiornamento delle banche dati, si ritiene di non recepire l'osservazione.</p> <p>8. NON ACCOLTA. Per omogeneità dell'aggiornamento delle banche dati, si ritiene di non recepire l'osservazione.</p> <p>9. PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel capitolo 9.1.1 si inserisce un riferimento a impianti di termovalorizzazione utili a ottimizzare cicli gestionali di specifici distretti.</p> <p>10. ACCOLTA. Si modifica il cap. 10.1.4.</p> <p>11. ACCOLTA. Si modifica il cap. 9.1.3.</p> <p>12. ACCOLTA. Si introduce la tematica degli accumulatori dei veicoli ibridi ed elettrici.</p> <p>13. PARZIALMENTE ACCOLTA. I criteri localizzativi sono rivisti. Per quanto concerne il fabbisogno di smaltimento in discarica, le NTA nell'art.20 c 4 già prevedono una possibile revisione del quantitativo massimo autorizzabile sulla base del monitoraggio triennale del PRGR/PRB o sulla base del monitoraggio annuale delle volumetrie residue.</p>	<p>1. aggiunta cap. 9.1.1.1</p> <p>2. Modificati capp. 8.2.5.3 e 9.1.2</p> <p>3. Modificato cap. 11.5.3</p> <p>9. Modificato cap. 9.1.1</p> <p>10. Modificato cap. 10.1.4</p> <p>11. Modificato cap. 9.1.3</p> <p>12. Modificati capp. 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, Modificato cap. 3.2.5.4, aggiunto cap. 3.2.5.6</p> <p>13. Modificati criteri localizzativi</p>
37	FISE Assoambiente	10/02/2022 T1.2022.0011800	NTA	<p>1. NTA art. 17: Si ritiene che l'introduzione della gerarchia di trattamento dei rifiuti negli inceneritori sia in contrasto con la normativa nazionale che consente la libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti classificati speciali e che debba essere il mercato a regolare la gestione di tali impianti seguendo la legge di domanda/offerta. Inoltre la "priorizzazione" è ritenuta di difficile applicazione. Si segnala inoltre la mancanza di un criterio con il quale determinare quando un rifiuto non è recuperabile come materia. Si evidenzia infine l'assenza del trattamento dei RU extra-regionali, possibilità prevista dal decreto "Sblocca Italia";</p> <p>2. NTA art. 17 c.6: si ritiene che l'obbligo di comunicare a Regione l'intenzione di sottoscrivere contratti relativi al ricevimento di RUR o 191212 recadenti da RU da fuori regione presenti criticità. si ritiene che Regione possa richiedere ai gestori una comunicazione a scopo informativo in merito alla gestione di RUR e 191212, ma non possa in nessun modo fungere da regolatore nella gestione dei rifiuti speciali, anche decadenti dai rifiuti urbani, che per loro natura sono soggetti a libero mercato.</p>	<p>1 NON ACCOLTA Vedi risposta osservazione AZA</p> <p>2 NON ACCOLTA Vedi risposta osservazione AZA</p>	-

37	FISE Assoambiente	10/02/2022 T1.2022.0011800	Programma fanghi	<p>1. In relazione al "Piano regionale di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue" (SEZ. 7) inserito nel più ampio aggiornamento del "Programma regionale di gestione dei rifiuti – Piano verso l'economia circolare", segnaliamo quanto segue. I fanghi ben stabilizzati e igienizzati rappresentano una risorsa in virtù delle possibilità che offrono per il recupero di nutrienti e per la loro valorizzazione energetica. L'impiego dei fanghi come risorsa è peraltro coerente con la Direttiva 2008/98/CE [... omissis]</p> <p>2. Non si ravvisa nel PRGR alcuna valutazione su base scientifica di quelle che potranno essere le esigenze nei prossimi decenni di sostanza organica nei terreni lombardi. Si può a tale avviso comprendere che l'argomento non sia strettamente collegato alla gestione dei rifiuti, ma riteniamo comunque che la gestione ottimale di una potenziale risorsa, quale è il fango biologico, debba essere considerata in un contesto che riprenda i concetti basilari dell'economia circolare anche in considerazione dei potenziali rischi di aumento molto significativo nei prossimi decenni di terreni sterili. [...omissis]</p> <p>3. I fanghi ad oggi recuperati in agricoltura in Lombardia sulla base della normativa vigente sono tutti di qualità altamente compatibile con il loro ambito d'impiego in quanto è dimostrato scientificamente che il loro utilizzo non arreca nel lungo periodo impatti negativi al suolo, all'ambiente e alla salute umana, ma, per contro, contribuisce fortemente al mantenimento della qualità dei suoli e allo sviluppo delle colture. Peraltro l'attuale suddivisione presente nella D.G.R. Lombardia 2031/2014 in fanghi di alta qualità e fanghi idonei non è mai stata supportata da un'istruttoria scientificamente adeguata (rif. Sentenza del Consiglio di Stato n. 07479/2018).</p> <p>4. Il concetto di prossimità nel caso del recupero agricolo dei fanghi si presta ad una valutazione specifica in quanto riteniamo sia prioritario il loro utilizzo in terreni che necessitano di sostanza organica e nutrienti rispetto alla sola valutazione della loro provenienza. In tal senso la Lombardia rappresenta un caso peculiare di aree caratterizzate da una massiccia presenza di zootecnia dove esiste un problema di esubero di nutrienti e di altre zone, comunque, di dimensioni ragguardevoli in carenza di sostanza organica. La normativa regionale già prevede dei limiti all'utilizzo agricolo dei fanghi nelle prime ma, a nostro avviso, dovrebbe anche incentivare il recupero dei fanghi laddove i terreni ne hanno maggiormente necessità.</p> <p>5. [... omissis...] L'effetto di scala può condizionare fortemente gli aspetti gestionali, qualitativi, ambientali ed economici connessi ad un impianto di trattamento: la fattibilità tecnica ed economica dei processi più virtuosi e dei presidi ambientali più performanti, spesso necessita di un dimensionamento della capacità produttiva e di un bacino di conferimento adeguati.</p> <p>6. Infine la D.G.R. Lombardia 2031/2014 ha introdotto un indice di stabilizzazione dei fanghi (SSV/SST) con un limite oltre il quale è inibito il recupero agricolo dei</p>	<p>1. PRESA D'ATTO</p> <p>2. NON ACCOLTA. Non rientra negli scopi del Piano. Nel capitolo 17.10 si riporta una nota dell'ERSAF.</p> <p>3. NON ACCOLTA. Il Piano non può modificare la normativa regionale vigente</p> <p>4. NON ACCOLTA. Le indicazioni di scenario sono basate sui criteri enunciati al cap. 17.9</p> <p>5. NON ACCOLTA. A pag. 638 il Piano riporta la seguente frase: "Saranno gli operatori (gestori del SII e aziende che trattano i fanghi) a valutare quale sia la soluzione più conveniente nell'ambito di un mercato aperto e libero, pur soggetto a controlli (sui fanghi, sui prodotti ottenuti da trasformazione dei fanghi in correttivi/ammendanti, sulle emissioni), che eviti distorsioni monopolistiche che portino a ingiustificati incrementi dei prezzi per il trattamento finale dei fanghi che si traducono in maggiori costi per gli utenti del Servizio Idrico."</p> <p>6. PRESA D'ATTO.</p>	-
38	Green Up	10/02/2022 T1.2022.0011711	NTA	All'art. 20, comma 8, al termine della dizione: "8. Regione promuove il landfill mining delle vecchie discariche come strumento per recuperare aree, destinare al recupero rifiuti originariamente smaltiti e ridurre gli impatti sul territorio", aggiungere la dizione "e per il riutilizzo di volumi recuperati per nuovi fabbisogni di rifiuti, in deroga alle norme sui criteri localizzativi ed al calcolo del fattore di pressione", al fine di ottenere una reale efficacia della norma ed, al contempo, ridurre il fabbisogno di nuovi quantitativi in aree di nuova occupazione di suolo".	PARZIALMENTE ACCOLTA. Si veda risposta ad osservazione A2A	Modificate NTA art 20 c8
39	Legambiente	10/02/2022 T1.2022.0011760	PRGR	<p>1. Coerentemente con gli scenari e le gerarchie inquadrate a livello europeo, si richiede di massimizzare la priorità al recupero di materia rispetto a quello energetico, e per questo definire in modo separato gli obiettivi di recupero di materia ed energia.</p> <p>2. Si osserva che l'indirizzo di portare rapidamente tutta la regione verso la raccolta porta a porta dovrebbe prevedere il ricorso a tecnologie digitali per il controllo dei conferimenti nei cassonetti stradali, consentendoli solo agli utenti residenti e/o autorizzati. In aree dove la misurazione puntuale è già attiva, con la distribuzione di sacchi e contenitori associati all'utenza, dovrebbe essere accelerata e incentivata l'attivazione della tariffazione puntuale.</p> <p>3. Nei comuni con un alto numero di seconde case andrebbe favorita la creazione di punti di conferimento della raccolta differenziata accessibili solo ai possessori di seconde case con uso di strumenti informatici come la carta regionale dei servizi; nei comuni con forte frequentazione di turisti giornalieri dovrebbero essere favorite campagne informative per educare la popolazione a riportare a casa i rifiuti e differenziarli correttamente. Nelle aree ad alta frequentazione pedonale andrebbero favoriti dispositivi di raccolta appositamente studiati per la separazione dei rifiuti facilmente riciclabili ed hanno alto valore (bottiglie in PET, lattine in alluminio e vetro)</p> <p>4. Si ritiene che sia auspicabile una ristrutturazione del settore degli impianti di incenerimento che porti al decommissioning di impianti minori, di modeste prestazioni, in via di obsolescenza e di problematico inserimento territoriale (ad es. l'impianto di Desio o quello di Cremona). Inoltre Regione Lombardia dovrebbe disincentivare, anche con misure di fiscalità (es. ecotassa), l'incenerimento di rifiuti, anche speciali, provenienti da fuori regione.</p> <p>5. Si ritiene che gli investimenti nel settore FORSU debbano puntare a migliorare la qualità del processo e delle materie seconde ottenute, prevedendo sempre la stabilizzazione aerobica dei digestati prima dell'impiego agronomico e assicurando i corretti destini per le impurezze, in particolare materie plastiche, nonché per le bioplastiche di cui invece deve essere assicurato il trattamento.</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Il PRGR massimizza la priorità al recupero di materia e adegua gli obiettivi a quelli nazionali di settore introducendo l'obiettivo di riciclaggio. Non si ritiene di inserire un obiettivo specifico relativo al recupero di energia;</p> <p>2. ACCOLTA. Il Piano prevede l'estensione del "modello omogeneo" su tutto il territorio regionale, lasciando la possibilità di integrare modelli alternativi che garantiscano il conseguimento degli obiettivi di Piano. Il Piano in più parti descrive le caratteristiche della tariffa puntuale (ad es. capp. 5.3.1 e 12.7) e conferma la volontà di estensione sul territorio lombardi ponendo l'obiettivo di attivazione nel 20% dei comuni. Non si prevede alcuna modifica del testo.</p> <p>3. PARZIALMENTE ACCOLTA. Il Piano pone degli obiettivi da raggiungere e, pur individuando nel "modello omogeneo" il modello di raccolta da preferire, lascia libertà ai Gestori nell'adottare modelli misti in grado di conseguire gli obiettivi.</p> <p>4. NON ACCOLTA. La Regione individua gli impianti di Piano e non si prevede una dismissione degli impianti di incenerimento minori in quanto funzionali al soddisfacimento del fabbisogno di trattamento regionale di RU e RS</p> <p>5. PARZIALMENTE ACCOLTA. Il Piano pone un ambizioso obiettivo di riciclaggio raggiungibile anche attraverso il miglioramento dell'impiantistica di recupero; in particolare gli impianti di recupero della FORSU devono operare in modo da massimizzare il recupero del rifiuto trattato e minimizzare gli scarti e il loro avvio a smaltimento</p>	-
39	Legambiente	10/02/2022 T1.2022.0011760	PRB	<p>1. Restituzione alla collettività delle aree bonificate - obiettivo alla rinaturalizzazione va considerato non solo per aree vicine alla RER, ma anche per quelle di ambito urbano. Si auspica una coesistenza fra l'impiantistica FER e la possibilità di rinaturalizzazione, creando così una doppia necessaria funzione;</p> <p>2. Prevenzione della contaminazione: l'obbligo di misure di prevenzione della contaminazione (previste per il rilascio, il riesame con valenza di rinnovo e il riesame delle AIA) sarebbe opportuno venisse esteso anche per altre autorizzazioni non AIA.</p> <p>3. Nella programmazione economica annuale per prevenzione di nuove contaminazioni da attività di gestione rifiuti si ritiene fondamentale inserire anche un supporto alle strategie per il controllo delle aree dismesse a rischio (es. incendi a luoghi di accumulo di rifiuti,...)</p> <p>4. Non è chiara quale sarà la composizione reale del Tavolo Tecnico Permanente, le sue prerogative negli interventi, chi lo coordina ed i tempi per la sua definizione visto che nel documento si parla di intenzione di costituire l'organismo</p> <p>5. Anche per la Task Force Bonifiche va verificato quali sono le risorse degli Enti SiReg realmente disponibili, se si considera l'impegno richiesto di dare supporto per le aree regionali e gli interventi ex officio, ai Comuni con popolazione <20.000 abitanti, alle Province per l'inquinamento diffuso e per i "siti orfani". Indicatore 90 siti /anno</p> <p>6. Andrebbe definita anche una procedura (non solo delle linee guida) per giungere ad una definizione rapida delle soluzioni di bonifica necessarie facendo delle scelte di concerto con i portatori di interesse dei territori dei siti inquinati e delle discariche dei rifiuti (soprattutto di chi è vittima dell'inquinamento) e nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti (o da modificare).</p> <p>7. Non si comprende perché il sito Ex Selca di Forno Allione (BS) non sia indicato tra i primi 50 siti prioritari in All. 9, nonostante per punteggio Radar si trovi al 16° posto della graduatoria.</p>	<p>1. PRESA D'ATTO Molti elementi della RER ricadono all'interno del tessuto urbano. Nell'ambito dei progetti di rigenerazione il programma non esclude possibili interventi di rinaturalizzazione anche all'interno di tessuto urbano in aree esterne alla RER, sebbene si ricorda che la definizione delle destinazioni d'uso finali delle aree è di competenza della pianificazione territoriale.</p> <p>2. PRESA D'ATTO - Tali valutazioni sono già state previste per attività non AIA ma che ricadono in ambito di AUA.</p> <p>3. NON PERTINENTE - la linea di finanziamento ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 26/2006 è attuata in presenza di rischi sanitari o ambientali potenziali derivanti dalla presenza di rifiuti sul territorio regionale. Il controllo delle attività potenzialmente impattanti sul territorio (Impianti rifiuti o altre tipologie di attività produttive) è disciplinato da altra normativa e non rientra nell'ambito di applicazione del PRB. Come riportato nel PRGR (par. 4.7), sono già in corso in Lombardia diverse iniziative per il controllo di impianti rifiuti e situazioni di abbandono e per migliorare le attività di vigilanza, quali ad esempio il progetto SAVAGER (Sorveglianza AVanzata Gestione Rifiuti) che si serve di tecnologie della Geospatial Intelligence con l'analisi di informazioni da satellite, da aereo e da drone.</p> <p>4. PARZIALMENTE ACCOLTA. La composizione e le finalità del tavolo tecnico sono illustrate al par. 9.2 della relazione di piano. Il tavolo, già avviato da Regione con Province/Città Metropolitana, ARPA ed Enti Sireg interessati, è coordinato da Regione con le finalità definite nel paragrafo 9.2; le modalità di lavoro saranno definite nella nota di costituzione.</p> <p>5. PARZIALMENTE ACCOLTA. La Task force da istituire presso gli enti del SiReg, come illustrato all'art. 13 delle NTA, fornisce ruolo di stazione appaltante per Regione per le procedure ad evidenza pubblica per gli interventi ex officio, in aree pubbliche regionali e per interventi in sostituzione dei Comuni inadempienti; tale funzione viene svolta a favore dei Comuni < 20.000 ab esclusivamente su istanza comunale e pertanto solo in corso di attuazione del piano sarà possibile definire e adeguare le risorse economiche regionali associate. Per evitare confusione, l'art. 13 delle NTA è stato aggiornato in tal senso. Si evidenzia inoltre che l'obiettivo di 90 siti con procedimento concluso ogni anno è relativo al dato regionale nel complesso e non solo agli interventi pubblici.</p> <p>6. NON ACCOLTA. La partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata dalle vigenti normative, come disciplinata dal l 241/1990 e ss.mm.ii. nonché dal Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 per lo specifico procedimento di bonifica. Nei singoli procedimenti deve essere garantita la trasparenza e l'informativa a chi ne fa richiesta.</p> <p>7. ACCOLTA La graduatoria dei siti prioritari in All.9 è stata definita considerando fra tutti i siti contaminati, esclusi quelli con interventi di bonifica già in corso, sulla base del punteggio RSER-APHIM, ma dando priorità ai siti per cui il procedimento risulta "sospeso" da almeno 3 anni. Per il sito Ex Selca (BS016.0006) risultano al momento in corso attività di indagine e monitoraggio, propedeutiche alle fasi successive dell'iter, tuttavia, trattandosi di un intervento a gestione pubblica nell'aggiornamento al 2021 dell'allegato sarà incluso fra i primi siti prioritari.</p>	<p>1., 2., 3., 4. -</p> <p>5. NTA art. 13 comma 2 è stato aggiornato in 2. I Comuni con meno di 20.000 abitanti possono fare richiesta a Regione per attivare la Task Force per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica [...]" per chiarezza.</p> <p>6. -</p> <p>7. Allegato 9</p>
40	Provincia autonoma di Trento	11/02/2022 T1.2022.0012138	Criteri localizzativi	Riguardo alla revisione dei criteri localizzativi per eventuali nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, si invita a verificare gli eventuali impatti sul territorio trentino qualora in fase attuativa fossero localizzati o ampliati impianti in prossimità dei confini provinciali o con potenziali ricadute, anche indirette, su lunghe distanze.	PRESA D'ATTO. Le valutazioni degli impatti transregionali sono effettuate nell'ambito delle valutazioni ambientali delle specifiche istanze	-
41	Parco dei Mughetti	10/02/2022 T1.2022.0011786	criteri localizzativi	<p>1. art. 1.6.2 - In tabella, alla riga contenente "Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale (D.G.R.10962/2009)" si chiedono le seguenti modifiche: i) nella prima colonna aggiungere Parchi Locali d'Interesse Sovracomunale (PLIS), Parchi Regionali, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale; ii) nella seconda colonna, al primo periodo aggiungere "e alle aree per le quali il Piano delle attività estrattive (ex Piano Cave) dovesse prevedere un recupero ambientale di tipo agricolo o naturalistico"; iii) nella seconda colonna eliminare l'ultimo periodo: "Non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti o alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo";</p> <p>2. art. 1.6.3: Nella tabella dei criteri escludenti si chiede di aggiungere i seguenti elementi per la Tutela dell'ambiente naturale: i) Parchi Regionali, Parchi naturali, Riserve naturali, Monumenti naturali, Parchi Locali d'Interesse Sovracomunale (PLIS) e siti della Rete Natura 2000; ii) Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale.</p> <p>3. art. 1.6.4.: Nella tabella dei criteri escludenti si chiede di aggiungere i seguenti elementi: i) Parchi Regionali, Parchi naturali, Riserve naturali, Monumenti naturali, Parchi Locali d'Interesse Sovracomunale (PLIS) e siti della Rete Natura 2000; ii) Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale.</p>	<p>1. NON ACCOLTA si ritiene che le tutele ambientali introdotte con i criteri localizzativi garantiscono il corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela ambientale e la possibilità di individuare un sufficiente numero di impianti di gestione rifiuti sul territorio</p> <p>2. NON ACCOLTA si fa presente che i parchi nazionali, parchi naturali regionali, le riserve naturali, i monumenti naturali, le zone Ramsar, i siti Natura 2000, i corridoi primari della rete ecologica regionale sono già escludenti per tutte le tipologie impiantistiche, comprese quindi le operazioni D1 e D5. Non si ritiene di integrare gli ulteriori elementi proposti per garantire la possibilità di realizzare sul territorio regionale impianti di trattamento rifiuti.</p> <p>3. NON ACCOLTA si fa presente che i parchi nazionali, parchi naturali regionali, le riserve naturali, i monumenti naturali, le zone Ramsar, i siti Natura 2000, i corridoi primari della rete ecologica regionale sono già escludenti per tutte le tipologie impiantistiche, comprese quindi le operazioni D10 e R1. Non si ritiene di integrare gli ulteriori elementi proposti per garantire la possibilità di realizzare sul territorio regionale impianti di trattamento rifiuti</p>	-

42	Montello S.p.A.	10/02/2022 T1.2022.0011680	PRGR	<p>1. Al capitolo 4.6.4.1 si chiede di aggiornare le informazioni sull'impianto di trattamento della frazione organica di Montello (BG), in particolare per quanto concerne la potenzialità dell'impianto incrementata a 765.000 t/anno rispetto alle 600.000 indicate;</p> <p>2. Aggiornamento del capitolo 4.6.7 "Considerazioni di sintesi emergenti dall'analisi dello stato di fatto gestionale" alla luce delle modifiche di cui al punto precedente;</p> <p>3. Integrazione del capitolo 10.1.4 "Criticità attuali e temi specifici" con la precisazione che per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa ai sensi dell'art.181, c.5 del D.Lgs. 152/06, la libera circolazione sul territorio nazionale.</p> <p>4. Integrazione del capitolo 9.1.3 "Impianti di compostaggio e digestione anaerobica" con la precisazione che per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa ai sensi dell'art.181, c.5 del D.Lgs. 152/06, la libera circolazione sul territorio nazionale.</p>	<p>1. NON ACCOLTA. Per omogeneità dell'aggiornamento delle banche dati, si ritiene di non recepire l'osservazione.</p> <p>2. NON ACCOLTA. In coerenza con l'osservazione 1.</p> <p>3. ACCOLTA si esplicita la possibilità di libera circolazione dei rifiuti differenziati</p> <p>4. ACCOLTA si esplicita la possibilità di libera circolazione dei rifiuti differenziati</p>	<p>3. Modificato cap. 10.1.4</p> <p>4. Modificato cap. 9.1.3</p>
43	ATS Pavia	14/02/2022 T1.2022.0012666	Program ma amianto	In relazione ai fabbisogni di trattamento, si suggerisce di prevedere entro l'orizzonte temporale del 2025 la realizzazione di impianti di inertizzazione e solo in secondo ordine la realizzazione di nuove volumetrie di abbancamento sul territorio regionale	PARZIALMENTE ACCOLTA. Sebbene il conferimento in discarica dell'amianto attualmente sia l'unica soluzione pienamente disponibile ed affidabile, nel corso del periodo di vigenza del Programma si potrà valutare la realizzazione di impianti di inertizzazione.	Modificato cap. 19.7.2
43	ATS Pavia	14/02/2022 T1.2022.0012666	criteri localizzat ivi	<p>tab. in 15.6.9 "Distanza di 100 metri da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del contesto urbano consolidato",</p> <p>a) non si ritiene opportuno discriminare tra destinazioni d'uso residenziali che risulterebbero oggetto di tutela e destinazioni di altro tipo (es. commerciali, produttive, ecc.) che non vengono considerate, in ragione della necessità di tutelare qualsiasi individuo potenzialmente esposto a fibre di amianto;</p> <p>b) non si ritiene adeguato il rispetto della distanza di 100 metri da edifici atteso che l'ubicazione degli impianti debba essere individuata mediante modelli di ricaduta al suolo delle polveri (fibre) eventualmente disperse in atmosfera rispetto ai potenziali ricettori contermini. Nel caso in cui si voglia optare comunque per il solo criterio geometrico, sulla base dell'esperienza maturata, si consiglia di non prevedere una distanza inferiore a 1000 metri.</p>	NON ACCOLTA. Si ritengono le distanze individuate come congrue per assicurare il corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela dei recettori e la necessità che sia possibile individuare un sufficiente numero di impianti di gestione rifiuti sul territorio. Si ricorda comunque che le distanze individuate sono minime e sono fatte salve le valutazioni sito-specifiche in sede di valutazioni ambientali ed in sede autorizzativa; la normativa per le discariche per RCA, in particolare, prevede uno studio specifico per la valutazione della distanza considerando la possibile dispersione delle fibre di amianto, come richiamato al par. 1.6.7 dei criteri localizzati	-
44	Provincia di Pavia	10/02/2022 T1.2022.0011672	NTA PRB	<p>1. art. 12 si osserva che per la finalità indicata al c.1 e per la valutazione/presentazione di programmi plume/inquinamento diffuso da parte delle Province entro sei mesi dall'approvazione del PRB, sono necessarie da parte di Regione Lombardia risorse economiche, strumentali e soprattutto di personale.</p> <p>2. art. 14 c. 1. Il riferimento all'azione di rivalsa riguarda anche finanziamenti concessi alle Province per programmi/progetti plume? Si evidenzia che essendo attività di monitoraggio delle acque sotterranee è possibile che non sia individuabile un responsabile o ne siano individuati diversi.</p> <p>3. art. 16. dal momento che nell'istanza deve essere compreso uno screening preliminare dell'eventuale rischio sanitario, si evidenzia che la Provincia non ha competenze in materia sanitaria e pertanto si ritiene che tale attività dovrebbe essere attuata dall'autorità competente in materia.</p> <p>4. art. 17 c. 5. Si ritiene che il tavolo tecnico per situazioni di inquinamento diffuso debba essere gestito dalla Regione e non dalle Province.</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Si modificherà il primo termine di scadenza di cui all'art. 12 comma 2 posticipandolo a 9 mesi dalla pubblicazione del Piano; non saranno però previste risorse a favore delle province per la predisposizione delle istanze. Il programma plume/inquinamento diffuso prevede comunque una cadenza triennale</p> <p>2. CHIARIMENTO. Le azioni di rivalsa dovranno essere avviate qualora siano individuati i soggetti responsabili dei plume di contaminazione.</p> <p>3. ACCOLTA La valutazione del potenziale rischio sarà condotta nell'ambito della fase istruttoria. L'istanza dovrà però fornire tutte le informazioni utili alla ricostruzione del modello concettuale preliminare del plume/contaminazione diffusa</p> <p>4. NON ACCOLTA La gestione del Tavolo tecnico potrà essere in capo alla Provincia o alla Regione in funzione delle complessità della situazione</p>	<p>1. NTA art.12 c.2;</p> <p>2. -</p> <p>3 § 15.5 a pag. 160, pto 3 dell'elenco: è stato modificato specificando che lo screening del rischio verrà condotto in fase d'istruttoria "raccolta di informazioni utili a definire il modello concettuale preliminare della contaminazione, attraverso compilazione della scheda di cui all'Allegato 14, funzionale alle valutazioni in fase d'istruttoria dell'eventuale rischio sanitario, attraverso lo strumento di screening sviluppato da Eupolis e Politecnico di Milano di cui all'Allegato 14, e del rischio relativo qualitativo;" E' stato inoltre modificato il testo dell'Allegato 14 alla Relazione e il tool excel allegato</p>
44	Provincia di Pavia	10/02/2022 T1.2022.0011672	PRB	<p>eventuali indagini propedeutiche all'individuazione dei responsabili della contaminazione ex art. 244 dlgs 152/2006; si chiede però di integrare anche l'art. 245. Si ritiene che Regione dovrà individuare specifiche risorse economiche, strumentali e soprattutto di personale. Ad oggi le indagini art.244-245 svolte dalla Provincia, sono puramente di carattere documentale, con i limiti che ne conseguono.</p> <p>2. Pag. 96 (task force bonifiche) si ritiene che la task force debba supportare le Province anche nelle fasi propedeutiche alla valutazione/predisposizione di programmi plume/inquinamento diffuso, e potrebbe essere individuata anche quale supporto per le indagini art.244-245 di cui al punto precedente.</p> <p>3. Pag. 106 (11.3.4) si accoglie favorevolmente l'indicazione in merito all'accompagnamento procedurale di Regione Lombardia ai piccoli-medi Comuni; considerato che vi sono diversi procedimenti fermi, si ritiene che Regione Lombardia debba verificare lo stato dei relativi procedimenti ed intervenire con un accompagnamento o una sostituzione.</p> <p>4. Pag. 158 (figura 15.2) istanza provinciale plume => contaminazione inferiore limiti potabilità e/o assenza rischi da screening SI: in primis si ribadisce che la Provincia non ha competenze sanitarie e non risulta chiaro il passaggio => Monitoraggio (Arpa e Province) competenze/attività/risorse se il programma non viene finanziato.</p> <p>5. Pag. 159 il termine indicato per la presentazione delle istanze è relativo al giugno di ogni anno?</p> <p>6. Pag. 160 (15.5 valutazione preliminare eventuale rischio sanitario) si ribadisce che la Provincia non ha competenze in materia sanitaria e pertanto tale attività dovrebbe essere attuata dall'autorità competente in materia.</p> <p>7. Pag. 161 (la gestione del procedimento di bonifica relativo alla sorgente individuata è in capo al Comune sulla quale insiste, mentre sarà compito della Provincia occuparsi del coordinamento delle attività qualora riguardino il territorio di più comuni): non è chiaro cosa la Provincia debba coordinare (la Provincia coordina/attua le attività previste dal progetto plume ma non la gestione del procedimento di bonifica che se insiste su più comuni che è competenza regionale).</p> <p>8. Pag. 162 (figura 15.3) istanza provinciale plume => contaminazione inferiore limiti potabilità e/o assenza rischi da screening SI: in primis si ribadisce che la Provincia non ha competenze sanitarie e non risulta chiaro il passaggio => Monitoraggio (Arpa e Province) competenze/attività/risorse se il programma non viene finanziato.</p> <p>9. Nella scheda del SIN di Broni in All.1, si ritiene debba essere inserito nell'oggetto il nuovo decreto di ripermestrazione del Ministero n. 566 del 15/12/2017. Inoltre sembra non essere evidenziato nell'immagine il poligono rosso del centro Avis. Infine si segnala che non sono indicati il secondo e il terzo atto integrativo dell'accordo di programma rispettivamente del novembre 2015 e del marzo 2020.</p> <p>10. Il procedimento del SIR indicato con codice AGISCO PV072.004 è stato chiuso da Regione con atto prot. 0111879 del 22/11/2021.</p> <p>11. Nell'elenco non è indicato il sito in Comune di Landriano e Carpiano identificato con il nome di Az. AGR. SOLDI C.na Colnago.</p> <p>12. Il sito indicato con codice AGISCO PV033.0006 è stato certificato dalla Provincia con atto del 09/07/2021.</p> <p>13. Per il sito indicato con codice AGISCO PV164.0008 risultano alla Provincia nel Comune di Tromello due eventi/siti Enel così indicati: ENEL 60741 SP 183 è stato certificato dalla Provincia con atto del 27/05/2021 e ENEL LOC. BALZE chiuso con autocertificazione del 23/03/2016.</p> <p>14. Il sito AGISCO PV182.0001 risulta per la Provincia archiviato con nota del Comune del 26/11/2014.</p>	<p>1. PRESA D'ATTO - L'incentivo cui fa riferimento il PRB è relativo a "indagini ambientali propedeutiche all'individuazione dei responsabili della contaminazione ex art. 244 del d.lgs. 152/2006" ed è già stato strutturato come finanziamento nell'ambito dei programmi di intervento per i plume di contaminazione delle acque sotterranee. A oggi non sono previste ulteriori linee di finanziamento. Si procederà a meglio specificare nel testo del PRB.</p> <p>2. NON ACCOLTA. Per le fasi propedeutiche a programmi plume/inquinamento diffuso la Provincia si avvale del contributo dell'ARPA locale; inoltre, secondo in accordo all'art. 13 c. 5 delle NTA, su richiesta regionale, la task force potrà attivarsi su richiesta di Regione anche per l'esecuzione dei lavori, quale stazione appaltante, per gli interventi previsti dai programmi plume e inquinamento diffuso. Non si ravvisano altre modalità di supporto alle province per le indagini ai sensi degli artt. 244-245 del d.lgs. 152/2006.</p> <p>3. PRESA D'ATTO. Regione continuerà a supportare i Comuni per l'attuazione dei procedimenti, con particolare riferimento ai siti prioritari inclusi negli allegati 9 e 10 del PRB che interessano i comuni medio-piccoli.</p> <p>4. ACCOLTA - Lo scopo primario della scheda dati all'interno del tool di screening del rischio di cui all'All.16 è quello di raccogliere tutte le informazioni minime per una ricostruzione del modello concettuale preliminare, utile nella successiva fase di istruttoria regionale delle domande. Per i parametri relativi a proprietà chimico-fisiche delle sostanze e quelli di esposizione, impiegati nei modelli di screening implementati nel tool, sono proposti valori di default mutuati da banche dati nazionali o internazionali e non sono necessarie modifiche/aggiornamenti al riguardo per la predisposizione dell'istanza, essendo questi aspetti, invece, oggetto di approfondimenti successivi in sede di istruttoria e attivazione di eventuale Tavolo Tecnico. Per semplicità, si è comunque optato per la predisposizione di due strumenti distinti - il primo, da compilare a cura delle Province con il supporto da parte del dipartimento ARPA locale e allegare all'istanza, raccoglie unicamente le informazioni utili alla predisposizione del modello concettuale preliminare; il secondo che utilizzerà le informazioni del primo come dati di input, supporterà Regione e il tavolo tecnico nello screening preliminare del rischio. Relativamente ai plume di contaminazione che non ricevono specifici finanziamenti regionali, in quanto caratterizzati da concentrazioni di inquinanti conformi ai limiti di potabilità delle acque o comunque livelli di rischio trascurabili, sarà compito di Arpa valutare e definire gli eventuali monitoraggi; restano in capo alla Provincia, invece, le azioni per l'individuazione del responsabile della contaminazione.</p> <p>5. Il termine è fissato entro il mese di giugno del terzo anno. Si è provveduto a indicare il termine a pag 159 del PRB.</p> <p>6. vedere risposta al punto 4</p> <p>7. ACCOLTA. Si provvederà a modificare il testo per evitare fraintendimenti. E' compito della Provincia coordinare le azioni di monitoraggio in caso di plume estesi sino al completamento dei singoli procedimenti di bonifica, che potranno essere procedimenti comunali o regionali a seconda dell'estensione del sito su uno o più Comuni.</p> <p>8. vedi risposta al precedente punto 4.</p> <p>9. ACCOLTA. Si provvederà a modificare la scheda secondo le indicazioni.</p> <p>10.-12. Si procederà ad aggiornare gli allegati 3 e 4 al PRB alla situazione al 2021 (siti PV072.0004; PV033.0006)</p> <p>11. Il sito MI050.0010 è già presente nell'elenco SIR in All.2, ma fra i siti in provincia di Milano, estendendosi prevalentemente in territorio di Carpiano (MI).</p> <p>13. Si procederà ad aggiornare le informazioni dei siti contaminati e bonificati (Allegati 4 e 3) al 2021. In Agisco l'evento ENEL 60741 SP 183 è associato al codice PV164.0011 (procedimento chiuso effettivamente nel 2021 con certificazione), mentre al cod. PV164.0008 è associato lo sversamento in località Balze, che da Agisco risulta in attesa di</p>	<p>1. § 9.2 - Incentivi per l'indagine e il risanamento di siti contaminati, finanziamento alle Province [...] ex art. 244 del d.lgs.152/06 aggiunto ", in particolare nell'ambito dei programmi di intervento per i plume di contaminazione delle acque sotterranee; non sono previste, invece, linee di finanziamento per le attività d'indagine ex art. 245".</p> <p>2., 3. -</p> <p>4. e 8. § 15.5 a pag. 160, pto 3 dell'elenco: è stato modificato specificando che lo screening del rischio verrà condotto in fase d'istruttoria "raccolta di informazioni utili a definire il modello concettuale preliminare della contaminazione, attraverso compilazione della scheda di cui all'Allegato 14, funzionale alle valutazioni in fase d'istruttoria dell'eventuale rischio sanitario, attraverso lo strumento di screening sviluppato da Eupolis e Politecnico di Milano di cui all'Allegato 14, e del rischio relativo qualitativo;" E' stato inoltre modificato il testo dell'Allegato 14 alla Relazione e il tool excel allegato.</p> <p>5. § 15.4, a pag. 159 ultimo capoverso,</p>

45	ARPA Lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011675	RA, PRGR, PRB	<p>1. si sottolinea l'importanza di perseguire piena coerenza e opportune sinergie con il redigendo PREAC e con le politiche regionali in materia di attività estrattive, di cui alla recente L.R. 20/2021</p> <p>2. Cap. 3.1.3 (pg.22) e cap. 11.1.2 (pg.189) non è chiaro il riferimento all'art. 242 bis del D.Lgs.152/06 come motivazione per comprendere l'elevato numero di siti contaminati. Si propone di precisare meglio questo aspetto (l'operatore che applica le procedure semplificate di cui all'art.242 bis presenta uno specifico progetto degli interventi per riportare i valori degli inquinanti al di sotto delle concentrazioni soglia di contaminazione).</p> <p>3. Cap.4 è necessario inserire nella Strategia Regionale specifici indicatori che consentano la valutazione dell'andamento dei Rifiuti Speciali, magari con un focus particolare per i settori che non derivano dal trattamento dei Rifiuti Urbani e associando la provenienza interna o esterna alla regione nonché i settori produttivi di destinazione (es. metalli ferrosi, fanghi).</p> <p>4. Cap. 5.3 - pg.65. Accanto al richiamo alle azioni di prevenzione, si propone di inserire anche un richiamo al tema del danno ambientale e delle connesse misure di riparazione, anch'esso di derivazione comunitaria, come ulteriore impulso per effettuare le azioni di bonifica. Si ritiene una tematica da rilevare anche nel PRB, in quanto anche se la competenza è del Ministero, le Agenzie regionali sono fortemente coinvolte su questa tematica nell'ambito della rete SNPA, garantendo supporto e fornendo dati.</p> <p>5. Cap. 6 (Qualità dell'Aria), si conferma quanto già osservato nella precedente fase di Scoping, e si ribadiscono alcuni punti importanti i) possibile impatto odorigeno legato agli impianti di trattamento rifiuti (trattamento frazione organica, ecc.); ii) minimizzazione possibilità di incendio di depositi temporanei di rifiuti; iii) ottimizzazione e corretta gestione del materiale differenziato raccolto (anche in relazione alla valutazione dell'eventuale impatto sulla qualità dell'aria dei trattamenti sviluppati in loco)</p> <p>6. Inquadramento climatico - si ritiene opportuno che l'analisi meteorologica venga estesa ad un periodo più ampio rispetto al biennio 2018-19; si suggerisce di tener conto nell'analisi degli ultimi 5 anni (sintesi meteorologiche effettuate da Arpa Lombardia: https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Area-download.aspx);</p> <p>7. Acque - Manca un'analisi più approfondita degli aspetti quantitativi. Poiché le attività che trattano rifiuti e bonifiche sono da considerarsi potenzialmente impattanti sulla quantità delle acque sia sotterranee che superficiali e nell'eventualità che per la realizzazione di tali attività sia prevista la realizzazione o l'utilizzo di opere di derivazione di acqua da corpi idrici superficiali è necessario tener conto delle specifiche tecniche riportate nel Bilancio idrico regionale", che costituisce parte integrante del PTUA.</p> <p>8. Si propongono integrazioni al cap. 6.2.3.4 "Rischio idrogeologico e dissesti" (a pg. 89)</p> <p>9. In tema di biodiversità, considerata l'elevata percentuale di consumo di suolo che caratterizza il territorio regionale e l'alto grado di frammentazione delle aree naturali, è preferibile come criterio generale prevedere una destinazione a verde, tale destinazione deve necessariamente essere messa in atto per tutti i siti collocati in corrispondenza o in prossimità di aree ad</p>	<p>1. PRESA D'ATTO</p> <p>2. ACCOLTA. Sarà opportunamente riformulato il testo per chiarire meglio questo aspetto. I siti in procedura semplificata ex art.242bis, all'evidenza di superamenti delle CSC, vengono subito classificati come "siti contaminati", bypassando, rispetto ai siti in procedura ordinaria, lo status di "siti potenzialmente contaminati" che contraddistingue i siti in procedura ordinaria fino all'approvazione dell'analisi di rischio (status che in genere permane per alcuni anni). Con l'introduzione nel 2014 delle procedure semplificate, il numero di "siti contaminati" rispetto agli anni precedenti è cresciuto rispetto al numero dei "siti potenzialmente contaminati" comprendendo anche tutti i siti gestiti con la procedura semplificata; in tal senso rappresenta una discontinuità e una modifica rispetto alla situazione dell'anagrafe delineata nel PRB2014.</p> <p>3. PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel capitolo 11.2 è riportato lo schema di sistema di monitoraggio del Piano che, per quanto concerne i rifiuti speciali, propone diversi indicatori riferiti anche alla gestione degli stessi. In ogni caso, nello sviluppo del monitoraggio in fase di attuazione del PRGR/PRB tali indicatori verranno ulteriormente disaggregati in base alla disponibilità informativa. In quella sede saranno quindi meglio definiti anche gli indicatori per i Rifiuti Speciali. L'osservazione non implica la modifica del testo</p> <p>4. ACCOLTA; si procederà a inserire nel testo anche un richiamo al tema del danno ambientale. Regione ha facoltà di invocare ex art. 309 del D.Lgs. n. 152/06 l'intervento statale a tutela dell'ambiente, per la prevenzione, ripristino, risarcimento del danno ambientale, presentando, anche attraverso le Agenzie regionali, denunce e osservazioni, corredate da documenti e informazioni a supporto, concernenti qualsiasi caso di possibile danno ambientale. Si evidenzia però che tali fattispecie è da utilizzare per tutte le matrici naturali non incluse nel Titolo V Parte IV del d.lgs. 152/2006, essendo la procedura definita da tale Titolo riferita a suolo, sottosuolo e acque sotterranee</p> <p>5. PRESA D'ATTO, si segnala tuttavia come le tematiche poste abbiano attinenza con i profili autorizzativi e di VIA dei progetti d'impianti dedicati al trattamento rifiuti. La tematiche relative ai problemi odorigeni generati da particolari impianti di trattamento rifiuti sono considerate nei criteri localizzativi. La problematica della prevenzione degli incendi negli impianti di trattamento rifiuti è gestita nell'ambito delle procedure di sicurezza e di controllo.</p> <p>6. PARZIALMENTE ACCOLTA. L'analisi di rischio serve a caratterizzare il territorio di influenza del Piano, per tale motivo si è fornita un'indicazione con riferimento alle annualità disponibili più recenti e rimandando alle banche dati esistenti, fornendo sia un riferimento bibliografico che i link adeguati, per caratterizzazioni di maggior dettaglio. L'analisi contenuta nell'RA si ritiene in ogni caso sufficiente a inquadrare il tema proposto rispetto ai potenziali impatti determinate dalle azioni del PRGR/PRB. Non determina modifiche al testo dell'RA.</p> <p>7. PARZIALMENTE ACCOLTA. L'analisi contenuta nell'RA rappresenta lo stato di fatto per la componente acque e fornisce i riferimenti a banche dati e Pani di settore vigenti a cui far riferimento per i dovuti approfondimenti. Tra questi è compreso il PTUA, considerato peraltro anche nel confronto realtivo alla coerenza esterna. Per completezza l'RA sarà modificato facendo specifico riferimento alle specifiche tecniche del Bilancio idrico regionale che costituisce parte integrante del PTUA.</p> <p>Per gli aspetti relativi al PRB, le valutazioni tecniche relative agli aspetti quantitativi dei corpi idrici sotterranei interessati dagli interventi di bonifica sono valutate nell'ambito del singolo procedimento, che vede la partecipazione di ARPA Lombardia, e non si ritiene fattibile fare valutazioni preliminari a livello di intero territorio regionale. Si rappresenta inoltre che Regione nel PRB promuove il ricorso a tecnologie di bonifica delle acque sotterranee in situ, con riduzione dei volumi emunti, nonché di reimmissione in falda, direttamente nell'acquifero interessato dagli interventi, a valle dei trattamenti finalizzati ad abbattere gli inquinanti presenti.</p>	<p>4. modificato RA cap. 5.3</p> <p>7. modificato RA, introdotto cap. 6.2.2.3</p> <p>8. modificato RA cap. 6.2.3.5</p>
45	ARPA Lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011675	Sintesi non tecnica	<p>"Indirizzi per la programmazione delle bonifiche" riporta come obiettivo la conclusione di 80 interventi l'anno, mentre a pg.8 "obiettivi del PRB" ne sono indicati 90</p>	<p>NON ACCOLTA. L'Atto di Indirizzi riporta un numero di 80 siti, pari a circa il 10% dei siti contaminati, incrementato, a seguito di osservazioni al documento di scoping, a 90 siti in ragione dei circa 900 siti contaminati presenti al 2020</p>	-
45	ARPA Lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011675	PRB	<p>si ritiene necessaria l'esecuzione di indagini preliminari volte ad accertare l'eventuale contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee (es. recupero di aree dismesse, cambio di destinazione d'uso da industriale/commerciale a residenziale). Si auspica l'emanazione di regolamenti che rendano cogente l'accertamento della qualità delle matrici ambientali potenzialmente impattate dalle attività pregresse, possibilmente con l'obbligo di recepire tali regolamenti nelle norme tecniche di attuazione del PG;</p> <p>2. sulla base dell'esperienza maturata, si fa presente che la proposta per la definizione dei valori di fondo naturale per i suoli su iniziativa privata singola, come indicato a pag. 172 della Relazione di Piano, non rappresenta un percorso molto fruttuoso in quanto il problema dei valori di fondo generalmente riguarda aree vaste, che difficilmente possono essere oggetto di attività di indagine da parte del singolo privato sia per un problema di costi, sia per un problema di autorizzazione all'accesso alle aree da indagare. Normalmente il privato si limita ad ambiti comunque ristretti, seppure significativi, che possono rappresentare la soluzione del problema solo per quel caso particolare che rende necessaria la determinazione del valore di fondo. Per una soluzione del problema su scala più vasta (sovracomunale o almeno comunale) occorre il contributo degli Enti locali, primi fra tutti i comuni, ed eventualmente delle associazioni degli imprenditori, da sensibilizzare e da coinvolgere. In questo contesto diventa cruciale il reperimento di risorse economiche adeguate che coprano i costi delle indagini e garantiscano ad ARPA ed ERSAF le risorse umane ed economiche necessarie ad eseguire l'attività.</p> <p>3. si riportano una serie di aggiornamenti su alcuni procedimenti presenti negli elenchi in allegato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sito cod. LC006.0003, PV Esso di Barzanò, è ora bonificato e certificato; - il serbatoio interrato ex area Salvit di Cassago Brianza confluente nella bonifica/MISP dell'intero sito ex Salvit (ex D.M. 6 settembre 1994), seguita dalla competente ASL di Lecco con il supporto di ARPA per quanto riguarda le attività di indagine sul terreno; - l'area ex Paganì di Lecco (LC042.0029) è stata bonificata e certificata; nel corso delle attività di scavo all'interno di un lotto è stata rilevata la presenza di limitati volumi di terreno contaminati da idrocarburi C>12 che sono al momento oggetto di intervento in procedura semplificata (LC042.0059); - il terreno di proprietà Florita in Comune di Olgiate Molgora (LC058.0004) è stato prima oggetto di interventi di MISE e bonifica parziale, poi oggetto di intervento di MISP certificato ed è al momento in corso un monitoraggio dell'aria ambiente post AdR; - nel sito Gavazzi di Calozicorte al termine delle attività svolte non residuano criticità nei terreni (LC013.0001, LC013.0022; LC013.0004). - in Provincia di Lecco il sito ex Geplast di Brivio (LC010.0003) è stato oggetto di un intervento di bonifica con misure di sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 471/99 assistito da analisi di rischio. Le misure di sicurezza consistono in uno sbarramento idraulico finalizzato ad intercettare la contaminazione residua. L'intervento di bonifica è stato eseguito, anche se non è stata chiesta e quindi prodotta la certificazione finale. - Il sito regionale Terna di Verderio (LC087.0003) non desta preoccupazione perché l'intervento è stato portato a termine. <p>In provincia di Sondrio sono stati portati a termine i seguenti interventi, anche essi non certificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terreno in via San Giovanni 644 di Lanzada (SO036.0002) – MISP non certificata; 	<p>1. PRESA D'ATTO. Tale argomento sarà trattato e valutato nell'ambito dei lavori nel Tavolo tecnico delle Province, allo scopo di definire linee di indirizzo regionali condivise per l'aggiornamento degli strumenti comunali.</p> <p>2. PRESA D'ATTO Si condivide la difficoltà che un privato, in determinate casistiche, possa affrontare uno studio dei valori di fondo, non di meno il contributo di privati e le informazioni rese disponibili nell'ambito dei singoli procedimenti possono fornire contributi utili anche agli studi di area vasta. La norma prevede tale possibilità e quindi non può essere rigettata un'eventuale istanza di parte. Nel PRB è peraltro già previsto l'approccio a scala regionale di definizione dei valori di fondo, per il tramite degli Enti SIREG - attività istituzionale di ARPA</p> <p>3. PRESA D'ATTO. Si prende atto delle informazione aggiornate sullo stato dell'iter di alcuni siti e si terrà conto di queste informazioni nell'aggiornamento degli elenchi di siti bonificati e contaminati al 2021e dello stato dell'iter.</p> <p>4. ACCOLTA Nell'elenco dei siti contaminati (allegato 4a) saranno valorizzati i siti con interventi conclusi in attesa di certificazione, pur senza introdurre un elenco ad hoc.</p> <p>5. PRESA D'ATTO. Saranno aggiornati gli elenchi sulla base delle informazioni (il sito ex Vister LC016.0005 è ora incluso in All. 4b fra i siti potenzialmente contaminati; il sito Delna LC010.0008 è in All. 4a fra i siti contaminati)</p> <p>6. In AGISCO non risultano finanziamenti già attribuiti al sito LC013.0019 - per l'inserimento in All. 10 va incluso nella valutazione RADAR</p> <p>7. PRESA D'ATTO. Si prende atto dell'esistenza di soggetti interessati e che il procedimento di bonifica è attualmente in corso; sarà quindi aggiornata l'informazione in All.9</p> <p>8. PRESA D'ATTO. Si prende atto delle informazioni. In allegato 11 è stata aggiunta una nota per chiarire che si tratta di stime assolutamente di massima che saranno oggetto di opportune rimodulazioni/aggiornamenti.</p> <p>9. PRESA D'ATTO</p> <p>10. PRESA D'ATTO. Si prende atto della situazione, invitando ARPA a coordinarsi con la Provincia di Sondrio per presentare istanza all'interno del programma plume.</p> <p>11. PRESA D'ATTO. Si condivide la proposta di ARPA circa l'utilità dell'impiego dello strumento dell'Accordo di Programma, che rientra fra i possibili strumenti per favorire la bonifica e rigenerazione dei siti.</p>	<p>1., 2. -</p> <p>3. Allegati 3 e 4</p> <p>4. In allegato 4a (siti contaminati) sono indicati (con aggiunta di specifica colonna in elenco) i siti con interventi di bonifica conclusi in attesa di certificazione, in fase di collaudo o chiusi senza formale certificazione.</p> <p>5. Allegati 4a e 4b</p> <p>6. Allegato 10</p> <p>7. Allegato 9</p> <p>8. Allegato 11 - inserita nota in calce **) la valutazione economica dei costi d'intervento è da considerarsi una stima preliminare sulla base della revisione documentale e delle informazioni disponibili per il sito e quindi non necessariamente completa e aggiornata"</p>
45	ARPA Lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011675	PRGR	<p>1. si segnala che manca il dettaglio sulla potenzialità degli impianti che trattano/smaltiscono anche rifiuti provenienti da fuori regione. Non si comprende se siano necessari altri impianti e per quali tipologie di rifiuti;</p> <p>2. si suggerisce l'individuazione di misure correttive finalizzate a garantire l'adozione di politiche efficaci di minimizzazione della produzione di imballaggi;</p> <p>3. si ritiene necessario garantire il raggiungimento dell'obiettivo comunale del 65%RD e raccolta della FORSU al 100%, attraverso l'introduzione di azioni correttive efficaci e l'imposizione di obblighi nei confronti dei Comuni che non hanno ancora raggiunto l'obiettivo di competenza.</p> <p>4. non si riscontra un'azione di minimizzazione degli impatti localizzati sul territorio, attraverso il censimento della potenzialità impiantistica presente nel territorio e quantificazione della potenzialità massima necessaria ed autorizzabile al fine di soddisfare il fabbisogno regionale delle diverse tipologie di rifiuti;</p> <p>5. si segnala che l'individuazione dello scenario ottimizzato dovrebbe tener conto della necessità di adottare idonee azioni, efficaci a governare il fenomeno dei RS extraregionali ed extranazionali in ingresso.</p> <p>6. si sottolinea l'importanza di impostare il monitoraggio anche con indicatori funzionali al censimento della capacità impiantistica autorizzata e potenziale ed ai flussi annuali dei diversi codici EER suddivisi per provenienza regionale extraregionale e nazionale.</p> <p>7. si ritiene opportuno rappresentare la serie storica dei dati al fine di garantire una adeguata lettura dell'evoluzione del programma e di verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, garantendo la leggibilità dei dati, indicando sempre le fonti di attingimento e le modalità di calcolo e misurazione adottate, definendo ed indicando le soglie oltre il quale necessita intervenire e le azioni correttive e di riorientamento possibili da adottare in caso del superamento delle soglie stesse.</p> <p>8. si segnala che per la Discarica di Pontenossa S.p.A., riportata al Paragrafo 7.3.2 nell'elenco degli impianti sperimentali in esercizio è in corso un procedimento VIA 69 BG -PAUR volto a valutare la procedibilità della richiesta di ingente ampliamento formulata da Pontenossa S.p.A. per il quale ARPA ha già espresso motivati elementi ostativi.</p>	<p>1. PRESA D'ATTO. Il Piano ha analizzato tutte le principali banche dati disponibili e descritto la capacità impiantistica dei principali impianti di trattamento dei rifiuti (capp. 4.6.3 e 7).</p> <p>2. PRESA D'ATTO. Si conferma che la prevenzione della produzione dei rifiuti da imballaggi è uno degli obiettivi del PRGR; il Programma Prevenzione prevede specifiche azioni per la riduzione degli imballaggi monouso (cap. 12.6.5)</p> <p>3. PRESA D'ATTO. Si conferma la priorità degli obiettivi comunali di percentuale di raccolta differenziata e di intercettazione della FORSU in quanto già obiettivi della normativa nazionale di riferimenti. Il raggiungimento degli obiettivi è favorito dalle azioni illustrate nel cap. 14.3.</p> <p>4. PRESA D'ATTO. Il Piano ha analizzato tutte le principali banche dati disponibili e descritto la capacità impiantistica dei principali impianti di trattamento dei rifiuti (capp. 4.6.3 e 7). Nell'art. 20 delle NTA sono posti i limiti alle autorizzazioni delle discariche; per quanto riguarda la localizzazione di tali impianti, i più impattanti del ciclo gestionale, si deve tener conto anche del Fattore di Pressione secondo quanto stabilito dalle NTA.</p> <p>5. NON ACCOLTA. La normativa ammette libera circolazione dei RS. Per i rifiuti speciali il PRGR fornisce delle linee di indirizzo che poi sono oggetto di altre dinamiche legate prevalentemente al mercato. Peraltro il Piano ha dimostrato come la gran parte dei rifiuti importati venga destinata a recupero nell'industria manifatturiera lombarda.</p> <p>6. PARZIALMENTE ACCOLTA. Lo schema di sistema di monitoraggio prevede un indicatore specifico per la nuova capacità di compostaggio e digestione anaerobica; al momento non si ritiene di poter aggiungere ulteriori indicatori sulle capacità di trattamento in quanto difficilmente popolabili con le banche dati a disposizione. In fase di monitoraggio gli indicatori potranno essere ulteriormente disaggregati in funzione delle disponibilità informative. L'osservazione non implica la modifica del testo</p> <p>7. PRESA D'ATTO. Il Piano è stato sviluppato considerando una serie storica dei dati ritenuta congrua (per i RU, per alcuni indicatori la serie storica è disponibile a partire dal 1998; per i RS, la serie storica è disponibile a partire dal 2010). In corrispondenza di ogni elaborazione è sempre indicata la fonte dei dati. In sede attuativa si procederà al monitoraggio annuale degli indicatori più sensibili e triennali per i restanti in modo da poter eventualmente individuare le necessarie azioni correttive. L'osservazione non implica la modifica del testo</p> <p>8. NON PERTINENTE</p>	-

45	ARPA Lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011675	NTA, criteri localizzati	<p>1. si ravvisa la necessità di prevedere nelle NTA del PRGR norme che precludano in assenza di necessità accertate all'interno del bacino regionale di riferimento, l'autorizzazione di nuovi impianti o nuove potenzialità aggiuntive, tenuto conto degli impatti ambientali derivanti.</p> <p>2. si ritiene necessario prevedere espressamente la preclusione del consumo di suolo di nuove aree agricole o inserite nella rete verde regionale e provinciale del PRT e PTC, indirizzando gli eventuali interventi superficiali urbanizzate ed aree della rigenerazione compatibili con la destinazione di tali impianti;</p> <p>3. Si chiede di reintrodurre il capitolo 14.7/1,2,3,4,5,6,7,8 o quantomeno prevedere che nelle NTA vengano inserite indicazioni in merito alle mitigazioni e compensazioni da progettare per i nuovi impianti comportanti consumo di suolo</p> <p>4. nell'individuazione dei criteri per aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti per la gestione di rifiuti, si invita a valutare un coinvolgimento dei Comuni nella fase di competenza provinciale</p> <p>5. si richiede di inserire nelle NTA un rimando all'appendice che riporta indicazioni e buone prassi per l'individuazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale; si segnala inoltre che alcune delle indicazioni restituite dalla suddetta appendice risultano meritevoli di una migliore definizione;</p> <p>6. si chiede di inserire come criterio escludente non solo i corridoi regionali primari della RER ma la RER nel suo complesso (ovvero tutti gli elementi di primo livello e di secondo livello), oltre alle reti ecologiche a scala provinciale (in genere definite all'interno dei PTC) e a scala locale (definite all'interno dei PGT);</p> <p>7. app. 1: si esprime perplessità sull'uso di specie alloctone in quanto, seppur spontanee o naturalizzate, potrebbero prevalere sulla componente autoctona e compromettere la riuscita dell'intervento di inserimento ambientale; se le specie esotiche vengono proposte al fine dell'arricchimento del suolo, si fa presente che tale obiettivo può essere raggiunto prevedendo un intervento preliminare di inerbimento.</p>	<p>1. NON ACCOLTA Le NTA del PRGR già prevedono la limitazione di nuove volumetrie di discariche sulla base dei fabbisogni stimati dal programma. Le NTA contegno, inoltre, limitazione relative alla realizzazione di impianti dedicati al trattamento del codice EER 200301. Non si ritiene fattibile applicare limitazione a tutte le tipologie impiantistiche. La tutela delle componenti abientali è già stata valutata con la definizione dei criteri localizzativi.</p> <p>2. PRESA D'ATTO Gli obiettivi del PTR e della riduzione del consumo di suolo, nonon comunque vigenti anche se non espressamente recepite nelle documenti di piano.</p> <p>3. PRESA D'ATTO il cap 14.7 non è stato stato inserito tra i capitoli del documento relativo al programma.</p> <p>4. PRESA D'ATTO i comuni sono già coinvolti nella definizione dei criteri localizzativi avendo la facoltà di individuare nei proprio PGT aree definite escludenti o penalizzanti dal Programma Regionale Gestione Rifiuti e contribuendo alla redazione del PTC</p> <p>5. PRESA D'ATTO Le misure definite da tale appendice sono state riportate nel documento del programma</p> <p>6. NON ACCOLTA si ritiene che le tutele ambientali introdotte con i criteri localizzativi garantiscono il corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela ambientale e la possibilità di individuare un sufficiente numero di impianti di gestione rifiuti sul territorio</p> <p>7. ACCOLTA E' stata modificata l'appendice ai criteri localizzativi</p>	7. Modificata Appendice 1 dei CL
45	ARPA Lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011675	Programma amianto	<p>1. Si ritiene necessario legare l'obiettivo di completa rimozione a regole che ne consentano l'attuazione limitando gli impatti ambientali sul territorio regionale;</p> <p>2. Devono essere individuate azioni concrete ed efficaci per minimizzare i fenomeni che favoriscono l'importazione di rifiuti extraregionali (ad es. tariffe e tasse di conferimento che disincentivano fortemente il ricorso a tali impianti per rifiuti di provenienza extraregionale)</p>	<p>1. PRESA D'ATTO</p> <p>2. NON ACCOLTA. La normativa statale prevede la libera circolazione per i rifiuti speciali</p>	-
45	ARPA Lombardia	10/02/2022 T1.2022.0011675	Programma fanghi	ARPA Lombardia sintetizza le linee del programma senza obiezioni specifiche	PRESA D'ATTO perché di fatto quanto richiesto è già stato considerato nel Programma Fanghi	-
46	ACSM AGAM	10/02/2022 T1.2022.0011655	PRGR	<p>1. si chiede di correggere la ragione sociale in ACSM AGAM AMBIENTE SRL</p> <p>2. si precisa che il carico termico del termovalorizzatore di Como è pari a 41,7 MW e non 39 MW, a seguito del revamping della linea 2 in corso nel 2019 e ultimato nel 2020.</p> <p>3. relativamente al cap 4.6.5.2, si precisa che, come da istanza per l'avvio della fase preliminare al PAUR depositata a novembre 2021, la potenzialità individuata nel progetto preliminare è pari a 85.000 t/a e non 70.000 t/a come riportato</p>	<p>1. ACCOLTA Effettuata la modifica segnalata</p> <p>2. ACCOLTA Effettuata la modifica segnalata</p> <p>3. ACCOLTA Effettuata la modifica segnalata</p>	<p>1. Modificato cap. 9.3</p> <p>2. Modificato cap. 4.6.3.1</p> <p>3. Modificato cap. 4.6.5.2</p>
46	ACSM AGAM	10/02/2022 T1.2022.0011655	Programma fanghi	1. par. 17.7.1.5.1: è errata l'unità di misura. Correggere 100-110 euro/kg con 100-110 euro/t.	ACCOLTA. Vedi frase modificata nel testo	Modificato cap. 17.7.1.5.1
47	Comune di Calcinato	10/02/2022 T1.2022.011653	monitoraggio	Al fine di verificare lo stato di attuazione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si ritiene che il monitoraggio del piano debba (1) basarsi su un quadro conoscitivo analitico, univoco e quantitativo del comparto sovralocale e locale, condiviso ai vari livelli istituzionali e (2) garantire, attraverso l'impiego di sistemi digitali, il coinvolgimento e la partecipazione diretta degli stakeholder.	<p>1. PRESA D'ATTO L'ambito di influenza considerato è quello Regionale e l'ambito conoscitivo è stato ricostruito sulla base dei dati disponibili presso le principali fonti ufficiali (ARPA, Geoportale Lombardia, INEMAR etc.) utili a fornire un quadro il più possibile omogeneo con approfondimento adeguato rispetto alla scala della pianificazione oggetto di valutazione, ovvero quella regionale. Non determina modifiche al Piano e al RA.</p> <p>2. PRESA D'ATTO. Regione Lombardia utilizza già sistemi digitali che permettano il coinvolgimento degli stakeholder durante tutto il percorso partecipa di VAS (sito internet, forum, pec etc.). Tale modalità continuerà a essere perseguita anche in fase attuativa e di monitoraggio del Piano attraverso i canali regionali ufficiali. Non determina modifiche al Piano e al RA.</p>	-
48	Comune di Casorezzo	09/02/2022 T1.2022.0011382	criteri localizzati	<p>Si richiedono le seguenti modifiche:</p> <p>1. NTA art. 1.6.2 "Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia": modificare la riga contenente "Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale (D.G.R.10962/2009)" (si veda la nota)</p> <p>2. NTA art. 1.6.3 "Criteri escludenti per le sole discariche e per la modifica degli impianti a discarica esistenti"; si chiede di aggiungere: Parchi Regionali, Parchi naturali, Riserve naturali, Monumenti naturali, Parchi Locali d'Interesse Sovracomunale (PLIS) e siti della Rete Natura 2000; Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale;</p> <p>3. NTA art. 1.6.4 "Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti"; si chiede di aggiungere: Parchi Regionali, Parchi naturali, Riserve naturali, Monumenti naturali, Parchi Locali d'Interesse Sovracomunale (PLIS) e siti della Rete Natura 2000; Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale.</p>	<p>1. NON ACCOLTA si ritiene che le tutele ambientali introdotte con i criteri localizzativi garantiscono il corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela ambientale e la possibilità di individuare un sufficiente numero di impianti di gestione rifiuti sul territorio</p> <p>2. NON ACCOLTA si fa presente che i parchi nazionali, parchi naturali regionali, le riserve naturali, i monumenti naturali, le zone Ramsar, i siti Natura 2000, i corridoi primari della rete ecologica regionale sono già escludenti per tutte le tipologie impiantistiche, comprese quindi le operazioni D1 e D5. Non si ritiene di integrare gli ulteriori elementi proposti per garantire la possibilità di realizzare sul territorio regionale impianti di trattamento rifiuti.</p> <p>3. NON ACCOLTA si fa presente che i parchi nazionali, parchi naturali regionali, le riserve naturali, i monumenti naturali, le zone Ramsar, i siti Natura 2000, i corridoi primari della rete ecologica regionale sono già escludenti per tutte le tipologie impiantistiche, comprese quindi le operazioni R1 e D10. Non si ritiene di integrare gli ulteriori elementi proposti per garantire la possibilità di realizzare sul territorio regionale impianti di trattamento rifiuti.</p>	-
49	Comune di Desenzano del Garda	09/02/2022 T1.2022.0011268	PRB	<p>1. Relativamente all'all. 4 del PRB (elenco siti contaminati) si chiede di aggiungere all'elenco anche il sito ubicato in Loc. Lavagnone a Desenzano del Garda in area di proprietà del Comune di Desenzano del Garda (che nonostante comunicazione ARPA trasmessa anche a Regione Lombardia sul modello A2 della DGR 2838/2006 con nota Fascicolo 2013.3.73.171 non risulta ancora inserito in PRB)</p> <p>2. Si evidenzia inoltre che nell'anno 2009 venne registrata una contaminazione da TCE e PCE presso il pozzo acquedottistico in Loc. Montelungo (adesso dismesso dalla rete idrica) ubicato nel territorio del Comune di Desenzano del Garda. Come si evince dalla relazione della Provincia di Brescia inerente le attività di affinamento delle conoscenze sulla contaminazione delle acque sotterranee condotte nell'anno 2016, nell'ambito del progetto plume, l'identificazione della sorgente che ha provocato la contaminazione della falda captata dal Pozzo Montelungo presenta tuttora notevoli elementi di incertezza, principalmente connessi alla scarsità di informazioni che si hanno sulla conformazione strutturale del sottosuolo di tale area.</p> <p>Pertanto, anche se le reti di controllo della falda realizzate nella vicina ex Cava Vezzola e nella ex discarica Valli, non hanno mai fatto riscontrare contaminazioni di sostanze analoghe a quelle rilevate nel pozzo Montelungo si chiede a Regione Lombardia di valutare se estendere la caratterizzazione del sito Cascina Traversino anche al Comune di Desenzano del Garda per i valori di CSC riscontrati presso il predetto pozzo in Loc. Montelungo.</p>	<p>1. PRESA D'ATTO Il sito in Loc. Lavagnone (cod. Agisco B5067.0026) è noto a Regione ed è attualmente classificato ed inserito nell'elenco dei siti potenzialmente contaminati. L'elenco dei siti potenzialmente contaminati, aggiornato al 2021, sarà integrato a quelli dei siti contaminati e bonificati negli allegati del PRB.</p> <p>2. NON PERTINENTE. Il PRB non prende in esame specifiche situazioni. Si rimanda a specifico incontro che potrà essere convocato tra Regione, Comune, Enti di controllo (ARPA, Provincia e ATS).</p>	Aggiunta dell'allegato 4b (elenco siti potenzialmente contaminati)
50	Comune di Desio	10/02/2022 T1.2022.0011670	PRB	Si chiede di aggiornare gli elenchi dei siti contaminati/potenzialmente contaminati in allegato al PRB includendo le aree ex cava Molinara, ex cava Baraggiole (presente in All. 5) e area comunale di via Leoncavallo, di cui si allegano schede informative.	<p>PRESA D'ATTO - le informazioni trasmesse sono utili ad aggiornare il quadro informativo. L'all. 4 al PRB pubblicato riporta l'elenco completo dei soli siti contaminati e non include i siti potenzialmente contaminati. Le aree ex cava Molinara (cod. Agisco M1100.0032) e ex cava Baraggiole (cod. Agisco M1100.0043) sono attualmente classificate come "potenzialmente contaminate" e quindi correttamente non compaiono in All.4. Tuttavia, allo scopo di fornire un quadro più completo dei siti in procedura di bonifica, si procederà alla pubblicazione in allegato al PRB anche dell'elenco dei siti potenzialmente contaminati, in cui rientrano entrambe le aree. L'area di via Leoncavallo, non essendo emersa alcuna evidenza di contaminazione a carico delle matrici ambientali, come chiaramente riportato anche nella nota informativa del Comune di Desio, non può essere inclusa fra i siti "potenzialmente contaminati" ai sensi del D. Lgs.152/06. L'amministrazione comunale per la specifica situazione può fare richiesta di finanziamento ex art. 17 ter l.r. 26/2003, che con la sua DGR attuativa, DGR 4423 del 17/03/2021, definisce le procedure operative e amministrative dettagliate per la risoluzione di criticità ambientali e territoriali derivanti dalla presenza di discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, nel rispetto dei criteri generali della normativa ambientale e tenendo conto della specificità del territorio.</p>	Modificato PRB: Aggiunta dell'allegato 4b (elenco siti potenzialmente contaminati)
51	Comune di Leno	08/02/2022 T1.2022.0011029	criteri localizzati	<p>1. Si ritiene che vadano preservate dalla collocazione di nuovi impianti di qualsiasi genere non solo le aree agricole strategiche (che vengono individuate dai PTC), ma anche le aree agricole individuate dai PGT comunali.</p> <p>2. Si chiede inoltre che la distribuzione degli impianti sia il più possibile uniforme nelle diverse province e nei diversi comuni introducendo, a cascata, un concetto di "Autosufficienza provinciale", preservando e tutelando in particolare i territori più vulnerabili dal punto di vista ambientale.</p>	<p>1. NON ACCOLTA. Per alcune tipologie di impianti, in considerazione della loro connessione con l'agricoltura e dei loro potenziali impatti odorigeni, la collocazione in aree agricole si ritiene possibile ed, anzi, in alcuni casi, preferibile. Per le singole istanze sono comunque fatte valutazioni sito-specifiche sui potenziali impatti. Il criterio delle aree agricole è comunque escludente per buona parte degli impianti.</p> <p>2. NON ACCOLTA. Pur nel rispetto del principio di prossimità, una programmazione di tutti gli impianti su aree territoriali limitate non consentirebbe da un lato le necessarie economie di scala per alcune forme di recupero, impedendolo, e dall'altro, per altri impianti, non consentendo l'ottimizzazione gestionale, comporterebbe un maggiore numero di impianti sul territorio.</p>	-
52	Comune di Milano bis	14/02/2022 T1.2022.0012709	PRGR	In merito all'attività di validazione del PEF TARI, che la regolazione ARERA pone a carico dell'Ente territorialmente competente si condivide la considerazione contenuta nella Relazione di Piano al cap. 4 paragrafo 5.5.1 relativa alle difficoltà riscontrate dagli Enti Locali che operano in qualità di ETC come soggetti validatori. Pertanto si sottolinea come l'assunzione da parte della Regione Lombardia di un ruolo di supporto mediante l'individuazione di idonee soluzioni in grado di sostenere l'attività dei Comuni - ETC nell'ambito del procedimento di approvazione del PEF TARI risulterebbe di particolare utilità per questi ultimi.	NON ACCOLTA. Non rientra tra i compiti di Regione il supporto diretto al procedimento di approvazione dei PEF, ma il piano fa riferimento al possibile ruolo di supporto di ANCI Lombardia.	-

53	Comune di Milano food policy	09/02/2022 T1.2022.0011337	PRGR/programmazione	<p>Si esprimere un generale apprezzamento per il lavoro intrapreso nell'ambito dello sviluppo del "Programma di Prevenzione dei Rifiuti", si ritiene utile ed efficace. Si suggeriscono le seguenti integrazioni:</p> <p>1. cap. 12.5.4.1: includere dopo "...prodotti fuori canone estetico." la frase "; anche attraverso il sostegno ai Distretti Agricoli per lo sviluppo di filiere corte, nonché alla promozione delle stesse nell'ambito delle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale".</p> <p>2. cap. 12.5.4.2: includere dopo "...e scadenza dei prodotti alimentari." la frase "; con particolare riferimento ai territori lombardi dove risultano attivi dei percorsi di food policy (cfr. 12.3.3.1.2) al fine di incrementare gli sforzi e coinvolgendo i relativi Comuni e i gestori del ciclo integrato dei rifiuti e dei gestori dei servizi di refezione scolastica.". A sostegno di questa integrazione il comune di Milano si propone quale Comune pilota;</p> <p>3. cap. 12.5.4.3: si dichiara l'interesse del Comune di Milano a partecipare alle azioni di "diffusione presso gli Stakeholder regionali" che Regione vorrà intraprendere;</p> <p>4. cap. 12.5.4.4: si dichiara l'interesse del Comune di Milano a partecipare e sperimentare eventuali proposte sull'educazione scolastica per la prevenzione dei rifiuti alimentari;</p> <p>5. cap. 12.5.4.5: si richiama il tavolo già costituito presso il coordinamento degli Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare attivi nel Comune di Milano ed animato in sinergia con l'Osservatorio Food Sustainability della School of Management del Politecnico di Milano, partecipati dalle insegne Bennet, Carrefour Italia, Coop Lombardia, Erbert, Esselunga, Il Gigante, LIDL Italia, NaturaSi e Penny Market.</p> <p>6. si propone di inserire quanto segue: "Punto 12.5.4.7 Hub di quartiere contro lo spreco alimentare Nel quinquennio 2022-27 verranno promosse azioni per diffondere le esperienze degli Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare, sul modello sviluppato a Milano in attuazione della food policy (cfr. 12.3.3.4), per la costruzione di reti di prossimità tra donatori e donatari, in grado di coinvolgere i Comuni, la GDO, le mense aziendali, il terzo settore, gli enti di ricerca e il settore privato verso una maggiore integrazione degli sforzi e un costante coordinamento delle azioni di redistribuzione delle eccedenze alimentari, anche in attuazione dei contenuti della LR n.9/2020."</p> <p>7. si propone di inserire quanto segue: "cap. 12.3.3.4 Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare" (si veda il testo dell'osservazione)</p> <p>8. cap. 12.5.4.7: si suggerisce di includere nel quadro di sintesi 12.8 nelle azioni dell'area "Prevenzione rifiuti alimentari" dopo "...Campagna di comunicazione contro lo spreco alimentare." la frase "Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare";</p> <p>9. si suggerisce l'inserimento, nel 3° bullet point del punto 14.2.1 "Ambito di intervento RU", dopo "...educazione ambientale nelle scuole e rolva ai cittadini;" la frase "diffusione degli Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare"</p>	<p>1. ACCOLTA: si procede con la modifica segnalata</p> <p>2. ACCOLTA: si procede con la modifica segnalata</p> <p>3. PRESA D'ATTO. Regione prende atto dell'interesse a partecipare alle azioni di "diffusione presso gli Stakeholder regionali" che Regione vorrà intraprendere, manifestato dal Comune di Milano</p> <p>4. PRESA D'ATTO. Regione prende atto dell'interesse a partecipare e sperimentare eventuali proposte sull'educazione scolastica per la prevenzione dei rifiuti alimentari manifestato dal Comune di Milano</p> <p>5. PRESA D'ATTO. Regione prende atto dell'esistenza del Tavolo già costituito presso il Coordinamento degli Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare già attivi nel Comune di Milano.</p> <p>6. PARZIALMENTE ACCOLTA: viene inserito un nuovo subparagrafo seguente l'indicazione proposta.</p> <p>7. ACCOLTA: si procede con la modifica segnalata</p> <p>8. ACCOLTA: si procede con la modifica segnalata</p> <p>9. ACCOLTA: si procede con la modifica segnalata</p>	<p>1. modificato cap. 12.5.4.1</p> <p>2. modificato cap. 12.5.4.2</p> <p>6. introdotto cap. 12.5.4.7</p> <p>7. modificato cap. 12.3.3.4</p> <p>8. modificato cap. 12.5.4.7</p> <p>9. modificato cap. 14.2.1</p>
54	Comune di Monticelli Pavese	09/02/2022 T1.2022.0011425	Programma fanghi	<p>1) Tabella 17.3 a pagina 602 - Valori limite e concentrazioni caratterizzanti i fanghi di alta qualità ed i fanghi idonei avviati all'utilizzo in agricoltura (Tabella A, Allegato 1 al dduo 6665 del 2019)</p> <p>La nota 2 alla tabella indica "Parametri annullati dalla Sentenza TAR n. 1782/2018 rispetto alla quale Regione Lombardia ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, dovranno essere rilevati solamente successivamente all'eventuale esito positivo di detto ricorso. "</p> <p>La Regione Lombardia ha perso il ricorso contro la Sentenza TAR n. 1782/2018, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 07965/2019 pronunciata il 30 maggio 2019 e pubblicata il 22/11/2019. Pertanto la tabella deve essere conseguentemente corretta.</p>	NON ACCOLTA: Il Piano riprende la Tabella del Decreto	-
54	Comune di Monticelli Pavese	09/02/2022 T1.2022.0011425	Programma fanghi	<p>2) 7.6.4 Disponibilità di suoli agricoli (pag. 622)</p> <p>Il tema dell'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione viene qui ridotto alla quantificazione della superficie disponibile in Lombardia per il loro spandimento, per definire quindi quello che in poche parole si può definire "capacità di smaltimento al minor costo". La definizione della compatibilità di un singolo terreno a questa pratica deve tenere conto di molteplici fattori sito-specifici indefinibili a scala regionale e che rispettino le prerogative di governo degli Enti locali. Si propone di togliere questo paragrafo.</p>	NON ACCOLTA. Nel paragrafo citato lo studio dell'ERSAF già indica le aree idonee anche per le caratteristiche dei suoli. Inoltre al paragrafo 17.2, si auspica la verifica della qualità dei suoli per il monitoraggio della loro evoluzione.	-
54	Comune di Monticelli Pavese	09/02/2022 T1.2022.0011425	Programma fanghi	<p>3) 7.7.1.5 Produzione di correttivi (pag. 628)</p> <p>Vengono citati tra i derivati dai fanghi di depurazione il "gesso di defecazione" e il "carbonato di defecazione".</p> <p>Si fa presente che il carbonato di calcio di defecazione (dicitura esatta) non può essere prodotto con fanghi di depurazione (D.L. 77/2021 art. 37bis). Pertanto ogni riferimento (in questo e anche in altri capitoli) al carbonato di defecazione o carbonato di calcio di defecazione deve essere tolto.</p>	<p>ACCOLTA. Vedi frase modificata nel testo e qui ritrascritta:</p> <p>17.7.1.5 Produzione di correttivi (pag. 628)</p> <p>Invece della frase: "I fanghi idonei all'utilizzo agricolo possono essere utilizzati per produrre i correttivi definiti gessi di defecazione da fanghi o carbonati di defecazione, previsti dal D.Lgs. 75/2010 (Allegato 3, Capitolo 2 Correttivi).</p> <p>Inserire la frase: I fanghi idonei all'utilizzo agricolo possono essere utilizzati per produrre i correttivi definiti gessi di defecazione da fanghi (D.Lgs. 75/2010, Allegato 3, Capitolo 2 Correttivi). Si fa presente che il carbonato di calcio di defecazione non può essere prodotto con fanghi di depurazione, come stabilito dal D.L. 77/2021 art. 37bis.</p>	Modificato cap. 17.7.1.5
54	Comune di Monticelli Pavese	09/02/2022 T1.2022.0011425	Programma fanghi	<p>4) 7.7.1.5.1 Mono-incenerimento eco-incenerimento -Recupero del fosforo (pag. 632)</p> <p>Le rocce fosfatice fanno parte dell'elenco delle 27 materie prime essenziali (Critical Raw Materials), in quanto i loro giacimenti sono in fase di esaurimento a livello globale; inoltre la concentrazione delle produzioni è collocata in paesi inaffidabili per rischi geopolitici o in situazione di monopolio commerciale. Il recupero di fosforo dai fanghi di depurazione costituisce pertanto una azione strategica per il futuro della nostra agricoltura, non essendo possibile diversificare le fonti di approvvigionamento mmerano. Non è pensabile attuare interventi di recupero di questo elemento strategico con costi a carico del SII e quindi dei cittadini, pertanto questo riferimento va tolto</p>	PRESA D'ATTO. Circa il costo il Piano ha voluto soltanto quantificare l'entità del sovracosto se si dovessero implementare iniziative di recupero del fosforo, che potrebbe facilmente essere compensato da interventi di efficientamento del servizio. La scelta sui soggetti cui imputare tali costi non rientra nelle indicazioni del Piano	-
54	Comune di Monticelli Pavese	09/02/2022 T1.2022.0011425	Programma fanghi	<p>5) 7.8 Tendenze in atto a livello regionale (pag. 636) L'elenco delle iniziative e lo stato di avanzamento di quelle in atto dovrebbe essere aggiornato.</p>	NON ACCOLTA. Non abbiamo elementi per aggiornare le informazioni disponibili.	-
54	Comune di Monticelli Pavese	09/02/2022 T1.2022.0011425	Programma fanghi	<p>6) 7.9 Obiettivi della pianificazione (pag. 637)</p> <p>L'ultimo capoverso di questo paragrafo indica che "Saranno gli operatori (gestori del S11 e aziende che trattano i fanghi) a decidere a valutare quale sia la soluzione più conveniente ... " per la destinazione dei fanghi.</p> <p>Sicuramente vanno escluse dal processo decisionale le aziende che trattano i fanghi.</p> <p>Si propone che siano la Provincia e l'A TO, in accordo con la Regione, sentito il Gestore unico del SII.</p>	NON ACCOLTA. A pag. 638 il Piano riporta la seguente frase: "Saranno gli operatori (gestori del SII e aziende che trattano i fanghi) a valutare quale sia la soluzione più conveniente nell'ambito di un mercato aperto e libero, pur soggetto a controlli (sui fanghi, sui prodotti ottenuti da trasformazione dei fanghi in correttivi/ammendanti, sulle emissioni), che eviti distorsioni monopolistiche che portino a ingiustificati incrementi dei prezzi per il trattamento finale dei fanghi che si traducono in maggiori costi per gli utenti del Servizio Idrico."	-
54	Comune di Monticelli Pavese	09/02/2022 T1.2022.0011425	Programma fanghi	<p>7) 7.9 Obiettivi della pianificazione - Punto 1. Criteri generali per i fanghi da destinare a uso agronomico (pag. 638)</p> <p>Il penultimo capoverso dice: "Ai fini di limitare le importazioni di fanghi da fuori Regione, è auspicabile un coordinamento a livello normativo con Regioni vicine, per evitare l'invio/la ricezione di rifiuti per la presenza di limiti o divieti diversi in ciascuna Regione. L'eventuale utilizzo dei fanghi proveniente da fuori Regione deriverà dalla disponibilità di capacità residua degli impianti situati in regione Lombardia". Se si vuole limitare, come auspicabile, l'importazione di fanghi da altre Regioni, si sottolinea che è la Regione Lombardia ad avere la normativa più permissiva e che quindi dovrebbe adattarsi alla normativa delle confinanti. Questo ha favorito l'insediarsi di impianti di trattamento con grandissima capacità produttiva autorizzata, di gran lunga superiore ai già eccessivi quantitativi effettivamente trattati. Inoltre si sottolinea che gli impianti di trattamento possono miscelare ai fanghi di depurazione anche rifiuti (D.G.R. 2031/2014 - "Tabella A4.I - Tipologia di rifiuti ammessi ad essere miscelati con i fanghi"). Si chiede di fissare un termine per l'adeguamento normativo di competenza regionale sulla gestione dei fanghi di depurazione limitando ulteriormente quelli ammissibili all'uso agronomico (D.G.R. 1777/2019 Allegato) ed eliminando completamente la sopra citata Tabella A4. I.</p>	NON ACCOLTA: è già previsto il coordinamento con Regioni vicine; le rimanenti osservazioni non sono pertinenti al Piano, che non ha poteri normativi o regolatori.	-
54	Comune di Monticelli Pavese	09/02/2022 T1.2022.0011425	Programma fanghi	<p>8) 7.11 Conclusioni (pag. 644)</p> <p>La parte iniziale delle conclusioni portano a pensare che l'unico problema determinato dall'uso agronomico dei fanghi di depurazione sia rappresentato dalle molestie olfattive, non facendo alcun cenno alle criticità (citate nei capitoli precedenti) dovute all'arretratezza normativa che non tiene conto di tutte le sostanze inquinanti presenti (o potenzialmente presenti) in grado di produrre effetti negativi sulle matrici ambientali e di conseguenza sull'uomo. Si chiede che tutte le criticità vengano esposte nelle conclusioni.</p>	NON ACCOLTA. Al paragrafo 17.7.1.5, il Piano già riporta le ragioni che potrebbero portare nel prossimo futuro a limitare lo spandimento dei fanghi in agricoltura	-
55	Comune di Monza (2)	10/02/2022 T1.2022.0011673	PRB	<p>Si allegano informazioni relative ai procedimenti in corso/sospesi sul territorio comunale, come desunte dagli Atti, utili all'aggiornamento degli All. 4, 5, 9 e 10</p>	PRESA D'ATTO. Si procederà ad aggiornare gli allegati alla luce delle informazioni fornite	Allegati 3, 4, 9 e 10
56	Confservizi bis	09/02/2022 T1.2022.0011293	PRGR	<p>1. tab. 4.24: si segnala che non è chiaramente interpretabile; si richiede di rivederla o di chiarire i presupposti relativi alla sua compilazione</p> <p>2. fig. 4.39: si segnala che la figura non rappresenta adeguatamente la situazione effettiva del territorio lombardo (ad es. non è rappresentata la società CEM Ambiente) e che questo errore inficia anche le tabelle a seguire.</p> <p>3. tab. 4.25: si segnala che non è chiaramente interpretabile e si chiedono chiarimenti; si richiede di rivederla e/o di chiarire i presupposti relativi alla sua compilazione.</p>	1-3 PARZIALMENTE ACCOLTA: viene meglio descritta la procedura da cui originano le tabelle e le figure indicate. Riguardo la figura 4.39, si tratta dei soggetti che effettivamente effettuano la raccolta, secondo le informazioni compilate in ORSO: quindi nel caso di CEM risulta l'impresa affidataria in quel momento.	1-3. modica capp. 4.3.1 e 4.5.2

57	CRE	09/02/2022 T1.2022.0011207	Programma fanghi	<p>1. Paragrafo 17.2.1: "..... o di prodotti derivati dal trattamento dei fanghi Facciamo presente che la corrente normativa sull'utilizzo di fertilizzanti nelle aree agricole non prevede competenze in capo alla Regione e neppure potere di regolamentare e quindi di mappare e/o limitare tale attività;</p> <p>2. Paragrafo 17.2.3: "consentire lo spandimento o di loro derivati" anche rispetto a queste attività, facciamo presente che la corrente normativa sull'utilizzo di fertilizzanti nelle aree agricole non prevede competenze in capo alla Regione e neppure potere di regolamentare e quindi di mappare e/o limitare tale attività;</p> <p>3. Paragrafo 17.6.2: non condividiamo e si contesta il dato da voi evidenziato in merito all'esistenza di fanghi di alta qualità (come definiti dalla DGR 2031/14, eccetto i parametri microbiologici e di stabilità) pari al 37.9 %. I valori limite di Cromo, Nichel, Rame, Zinco presenti nei fanghi destinati a R10 sono in alcuni casi addirittura inferiori a quelli dei fertilizzanti di uso comune e di libera commercializzazione nei centri commerciali; dal che si deduce che i "fanghi di alta qualità 2031" NON sono disponibili sul mercato italiano;</p> <p>Non si comprende come in un fango disidratato in uscita dall'impianto di depurazione Lombardo, con un secco del 25%, già digerito anaerobicamente, sia pensabile di avere un ciclo termodinamico sul PCI del fango tal quale lontanamente autosufficiente;</p> <p>Non si comprende come "un'altra fonte di contaminazione è dovuta agli idrocarburi" sia un potenziale problema di gestione dei fanghi e suoi prodotti derivati in agricoltura, quando a noi tutti è noto che il "Decreto Genova" ha semplicemente reso Legge il noto parere ISS del 2009 da voi citato nelle note;</p> <p>4. Paragrafo 17.7.1.2: a parte la contraddittorietà di quanto esposto nel paragrafo siamo a rimarcare quanto a noi tutti noto: Pianure in Svizzera pari a 3% del territorio, numero di inceneritori sottoutilizzati in Germania nell'ordine delle due cifre. Non si comprende perché non si mettano anche in evidenza per par condicio le evidenti e conosciute e più numerose tendenze opposte in tutti gli altri paesi della Comunità Europea</p> <p>Paragrafo 17.9: "..... 1. Utilizzo agronomico preferibilmente destinato per i fanghi di elevata qualità" Occorre precisare che non si intende quelli definiti dalla DGR 2031/14 e smi in quanto non esistono in natura. L'eventuale scelta dei parametri e dei relativi limiti dovrà essere fatta alla luce della Sentenza inappellabile del Consiglio di Stato 7965/2019;</p> <p>ovvero "In particolare, il Collegio osserva che la delibera gravata è illegittima non per i valori-limite che individua, ma perché non è stata preceduta da un'ideonea istruttoria volta ad acclarare, previo svolgimento di tutti i necessari accertamenti scientifici, che la concentrazione limite di"</p>	<p>1. ACCOLTA: si veda la frase modificata nel testo</p> <p>2. ACCOLTA: si veda la frase modificata nel testo</p> <p>3. NON ACCOLTA: Il Piano non può modificare i limiti indicati dalla DGR 2031/14. Per quanto attiene alla seconda osservazione, si rimanda alle numerose esperienze estere (Svizzera e Germania) di mono-incenerimento, che includono un ciclo di essiccamento parziale dal 20-25 al 35-40% di secco. In alternativa, il forno di incenerimento di fanghi di Tolone (località Cap Sicié, Francia), incenerisce i fanghi al 25% (ottenuto per centrifugazione in macchine Guinard) mediante preriscaldamento dell'aria con scambiatore fumi/aria).</p> <p>Per quanto attiene alla presenza di idrocarburi, il testo si riferisce a quelli di origine petrolifera.</p> <p>4. NON ACCOLTA. Non si vede alcuna contraddittorietà. La Lombardia ha un territorio più simile alla Germania (% fanghi inceneriti pari al 50%) che non alla Spagna (% fanghi inceneriti prossima allo 0, e % a discarica superiori al 10%, si veda Aparicio et al., 2009, doi:10.1016/j.wasman.2008.11.003). La Lombardia, a tutto il 2018., inceneriva il 10% dei fanghi per co-incenerimento). In Francia sono inceneriti il 21% dei fanghi (Marion Richard et Marilyns Pradel (2014). Les filières de traitement et de valorisation des boues d'épuration en France, rapport d'enquête). Si osserva che in Germania sono gli inceneritori di rifiuti (che datano di oltre 40 anni) ad essere in esubero. Sono invece attivi (24 al 2014) e attualmente in costruzione di nuovi per soli fanghi, in ottemperanza alla Ordinanza tedesca del 2017 (AbfKlärV, https://www.bmuv.de/en/law/sewage-sludge-ordinance).</p> <p>5. NON ACCOLTA. Argomento non attinente al Piano.</p>	<p>1. modificato cap. 17.2.1</p> <p>2. modificato cap. 17.2.3</p>
58	EFAR	09/02/2022 T1.2022.0011328	Programma fanghi	<p>1) COERENZA CON LE ATTUALI POLITICHE GREEN ITALIANE ED EUROPEE E CON LA GERARCHIA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <p>Il Piano regionale di gestione dei fanghi prospetta una serie di azioni che orientano la gestione di siffatta tipologia di rifiuti verso l'incenerimento. Si tratta di una scelta opinabile, non ecologica e contrastante con i principi a cui è ispirata la transizione ecologia europea.</p> <p>[...omissis...]</p> <p>In tal senso il Mono-incenerimento o il Co-incenerimento dei fanghi ritenuti idonei, e pertanto ricchi di sostanza organica, va perseguito in via residuale solo per i biosolidi non idonei all'utilizzo agricolo, poiché non in linea con i sopradetti principi, che il Piano Regionale di Gestione dei fanghi non recepisce affatto puntualmente.</p> <p>Tale Piano, per quanto affermi la residualità dell'incenerimento, sul presupposto che, a tale destino, debbano essere avviati solo i fanghi non idonei al recupero a beneficio dell'agricoltura, restringe drasticamente il novero dei fanghi idonei vincolandone il destino agricolo a parametri oltremodo severi.</p> <p>Peraltro, in tal modo, il PRGR finisce per recepire solo parzialmente i concetti del d.lgs. 152/2006 che all'art. 179 fornisce una definizione di rifiuto aggiornata ovvero la gerarchia nella gestione dei rifiuti, definita quale ordine di priorità dalla normativa e dalla politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti [...omissis...]</p> <p>2) VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEI TERRENI DI APPORTI DI SOSTANZA ORGANICA</p> <p>Non si ravvisa nel PRGR alcuna valutazione su base scientifica di quelle che potranno essere le esigenze nei prossimi decenni di sostanza organica nei terreni lombardi. Si può a tale avviso comprendere che l'argomento non sia strettamente collegato alla gestione dei rifiuti, ma riteniamo comunque che la gestione ottimale di una potenziale risorsa, quale è il fango biologico, debba essere considerata in un contesto che riprenda i concetti basilari dell'economia circolare.</p> <p>3) VALUTAZIONE A LUNGO TERMINE DEL RECUPERO AGRICOLO DEI FANGHI</p> <p>(Per questa e per le successive, riporta esattamente le stesse osservazioni fatte da FISE- Assoambiente e aggiunge i risultati di studi e ricerche)</p> <p>4) QUALITÀ DEI FANGHI</p> <p>5) IMPIANTI DI TRATTAMENTO FANGHI</p> <p>6) MONO E CO-INCENERIMENTO DEI FANGHI</p> <p>7) RECUPERO DEL FOSFORO DALLE CENERI DEI FANGHI</p> <p>8) CRITERI DI PROSSIMITÀ ED AUTOSUFFICIENZA</p> <p>9) STABILIZZAZIONE DEI FANGHI</p> <p>10) COSTI PER LA COLLETTIVITÀ</p> <p>[... omissis...] l'incremento tariffario per gli investimenti di mono e co-incenerimento, ma soprattutto per le iniziative di recupero del Fosforo dalle ceneri, ad oggi ancora sperimentali, non sarebbe giustificabile e costituirebbe di fatto un costo, non irrisorio, per tutta la filiera e per l'intera collettività.</p>	<p>1. NON ACCOLTA. La gerarchia è rispettata, laddove si citano in primis gli interventi per la riduzione della produzione (cap. 17.7), successivamente il recupero di materia sia a beneficio dell'agricoltura per i fanghi idonei sia da ceneri di fanghi per quelli non idonei all'utilizzo agricolo; infine non si prevede alcun conferimento a discarica per le ceneri che, dopo estrazione del fosforo possono essere ulteriormente utilizzate, ad esempio come inerti per costruzioni stradali.</p> <p>2. NON ACCOLTA. al paragrafo 17.2, si auspica la verifica della qualità dei suoli per il monitoraggio della loro evoluzione.</p> <p>3. PRESA D'ATTO</p> <p>4. NON ACCOLTA. Il Piano non può modificare la normativa regionale vigente</p> <p>5. NON ACCOLTA. A pag. 638 il Piano riporta la seguente frase: "Saranno gli operatori (gestori del SII e aziende che trattano i fanghi) a valutare quale sia la soluzione più conveniente nell'ambito di un mercato aperto e libero, pur soggetto a controlli (sui fanghi, sui prodotti ottenuti da trasformazione dei fanghi in correttivi/ammendanti, sulle emissioni), che eviti distorsioni monopolistiche che portino a ingiustificati incrementi dei prezzi per il trattamento finale dei fanghi che si traducono in maggiori costi per gli utenti del Servizio Idrico."</p> <p>6. NON ACCOLTA. La Lombardia ha un territorio più simile alla Germania (% fanghi inceneriti pari al 50%) che non alla Spagna (% fanghi inceneriti prossima allo 0, e % a discarica superiori al 10%, si veda Aparicio et al., 2009, doi:10.1016/j.wasman.2008.11.003). La Lombardia, a tutto il 2018, inceneriva il 10% dei fanghi per co-incenerimento). In Francia sono inceneriti il 21% dei fanghi (Marion Richard et Marilyns Pradel (2014). Les filières de traitement et de valorisation des boues d'épuration en France, rapport d'enquête). Si osserva che in Germania sono gli inceneritori di rifiuti (che datano di oltre 40 anni) ad essere in esubero. Sono invece attivi (24 al 2014) e attualmente in costruzione di nuovi per soli fanghi, in ottemperanza alla Ordinanza tedesca del 2017 (AbfKlärV, https://www.bmuv.de/en/law/sewage-sludge-ordinance).</p> <p>7. NON ACCOLTA. Non si condivide l'affermazione per cui "È questo uno degli argomenti che meno appaiono realistici nell'indirizzo della futura gestione dei rifiuti presente nel PRGR". L'intero impianto normativo tedesco sarebbe irrealistico. Secondo l'ordinanza tedesca del 2017 (https://www.bmuv.de/en/law/sewage-sludge-ordinance) è obbligatorio recuperare il fosforo, e a questo riguardo si prevedono siti di stoccaggio ad hoc che consentano il successivo recupero di fosforo. In Germania è in costruzione un impianto a Schkopau per trattare 30.000 t di ceneri all'anno. Se ne prevede l'avvio entro il 2024. In Germania entro il 2030 si prevedono da 3 a 6 impianti per trattare 300 mila tonnellate di ceneri all'anno e dai quali recuperare circa 25 mila tonnellate di fosforo. I depositi temporanei potranno essere autorizzati come R13 avendo previsto impianti di recupero, sugli esempi già in atto in Germania e in Svezia.</p> <p>8. NON ACCOLTA. Il Piano, negli scenari del cap. 17.10, ribadisce che la destinazione in agricoltura è sempre possibile per i fanghi che, dopo trattamento, siano idonei e lascia agli operatori la valutazione delle destinazioni in base a considerazioni anche economiche e logistiche, oltre che in base alle caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi.</p> <p>9. NON ACCOLTA. Si è consapevoli della necessità di indici di stabilità dei fanghi che ne riducano sostanzialmente il potenziale odorigeno; pur dello stesso tipo di quelli prospettati nel regolamento europeo 1009/2019, le metodiche analitiche devono essere studiate e messe a punto in modo specifico per i fanghi. Questo tema è presente e sarà affrontato nelle sedi opportune, che sono diverse da questo Piano.</p> <p>10. NON ACCOLTA. Il Piano ha voluto soltanto quantificare l'entità del sovracosto se si dovessero implementare iniziative di recupero del fosforo, che potrebbe facilmente essere compensato da interventi di efficientamento del servizio. La scelta sui soggetti cui imputare tali costi non rientra nelle indicazioni del Piano. Si osserva che anche un intervento di</p>	-
59	Green up (2)	09/02/2022 T1.2022.0011284	PRGR	<p>si propone di effettuare una valutazione più realistica delle criticità derivanti dall'esaurimento delle discariche per lo smaltimento del codice EER 191212 rispetto ai fabbisogni del territorio regionale;</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA. Il Piano nel sul complesso sarà oggetto di monitoraggio; in particolare, le capacità residue delle discariche saranno monitorate annualmente per garantire il soddisfacimento dei fabbisogni.</p>	-
59	Green up (2)	09/02/2022 T1.2022.0011284	NTA, criteri localizzativi	<p>1. si chiede che i fattori escludenti non costituiscano elemento ostativo e preclusivo di improcedibilità dell'estanza ma piuttosto siano fattore di valutazione in sede istruttoria dei progetti e di valutazione di impatto ambientale, affinché sia verificato lo stato effettivo dei luoghi rispetto alla natura ed al contenuto dei vincoli connessi ed al contrasto effettivo del progetto di impianto con gli obiettivi che i vincoli intendono tutelare;</p> <p>2. relativamente all'applicazione dell'indice di pressione, si chiede che venga introdotto un indice di consumo di suolo che tenga conto dell'incremento di occupazione di suolo in termini areali e di superficie, anziché dell'indice volumetrico;</p> <p>3. si chiede che venga valorizzata, al fine di minimizzare il nuovo consumo di suolo, la possibilità di ampliamento degli impianti esistenti attraverso rimodulazioni della conformazione volumetrica nell'ambito dei perimetri già autorizzati e contermini, anche attraverso il recupero di volumi vuoti, residui e oggetto operazioni di landfill mining e di limitati ampliamenti dei perimetri già autorizzati;</p> <p>4. NTA art. 18, sopprimere il comma 2, che recita: "2. Non è autorizzata l'operazione D10 per il CDR/CSS (EER 191210 o CSS-combustibile)."</p> <p>5. NTA art. 19, comma 4, al termine della dizione: "Tale previsione dovrà essere recepita negli atti autorizzativi (inclusi quelli relativi ad istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.) dei nuovi impianti" eliminare la restante dizione "degli ampliamenti di impianti esistenti, nonché in occasione dell'eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione, eventualmente adattandola o dettagliandola ai casi specifici";</p> <p>6. NTA art. 20 sopprimere il comma 1 che recita: "1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dello smaltimento in discarica e di perseguire con la presente pianificazione la migliore opzione ambientale attraverso l'applicazione dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti definiti dall'art. 179 del d.lgs. 152/2006, le disponibilità autorizzate per le discariche (operazioni D1/D5) devono essere limitate ai fabbisogni stimati dal Piano, secondo le procedure del presente articolo."</p> <p>7. NTA art. 20 sopprimere il comma 3 che recita: "3. A partire dalla data della delibera di cui al comma 5 e per il periodo di vigenza del Piano possono essere rilasciate autorizzazioni per nuove volumetrie di discarica, sia in nuovi impianti che in ampliamenti di volumetria, soltanto entro il quantitativo indicato al par. 9.2 (scenario ottimizzato) per ciascuna tipologia di discarica (inerti, non pericolosi, pericolosi, mono-rifiuto per rifiuti contenenti amianto) fatto salvo quanto previsto al comma 5. Tale limitazione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del PRGR" o, in alternativa, sostituire la dizione: "(scenario inerziale)";</p> <p>8. NTA art. 20, comma 8, al termine della dizione: "8. Regione promuove il landfill mining delle vecchie discariche come strumento per recuperare aree, destinare al recupero rifiuti originariamente smaltiti e ridurre gli impatti sul territorio", aggiungere la dizione "e per il riutilizzo di volumi recuperati per nuovi fabbisogni di rifiuti".</p> <p>9. app. 1 "Criteri Localizzativi", al cap 1.5 "Definizioni", alla dizione: "la modifica dell'autorizzazione esistente che implica consumo di suolo come da definizione successiva;" sostituire la dizione "la modifica dell'autorizzazione esistente che implica consumo di suolo, aggiuntivo oltre il 5% dell'area già autorizzata, come da definizione successiva;"</p> <p>10. app. 1 "Criteri Localizzativi", al punto 1.5 "Definizioni", alla definizione: "Consumo di suolo: aumento del perimetro dell'area già autorizzata." sostituire la</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA sono stati modificati i criteri localizzativi introducendo specifici criteri prevalenti in grado di superare specifici criteri escludenti</p> <p>2. NON ACCOLTA il FP è stato introdotto per ridurre gli impatti sul territorio dovuti all'incremento della presenza di nuove volumetrie di discariche</p> <p>3. PARZIALMENTE ACCOLTA. sono stati modificati i criteri localizzativi prevedendo specifiche esclusioni dal campo di applicazione dei criteri</p> <p>4. NON ACCOLTA Si ritiene che il destino del CDR/CSS debba essere quello di recupero energetico R1, al fine di rispettare la gerarchia europea nella gestione dei rifiuti</p> <p>5. NON ACCOLTA Si ritiene che debbano adeguarsi anche gli impianti esistenti</p> <p>6. NON ACCOLTA L'obbiettivo del programma è la riduzione di realizzazione di nuove discariche</p> <p>7. NON ACCOLTA L'obbiettivo del programma è la riduzione di realizzazione di nuove discariche</p> <p>8. ACCOLTA con riformulazione</p> <p>9. PARZIALMENTE ACCOLTA. sono stati modificati i criteri localizzativi prevedendo specifiche esclusioni dal campo di applicazione dei criteri</p> <p>10. NON ACCOLTA i fini dell'applicazione dei criteri localizzativi non si ritiene di applicare quanto disposto dalla l.r 31/2014, in quanto per i criteri localizzativi per " consumo di suolo" non si intende solo la trasformazione della sola superficie agricola</p> <p>11. NON ACCOLTA</p> <p>12. PARZIALMENTE ACCOLTA sono stati modificati i criteri localizzativi introducendo specifici criteri prevalenti in grado di superare specifici criteri escludenti</p>	<p>1. e 12. Modificati CL, introdotto cap. 1.6.8</p> <p>3. e 9. modificato CL, capp. 1.6.1 e 1.6.3</p>

60	Ministero della cultura	09/02/2022 T1.2022.0011344	VAS, RA	<p>1. sono valutati positivamente i principi generali e gli obiettivi del Programma espressi da RA, pur non potendosi in questa fase valutare i potenziali impatti sul territorio, sui beni culturali e sulle aree tutelate dal punto di vista paesaggistico.</p> <p>2. si auspica che indici e criteri di qualità, relativi alla progettazione, gestione, recupero e salvaguardia del paesaggio siano applicati anche nelle aree al di fuori dei vincoli ministeriali;</p> <p>3. si segnala come nei capp. 6.2.5 e 9.2 non venga fatta alcuna menzione del patrimonio archeologico; dovranno invece essere tenute in considerazione non solo le aree sottoposte a provvedimento di tutela ai sensi del Codice ma anche le aree interessate da ritrovamenti di interesse archeologico (anche tramite l'utilizzo della banca dati nazionale RAPTOR)</p> <p>4. si ritiene che fra i criteri localizzativi e le valutazioni dei possibili impatti ambientali derivanti dalle attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti debba essere tenuta in considerazione anche la possibile alterazione del contesto territoriale in cui sono inseriti aree e parchi archeologici valorizzati em in caso di attività che prevedano alterazione del sottosuolo, il potenziale impatto distruttivo nei confronti di depositi e stratigrafia archeologica sepolta o di depositi paleontologici e nei confronti della percezione anche visiva degli stessi;</p> <p>5. si segnala che qualsiasi analisi di impatto sui beni archeologici non può prescindere anche dalla valutazione dal potenziale archeologico; si segnalano come aree ad elevato potenziale archeologico le seguenti: i nuclei di antica formazione, le cascine e i luoghi di culto storici, i tracciati viari e percorsi storici, i terrazzi fluviali, gli agri centuriati, la fascia delle risorgive, le torbiere e le aree umide, l'area inframorenica gardesana.</p>	<p>1. PRESA D'ATTO</p> <p>2. PRESA D'ATTO Si sottolinea come i criteri localizzativi prevedano la tutela del paesaggio lombardo sia in aree vincolate ai diversi livelli istituzionali che non, considerando le peculiarità individuate dal proprio strumento paesaggistico regionale.</p> <p>3. ACCOLTA. L'RA sarà aggiornato nel § 6.5.2 specificando lo stato di fatto in tema di beni archeologici fornendo indicazioni bibliografiche di riferimento quali la banca dati RAPTOR. Verrà inoltre integrata la matrice relativa al Paesaggio e ai beni culturali evidenziando i potenziali impatti sulla componente archeologia legata alle azioni del PRB i fase di realizzazione delle attività di bonifica.</p> <p>4. NON ACCOLTA. I criteri localizzativi considerano le aree a tutela archeologica identificate in base a specifica vincolistica. In termini di rischio archeologico si demanda alla fase attuativa del piano tramite le modalità di analisi legate all'archeologia preventiva in fase di progettazione e autorizzazione di specifici interventi.</p> <p>5. NON ACCOLTA. Si veda risposta 4.</p>	3. modificato RA cap. 6.2.5
60	Ministero della cultura	09/02/2022 T1.2022.0011344	PRGR	<p>1. ricordate le criticità generate dalle operazioni di demolizione, si ritiene che dovrebbero essere svolte precise riflessioni sul tema della demolizione delle architetture tradizionali anche di edilizia storica minore che, se evitata quando non necessaria, potrebbe fortemente ridurre le quantità di materiali da conferire in discarica e di conseguenza la presenza degli impianti sul territorio;</p> <p>2. si ritiene che incentivare l'utilizzo in edilizia di materiali maggiormente compatibili con l'ambiente possa determinare una maggiore qualità del costruito e del contesto paesaggistico di riferimento</p> <p>3. si apprezza l'obiettivo di rimozione completa dell'amianto entro il 2027; si rileva la ricaduta potenzialmente positiva dell'azione sulla qualità paesaggistica e sulla tutela del patrimonio monumentale; si auspica una premialità per gli interventi di bonifica di edilizia storica che nel ripristino prevedano il reimpiego di materiali tradizionali.</p>	<p>1. NON PERTINENTE Il piano non riguarda le norme urbanistico-edilizie, quindi non fornisce indicazioni su quando sia da prevedere o meno la demolizione</p> <p>2. PRESA D'ATTO</p> <p>3. PRESA D'ATTO</p>	-
60	Ministero della cultura	09/02/2022 T1.2022.0011344	criteri localizzativi	<p>1. si rileva la necessità di inserire tra le aree non idonee anche le fattispecie di cui all'art. 142 c1 lett g) e i) del Codice, che comprendono aree di elevato interesse paesaggistico e naturalistico non idonee ad accogliere alcun tipo di impianti di gestione dei rifiuti;</p> <p>2. si rileva la necessità di estendere a tutte le tipologie di impianti, e non solamente alle discariche e agli inceneritori, la non idoneità delle aree di cui all'art. 136 c.1 lett c) e d) del Codice, in quanto il potenziale impatto di tali impianti è elevato e non sempre mitigabile in maniera adeguata;</p>	<p>1. NON ACCOLTA si fa presente che le Zone Ramsar sono già considerate di criteri come aree escludenti. Con riferimento ai boschi si segnala che tali aree sono tutelate come escludenti per i territori coperti da boschi di protezione individuati dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi del r.d 3267/1923 e recepiti nei PGT comunali. I beni tutelati ai sensi dell'art 142 sono comunque sempre sottoposti ad autorizzazione paesaggistica</p> <p>2. NON ACCOLTA. Il criterio penalizzante prevede la necessaria acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, quindi in tale ambito è assicurata la piena tutela di tale aspetto, così come per qualsiasi altra tipologia di edificio: dal punto di vista paesaggistico un impianto di trattamento rifiuti è infatti analogo ad un impianto produttivo e, nel caso delle discariche o di aree degradate, può anzi costituire una occasione di riqualificazione paesaggistica</p>	-
61	Ministero della transizione ecologica	11/02/2022 T1.2022.0012257	VAS, RA	<p>1. Si segnala che il RA dovrebbe essere aggiornato valutando la coerenza dei Programmi con il Piano Paesaggistico Regionale Lombardo del 2010 (in corso di aggiornamento, in co-pianificazione con il Ministero della Cultura) e con il Piano territoriale Regionale della Lombardia adottato di recente, che ha recepito fra i suoi strumenti quello della Rete Ecologica Regionale (cfr. Tav. PT6).</p> <p>2. si segnala che il RA dovrebbe portare ad un ulteriore livello di approfondimento gli obiettivi di sostenibilità del PRGRB, perché le analisi sviluppate nel RA a riguardo sono troppo generiche: occorre che il RA cerchi obiettivi di sostenibilità specificamente ritagliati sui propri obiettivi studiando gli indirizzi di sostenibilità internazionali comunitari e nazionali più aggiornati.</p>	<p>1. NON ACCOLTA. L'RA tiene conto dell'aggiornamento del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), così come riportato nel § 7.2.1.4 dove viene effettuata l'analisi di coerenza considerando anche i principi di individuazione della PVP, nella versione disponibile su SIVAS al momento della stesura dell'RA.</p> <p>2. PARZIALMENTE ACCOLTA. L'RA è stato aggiornato con gli obiettivi di sostenibilità</p>	2. modificato RA capp. 4.2 e 4.3
61	Ministero della transizione ecologica	11/02/2022 T1.2022.0012257	NTA, criteri localizzativi, PRB	<p>1. si segnala che almeno i corridoi primari delle RER e le aree boscate dovrebbero essere considerate idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Si sottolinea come il PRGR avrebbe dovuto sviluppare una riflessione di segno opposto a quella della esclusione, considerando di localizzare i nuovi impianti in aree di sviluppo industriale (cfr. PRGR della Campania) o in area già degradate oggetto di bonifica. Il PRGRB dovrebbe assumere a suoi obiettivi di sostenibilità il rispetto della RER e dei beni paesaggistici, indirizzando l'azione di bonifica prioritariamente su di essi e le aree ad essi limitrofe.</p> <p>2. si segnala che il Ministero della Transizione Ecologica ha finanziato un progetto per la rinaturazione dell'area del Po; pertanto si ritiene che anche il PRGRB dovrebbe tenere conto di tale progetto considerando l'area da esso interessata idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti</p> <p>3. relativamente alla distanza tra discariche e coltivazioni di riso, si ritiene che le discariche dovrebbero essere ben più distanti dalle aree coltivate e che le risaie dovrebbero essere ancora più lontane in quanto oltremodo sensibili alla contaminazione derivante da percolato infiltrato nelle acque sotterranee.</p> <p>4. si ricorda che la realizzazione/modifica di una discarica non può imporsi con nessun piano che non sia coerente con le norme vigenti e così pure le misure di mitigazione e compensazione dovranno essere dettate dal pertinente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione ed alla modifica della discarica;</p> <p>5. si segnalano numerosi profili di illegittimità rinvenibili nei definiti criteri localizzativi; molta parte delle previsioni invade competenze statali e si pone contro leggi di rango costituzionale.</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA Con riferimento ai corridoi primari della RER e alle aree boscate, si fa presente che è sempre fatta salva l'autorizzazione per la trasformazione del bosco e che sono già presenti specifici criteri nel PRGR che tutelano tali aspetti. Nel PRGR sono introdotti criteri prevalenti relativi ad aree degradate e contaminate, per favorire la collocazione degli impianti di gestione rifiuti in tali siti, per favorirne la bonifica e rigenerazione. A tal fine si evidenzia inoltre come la rigenerazione dei siti contaminati e dismessi sia un obiettivo prioritario del PRB - Programma Regionale di bonifica, declinato in numerose azioni.</p> <p>2. PRESA D'ATTO. Si fa presente che le aree che il Ministero della Transizione Ecologica ha finanziato un progetto per la rinaturazione dell'area del Po sono quasi integralmente ricomprese nella aree soggette a rischio idraulico (art 29, 30, 31, 38 bis delle NdA del PAI) come fasce fluviali A, B, e C (se delimitata con segno grafico indicato come limite di progetto tra Fascia B e Fascia C) del PAI, considerate aree escludenti per tutte le tipologie impiantistiche del PAI</p> <p>3. PRESA D'ATTO si fa presente che PRGR prevede specifiche misure volte ridurre la realizzazione di impianti di discarica sul territorio regionale sulla base degli scenari evolutivi di fabbisogno al 2027 per soddisfare il fabbisogno regionale e che la realizzazione discariche sul territorio regionale è sottoposta ai ulteriori criteri localizzativi oltre a quelli previsti per tutte le tipologie impiantistiche. Relativamente alle risaie è già introdotta una tutela non prevista a livello nazionale dal d.lgs 36/2003, che comunque prevede tutti gli accorgimenti e presidi necessari per la tutela delle acque sotterranee.</p> <p>4. PRESA D'ATTO E' sempre fatto salva l'autorizzazione paesaggistica di cui al d.lgs 42/2004 e le eventuali prescrizioni del provvedimento autorizzativo dell'autorità competente, come indicato anche esplicitamente nel PRGR. Si ricorda invece che gli strumenti urbanistici sono variati automaticamente dalle autorizzazioni per gli impianti rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs n. 152/06.</p> <p>5. NON PERTINENTE Si fa presente che l'art 199 comma 3 lettera l) stabilisce che i Piani di Gestione dei Rifiuti Regionali debbano prevedere i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;). Qualora tali criteri venissero definiti a livello statale, come previsto dall'art 196 comma 1) lettera n), Regione provvederà ad adeguarsi alle indicazioni della normativa nazionale. I criteri stabiliti non violano alcuna norma statale.</p>	1. Modificati CL, modificato cap. 1.6.1, introdotto cap. 1.6.8
61	Ministero della transizione ecologica	11/02/2022 T1.2022.0012257	VI	<p>1. si chiede di aggiungere nella mappa delle aree idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, oltre i gangli e gli elementi di primo e secondo livello della RER, tutti i corridoi primari ad alta e bassa antropizzazione, i varchi della rete ecologica, ed anche tutte le aree tutelate ope legis, con particolare riferimento ai corsi d'acqua anche minori, non qualificati come corridoi ecologici, compresi i canali e i navigli di rilevanza paesaggistica già inclusi nella tavola della RER del nuovo PTR del 2021.</p> <p>2. poiché le incidenze su siti Natura 2000 sono probabili, soprattutto durante l'attuazione dei progetti di bonifica, si raccomanda di redigere appositi studi di incidenza sito specifici, in accordo con quanto previsto dalle misure di conservazione e dai Piani di gestione delle aree Natura 2000 coinvolte e valutando l'adozione di soluzioni alternative di mitigazione e compensazione. Inoltre, andrebbe valutata l'insorgenza di eventuali impatti cumulativi, sulla base delle indicazioni delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU 303 del 28.12.2019) prevedendo, anche in tale caso, adeguate misure di mitigazione e di ripristino ambientale a seguito degli impatti diretti e indiretti prodotti, per come prospettato nello SI.</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA si ritiene che gli elementi di tutela ambientale introdotti dai criteri localizzativi escludenti e penalizzanti debbano essere bilanciati dalla necessità di poter realizzare sul territori impianti di recupero necessari allo sviluppo dell'economia circolare</p> <p>2. ACCOLTA _ si provvederà a rafforzare il riferimento alle analisi sito-specifiche in quanto elemento già riportato nello SdI. Peraltro lo SdI per i progetti di bonifica è previsto nelle NTA.</p>	1. E' stata modificata la figura 5-1 Tutela dell'ambiente naturale: criteri escludenti e criteri penalizzanti inerenti i Siti di Rete Natura 2000 e la RER del paragrafo 5.1; 2. E' stato integrato il capitolo 6
62	Montana	10/02/2022 T1.2022.0011633	criteri localizzativi	<p>1. criteri escludenti: si richiede che i criteri escludenti non debbano precludere la corretta disciplina dei vincoli pianificatori. Laddove la normativa di settore prevede nella propria disciplina uno specifico procedimento valutativo e abilitativo, è fondamentale che tale procedimento possa essere sviluppato. Va pertanto superato l'approccio ostantivo dettato dal Piano di rifiuti.</p> <p>2. criteri escludenti: si ritiene necessario specificare nel documento di piano come l'autorità competente sia tenuta, durante la fase di verifica preliminare (FASE C al par. 1.3) ad escludere che il criterio escludente possa essere legato ad errori materiali/refusi.</p> <p>3. cap 1.6.3: Va reso penalizzante, e non escludente, il criterio "Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP", in analogia a quanto applicato al par. 1.6.2 a tutte le tipologie di impianto.</p> <p>4. criteri preferenziali: si ritiene necessario disciplinare l'applicazione dei c.d. "criteri preferenziali" che non hanno oggi alcun peso significativo nei procedimenti valutativi.</p> <p>5. Si apprezza con favore il fatto che Regione Lombardia abbia introdotto uno specifico criterio preferenziale, valido per tutti gli impianti, che favorirebbe la localizzazione "Su aree da rigenerare ed, in particolare, su aree dismesse, da bonificare, già bonificate o messe in sicurezza con fondi pubblici, Per impianti funzionali anche per tale bonifica, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio". Si suggerisce di sostanziare la preferibilità (e la credibilità) di tale criterio, ad esempio, mediante l'inserimento dei volumi di rifiuti bonificati all'interno del calcolo del c.d. Fattore di Pressione.</p> <p>6. discariche inerti: I criteri di localizzazione dovrebbero tenere in debita considerazione il bassissimo potenziale di contaminazione, e il contestuale elevato potenziale di ricostruzione paesaggistica, delle discariche di inerti. Le discariche di inerti possono esercitare una funzione di ricomposizione paesaggistica utile e preziosa, ancor più agevolata anche dalla tipologia di rifiuti inerti;</p> <p>7. Vincoli di tutela ambiti di pregio D.lgs. 228/2001: indispensabile uno sforzo teso a definire con maggiore precisione gli ambiti di tutela. Come per altri criteri, andrebbe fatto fare riferimento alla effettiva presenza di colture protette, o alla effettiva presenza di aree vocate a colture protette.</p> <p>8. Fasce di rispetto Zone limitrofe alle aree coltivate a riso e Aree di pregio agricolo vitivinicolo DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe: Si apprezza la riduzione delle fasce di rispetto, che possono essere ridotte da 300 metri a 100 metri, a seguito di valutazioni sito-specifiche. Si invita Regione a indicare che "La fascia di rispetto può essere ridotta fino a 0 (zero) metri a seguito di valutazione sito-specifica, sulla base dei pareri non vincolanti dei Comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione, acquisiti dal proponente e trasmessi all'autorità competente. Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta Tale aspetto deve comunque essere valutato nell'ambito della fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione anche in caso di deroga". I pareri devono essere ritenuti vincolanti solo laddove in capo all'A.C. il vincolo.</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA sono state introdotte modifiche ai criteri localizzativi volte a superare in specifiche casistiche i criteri escludenti</p> <p>2. NON ACCOLTA Si ritiene scontato che gli errori vengano verificati</p> <p>3. NON ACCOLTA In considerazione delle particolari caratteristiche delle discariche rispetto alle altre tipologie impiantistiche</p> <p>4. PARZIALMENTE ACCOLTA. Si veda controdeduzione a osservazione n. 14</p> <p>5. PARZIALMENTE ACCOLTA. Si veda controdeduzione a osservazione n. 14 relativamente ai criteri prevalenti e controdeduzione n. 27 relativamente al landfill mining di vecchie discariche.</p> <p>6. PRESA D'ATTO già i criteri localizzativi prevedono specifiche esclusioni e agevolazioni per tali tipologie di impianti</p> <p>7. NON ACCOLTA : si ritiene di tutelare le aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.)</p> <p>8. PARZIALMENTE ACCOLTA Si veda controdeduzione n. 14 relativamente ai criteri prevalenti</p>	Modificati CL, capp. 1.6.1, 1.6.3, introdotto cap. 1.6.8

63	Parco del Roccolo	08/02/2022 T1.2022.0011012	criteri localizzati	Si richiedono le seguenti modifiche: 1. NTA art. 1.6.2 "Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a spescindere dalla tipologia": modificare la riga contenente "Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale (D.G.R.10962/2009)" (si veda la nota) 2. NTA art. 1.6.3 "Criteri escludenti per le sole discariche e per la modifica degli impianti a discarica esistenti"; si chiede di aggiungere: Parchi Regionali, Parchi naturali, Riserve naturali, Monumenti naturali, Parchi Locali d'Interesse Sovracomunale (PLIS) e siti della Rete Natura 2000; Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale; 3. NTA art. 1.6.4 "Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti"; si chiede di aggiungere: Parchi Regionali, Parchi naturali, Riserve naturali, Monumenti naturali, Parchi Locali d'Interesse Sovracomunale (PLIS) e siti della Rete Natura 2000; Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale, Elementi di primo livello della R.E.R. e zone di particolare rilevanza ambientale.	1. NON ACCOLTA si ritiene che le tutela ambientali introdotte con i criteri localizzativi garantiscono il corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela ambientale e la possibilità di individuare un sufficiente numero di impianti di gestione rifiuti sul territorio 2. NON ACCOLTA si fa presente che i parchi nazionali , parchi naturali regionali, le riserve naturali, i monumenti natuarli, le zone Ramsar, i siti Natura 2000, i corridoi primari della rete ecologica regionale sono già escludenti per tutte le tipologie impiantistiche, comprese quindi le operazioni D1 e D5. Non si ritiene di integrare gli ulteriori elementi proposti per garantire la possibilità di realizzare sul terriorio regionale impanti di trattamento rifiuti. 3. NON ACCOLTA si fa presente che i parchi nazionali , parchi naturali regionali, le riserve naturali, i monumenti natuarli, le zone Ramsar, i stiti Natura 2000, i corridoi primari della rete ecologia regionale sono già escludenti per tutte le tipologie impiantistiche, comprese quindi le operazioni R1 e D10. Non si ritiene di integrare gli ulteriori elementi proposti per garantire la possibilità di realizzare sul terriorio regionale impanti di trattamento rifiuti.	-
64	Provincia di Bergamo	09/02/2022 T1.2022.0011188	PRGR	1. inceneritore REA Dalmine: si segnala che, a fronte del calo di RUR prodotti in provincia, nell'impianto vengono trattati importanti quantitativi di rifiuti EER 191212 da fuori regione. Si segnala a tal proposito che la recente sentenza della Corte di giustizia Ue (11 novembre 2021, C-315/20) ha stabilito che i rifiuti urbani indifferenziati destinati al recupero energetico, dopo un trattamento meccanico che, però, non ne ha sostanzialmente alterato le proprietà originarie, «devono essere considerati rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica». 2. Si segnala che l'attività di controllo per la lotta all'illecito da parte del Settore è attualmente fortemente limitata dalla carenza di personale;	1. PRESA D'ATTO 2. PRESA D'ATTO	-
64	Provincia di Bergamo	09/02/2022 T1.2022.0011188	criteri localizzati	1. cap. 14.5: relativamente alle "Definizioni", si chiede di uniformare la terminologia utilizzando le definizioni "superficie urbanizzata/urbanizzabile/libera" in funzione del tipo di trasformazione prevista. 2. criteri escludenti/penalizzanti: si segnala una possibile incoerenza tra la tab. 14.6.2 (voce categorie agricole) e la tab. 14.6.5 (voce ambiti agricoli). In particolare si segnala che le categorie declinate nella tabella n. 14.6.2 possono essere riconosciute come di "particolare rilevanza dell'attività agricola" per cui sembra incoerente l'inclusione degli AAS tra i criteri penalizzanti anziché escludenti; 3. interventi di compensazione/mitigazione: si ritiene potrebbe essere aggiunto un riferimento a forme di perequazione/compensazione di scala territoriale eventualmente contenute in strumenti di maggior dettaglio (es.PTCP, PLIS, etc.) che potrebbero aiutare gli operatori nella scelta degli interventi più opportuni. 4. tab. pagina 558, in riferimento alla Fase C: si propone di valutare l'opportunità di richiamare quanto previsto al punto 8. della D.G.R. 5223/2021, ovvero "(...) la facoltà dell'autorità competente, in comprovati casi, di concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. anche in presenza di vincolo escludente, il cui superamento debba essere gestito in sede di procedimento autorizzativo". 5. si segnala che in tab. pagina 564, in riferimento al criterio "Beni culturali" è indicato quale "Riferimento/Fonte" il "Sito web "I.D.R.A." Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia" che al momento non risulta accessibile. 6.si segnala che in tab. pagina 568, in riferimento al criterio "Aree già individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Aree indicate negli albi delle aziende biologiche e nell'albo degli operatori agrituristici provinciali" nella colonna "Riferimento/Fonte" deve essere eliminata l'indicazione di rivolgersi agli uffici Provinciali per la verifica dell'operatività degli Agriturismi, non essendo attualmente la materia di competenza provinciale.	1. NON ACCOLTA il riferimento per l'applicazione dei criteri localizzativi , relativamente al consumo di suolo è il perimetro degli impianti di trattamento rifiuti 2. NON ACCOLTA i criteri localizzativi applicano specifiche tutele alle diverse aree aree territoriali anche in recepimento delle incazioni contenute nella normativa regionale di riferimeto recepita nell'Atto di Indirizzi 3. NON ACCOLTA In quanto il gestore può già utilizzare i riferimenti indicati ai fini di individuare mitigazioni e compensazioni 4.PARZIALMENTE ACCOLTA . Sono stati introdotti specifici criteri prevalenti in grado di superare specifici criteri escludenti 5. PRESA D'ATTO 6 ACCOLTA	4. Modificati CL, modificato cap. 1.6.1, introdotto cap. 1.6.8 6. modificato CL, cap. 1.6.5
64	Provincia di Bergamo	09/02/2022 T1.2022.0011188	PRB	1. Si ribadiscono i contenuti del contributo reso in precedenza alla D.G. Ambiente e Clima con nota del 10.11.2020 prot. n. 60218, riguardo "l'importanza e l'urgenza della definizione di Valori di Fondo Naturale per la matrice suolo insaturo e della gestione delle problematiche da inquinamento diffuso delle acque sotterranee. La definizione di Valori di Fondo Naturale - in particolare di quelli per la matrice suolo insaturo - e l'individuazione delle situazioni di inquinamento diffuso delle acque sotterranee consentirebbero, infatti, di evitare l'attivazione: da un lato, di numerosi (inutili e onerosi) procedimenti di bonifica e, dall'altro, dei connessi procedimenti ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006 per l'individuazione di (inesistenti) responsabili della contaminazione." 2. Si segnala che l'Elenco dei siti bonificati e l'Elenco dei siti contaminati (Allegati 3) e 4) estratti da AGISCO (agg. 31/12/2020)] non sono completi e non sono aggiornati per quanto riguarda la Provincia di Bergamo. Nel Database ad uso interno creato nel 2003 dal competente Servizio provinciale, che contiene anche l'individuazione cartografica dei siti, è presente un numero di gran lunga più elevato di siti: sono oltre 300 i siti con indicazione di "pratica aperta" e oltre 500 i siti con indicazione di "pratica chiusa"; sono 146 i siti con indicazione del numero di anagrafe regionale, dei quali 52 con indicazione di "pratica aperta". Il Database, tuttavia, non è allo stato del tutto aggiornato 3. Si esprime apprezzamento per l'istituzione del Tavolo permanente per il coordinamento degli aspetti tecnico amministrativi dei procedimenti di bonifica e si coglie l'occasione per segnalare quali argomenti di maggiore interesse da affrontare, accanto a quello già in corso di approfondimento dell'individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione, quelli della reimmissione in falda delle acque emunte e trattate ai fini della bonifica delle acque di falda (possibilità prevista all'art. 243 del D.Lgs. 152/2006) e della definizione di modalità operative per l'espletamento delle procedure di VIA o verifica di VIA nel caso di progetti di bonifica che prevedono opere sottoposte a dette valutazioni (adempimento richiesto dalla D.G.R. 1048/2013 assunta in ottemperanza al comma 2 dell'art. 32 della L.R. 7/2012).	1. PRESA D'ATTO. Il PRB, come dettagliato al 15.9 e al capitolo 16, prevede azioni specifiche per la determinazione di valori di fondo di acque sotterranee e terreni proprio per gli importanti risvolti di questo tema sui procedimenti di bonifica. 2. PRESA D'ATTO. Le informazioni trasmesse saranno utilizzate per l'aggiornamento degli allegati, che includeranno anche l'elenco dei siti potenzialmente contaminati in modo tale da fornire il quadro completo al 31/12/2021 di tutti i siti con iter in corso (bonificati, contaminati e potenzialmente contaminati) presenti in Agisco. L'aggiornamento costante delle informazioni in AGISCO sicuramente potrà giovare dell'azione prevista dal PRB di apertura della banca dati a EE.LL. e soggetti interessati. 3. ACCOLTA Tali tematiche saranno oggetto di confronto all'interno del Tavolo delle Province	-
65	Provincia di Monza e Brianza	09/02/2022 T1.2022.0011397	PRB	1. Si ritiene che le azioni previste, primariamente orientate ad attuare interventi di rigenerazione urbana e territoriale, siano pienamente condivisibili e da perseguire anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo. A questo riguardo, pur con le riserve date dalla specifica sensibilità dei siti oggetto di bonifica e dei contesti di riferimento, va osservato che è da giudicare favorevolmente "la possibilità di destinare alcune aree, specialmente quelle interne ad elementi della RER o nelle aree meno appetibili ai fini della rigenerazione urbana, ad interventi rispettivamente a favore della biodiversità (es rinaturalizzazione/riforestazione urbana, etc.), magari accedendo a finanziamenti nazionali o europei, e a favore dell'installazione di impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili" (pag. 169 RA). 2. si coglie l'occasione per segnalare che la variante di adeguamento del Ptcp di Monza e della Brianza alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo - ai sensi della Lr 31/2014 e dell'integrazione Ptr, adottata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 27/04/2021, sarà all'attenzione del Consiglio Provinciale per l'approvazione nella seduta del prossimo 10 febbraio.	1.-2. PRESA D'ATTO	-
65	Provincia di Monza e Brianza	09/02/2022 T1.2022.0011397	criteri localizzati	1. verificata la logica preferenziale per le localizzazioni "collocazione in ambiti già interessati da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse nel PRG/PGT", si ritiene che il ricorso alle aree dismesse e degradate da rigenerare debba essere attentamente valutato in ragione delle caratteristiche territoriali, delle sensibilità e delle interferenze ambientali e, non ultimo, del livello di accessibilità; 2. considerato il rafforzamento dei criteri localizzativi riferiti alla RER e alle aree agricole, si propone di comprendere anche gli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS) dei Ptcp (non solo aree agricole da Pgt o da Ptc dei parchi) per le aree agricole in RER in cui applicare il criterio escludente; 3. si propone di comprendere anche le porzioni di Rete Verde comprese nel Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica (CTRV, Tav. 6a, art. 32 delle Norme del Ptcp MB) tra le aree della RER in cui applicare il criterio escludente (quindi, non solo Corridoi regionali primari); 4. si ritengono utili le seguenti modifiche apportate dal PRGR: 4a) rispetto alle distanze dalle aree residenziali, l'introduzione di un'analisi degli effetti generati dai nuovi impianti in luogo del solo criterio riferito alla distanza geometrica, 4b) per i Siti Natura 2000 l'eliminazione del buffer stabilito in modo aprioristico a favore di un'analisi del contesto ambientale e territoriale nel quale l'impianto andrà a collocarsi.	1. PRESA D'ATTO tutti i criteri preferenziali e prevalenti devono essere valutati in fase istruttoria da parte dell'autorità competente 2. NON ACCOLTA si ritiene che le tutela ambientali introdotte con i criteri localizzativi garantiscono il corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela ambientale e la possibilità di individuare un sufficiente numero di impianti di gestione rifiuti sul territorio 3. NON ACCOLTA si ritiene che le tutela ambientali introdotte con i criteri localizzativi garantiscono il corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela ambientale e la possibilità di individuare un sufficiente numero di impianti di gestione rifiuti sul territorio 4 a) PRESA D'ATTO . In quanto i criteri prevedono sempre una valutazione sito specifica. 4b) NON ACCOLTA La valutazione sito specifica è sempre fatta salva dalla valutazione d'incidenza	-
66	Regione Piemonte	14/02/2022 T1.2022.0012830	VAS, RA	Per quanto attiene agli aspetti di coerenza degli interventi pianificati nel Programma in esame con il Piano paesaggistico regionale (Ppr) si suggerisce di assumere quale elemento di confronto per la messa a punto definitiva del Programma stesso gli obiettivi di qualità paesaggistica riportati rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B delle Nda del Ppr; in particolare per gli ambiti di paesaggio di confine tra le due Regioni.	ACCOLTA. Da considerare nell'ambito della coerenza esterna	Modificato RA, integrato cap. 7.2.1.16
66	Regione Piemonte	14/02/2022 T1.2022.0012830	criteri localizzati	criteri localizzativi escludenti: I Siti di Rete Natura 2000 con la relativa fascia di rispetto di 300 metri sono stati inseriti tra i criteri "escludenti" per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia. Si ritiene opportuno che tali condizioni fossero valide anche per i siti Natura 2000 del territorio piemontese confinanti col territorio lombardo.	ACCOLTA le indicazioni dei criteri localizzativi del PRGR valgono per la parte della fascia di rispetto di 300 metri ricadente nel territorio di Regione Lombardia dei Siti Natura 2000 della Regione Piemonte	-
66	Regione Piemonte	14/02/2022 T1.2022.0012830	VI	si segnala che sono state inserite alcune indicazioni volte al perseguimento della sostenibilità delle opere di bonifica ed a minimizzare eventuali conseguenze negative verso le componenti ambientali legate alle tecniche di bonifica. Sono state pertanto riportate le misure di mitigazione da attuare nei casi di potenziali effetti ai Siti di Rete Natura 2000; si chiede che tali condizioni risultino valide anche per i siti Natura 2000 del territorio piemontese confinanti col territorio lombardo.	NON ACCOLTA_in quanto il PRGR non può prevedere indicazioni di sostenibilità al di fuori del proprio territorio regionale. Si lascia a Regione Piemonte se prevedere tali criteri all'interno della propria strumentazione specifica.	-
67	SILEA	09/02/2022 T1.2022.0011262	criteri localizzati	Si ritiene che le modifiche (anche sostanziali) ad impianti esistenti che non comportino consumo di suolo né un aumento del perimetro autorizzato, ma che possano portare ad un miglioramento delle modalità di gestione degli impianti stessi e ad una diminuzione degli impatti ambientali della filiera di gestione di una particolare tipologia di rifiuti, debbano essere escluse dal campo di applicazione dei criteri localizzativi.	PRESA D'ATTO è già previsto che le modifiche che non comportano modifica della tipologia impiantistica non siano sottoposte ai criteri	-
68	Ufficio d'ambito di Bergamo	09/02/2022 T1.2022.0011332	Programma fanghi	Si suggerisce di consultare il Piano d'ambito approvato il 15/12/2021, in particolare i capp. 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 (https://drive.google.com/drive/folders/13_4e5wTpmcQOLSbU0Oe3lqe1t9YtUG2?usp=sharing)	PRESA D'ATTO	-
66	Regione Piemonte	14/02/2022 T1.2022.0012830	PRB	Per i siti contaminati presenti entro 1 Km di distanza dal confine regionale piemontese, si auspica una condivisione delle attività di bonifica che venissero attivate anche con le province limitrofe	PRESA D'ATTO Gli uffici regionali si confronteranno per definire modalità di comunicazione e aggiornamento reciproco in merito ai siti in prossimità dei confini regionali	-

67	Provincia di Cremona	09/02/2022 T1.2022.0011243	NTA, criteri localizzati	<p>1. Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia: Per tali impianti di gestione rifiuti non esclusi nel Corridoio, si ritiene opportuna la previsione, in tutti i casi e non solo in quelli che allo stato attuale sarebbero soggetti a penalizzazione, di adeguate forme di mitigazione/compensazione</p> <p>2. criteri penalizzanti uso del suolo: si ritiene che la presenza del bosco dovesse ricadere fra i criteri escludenti. Si suggerisce quindi di modificare la colonna " Oggetto " aggiungendo la frase " superfici che rientrano nella definizione di bosco stabilita dal D.lgs. 34/2018 e, dove non in contrasto, dalla L.r. 31/2008."</p> <p>3. criteri penalizzanti uso del suolo: Nella colonna "Riferimento/Fonte" si ritiene che le fonti citate possano essere fuorvianti per l'utente; si ritiene che sarebbe stato più corretto citare lo specifico Livello informativo "Perimetro del Bosco" anziché quello "Destinazione d'Uso Agricolo e Forestale dei suoli (DUSAF)"</p> <p>4. criteri penalizzanti uso del suolo: nella colonna " Dettaglio " si propone di modificare il testo come segue: "Sono vietati gli interventi di trasformazione del bosco non autorizzati. L'autorizzazione forestale alla trasformazione del bosco è rilasciata da Regione Lombardia o dagli altri Enti forestali (Parchi regionali, Riserve regionali, ecc.), per il territorio di competenza. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco è coordinata a specifica autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004) e la competenza per l'esercizio di tali funzioni paesaggistiche spetta agli enti individuati, secondo i casi, dall'art. 80 della L.r. 12/2005"</p> <p>5. criteri penalizzanti uso del suolo: nella colonna " Mitigazioni /Compensazioni " è opportuno che sia specificato che, in ogni caso, il bosco trasformato dovrà essere compensato con interventi di imboscamento a carico dei richiedenti, eseguiti su una superficie non inferiore a quella del bosco esistente prima della trasformazione.</p> <p>6. Criteri penalizzanti – Tutela dell'ambiente naturale: non si condivide che la nuova formulazione depenni gli elementi di secondo livello dalle aree che comportano penalizzazione, introducendo quindi una innovazione che appare peggiorativa rispetto alle misure di tutela sinora garantite dal P.R.G.R.; appare inopportuno urbanizzare queste porzioni della RER senza adeguate compensazioni della connettività ecologica territoriale</p> <p>7. Criteri penalizzanti – Tutela dell'ambiente naturale: Rispetto al tema delle " Aree prioritarie per la biodiversità", si rileva che eventuali sovrapposizioni fra di esse e gli impianti di trattamento/gestione rifiuti non sono state inserite fra i criteri penalizzanti e si suggerisce che questa opzione venga valutata per apportare eventuali integrazioni dei criteri.</p> <p>8. Criteri penalizzanti – Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (art. 17, L.R. n. 26/1993). L'aggiornamento non prevede per questo criterio forme di mitigazione/compensazione, che si ritiene invece debbano essere introdotte (almeno nel caso di coinvolgimento delle "Oasi di protezione" faunistica). Si osserva che la cartografia della pianificazione venatoria non sembrerebbe disponibile alla consultazione tramite strumenti di facile e pubblica consultazione e ciò rende difficilmente verificabili le disposizioni di norma.</p> <p>9. Criteri penalizzanti – Aree prossime ai Siti Natura 2000 Dgr n. 7/14106/03 (allegati C e D) : si segnala che l' "Oggetto" inserito nell'Aggiornamento è riferito ad una normativa (DGR 14106/2002) che ha cessato la propria efficacia con la pubblicazione della DGR 4488/2021;</p> <p>10. Criteri penalizzanti – Aree prossime ai Siti Natura 2000 Dgr n. 7/14106/03 (allegati C e D) : si segnala che rimane la difficoltà per i richiedenti (e per i valutatori) di decidere a priori in modo oggettivo quando un'area sia prossima ad un sito Natura 2000;</p>	<p>1. ACCOLTA vengono modificati i criteri , definendo misure di compensazione di natura ambientale per gli impianti localizzati nei corridoi primari della rete ecologica regionale non sottoposti al criterio escludente</p> <p>2. PRESA D'ATTO si fa presente che la trasformazione del bosco deve sempre essere autorizzata</p> <p>3. NON ACCOLTA</p> <p>4. ACCOLTA sono stati modificati in tal senso i criteri localizzati</p> <p>5. NON ACCOLTA per gli interventi compensativi i criteri localizzati fanno un rimando a quanto previsto dell'art 43 della l.r 31/2008</p> <p>6. NON ACCOLTA Gli elementi di secondo livello della RER coincidono frequentemente con le aree agricole individuate dai PGT o dai PTC dei parchi, considerate aree escludenti per quasi tutte le tipologie impiantistiche</p> <p>7. NON ACCOLTA Un larga parte delle aree prioritarie per la biodiversità sono comunque ricomprese negli elementi di primo livello della RER già considerati penalizzanti. Eventuali misure di mitigazione di carattere ambientale possono comunque essere previste nell'ambito del procedimento autorizzativo</p> <p>8. NON ACCOLTA</p> <p>9.PRESA D'ATTO</p> <p>10. NON ACCOLTA. La vigente normativa non prevede la possibilità di stabile a priori un buffer</p> <p>11. NON ACCOLTA. La procedura di valutazione di incidenza prevede l'individuazione di misure di mitigazione laddove siano ipotizzate incidenza di conservazione dei siti di Natura 2000</p> <p>12. PRESA D'ATTO . Il Decreto di valutazione di incidenza n°3419 del 16/03/2022 ha prescritto di prevedere opportune misure di monitoraggio ambientale in relazione all'attività dell'inceneritore di Cremona "AEM gestione srl"</p>	1. Modificati CL, capp. 1.6.2 e 1.6.5
68	Parco Lombardo della Valle del Ticino	14/02/2022 T1.2022.0012667	NTA, criteri localizzati, PRB	<p>1. si chiede che sia prevista nel Piano, una migliore armonizzazione delle norme relative ai criteri di localizzazione degli impianti, anche rispetto agli strumenti di pianificazione dei parchi. In particolare, riguardo al punto 1.1. (competenze) delle N.T.A si richiede, laddove si cita testualmente "le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale" l'inserimento di una disposizione di coordinamento delle procedure con i Piani Territoriali di Coordinamento delle Aree Protette. I Piani territoriali di coordinamento dei Parchi siano citati anche nell'elenco di cui al paragrafo 1.4 (pag 18 delle NTA);</p> <p>2. Si aggiorni (tab. 1.6.2) il riferimento agli "Ambiti di "elevata naturalità" del territorio lombardo tutelati dal Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010 (Art. 17 Norme Tecniche Attuazione), rispetto alla revisione del PTR, comprensivo di PVP, recentemente adottata;</p> <p>3. Si ritiene opportuno integrare come criterio escludente (tab. 1.6.2), tra i beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 c.1 del Dlgs 42/2004 anche la lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (nel Piano inserita solo come criterio penalizzante);</p> <p>4. Sia valutata, in territorio di Parco Regionale, l'opportunità di estendere il criterio escludente anche per gli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti, ricadenti in aree agricole strategiche, art. 59 L.r. 12/2005;</p> <p>5. Sia regolamentata in termini di pianificazione la disciplina dello smaltimento dei fanghi da depurazione in agricoltura, in relazione alle sensibilità agroambientali dell'area protetta ed alla sostenibilità dei territori già gravati dalla presenza di altre forme di smaltimento di tali rifiuti: si consiglia di prevedere l'individuazione di aree non idonee al riutilizzo agronomico dei rifiuti, condizione questa non considerata, in termini appunto di pianificazione, dalle norme vigenti in materia;</p> <p>6. Sia incentivato il ricorso a tecnologia innovativa a basso impatto improntata sul fitorisanamento e l'utilizzo di bioindicatori di monitoraggio, associato al recupero naturalistico di aree degradate e contaminate. Prendendo atto positivamente della riformulazione dell'art. 23 delle N.T.A. del PRGR, a maggior tutela dell'area protetta, si chiede di identificare Regione Lombardia quale Autorità preposta ai procedimenti di bonifica riguardanti aree contaminate che interessano il territorio di più Comuni.</p>	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA Sono stati modificati i criteri localizzati</p> <p>2. PRESA D'ATTO .Si ritiene di richiamare lo strumento vigente, ad ogni modo, le indicazioni del PTR , comprensivo di PVP , verranno recepite a seguito dell'approvazione definitiva</p> <p>3. NON ACCOLTA La tutela dei beni paesaggistici è garantita dalla necessità di acquisizione dell'autorizzazione paesistica, in modo analogo ad altre attività produttive, che dal punto di vista dell'impatto paesaggistico sono analoghe.</p> <p>4. NON ACCOLTA si ritiene che le tutele ambientali introdotte con i criteri localizzati garantiscono il corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela ambientale e la possibilità di individuare un sufficiente numero di impianti di gestione rifiuti sul territorio</p> <p>5. PRESA D'ATTO Le norme statali e regionali disciplinano già l'utilizzo agronomico dei fanghi, comprese le aree non idonee allo spandimento. Dal punto di vista pianificatorio è già presente nel documento il "piano fanghi".</p> <p>6. PRESA D'ATTO: Regione, come illustrato nella Relazione di Piano del PRB, promuove sia il ricorso a tecniche di bonifica a basso impatto (incluso il fitorimediazione, nelle situazioni in cui sussistano condizioni idonee per il ricorso a tale tecnologia) che azioni di rinaturalizzazione di aree degradate utili alla ricongiunzione della rete ecologica regionale. Relativamente ai procedimenti per siti contaminati ricadenti sul territorio di più Comuni, Regione ha già la responsabilità del procedimento, avendo con legge regionale 30/2006 Regione trasferito ai Comuni unicamente le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati che ricadono nel territorio di un singolo comune.</p>	1. Modificati CL, cap. 1.4
68	Parco Lombardo della Valle del Ticino	14/02/2022 T1.2022.0012667	PRGR	<p>abbandono rifiuti: si auspica che si trovino forme e modalità più concrete ed efficaci per il supporto agli Enti locali nella disincentivazione e repressione di tale fenomeno di degrado sociale e ecologico-ambientale.</p>	PRESA D'ATTO	-
69 (NUCLEO VAS)	DG Welfare di Regione Lombardia	e-mail del 09/03/2022	RA	<p>1. Nel Rapporto ambientale inserire il Piano Regionale della Prevenzione tra i Piani da considerare per valutare la coerenza. Pertanto, si chiede di fare le seguenti puntuali integrazioni a pag. 27 del RA : - Aggiungere all'ultimo punto dell'elenco dei piani: "Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025" - Aggiungere un nuovo paragrafo 7.2.1.14 come segue: "..."</p>	1. ACCOLTO, si apportano le modifiche suggerite	1. Modificato RA, integrato cap. 7.2.1.15
70 (NUCLEO VAS)	DG Ambiente e Clima	14/03/2022 Prot. n. Z1.2022.0009355	PRGR	<p>1. Per quanto riguarda gli indicatori, sarebbe opportuno, ove possibile, scindere l'indicatore AT.15 "Recupero di materia ed energia" evidenziando separatamente il recupero di materia e quello di energia.</p> <p>2. In merito al paragrafo 10.5.5 si segnala che, il progetto INTERREG Europe CircE in corso, approfondisce specificamente il settore tessile; potrà quindi fornire utili spunti per una ulteriore definizione dello scenario di dettaglio del settore, nonché per supportare le azioni individuate.</p> <p>3. In merito al paragrafo 12.4.1 relativo al Portale delle buone pratiche, si valuti l'opportunità di inserire una sezione dedicata ai "metodi" utilizzabili per supportare politiche di prevenzione, in cui potrebbero trovare spazio, in modo anche incrementale nel tempo, sistemi di supporto alle decisioni, tecniche di analisi delle filiere, specifici impieghi di life cycle based tools, anche proposti in forma di esempi e buone pratiche.</p> <p>4. Nella parte introduttiva del capitolo 14 "Strumenti e azioni" potrebbero trovare spazio: - In paragrafo o un capoverso nel quale vengano indicati alcuni metodi di riferimento che, per loro natura, possono garantire risultati di valore nell'orientare le azioni e nell'individuare obiettivi di dettaglio da perseguire, coerenti con gli obiettivi generali del Programma. A titolo di esempio e ai fini della chiarezza: <<Regione Lombardia stimola, valorizza e promuove l'utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni, metodi di analisi delle filiere, LC based tools come validi strumenti per supportare l'attuazione di azioni coerenti con gli obiettivi del Programma>>. - In passaggio che espliciti l'opportunità di arricchire e perfezionare le azioni presentate anche sulla base dei risultati di progetti europei in corso, in cui è coinvolta Regione Lombardia, in tal modo accreditando e contemplando i risultati dei progetti come possibili riferimenti utili, se coerenti con gli obiettivi del Programma.</p>	<p>1. PRESA D'ATTO. Il recupero di materia è già quantificato separatamente nell'indicatore di riciclaggio; si conferma l'indicatore AT.15 per monitorare l'andamento dello stesso.</p> <p>2. ACCOLTO. Si apporta la modifica proposta</p> <p>3. ACCOLTO. Si apporta la modifica proposta</p> <p>4. ACCOLTO. Si apporta la modifica proposta</p>	<p>2. modificato cap. 10.5.5</p> <p>3. modificato cap. 12.4.1</p> <p>4. modificato cap. 14</p>